



N. 1422/12	R.G.N.R.	Sent. 1050/16 del 18.07.2016
N. 852/15	R.G. TRIB.	Data deposito 14.10.2016
N. 2068/15	R.G. GIP	Irrevocabile il _____
N. _____	R..R..C.	Redatta scheda il _____
N. _____	Repertorio	Estratto Esecutivo _____
N. _____	R.P.D.	P.M. _____
N. C.U.I.		P.G. _____



**TRIBUNALE DI IVREA**  
**SEZIONE PENALE - RITO MONOCRATICO**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice dott. **ELENA STOPPINI** all'udienza pubblica del 18 luglio 2016 ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel procedimento penale nei confronti di

**ALZATI Renzo**, nato a Bollate (MI) il 7.12.1927, con domicilio dichiarato ex art. 161 c.p.p. in Milano, via Petitti n.16, difeso di fiducia dall'avv. Claudio d'Alessandro del Foro di Torino  
*- libero/assente-*

**BONO Onofrio**, n. Sciacca (AG) il 25.5.1949, con domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Carlo Mussa del Foro di Torino  
*- libero/presente -*

**CALOGERO Giuseppe**, n. Napoli il 20.11.1928, con domicilio dichiarato ex art.161 cpp in Basiglio (MI), via Giotto, residenza Lago n.652, difeso di fiducia dall'avv. Bruno Del Duomo del Foro di Milano e dall'avv. Maria Teresa Del Duomo del Foro di Milano  
*- libero/assente-*

**COLANINNO Roberto**, n. Mantova il 16.8.1943, con domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Francesco Mucciarelli del Foro di Milano, difeso di fiducia dall'avv.



Cesare Zaccone del Foro di Torino e dall'avv. Mucciarelli Francesco del foro di Milano  
*- libero/assente-*

**DE BENEDETTI Carlo**, n. Torino il 14.11.1934, res. Dogliani (CN), Borgata San Luigi n.36, difeso di fiducia dall'avv. Tomaso Pisapia e dall'avv. Elisabetta Rubini del Foro di Milano  
*-libero/assente-*

**DEBENEDETTI Franco**, n. Torino il 7.1.1933, con domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'avv. Alberto Mittone del Foro di Torino, difeso di fiducia dagli avv. Alberto Mittone e Nicola Gianaria del Foro di Torino  
*- libero/assente-*

**DEMONTE BARBERA Filippo**, n. Cuneo il 12.1.1936, con domicilio dichiarato ex art. 161 c.p.p. in Borgofranco d'Ivrea, via XXV Aprile n.10, difeso di fiducia dagli avv. Claudio d'Alessandro del Foro di Torino e Chiantore Matteo del Foro di Ivrea  
*- libero/presente -*

**FRATTINI Roberto**, n. Biella il 14.7.1937, con domicilio dichiarato ex art. 161 c.p.p. in Torino, Corso Trento n.11, difeso di fiducia dall'avv. Mario Gebbia del Foro di Torino e dall'avv. Maurizio Bortolotto del Foro di Torino  
*- libero/assente-*

**GANDI Luigi**, n. Torino il 19.9.1924, con domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dei difensori di fiducia avv. Giorgia Andreis del Foro di Torino e avv. Antonio Fiumara del Foro di Torino  
*- libero/assente-*

**MARINI Manlio**, n. Barcellona Pozzo di Gotto il 03.04.1936, con domicilio dichiarato ex art. 161 c.p.p. in Mestre, Corso del Popolo 111 p.2 int.5, difeso di fiducia dall'avv. Luca Achiluzzi del Foro di Ivrea e dall'avv. David Fracchia del Foro di Torino  
*- libero/assente-*

**OLIVETTI Camillo**, n. Ivrea il 27.1.1931, con domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Nicola Menardo, difeso di fiducia dagli avv. Nicola Menardo e dall'avv. Guglielmo Giordanengo del Foro di Torino  
*- libero/assente -*



**PARZIALE Anacleto**, n. Brindisi il 2.7.1936, con domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Maria Rosa Stefania Marelli del Foro di Como  
*- libero/assente-*

**PASSERA Corrado**, n. Como il 30.12.1954, con domicilio eletto ex art.161 c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Guido Carlo Alleva del Foro di Milano  
*- libero/assente-*

**PISTELLI Luigi**, n. Cascina il 11.8.1934, res. Ivrea, strada Monte Navale 19/C, el. dom. ex art. 157, co. 8 bis, c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Luca Fiore del Foro di Ivrea  
*- libero/presente-*

**PREVE Silvio**, nato a Castelletto Stura (CN) il 24.04.1938, con domicilio dichiarato ex art. 161 c.p.p. in Ivrea, via Di Vittorio n. 4, difeso di fiducia dall'avv. Luca FIORE del Foro di Ivrea  
*- libero/presente-*

**SMIRNE Paolo**, n. Torino il 27.10.1941, con domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. presso il difensore di fiducia avv. Cesare Zaccone del Foro di Torino, difeso altresì di fiducia dall'avv. Michela Malerba del Foro di Torino  
*- libero/presente -*

**TARIZZO Pierangelo**, n. Strambino il 22.9.1943, con domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Claudio d'Alessandro  
*- libero/assente-*

#### IMPUTATI

A) per il reato di cui agli artt. 40, 589 co. 1 e 2 c.p., perché, quale **amministratore della società "Ing. C. Olivetti Spa"**:

**Camillo Olivetti**, nella qualità di amministratore delegato, dal 15.3.1963 al 25.5.1964;

**quali amministratori della società Olivetti Controllo Numerico Spa (siglabile O.C.N. Spa)**, ed in particolare:

**Giuseppe Calogero** nella qualità di direttore generale dal 22.10.1974, nonché amministratore delegato dal 17.8.1978 al 1981;

quale **dirigente preposto alla Direzione Servizi Generali** (da cui dipendevano organicamente il Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro, siglabile S.O.S.L. e il Servizio Ecologia), nonché componente della Commissione permanente per l'Ecologia e l' Ambiente di lavoro, ed in particolare:

**Luigi Gandi**, dal 4.2.1981 al 16.2.1983;

quali **dirigenti responsabili del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia**, nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro, ed in particolare:

**Manlio Marini**, dal 3.5.1982 al 1.2.1986 (S.O.S.L.);

*Maria Luisa Ravera*, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia);

esistendo un rapporto di controllo societario in cui la Olivetti spa deteneva la partecipazione totalitaria delle azioni della società O.C.N Spa e della società O.P.E. Spa, che si avvalevano dei servizi aziendali della società capogruppo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela dell'igiene sul lavoro, esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni sul lavoro e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte del dipendente **BERGANDI Antonio**, intervenuta il 10.12.2006 per mesotelioma pleurico maligno; malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

1) come addetto alla manutenzione di tubature e impianti coibentati con amianto (come vasche per tempera e cromatura) situati all'interno dello stabilimento di San Bernardo d'Ivrea, provvedeva alla rimozione di pannelli in amianto e all'installazione di nuovi pannelli sempre in amianto che venivano tagliati "a misura" utilizzando una sega a nastro; e ciò avveniva, tra il 1962 e il 1972, alle dipendenze della società "Ing. C. Olivetti Spa;

2) come addetto al montaggio macchine utensili, all'interno dello stabilimento di San Bernardo d'Ivrea, utilizzava una lastra contenente amianto, denominata "Ferobestos", che veniva incollata sulla superficie di parti delle macchine utensili per garantirne lo scorrimento, provvedendo a forare e incidere detta lastra per permettere il passaggio dell'olio lubrificante, provvedendo a spianare e "raschiare" detta lastra, manualmente o con raschietti elettrici; e ciò avveniva tra il 1972 e il 1974 alle dipendenze della società O.C.N spa;

3) come addetto alla manutenzione delle macchine utensili eseguiva la sostituzione di ceppi frenati e frizioni contenenti amianto all'interno del Capannone SUD (del Comprensorio di San Bernardo d'Ivrea) il cui intonaco di rivestimento del soffitto era costituito da amianto in matrice friabile (c.d. "floccato"); e ciò avveniva tra il 1974 e il 1983, mentre si trovava alle dipendenze della società O.C.N spa, dal 1974 al 16.1.1981, e mentre si trovava alle dipendenze della società O.P.E spa dal 16.1.1981 al 3.11.1983 (data del pensionamento);

evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della necessaria vigilanza che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di BERGANDI Antonio, rilevando tardivamente, e solo nel 1977, la presenza di amianto nelle

lavorazioni svolte da BERGANDI Antonio, e solo nel 1987 la presenza di amianto nella struttura del Capannone Sud, sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell'art. 4 lett. b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto, anche dopo aver rilevato nel 1977 la presenza di amianto nei freni e nelle frizioni delle macchine utensili

-in violazione dell'art.4 lett. c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri, atteso che, anche dopo aver rilevato nel 1977 la presenza di amianto nei freni e nelle frizioni delle macchine utensili, indicavano misure inadeguate e insufficienti come la sola sottoposizione a "visita medica periodica";

-in violazione dell'art. 21 co.3-4 del DPR 303/1956, omettevano di prevedere sistemi di aspirazione localizzata;

-in violazione dell'art. 377- 387 del DPR 547/1955 contravvenivano all'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni effettuate, omettendo di prevedere l'utilizzo di maschere respiratorie adeguate;

-in violazione dell'art. 374 DPR 547/1955, omettevano di assicurare che gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, fossero costruiti e mantenuti in buono stato in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, omettendo di rilevare tempestivamente la presenza dell'amianto in matrice friabile all'interno del Capannone SUD, non operando alcun campionamento/monitoraggio ambientale sulla diffusione delle fibre di amianto all'interno del Capannone SUD fino al 1987, non effettuando alcuna ispezione visiva per verificare lo stato di conservazione dell'intonaco e adottare, nel caso, gli opportuni provvedimenti atti a prevenire la aereodispersione delle fibre di amianto, non adottando o facendo adottare provvedimenti, misure tecniche e organizzative e procedurali atti ad impedire o a ridurre efficacemente lo sviluppo e la diffusione di polvere di amianto in relazione all'esecuzione di lavori, che, normalmente davano luogo alla formazione di polvere (interventi di decoibentazione , consistiti nella rottura, sfaldatura e rimozione dei rivestimenti in amianto, per procedere alla loro sostituzione), atteso che le procedure da seguire in occasione di interventi su materiali contenenti amianto furono adottate solo nel 1989 con la norma A.T. 399.

In Ivrea il 10.12.2006

B) per il reato di cui agli artt. 40, 590 co.2 e 3 c.p., perché, quali **amministratori della società "Ing. C. Olivetti Spa"**, ed in particolare: **Camillo Olivetti**, nella qualità di amministratore delegato, dal 15.3.1963 al 25.5.1964;



**Carlo De Benedetti**, nella qualità di amministratore delegato e Presidente del consiglio di amministrazione, dal 26.4.1978 al 4.7.1996, e in tale ultima qualità fino al 3.9.1996;

**Franco Debenedetti**, nella qualità di amministratore delegato dal 2.10.1978 fino al 1.1.1989;

quale **dirigente responsabile del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia**, nonché componente della Commissione permanente per l'Ecologia e l' Ambiente di lavoro:

*Maria Luisa Ravera*, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia);

esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fossero cagionate, a **BOVIO FERASSA Pierangelo** lesioni personali consistite nell' insorgenza di un mesotelioma pleurico, diagnosticato in data 27.3.2012; malattia professionale, certamente o probabilmente insanabile, contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

- come addetto al montaggio delle macchine da scrivere veniva esposto (dal 1963 al 1972 presso il Capannone A dello stabilimento di Scarmagno, dal 1972 al 1980 presso lo stabilimento di Agliè) alla inalazione delle fibre di amianto contenute nel talco, contaminato con tremolite, durante le operazioni di montaggio dei particolari in gomma che venivano "talcati" per facilitare l'inserimento dell'anima d'acciaio nel rullo di gomma, nonché durante le operazioni di rettifica e stiraggio del particolare in gomma cosparso del predetto talco; e ciò avveniva dal 1963 al 1980 alle dipendenze della società "Ing. C. Olivetti Spa";

e ciò avveniva per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della necessaria vigilanza, che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di BOVIO FERASSA, rilevando tardivamente, e solo nel 1981 (dopo il suo pensionamento) la presenza di amianto nelle lavorazioni svolte da BOVIO FERASSA, sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e nel 1977 fosse stato elaborato un documento sull'uso dell'amianto in azienda (in cui non si faceva cenno al talco), e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto;

-in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri;

-in violazione dell'art. 21 co.3-4 del DPR 303/1956, omettevano di prevedere sistemi di aspirazione localizzata;

-in violazione dell'art. 377- 387 del DPR 547/1955 contravvenivano all'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni effettuate, omettendo di prevedere l'utilizzo di maschere respiratorie adeguate;  
In Ivrea 27.3.2012

C) per il reato di cui agli artt. 40, 589 co.1 e 2 c.p., perché, quali **amministratori della società "Ing. C. Olivetti Spa"**, ed in particolare:

**Carlo De Benedetti**, nella qualità di amministratore delegato e Presidente del consiglio di amministrazione, dal 26.4.1978 al 4.7.1996, e in tale ultima qualità fino al 3.9.1996;

**Franco Debenedetti**, nella qualità di amministratore delegato dal 2.10.1978 fino al 1.1.1989;

quale **dirigente preposto alla Direzione Servizi Generali** (da cui dipendevano organicamente il Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro, siglabile S.O.S.L. e il Servizio Ecologia), nonché componente della Commissione permanente per l'Ecologia e l' Ambiente di lavoro, ed in particolare:

**Luigi Gandi**, dal 4.2.1981 al 16.2.1983;

quali **dirigenti responsabili del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia**, nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l' Ambiente di lavoro, ed in particolare:

**Manlio Marini**, dal 3.5.1982 al 1.2.1986 (S.O.S.L.)

**Maria Luisa Ravera**, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia);

esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte di **BRETTO Maria Giuditta** intervenuta il 24.2.2013 per un mesotelioma peritoneale; malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

- come addetta al montaggio delle macchine da scrivere e fotocopiatrici presso lo stabilimento di Agliè veniva esposta alla inalazione delle fibre di amianto contenute nel talco, contaminato con tremolite, di cui erano cosparsi i particolari in gomma e i cavi elettrici che venivano tagliati a misura e manipolati; e ciò avveniva dal 1979 al 1984 alle dipendenze della società "Ing. C. Olivetti Spa",

evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della necessaria vigilanza, che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di BRETTO Maria Giuditta, rilevando tardivamente, e solo nel 1981 la presenza di amianto nelle lavorazioni svolte da BRETTO Maria Giuditta, sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e nel 1977 fosse stato elaborato un documento sull'uso dell'amianto in azienda

(in cui non si faceva cenno al talco), non provvedendo neppure alla immediata sostituzione del talco contaminato dall'amianto, provvedimento cui si dava corso solo a partire dal 1986, e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

- in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto;
  - in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri;
  - in violazione dell'art. 21 co.3-4 del DPR 303/1956, omettevano di prevedere sistemi di aspirazione localizzata;
  - in violazione dell'art. 377- 387 del DPR 547/1955 contravvenivano all'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni effettuate, omettendo di prevedere l'utilizzo di maschere respiratorie adeguate;
- In Ivrea 24.2.2013

D) per il reato di cui agli artt. 40, 589 co.1 e 2 c.p., perché, quali **amministratori della società "Ing. C. Olivetti Spa"**, ed in particolare:

**Camillo Olivetti**, nella qualità di amministratore delegato, dal 15.3.1963 al 25.5.1964;

**Carlo De Benedetti**, nella qualità di amministratore delegato e Presidente del consiglio di amministrazione, dal 26.4.1978 al 4.7.1996, e in tale ultima qualità fino al 3.9.1996;

**Franco Debenedetti**, nella qualità di amministratore delegato dal 2.10.1978 fino al 1.1.1989;

quali **dirigenti preposti alla Direzione Servizi Generali** (da cui dipendevano organicamente il Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro, siglabile S.O.S.L. e il Servizio Ecologia), nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l' Ambiente di lavoro, ed in particolare:

**Luigi Gandi**, dal 4.2.1981 al 16.2.1983;

quali **dirigenti responsabili del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia**, nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l' Ambiente di lavoro, ed in particolare:

**Manlio Marini**, dal 3.5.1982 al 1.2.1986 (S.O.S.L.)

*Maria Luisa Ravera*, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia)

esistendo un rapporto di controllo societario in cui la Olivetti spa deteneva la partecipazione totalitaria delle azioni della OPE, che si avvaleva dei servizi aziendali della società capogruppo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la protezione dell'igiene sul lavoro, esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni sul lavoro e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte di **COSTANZO Marcello**, intervenuta il **30.1.2012**

per mesotelioma pleurico maligno; malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

1) come addetto al reparto verniciatura e pomiciatura all'interno del Capannone Centrale Galtarossa – denominato AUDIT - del Comprensorio di San Bernardo d'Ivrea, veniva esposto alla inalazione delle fibre di amianto di cui era composta la controsoffittatura e le cui tubazioni "a vista" erano coibentate con materiale contenente amianto; e ciò avveniva tra il 1960 e il 1975 alle dipendenze della società Ing. C. Olivetti Spa;

2) come addetto alla lavorazione banchi nel reparto pomiciatura all'interno del medesimo capannone già indicato al punto precedente veniva esposto alla inalazione delle fibre di amianto di cui era composta la controsoffittatura e le cui tubazioni "a vista" erano coibentate con materiale contenente amianto; e ciò avveniva tra il 1975 ed il 31.12.1979 mentre si trovava alle dipendenze della società Ing. C. Olivetti Spa e dal 1.1.1980 al 30.9.1983 mentre si trovava alle dipendenze della società OPE spa (data del prepensionamento);

evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della vigilanza che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di **COSTANZO Marcello**, rilevando tardivamente, e solo dal 1987, la presenza di amianto nella struttura dello stabilimento in cui prestava la sua attività lavorativa **COSTANZO Marcello** e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto;

-in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri;

-in violazione dell'art. 374 DPR 547/1955, omettevano di assicurare che gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, fossero costruiti e mantenuti in buono stato in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, omettendo di rilevare tempestivamente la presenza dell'amianto nelle controsoffittature e nelle coibentazioni del Capannone Centrale Galtarossa – denominato AUDIT - del Comprensorio di San Bernardo, non operando alcun campionamento/monitoraggio ambientale sulla diffusione delle fibre di amianto all'interno del Capannone Centrale Galtarossa – denominato AUDIT - del Comprensorio di San Bernardo fino al 1987, non effettuando alcuna ispezione visiva per verificare lo stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto e adottare, nel caso, gli opportuni provvedimenti atti a prevenire la aereodispersione delle fibre di amianto, non adottando o facendo adottare provvedimenti, misure tecniche e organizzative e procedurali atti ad impedire o a ridurre efficacemente lo sviluppo e la diffusione di polvere di amianto in relazione

all'esecuzione di lavori, che, normalmente davano luogo alla formazione di polvere (interventi di decoibentazione, consistiti nella rottura, sfaldatura e rimozione dei rivestimenti in amianto, per procedere alla loro sostituzione), atteso che le procedure da seguire in occasione di interventi su materiali contenenti amianto furono adottate solo nel 1989 con la norma A.T. 399.  
In Ivrea il 30.1.2012

E) per il reato di cui agli artt. 40, 589 co.1 e 2 c.p., perché, quali **amministratori della società "Ing. C. Olivetti Spa"**, ed in particolare:

**Camillo Olivetti**, nella qualità di amministratore delegato, dal 15.3.1963 al 25.5.1964;

**Carlo De Benedetti**, nella qualità di amministratore delegato e Presidente del consiglio di amministrazione, dal 26.4.1978 al 4.7.1996, e in tale ultima qualità fino al 3.9.1996;

**Franco Debenedetti**, nella qualità di amministratore delegato dal 2.10.1978 fino al 1.1.1989;

quale **dirigente preposto alla Direzione Servizi Generali** (da cui dipendevano organicamente il Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro, siglabile S.O.S.L. e il Servizio Ecologia), nonché componente della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro:

**Luigi Gandi**, dal 4.2.1981 al 16.2.1983;

quali **dirigenti responsabili del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia**, nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro, ed in particolare:

**Manlio Marini**, dal 3.5.1982 al 1.2.1986 (S.O.S.L.)

*Maria Luisa Ravera*, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia);

esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte di **ENRICO GANSIN Aldo** intervenuta il 5.9.2008 per un mesotelioma pleurico; malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

1) come addetto al reparto rettifica rulli in gomma e come responsabile del reparto produzione macchine da scrivere veniva esposto, dal 1956 al 1960 (presso lo stabilimento Vecchia ICO di Ivrea) e dal 1960 al 1970 (presso lo stabilimento di Scarmagno) alla inalazione delle fibre di amianto contenute nel talco, contaminato con tremolite, durante le operazioni di montaggio dei particolari in gomma che venivano "talcati" per facilitare l'inserimento dell'anima d'acciaio nel rullo di gomma, nonché durante le operazioni di rettifica e stiraggio del particolare in gomma cosparso del predetto talco; e ciò avveniva nei periodi sopraindicati alle dipendenze della società Ing. C. Olivetti Spa;

2) come responsabile del reparto cablaggi, presso lo stabilimento ICO Centrale di Ivrea, veniva esposto, alla inalazione delle fibre di amianto contenute nel talco, contaminato con tremolite, che veniva utilizzato come coadiuvante per facilitare lo scorrimento dei cavi all'interno della guaina;

nonché veniva esposto alla inalazione delle fibre di amianto disperse dall'intonaco, costituito da amianto in matrice friabile (c.d. "floccato") utilizzato per il rivestimento del soffitto e delle pareti del locale mensa allestito all'interno del Comprensorio di via Jervis, frequentato durante la pausa pranzo; e ciò avveniva dal 1977 al 1984 alle dipendenze della società Ing. C. Olivetti Spa;

evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della necessaria vigilanza, che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di ENRICO GANSIN Aldo, rilevando tardivamente, e solo nel 1981 la presenza di amianto nelle lavorazioni svolte da ENRICO GANSIN Aldo, e solo nel 1987 la presenza di amianto nella struttura del locale mensa ICO, sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e nel 1977 fosse stato elaborato un documento sull'uso dell'amianto in azienda (in cui non si faceva cenno al talco e all'amianto strutturale), non provvedendo alla immediata sostituzione del talco contaminato dall'amianto, provvedimento cui si dava corso solo a partire dal 1986, e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto;

-in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri; -in violazione dell'art. 21 co.3-4 del DPR 303/1956, omettevano di prevedere sistemi di aspirazione localizzata;

-in violazione dell'art. 377- 387 del DPR 547/1955 contravvenivano all'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni effettuate, omettendo di prevedere l'utilizzo di maschere respiratorie adeguate;

-in violazione dell'art. 374 DPR 547/1955, omettevano di assicurare che gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, fossero costruiti e mantenuti in buono stato in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, omettendo di rilevare tempestivamente la presenza dell'amianto in matrice friabile all'interno del locale mensa ICO del Comprensorio di via Jervis, non adottando misure igieniche che consentissero ai lavoratori di mangiare, bere e sostare senza rischio di contaminazione da polvere di amianto, non operando alcun campionamento/monitoraggio ambientale sulla diffusione delle fibre di amianto all'interno del locale mensa ICO fino al 1988, non effettuando alcuna ispezione visiva per verificare lo stato di conservazione dell'intonaco e adottare, nel caso, gli opportuni provvedimenti atti a prevenire la aereodispersione delle fibre di amianto, non adottando o facendo adottare provvedimenti, misure tecniche e organizzative e procedurali atti ad impedire o a ridurre efficacemente lo

sviluppo e la diffusione di polvere di amianto in relazione all'esecuzione di lavori, che, normalmente davano luogo alla formazione di polvere (interventi di decoibentazione, consistiti nella rottura, sfaldatura e rimozione dei rivestimenti in amianto, per procedere alla loro sostituzione), atteso che le procedure da seguire in occasione di interventi su materiali contenenti amianto furono adottate solo nel 1989 con la norma A.T. 399, omettendo inoltre di adottare, con riferimento a tutti i locali sopraindicati, provvedimenti tesi all'interdizione dell'uso dei locali e/o all'isolamento parziale degli stessi e/o al trasferimento delle lavorazioni e del servizio mensa ivi allocate in altri locali idonei, né intraprendevano immediati programmi di bonifica, mediante confinamento e/o rimozione dei materiali contenenti amianto.

In Ivrea 5.9.2008

F) per il reato di cui agli artt. 40, 589 co.1 e 2 c.p., perché, quali **amministratori della società "Ing. C. Olivetti Spa"**, ed in particolare:

**Camillo Olivetti**, nella qualità di amministratore delegato, dal 15.3.1963 al 25.5.1964;

**Carlo De Benedetti**, nella qualità di amministratore delegato e Presidente del consiglio di amministrazione, dal 26.4.1978 al 4.7.1996, e in tale ultima qualità fino al 3.9.1996;

**Franco Debenedetti**, nella qualità di amministratore delegato dal 2.10.1978 fino al 1.1.1989;

**quali amministratori della società Olivetti Peripheral Equipment Spa (siglabile O.P.E. Spa)**, ed in particolare:

**Luigi Pistelli**, nella qualità di amministratore delegato e direttore generale dal 14.1.1983 al 12.9.1984;

**Roberto Frattini**, nella qualità di amministratore delegato e direttore generale dal 12.9.1984 al 12.11.1985;

**Filippo Demonte**, nella qualità di amministratore delegato e direttore generale dal 12.11.1985 al 26.6.1987;

**quali dirigenti preposti alla Direzione Servizi Generali** (da cui dipendevano organicamente il Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro, siglabile S.O.S.L. e il Servizio Ecologia), nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l' Ambiente di lavoro, ed in particolare:

**Luigi Gandi**, dal 4.2.1981 al 16.2.1983;

**Paolo Smirne**, dal 5.5.1986 al 1.1.1989

**quali dirigenti responsabili del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia e/o del Servizio Ecologia e Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.E.S.L.)**, nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l' Ambiente di lavoro, ed in particolare:

**Manlio Marini**, dal 3.5.1982 al 1.2.1986 (S.O.S.L.) e dal 1.2.1986 al 1.1.1989 (S.E.S.L.)

**Maria Luisa Ravera**, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia);

esistendo un rapporto di controllo societario in cui la Olivetti spa deteneva la partecipazione totalitaria delle azioni della OPE, che si avvaleva dei

servizi aziendali della società capogruppo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela dell'igiene sul lavoro, esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni sul lavoro e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte del dipendente **GANIO MEGO Emilio**, intervenuta il 2.6.2012 per mesotelioma pleurico maligno; malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

1) come addetto ai torni automatici e, dal 1970, come capo squadra nei vari reparti di produzione all'interno del Capannone SUD del Comprensorio di San Bernardo d'Ivrea veniva esposto all'inalazione delle fibre di amianto disperse dall'intonaco di rivestimento del soffitto del capannone SUD che era costituito da amianto in matrice friabile (c.d. "floccato"); e ciò avveniva tra 1958 e il 31.5.1981 mentre si trovava alle dipendenze della società "Ing. C. Olivetti Spa", e tra il 1.6.1981 e il 30.11.1989 mentre si trovava alle dipendenze della società O.P.E spa; evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della necessaria vigilanza che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di GANIO MEGO Emilio, rilevando tardivamente, e solo nel 1987, la presenza di amianto nella struttura del capannone SUD, e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

- in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto;
- in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri;
- in violazione dell'art. 374 DPR 547/1955, omettevano di assicurare che gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, fossero costruiti e mantenuti in buono stato in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, omettendo di rilevare tempestivamente la presenza dell'amianto in matrice friabile all'interno del Capannone SUD, non operando alcun campionamento/monitoraggio ambientale sulla diffusione delle fibre di amianto all'interno del Capannone SUD fino al 1987, non effettuando alcuna ispezione visiva per verificare lo stato di conservazione dell'intonaco e adottare, nel caso, gli opportuni provvedimenti atti a prevenire la aereodispersione delle fibre di amianto, non effettuando alcuna analisi mineralogica delle fibre attraverso la raccolta e l'analisi delle fibre depositate, non adottando o facendo adottare provvedimenti, misure tecniche e organizzative e procedurali atti ad impedire o a ridurre efficacemente lo sviluppo e la diffusione di polvere di amianto in relazione all'esecuzione di lavori, che, normalmente davano luogo alla formazione di

polvere (interventi di decoibentazione , consistiti nella rottura, sfaldatura e rimozione dei rivestimenti in amianto, per procedere alla loro sostituzione), atteso che le procedure da seguire in occasione di interventi su materiali contenenti amianto furono adottate solo nel 1989 con la norma A.T. 399, omettendo inoltre di adottare, con riferimento a tutti i locali sopraindicati, provvedimenti tesi all'interdizione dell'uso dei locali e/o all'isolamento parziale degli stessi e/o al trasferimento delle lavorazioni ivi allocate in altri locali idonei, né intraprendevano immediati programmi di bonifica, mediante confinamento e/o rimozione dei materiali contenenti amianto.  
In Ivrea il 2.6.2012

G) per il reato di cui agli artt. 40, 589 co.1 e 2 c.p., perché, quali **amministratori della società "Ing. C. Olivetti Spa"**, ed in particolare: **Camillo Olivetti**, nella qualità di amministratore delegato, dal 15.3.1963 al 25.5.1964;

**Carlo De Benedetti**, nella qualità di amministratore delegato e Presidente del consiglio di amministrazione, dal 26.4.1978 al 4.7.1996, e in tale ultima qualità fino al 3.9.1996;

**Franco Debenedetti**, nella qualità di amministratore delegato dal 2.10.1978 fino al 1.1.1989;

quali **dirigenti preposti alla Direzione Servizi Generali** (da cui dipendevano organicamente il Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro, siglabile S.O.S.L. e il Servizio Ecologia), nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l' Ambiente di lavoro, ed in particolare:

**Paolo Smirne**, dal 5.5.1986 al 1.1.1989;

**Renzo Alzati**, dal 1.1.1989 (sotto la denominazione Direzione Servizi Centrali) al 13.1.1992;

quali **dirigenti responsabili del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia e/o del Servizio Ecologia e Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.E.S.L.)**, nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l' Ambiente di lavoro, ed in particolare:

**Manlio Marini**, dal 3.5.1982 al 1.2.1986 (S.O.S.L.) e dal 1.2.1986 al 1.1.1989 (S.E.S.L.)

**Maria Luisa Ravera**, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia);

esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte di **MERLO Antonio** intervenuta il 27.10.2011 per un mesotelioma pleurico; malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

1) come addetto al reparto verniciatura e componente della squadra antiincendio dello stabilimento di Agliè utilizzava dispositivi di protezione in amianto quali coperte, grembiuli, guanti e ghettoni, ed inoltre veniva esposto all'inalazione delle fibre di amianto di cui era rivestito internamente il forno di essiccazione, il relativo tunnel e le guarnizioni dei portelloni di chiusura

del forno-armadio di asciugatura; e ciò avveniva dal 1960 al 1970 alle dipendenze della società "Ing. C. Olivetti Spa";

2) come lamierista all'interno del reparto tranciatura presso le Officine H dello Stabilimento Nuova ICO veniva esposto, alla inalazione delle fibre di amianto disperse dall'intonaco, costituito da amianto in matrice friabile (c.d. "floccato") utilizzato per il rivestimento del soffitto e delle pareti delle Officine H e del locale mensa allestito all'interno del Comprensorio di via Jervis, frequentato durante la pausa pranzo; e ciò avveniva dal 1985 al 1991 alle dipendenze della società "Ing. C. Olivetti Spa";

evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della necessaria vigilanza, che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di MERLO Antonio, rilevando tardivamente, e solo nel 1987 la presenza di amianto all'interno della struttura dello stabilimento Nuova ICO-officine H e nei locali mensa ICO, sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e nel 1977 fosse stato elaborato un documento sull'uso dell'amianto in azienda (in cui non si faceva cenno all'amianto strutturale), e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto;

-in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari e ed idonei mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri, provvedendo alla dovuta verifica dello stato di integrità dei dispositivi di protezione in amianto e alla loro tempestiva sostituzione in caso di deterioramento;

-in violazione dell'art. 377- 387 del DPR 547/1955 contravvenivano all'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni effettuate, omettendo di prevedere l'utilizzo di maschere respiratorie adeguate;

-in violazione dell'art. 374 DPR 547/1955 e della circolare del Ministero della Sanità n.45 del 1986, omettevano di assicurare che gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, fossero costruiti e mantenuti in buono stato in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, omettendo di rilevare tempestivamente la presenza dell'amianto in matrice friabile all'interno del piano terra delle Officine H – stabilimento Nuova ICO- e del locale mensa ICO del Comprensorio di via Jervis, non adottando misure igieniche che consentissero ai lavoratori di mangiare, bere e sostare senza rischio di contaminazione da polvere di amianto, non operando alcun campionamento/monitoraggio ambientale sulla diffusione delle fibre di amianto all'interno dei predetti locali fino al 1987, e partire da questa data, sebbene i valori riscontrati dai monitoraggi ambientali evidenziassero una concentrazione di fibre all'interno dei locali superiore al doppio rispetto a quella esterna, non effettuavano alcuna valutazione

del rischio per i lavoratori esposti, non effettuavano alcuna analisi mineralogica delle fibre attraverso la raccolta e l'analisi delle fibre depositate, non effettuavano alcuna ispezione visiva per verificare lo stato di conservazione dell'intonaco e adottare, nel caso, gli opportuni provvedimenti atti a prevenire la aereodispersione delle fibre di amianto, non adottando o facendo adottare provvedimenti, misure tecniche e organizzative e procedurali atti ad impedire o a ridurre efficacemente lo sviluppo e la diffusione di polvere di amianto in relazione all'esecuzione di lavori, che, normalmente davano luogo alla formazione di polvere (interventi di decoibentazione, consistiti nella rottura, sfaldatura e rimozione dei rivestimenti in amianto, per procedere alla loro sostituzione), atteso che le procedure da seguire in occasione di interventi su materiali contenenti amianto furono adottate solo nel 1989 con la norma A.T. 399, omettendo inoltre di adottare, con riferimento a tutti i locali sopraindicati, provvedimenti tesi all'interdizione dell'uso dei locali e/o all'isolamento parziale degli stessi e/o al trasferimento delle lavorazioni e del servizio mensa ivi allocate in altri locali idonei, né intraprendevano immediati programmi di bonifica, mediante confinamento e/o rimozione dei materiali contenenti amianto.

In Castellamonte il 27.10.2011

H) per il reato di cui agli artt. 40, 590 co.2 e 3 c.p., perché, quali **amministratori della società "Ing. C. Olivetti Spa"**, ed in particolare:

**Carlo De Benedetti**, nella qualità di amministratore delegato e Presidente del consiglio di amministrazione, dal 26.4.1978 al 4.7.1996, e in tale ultima qualità fino al 3.9.1996;

**Franco Debenedetti**, nella qualità di amministratore delegato dal 2.10.1978 fino al 1.1.1989;

**Corrado Passera**, nella qualità di consigliere amministratore delegato dal 25.9.1992 al 4.7.1996;

**Roberto Colaninno**, nella qualità di amministratore delegato dal 18.9.1996;

**quale amministratore della società Sixtel s.p.a.:**

**Anacleto Parziale**, nella qualità di amministratore delegato dal 17.1.89 al 28.4.95;

quali **dirigenti preposti alla Direzione Servizi Generali** (da cui dipendevano organicamente il Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro, siglabile S.O.S.L. e il Servizio Ecologia), nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro, ed in particolare:

**Renzo Alzati**, dal 1.1.1989 (sotto la denominazione Direzione Servizi Centrali) al 13.1.1992;

**Pierangelo Tarizzo**, dal 13.1.1992 e dal 15.6.1993 altresì delegato ad attuare tutte le misure di legge nel campo della sicurezza, di prevenzione e di igiene del lavoro, di ecologia e tutela dell'ambiente in forza della procura rilasciata in data 15.6.1993 (con autonomo potere di spesa fino a lire 300.000.000 per singolo lavoro);

quali dirigenti responsabili del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia e/o del Servizio Ecologia e Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.E.S.L.), e/o R.S.P.P., nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro, ed in particolare:

*Maria Luisa Ravera*, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia);

**Onofrio Bono**, dal 27.6.1996 al 15.9.1998 (R.S.P.P.)

esistendo un rapporto di controllo societario in cui la Olivetti spa deteneva la partecipazione di maggioranza delle azioni della Sixtel spa, che si avvaleva dei servizi aziendali della società capogruppo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela dell'igiene sul lavoro, esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fossero cagionate, a **PERELLO Bruna Luigia** lesioni personali consistite nell'insorgenza di un mesotelioma pleurico, diagnosticato in data 1.9.2011; malattia professionale, certamente o probabilmente insanabile, contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

per quanto riguarda gli imputati sopra elencati ad esclusione di Parziale:

1) come addetta all'ufficio Titoli e Contabilità Fornitori presso Palazzo Uffici, veniva esposta alla inalazione delle fibre di amianto di cui era composta la controsoffittatura dei locali mensa situati al piano 1S corpo B e C di Palazzo Uffici; e ciò avveniva alle dipendenze della società "Ing. C. Olivetti Spa", dal 1971 al 1977;

2) come impiegata amministrativa addetta al controllo di gestione all'interno degli uffici situati al piano terra delle "ex Officine H" dello stabilimento Nuova ICO veniva esposta alla inalazione delle fibre di amianto disperse dall'intonaco, costituito da amianto in matrice friabile (c.d. "floccato") utilizzato per il rivestimento del soffitto e delle pareti del predetto locale e del locale mensa allestito all'interno del Compensorio di via Jervis, frequentato durante la pausa pranzo; e ciò avveniva dal 1.1.1989 al dicembre 1994 alle dipendenze della società Sixtel spa;

3) come impiegata amministrativa del Centro Studi Olivetti veniva esposta alla inalazione delle fibre di amianto disperse dall'intonaco, costituito da amianto in matrice friabile (c.d. "floccato"), utilizzato per il rivestimento del soffitto e delle pareti del locale mensa indicato al punto precedente; e ciò avveniva dal 1.1.1995 al gennaio 1999 alle dipendenze della società Sixtel spa;

escluso con riferimento a Parziale l'addebito di cui al punto 2) relativo all'utilizzo del locale mensa;

e ciò avveniva per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della necessaria vigilanza, che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di PERELLO Bruna Luigia, rilevando tardivamente, e solo nel 1987 la presenza di amianto all'interno della

struttura dello stabilimento Nuova ICO-officine H e nei locali mensa ICO, sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e nel 1977 fosse stato elaborato un documento sull'uso dell'amianto in azienda (in cui non si faceva cenno all'amianto strutturale), e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto;

-in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari e ed idonei mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri;

-in violazione dell'art. 374 DPR 547/1955 e degli art. 22, 24 co.1 ,27 co.1 e 28 del Dlgs 277/1991, della circolare del Ministero della Sanità n.45 del 1986, del Decreto Ministeriale 6.9.1994, omettevano di assicurare che gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, fossero costruiti e mantenuti in buono stato in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, omettendo di rilevare tempestivamente la presenza dell'amianto in matrice friabile all'interno del piano terra delle Officine H – stabilimento Nuova ICO- e dei locali mensa sopraindicati, non operando alcun campionamento/monitoraggio ambientale sulla diffusione delle fibre di amianto all'interno dei predetti locali fino al 1987, e, partire da questa data, sebbene i valori riscontrati dai monitoraggi ambientali evidenziassero una concentrazione di fibre all'interno dei locali superiore al doppio rispetto a quella esterna, effettuavano una valutazione del rischio carente e inadeguata per i lavoratori esposti che non teneva conto del rischio del rilascio di fibre dovuto al degrado spontaneo o indotto da fattori esterni (vibrazioni e/o correnti d'aria) e al danneggiamento occasionale e involontario, non adottavano un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti (art. 4 D.M. 6.9.1994), non effettuavano alcuna analisi mineralogica delle fibre attraverso la raccolta e l'analisi delle fibre depositate, non effettuavano alcuna ispezione visiva per verificare lo stato di conservazione dell'intonaco e adottare, nel caso, gli opportuni provvedimenti atti a prevenire la aereodispersione delle fibre di amianto, non adottando o facendo adottare provvedimenti, misure tecniche e organizzative e procedurali atti ad impedire o a ridurre efficacemente lo sviluppo e la diffusione di polvere di amianto anche in relazione all'esecuzione di lavori, che, normalmente davano luogo alla formazione di polvere (interventi di decoibentazione, consistiti nella rottura, sfaldatura e rimozione dei rivestimenti in amianto, per procedere alla loro sostituzione), atteso che le procedure da seguire in occasione di interventi su materiali contenenti amianto furono adottate solo nel 1989 con la norma A.T. 399, nonché, non adottavano misure igieniche che consentissero ai lavoratori di mangiare, bere e sostare senza rischio di contaminazione da polvere di amianto (con particolare riferimento alla mensa ICO), omettendo inoltre di adottare, con riferimento a tutti i locali sopraindicati, provvedimenti tesi all'interdizione dell'uso dei locali e/o all'isolamento parziale degli stessi e/o

al trasferimento delle lavorazioni e del servizio mensa ivi allocate in altri locali idonei, né intraprendevano immediati programmi di bonifica, mediante confinamento e/o rimozione dei materiali contenenti amianto.  
In Ivrea il 1.9.2011

l) per il reato di cui agli artt. 40, 589 co. 2 e 3 c.p., perché, quali **amministratori della società "Ing. C. Olivetti Spa"**, ed in particolare: **Camillo Olivetti**, nella qualità di amministratore delegato, dal 15.3.1963 al 25.5.1964;

**Carlo De Benedetti** nella qualità di amministratore delegato e Presidente del consiglio di amministrazione, dal 26.4.1978 al 4.7.1996, e in tale ultima qualità fino al 3.9.1996;

**Franco Debenedetti**, nella qualità di amministratore delegato dal 2.10.1978 fino al 1.1.1989;

quale **dirigente preposto alla Direzione Servizi Generali** (da cui dipendevano organicamente il Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro, siglabile S.O.S.L. e il Servizio Ecologia), nonché componente della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro:

**Luigi Gandi**, dal 4.2.1981 al 16.2.1983;

quali **dirigenti responsabili del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia**, nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro, ed in particolare:

**Manlio Marini**, dal 3.5.1982 al 1.2.1986 (S.O.S.L.)

**Maria Luisa Ravera**, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia);

esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte di **RABBIONE Domenico** intervenuta il 4.7.2005 per un mesotelioma pleurico; malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

1) come elettricista, provvedendo all'installazione di impianti elettrici e alla loro manutenzione, veniva esposto alla inalazione di fibre di amianto per effetto delle operazioni di foratura dei soffitti e delle pareti rivestite di amianto in matrice friabile e delle operazioni di rimozione e manipolazione delle controsoffittature contenenti amianto; e ciò avveniva dal 1958 al 1984 presso i vari stabilimenti del Comprensorio di Ivrea e San Bernardo alle dipendenze della società "Ing. C. Olivetti Spa";

evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della necessaria vigilanza, che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di RABBIONE Domenico, rilevando tardivamente, e solo nel 1987 la presenza di amianto all'interno delle strutture degli stabilimenti del Comprensorio di Ivrea e San Bernardo, sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione

Permanente Ecologia e Ambiente, e nel 1977 fosse stato elaborato un documento sull'uso dell'amianto in azienda (in cui non si faceva cenno all'amianto strutturale), e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto;

-in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari e ed idonei mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri;

-in violazione dell'art. 377- 387 del DPR 547/1955 contravvenivano all'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni effettuate, omettendo di prevedere l'utilizzo di maschere respiratorie adeguate;

-in violazione dell'art. 374 DPR 547/1955, omettevano di assicurare che gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, fossero costruiti e mantenuti in buono stato in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, omettendo di rilevare tempestivamente la presenza dell'amianto amianto all'interno delle strutture degli stabilimenti del Comprensorio di Ivrea e San Bernardo, non operando alcun campionamento/monitoraggio ambientale sulla diffusione delle fibre di amianto all'interno dei predetti locali fino al 1987, non effettuavano alcuna analisi mineralogica delle fibre attraverso la raccolta e l'analisi delle fibre depositate, non effettuavano alcuna ispezione visiva per verificare lo stato di conservazione dell'intonaco e adottare, nel caso, gli opportuni provvedimenti atti a prevenire la aereodispersione delle fibre di amianto, non adottando o facendo adottare provvedimenti, misure tecniche e organizzative e procedurali atti ad impedire o a ridurre efficacemente lo sviluppo e la diffusione di polvere di amianto in relazione all'esecuzione di lavori, che, normalmente davano luogo alla formazione di polvere (interventi di decoibentazione, consistiti nella rottura, sfaldatura e rimozione dei rivestimenti in amianto, per procedere alla loro sostituzione), atteso che le procedure da seguire in occasione di interventi su materiali contenenti amianto furono adottate solo nel 1989 con la norma A.T. 399.

In Ivrea il 4.7.2005

L) per il reato di cui agli artt. 40, 589 co.2 e 3 c.p., perché, quali **amministratori della società "Ing. C. Olivetti Spa"**, ed in particolare:

**Camillo Olivetti**, nella qualità di amministratore delegato, dal 15.3.1963 al 25.5.1964;

**quale amministratore della società Olivetti Controllo Numerico Spa (siglabile O.C.N. Spa)**, ed in particolare:

**Giuseppe Calogero** nella qualità di direttore generale dal 22.10.1974, nonché amministratore delegato dal 17.8.1978 al 1981;

**quale dirigente responsabile del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia**, nonché componente della Commissione permanente per l'Ecologia e l' Ambiente di lavoro:

*Maria Luisa Ravera*, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia) esistendo un rapporto di controllo societario in cui la Olivetti spa deteneva la partecipazione totalitaria delle azioni della società O.C.N Spa, che si avvaleva dei servizi aziendali della società capogruppo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela dell'igiene sul lavoro, esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni sul lavoro e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte di **RISSO Vittore** intervenuta il 16.1.2011 per un carcinoma non a piccole cellule del polmone in pregressa asbestosi; malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

1) come addetto ai trattamenti termici del reparto utensileria presso gli stabilimenti Nuova ICO e San Bernardo utilizzava dispositivi di protezione in amianto quali grembiuli, guanti e ghette, nonché altri manufatti in amianto (fogli e pannelli) per isolare le fonti di calore; e ciò avveniva dal 1960 al 30.12.1972 alle dipendenze della Olivetti Spa e dal 1.1.1973 al 31.12.1976 alle dipendenze della società O.C.N. spa;

evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della necessaria vigilanza, che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di **RISSO Vittore**, rilevando tardivamente, e solo nel 1977, la presenza di amianto all'interno dei dispositivi di protezione sopraindicati, sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto;

-in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri, non provvedendo alla dovuta verifica dello stato di integrità dei dispositivi di protezione in amianto e alla loro tempestiva sostituzione in caso di deterioramento;

-in violazione dell'art. 377- 387 del DPR 547/1955 contravvenivano all'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni effettuate, omettendo di prevedere l'utilizzo di maschere respiratorie adeguate.

In Montalto Dora il 16.1.2011

M) per il reato di cui agli artt. 40, 589 co.2 e 3. c.p., perché, quali **amministratori della società "Ing. C. Olivetti Spa"**, ed in particolare:

**Carlo De Benedetti** nella qualità di amministratore delegato e Presidente del consiglio di amministrazione, dal 26.4.1978 al 4.7.1996, e in tale ultima qualità fino al 3.9.1996;

**Franco Debenedetti**, nella qualità di amministratore delegato dal 2.10.1978 fino al 1.1.1989;

quale **dirigente responsabile del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia**, nonché componente della Commissione permanente per l'Ecologia e l' Ambiente di lavoro:

*Maria Luisa Ravera*, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia);

esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte di **STRATTA Francesco** intervenuta il 1.7.2004 per un mesotelioma pleurico; malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

1) come addetto alla manutenzione degli edifici veniva esposto alla inalazione di fibre di amianto per effetto della rimozione delle lastre in eternit usurate presenti negli edifici degli stabilimenti Olivetti; e ciò avveniva dal 1975 al 31.5.1981 alle dipendenze della società "Ing. C. Olivetti Spa";

evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della necessaria vigilanza, che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di STRATTA Francesco, rilevando tardivamente, e solo nel 1987 la presenza di amianto all'interno delle strutture degli stabilimenti dei Comprensori Olivetti, sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e nel 1977 fosse stato elaborato un documento sull'uso dell'amianto in azienda (in cui non si faceva cenno all'amianto strutturale), e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto;

-in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri;

-in violazione dell'art. 377- 387 del DPR 547/1955 contravvenivano all'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni effettuate, omettendo di prevedere l'utilizzo di maschere respiratorie adeguate;

-in violazione dell'art. 374 DPR 547/1955, omettevano di assicurare che gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, fossero costruiti e mantenuti in buono stato in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, omettendo di rilevare tempestivamente la presenza dell'amianto amianto all'interno delle strutture degli stabilimenti dei vari comprensori Olivetti, non operando alcun campionamento/monitoraggio ambientale

sulla diffusione delle fibre di amianto all'interno dei predetti locali fino al 1987, non effettuavano alcuna analisi mineralogica delle fibre attraverso la raccolta e l'analisi delle fibre depositate, non effettuavano alcuna ispezione visiva per verificare lo stato di conservazione delle coperture in eternit e adottare, nel caso, gli opportuni provvedimenti atti a prevenire la aereodispersione delle fibre di amianto, non adottando o facendo adottare provvedimenti, misure tecniche e organizzative e procedurali atti ad impedire o a ridurre efficacemente lo sviluppo e la diffusione di polvere di amianto in relazione all'esecuzione di lavori, che, normalmente davano luogo alla formazione di polvere (interventi di decoibentazione, consistiti nella rottura, sfaldatura e rimozione dei rivestimenti in amianto, per procedere alla loro sostituzione), atteso che le procedure da seguire in occasione di interventi su materiali contenenti amianto furono adottate solo nel 1989 con la norma A.T. 399.

In Bollengo il 1.7.2004

O) per il reato di cui agli artt. 40, 589 co.2 e 3 c.p., perché, **quali amministratori della società Olivetti Controllo Numerico Spa (siglabile O.C.N. Spa)**, ed in particolare:

**Giuseppe Calogero** nella qualità di direttore generale dal 22.10.1974, nonché amministratore delegato dal 17.8.1978 al 1981;

quale **dirigente responsabile del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia**, nonché componente della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro:

*Maria Luisa Ravera*, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia)

esistendo un rapporto di controllo societario in cui la Olivetti spa deteneva la partecipazione totalitaria delle azioni della OCN, che si avvaleva dei servizi aziendali della società capogruppo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela dell'igiene sul lavoro, esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni sul lavoro e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte del dipendente **VALLINO Aldo**, intervenuta il 31.5.2004 per mesotelioma pleurico; malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

1) come addetto (caporeparto) del montaggio macchine utensili, all'interno dello stabilimento di San Bernardo d'Ivrea, utilizzava una lastra contenente amianto, denominata "Ferobestos", che veniva incollata sulla superficie di parti delle macchine utensili per garantirne lo scorrimento, provvedendo a forare/incidere detta lastra per permettere il passaggio dell'olio lubrificante, provvedendo a spianare e "raschiare" detta lastra, manualmente o con raschietti elettrici, provvedendo altresì alla pulizia della postazione di lavoro con stracci o aspiratori; e ciò avveniva tra il 1973 e il 2.3.1975 alle dipendenze della società "Ing. C. Olivetti Spa" e dal 3.3.1975 al 1981 alle dipendenze della società O.C.N. spa;



evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della necessaria vigilanza che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di VALLINO Aldo, rilevando tardivamente, e solo nel 1981 la presenza di amianto nelle lavorazioni svolte da VALLINO Aldo, sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e nel 1977 fosse stato elaborato un documento sull'uso dell'amianto in azienda (in cui non si faceva cenno al "Ferobestos") e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

- in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto,
- in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri;
- in violazione dell'art. 21 co.3-4 del DPR 303/1956, omettevano di prevedere sistemi di aspirazione localizzata;
- in violazione dell'art. 377- 387 del DPR 547/1955 contravvenivano all'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni effettuate, omettendo di prevedere l'utilizzo di maschere respiratorie adeguate;

In Ivrea il 31.5.2004

P) per il reato di cui agli artt. 40, 589 co. 2 e 3 c.p., perché, quali **amministratori della società "Ing. C. Olivetti Spa"**, ed in particolare:

**Carlo De Benedetti**, nella qualità di amministratore delegato e Presidente del consiglio di amministrazione, dal 26.4.1978 al 4.7.1996, e in tale ultima qualità fino al 3.9.1996;

**Franco Debenedetti**, nella qualità di amministratore delegato dal 2.10.1978 fino al 1.1.1989;

**Corrado PASSERA**, nella qualità di amministratore delegato dal 25.9.1992 al 4.7.1996;

quali **dirigenti preposti alla Direzione Servizi Generali** (da cui dipendevano organicamente il Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro, siglabile S.O.S.L. e il Servizio Ecologia), nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l' Ambiente di lavoro, ed in particolare:

**Paolo Smirne**, dal 5.5.1986 al 1.1.1989;

**Renzo Alzati**, dal 1.1.1989 (sotto la denominazione Direzione Servizi Centrali) al 13.1.1992;

**Pierangelo Tarizzo**, dal 13.1.1992 e dal 15.6.1993 altresì delegato ad attuare tutte le misure di legge nel campo della sicurezza, di prevenzione e di igiene del lavoro, di ecologia e tutela dell'ambiente in forza della

procura rilasciata in data 15.6.1993 (con autonomo potere di spesa fino a lire 300.000.000 per singolo lavoro)

quali **dirigenti responsabili del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia e/o del Servizio Ecologia e Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.E.S.L.)**, nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro, ed in particolare:

**Manlio Marini**, dal 3.5.1982 al 1.2.1986 (S.O.S.L.) e dal 1.2.1986 al 1.1.1989 (S.E.S.L.)

*Maria Luisa Ravera*, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia);

esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte di **VIGNUTA Silvio** intervenuta il 3.7.2009 per un mesotelioma pleurico; malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

1) come addetto al montaggio telescriventi, presso gli stabilimenti di Ivrea – San Lorenzo e Scarmagno – capannone D, provvedeva a montare parti in gomma (tra cui i rulli) su dette apparecchiature e veniva esposto alla inalazione delle fibre di amianto contenute nel talco, contaminato con tremolite, che rivestiva i rulli di gomma con funzione antiadesiva; e ciò avveniva dal 1968 al 1971 alle dipendenze della società "Ing. C. Olivetti Spa";

2) come addetto al montaggio degli alimentatori per calcolatrici, presso lo stabilimento di Scarmagno – capannone D, provvedeva alla manipolazione e al taglio di cavi elettrici e veniva esposto alla inalazione delle fibre di amianto contenute nel talco, contaminato con tremolite, presente all'interno delle guaine dei predetti cavi con funzione antiadesiva; e ciò avveniva dal 1975 al 1980 alle dipendenze della società "Ing. C. Olivetti Spa";

3) come addetto al servizio di sorveglianza all'interno del comprensorio di San Bernardo effettuava quotidiani passaggi all'interno dei cunicoli sotterranei di collegamento dei vari capannoni e veniva esposto alla inalazione delle fibre di amianto rilasciate dalle coibentazioni delle tubature ivi presenti; e ciò avveniva dal 1987 al 1997 alle dipendenze della società "Ing. C. Olivetti Spa";

evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della necessaria vigilanza, che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di VIGNUTA Silvio, rilevando tardivamente, e solo nel 1981 la presenza di amianto nel talco e solo nel 1991 la presenza di amianto nei cunicoli in cui si teneva l'attività di sorveglianza svolta da VIGNUTA Silvio, sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e nel 1977 fosse stato elaborato un documento sull'uso dell'amianto in azienda (in cui

non si faceva cenno al talco e all'amianto strutturale), e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

- in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto;
- in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri;
- in violazione dell'art. 21 co.3-4 del DPR 303/1956, omettevano di prevedere sistemi di aspirazione localizzata;
- in violazione dell'art. 377- 387 del DPR 547/1955 contravvenivano all'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni effettuate, omettendo di prevedere l'utilizzo di maschere respiratorie adeguate;
- in violazione dell'art. 374 DPR 547/1955, dell'art. 22, 24 co.1 ,27 co.1 del Dlgs 277/1991, della circolare del Ministero della Sanità n.45 del 1986 e del D.M. 6.9.1994, omettevano di assicurare che gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, fossero costruiti e mantenuti in buono stato in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, non rilevando tempestivamente la presenza dell'amianto nelle coibentazioni delle tubazioni presenti nei cunicoli sotterranei del comprensorio di San Bernardo, non operando alcun campionamento/monitoraggio ambientale sulla diffusione delle fibre di amianto all'interno dei predetti locali fino al 1996, effettuando una carente valutazione del rischio amianto per i lavoratori esposti prevedendo solo una presenza sporadica e occasionale dei medesimi all'interno dei cunicoli, non adottando un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti (art. 4 D.M. 6.9.1994), non effettuando alcuna analisi mineralogica delle fibre attraverso la raccolta e l'analisi delle fibre depositate, non effettuando alcuna ispezione visiva per verificare lo stato di conservazione delle coibentazioni e adottare, nel caso, gli opportuni provvedimenti atti a prevenire la aereodispersione delle fibre di amianto, nonché, sebbene i valori riscontrati dai monitoraggi ambientali rilevassero una situazione di inquinamento in atto con concentrazioni di fibre superiori ai limiti dettati dal D.M. 6.9.1994, non adottando o facendo adottare provvedimenti, misure tecniche e organizzative e procedurali atti ad impedire o a ridurre efficacemente lo sviluppo e la diffusione di polvere di amianto anche in relazione all'esecuzione di lavori, che, normalmente davano luogo alla formazione di polvere (interventi di decoibentazione, consistiti nella rottura, sfaldatura e rimozione dei rivestimenti in amianto, per procedere alla loro sostituzione), omettendo di fornire indumenti di lavoro protettivi e mezzi di protezione delle vie respiratoria, di adottare provvedimenti tesi all'interdizione dell'uso dei locali e/o all'isolamento parziale degli stessi, e immediati programmi di bonifica, mediante confinamento e/o rimozione dei materiali contenenti amianto.

In Viverone il 3.7.2009

Q) per il reato di cui agli artt. 40, 589 co.2 e 3 c.p., perché, quali **amministratori della società "Ing. C. Olivetti Spa"**, ed in particolare:

**Carlo De Benedetti**, nella qualità di amministratore delegato e Presidente del consiglio di amministrazione, dal 26.4.1978 al 4.7.1996, e in tale ultima qualità fino al 3.9.1996;

**Franco Debenedetti**, nella qualità di amministratore delegato dal 2.10.1978 fino al 1.1.1989;

quali **dirigenti preposti alla Direzione Servizi Generali** (da cui dipendevano organicamente il Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro, siglabile S.O.S.L. e il Servizio Ecologia), nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l' Ambiente di lavoro, ed in particolare:

**Luigi Gandi**, dal 4.2.1981 al 16.2.1983;

**Paolo Smirne**, dal 5.5.1986 al 1.1.1989;

quali **dirigenti responsabili del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia**, nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l' Ambiente di lavoro, ed in particolare:

**Manlio Marini**, dal 3.5.1982 al 1.2.1986 (S.O.S.L.) e dal 1.2.1986 al 1.1.1989 (S.E.S.L.)

**Maria Luisa Ravera**, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia)

esistendo un rapporto di controllo societario in cui la Olivetti spa deteneva la partecipazione totalitaria delle azioni della società Olteco Spa, che si avvaleva dei servizi aziendali della società capogruppo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la protezione dell'igiene sul lavoro, esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte di **MARISCOTTI Luigi**, intervenuta il 26.6.2005 per mesotelioma pleurico maligno; malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

1) come analista tempi e metodi nel reparto produzione di cavi elettrici e cablaggi veniva esposto, dal 22.8.1966 al 31.12.1980 (presso gli stabilimenti di Ivrea-San Lorenzo e Scarmagno capannone "C" e "D"), alla inalazione delle fibre di amianto contenute nel talco, contaminato con tremolite, utilizzato nella fase di montaggio dei cavi elettrici per facilitarne lo scorrimento all'interno delle guaine; e ciò avveniva nel periodo sopraindicato alle dipendenze della società Ing. C. Olivetti Spa;

2) come addetto a mansioni amministrative varie all'interno degli stabilimenti e uffici del comprensorio di Ivrea, via Jervis, veniva esposto alla inalazione delle fibre di amianto disperse dall'intonaco, costituito da amianto in matrice friabile (c.d. "floccato") utilizzato per il rivestimento del soffitto e delle pareti del locale mensa allestito all'interno del Comprensorio di via Jervis, frequentato durante la pausa pranzo; e ciò avveniva dal 1.1.1981 al 31.3.1988 alle dipendenze della società "Olteco Spa" e fino al 31.12.1989 alle dipendenze della società "Ing. C. Olivetti Spa";

evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della necessaria vigilanza, che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di MARISCOTTI Luigi, rilevando tardivamente, e solo nel 1981 la presenza di amianto nelle lavorazioni svolte da MARISCOTTI Luigi, e solo nel 1987 la presenza di amianto nella struttura del locale mensa ICO, sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e nel 1977 fosse stato elaborato un documento sull'uso dell'amianto in azienda (in cui non si faceva cenno al talco e all'amianto strutturale), e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

- in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto;
- in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri;
- in violazione dell'art. 21 co.3-4 del DPR 303/1956, omettevano di prevedere sistemi di aspirazione localizzata;
- in violazione dell'art. 377- 387 del DPR 547/1955 contravvenivano all'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni effettuate, omettendo di prevedere l'utilizzo di maschere respiratorie adeguate;
- in violazione dell'art. 374 DPR 547/1955, omettevano di assicurare che gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, fossero costruiti e mantenuti in buono stato in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, omettendo di rilevare tempestivamente la presenza dell'amianto in matrice friabile all'interno del locale mensa ICO del Comprensorio di via Jervis, non adottando misure igieniche che consentissero ai lavoratori di mangiare, bere e sostare senza rischio di contaminazione da polvere di amianto, non operando alcun campionamento/monitoraggio ambientale sulla diffusione delle fibre di amianto all'interno del locale mensa ICO fino al 1988, non effettuando alcuna ispezione visiva per verificare lo stato di conservazione dell'intonaco e adottare, nel caso, gli opportuni provvedimenti atti a prevenire la aereodispersione delle fibre di amianto, non adottando o facendo adottare provvedimenti, misure tecniche e organizzative e procedurali atti ad impedire o a ridurre efficacemente lo sviluppo e la diffusione di polvere di amianto in relazione all'esecuzione di lavori, che, normalmente davano luogo alla formazione di polvere (interventi di decoibentazione, consistiti nella rottura, sfaldatura e rimozione dei rivestimenti in amianto, per procedere alla loro sostituzione), atteso che le procedure da seguire in occasione di interventi su materiali contenenti amianto furono adottate solo nel 1989 con la norma A.T. 399, omettendo inoltre di adottare, con riferimento a tutti i locali sopraindicati, provvedimenti tesi all'interdizione dell'uso dei locali e/o all'isolamento



parziale degli stessi e/o al trasferimento del servizio mensa ivi allocato in altri locali idonei, né intraprendevano immediati programmi di bonifica, mediante confinamento e/o rimozione dei materiali contenenti amianto.

In Orbassano il 26.6.2005

Per ciascun imputato con riferimento ai periodi di competenza.

### PARTI CIVILI

- **JOLY Lidia, CESARE NICOLIN Mauro e CESARE NICOLIN Claudia**, assistiti e difesi dall'avv. Laura D'Amico del foro di Torino
- **NICOLELLO Alma Teresina, VIGNUTA Michela e VIGNUTA Vittorio**, assistiti e difesi dall'avv. Laura D'Amico del foro di Torino
- **Comune di Ivrea**, in persona del Sindaco *pro tempore*, assistito e difeso dall'avv. Giulio Calosso del foro Torino
- **Città Metropolitana di Torino**, in persona del Sindaco *pro tempore*, assistita e difesa dall' Avv. Riccardo Peagno del foro di Torino
- **Unione dei Comuni Mercenasco, Perosa C.se, Romano C.se, San Martino C.se, Scarmagno, Strambino e Vialfrè**, denominata "Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano", in persona del Presidente *pro tempore*, assistita e difesa dall'avv. Andrea Castelnuovo del foro di Torino
- **Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)**, in persona del Presidente *pro tempore*, assistito e difeso dall'avv. Loretta Clerico del foro di Ivrea
- **Associazione Familiari Vittime Amianto (AFEVA)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assistita e difesa dall'avv. Laura D'Amico del foro di Torino
- **FIOM CGIL Torino**, in persona del Segretario Generale *pro tempore*, assistita e difesa dall'avv. Laura D'Amico del foro di Torino
- **Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti Italiana**, in persona del Segretario Generale *pro tempore*, assistita e difesa dall'avv. Simone Vallese del foro di Torino
- **Federazione Italiana Metalmeccanici FIM-CISL Torino e Canavese**, in persona del Segretario Generale *pro tempore*, assistita e difesa dall'avv. Simone Vallese del foro di Torino
- **Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi sul Lavoro (ANMIL)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assistita e difesa dagli avv. Cesare G. Bulgheroni e Guarini Alessandra del foro di Milano

### RESPONSABILE CIVILE

- **Telecom Italia spa**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assistita e difesa dall'avv. Luca Santa Maria del foro di Milano.



All'udienza odierna le parti hanno così concluso:

I Pubblici Ministeri dr.ssa Laura LONGO e dr.ssa Francesca TRAVERSO: *“Condannarsi ALZATI Renzo alla pena di anni due e mesi due di reclusione; CALOGERO Giuseppe alla pena di anni due e mesi sei di reclusione; DE BENEDETTI Carlo alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione; DEBENEDETTI Franco alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione; DEMONTE BARBERA Filippo alla pena di anni uno di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche; FRATTINI Roberto alla pena di anni due di reclusione; GANDI Luigi alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione; MARINI Manlio alla pena di anni quattro di reclusione; OLIVETTI Camillo alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione; PARZIALE Anacleto alla pena di mesi otto di reclusione; PASSERA Corrado alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione; PISTELLI Luigi alla pena di anni due di reclusione; PREVE Silvio alla pena di anni due di reclusione; SMIRNE Paolo alla pena di anni due e mesi otto di reclusione; TARIZZO Pierangelo alla pena di anni due e mesi otto di reclusione. Assolversi COLANINNO Roberto e BONO Onofrio perché il fatto non sussiste ex art. 530, comma 2, c.p.p.. Assolversi CAMILLO Olivetti dal reato di cui al capo B) per non aver commesso il fatto. Trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero nei confronti dei seguenti imputati e per i seguenti reati: DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, SMIRNE Paolo, ALZATI Renzo e MARINI Manlio per il reato di omicidio colposo in danno di MERLO Antonio (capo G); DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, GANDI Luigi e MARINI Manlio per il reato di omicidio colposo in danno di RABBIONE Domenico (capo I); CALOGERO Giuseppe per il reato di omicidio colposo in danno di VALLINO Aldo (capo O)”.*

Le Difese delle PARTI CIVILI: come da note scritte depositate alle udienze del 13 e 20 giugno 2016.

La Difesa del RESPONSABILE CIVILE: come da note scritte depositate all'udienza dell'11 luglio 2016.

Le Difese degli imputati:

- Difesa ALZATI Renzo, DEMONTE BARBERA Filippo e TARIZZO Pierangelo: assolversi gli imputati perché il fatto non sussiste, in subordine per non avere commesso il fatto, o comunque con qualsiasi altra forma ritenuta di giustizia.
- Difesa BONO Onofrio: assolversi l'imputato perché il fatto non sussiste o con la formula ritenuta più idonea.
- Difesa CALOGERO Giuseppe: assolversi l'imputato da tutti gli addebiti.

- Difesa COLANINNO Roberto: assolversi l'imputato per non aver commesso il fatto.
- Difesa DE BENEDETTI Carlo: assolversi l'imputato da tutti gli addebiti.
- Difesa DE BENEDETTI Franco: assolversi l'imputato da tutti gli addebiti.
- Difesa FRATTINI Roberto: assolversi l'imputato perché il fatto non sussiste, quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. o con altra formula ritenuta di giustizia.
- Difesa GANDI Luigi: assolversi l'imputato perché il fatto non sussiste o con altra formula ritenuta di giustizia.
- Difesa MARINI Manlio: assolversi l'imputato in principalità perché il fatto non sussiste; in subordine, per non aver commesso il fatto; in ulteriore subordine, perché il fatto non costituisce reato.
- Difesa OLIVETTI Camillo: assolversi l'imputato.
- Difesa PARZIALE Anacleto: assolversi l'imputato, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.; in subordine, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, minimo della pena e doppi benefici.
- Difesa PASSERA Corrado: assolversi l'imputato.
- Difesa PISTELLI Luigi: assolversi l'imputato perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso.
- Difesa PREVE Silvio: assolversi l'imputato perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso.
- Difesa SMIRNE Paolo: assolversi l'imputato per non aver commesso il fatto.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### Indice

#### Capitolo 1. Lo sviluppo del dibattimento.

pagg. 33 e ss.

#### Capitolo 2. L'esposizione ad amianto delle persone offese.

pagg. 34 e ss.

2.1 Il talco: premessa generale.

2.1.1 L'utilizzo del talco nel ciclo produttivo di Olivetti.

2.1.2 La contaminazione del talco con tremolite.

2.2 Il montaggio e la manutenzione delle macchine utensili. La manutenzione di vasche per tempera e cromatura.

2.3 L'utilizzo dei D.P.I.

2.4 L'amianto cd. strutturale.

2.4.1 La presenza di amianto nelle strutture degli stabilimenti.

2.4.2 L'aerodispersione di fibre di amianto.

2.4.3 Conclusioni.

**Capitolo 3. La causalità.**

pagg. 77 e ss.

3.1 Premessa generale.

3.2 Gli effetti cancerogenetici dell'amianto, con particolare riferimento all'insorgenza del mesotelioma e del tumore polmonare.

**Capitolo 4. La cd. causalità singolare.**

pagg. 90 e ss.

4.1 Introduzione.

4.2 BERGANDI Antonio.

4.3 BOVIO FERASSA Pierangelo.

4.4. BRETTO Maria Giuditta.

4.5 COSTANZO Marcello.

4.6 ENRICO GANSIN Aldo.

4.7 GANIO MEGO Emilio.

4.8 PERELLO Luigia Bruna.

4.9 STRATTA Francesco.

4.10 VIGNUTA Silvio.

4.11 MARISCOTTI Luigi.

4.12 RISSO Vittore.

4.13 MERLO Antonio, RABBIONE Domenico, VALLINO Aldo.

**Capitolo 5. La conoscenza dei rischi per la salute derivanti dall'esposizione all'amianto, le misure di sicurezza esigibili e quelle concretamente adottate.**

pagg. 106 e ss.

5.1 Lo stato delle conoscenze in merito alla pericolosità dell'amianto.

5.2 Le misure di sicurezza esigibili in relazione alle plurime fonti di esposizione accertate e quelle concretamente adottate.

5.2.1 Talco.

5.2.2 Materiali utilizzati nelle lavorazioni e dispositivi di protezione individuale.

5.2.3 Amianto strutturale.

**Capitolo 6. Le posizioni di garanzia in relazione ai singoli addebiti e i profili di colpa individuale.**

pagg. 119 e ss.

6.1 Premessa.

6.2 La posizione di garanzia degli amministratori delegati di Ing. C. Olivetti spa.

6.2.1 DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco e PASSERA Corrado.

6.2.2 OLIVETTI Camillo.

6.3 La posizione di garanzia degli amministratori delegati delle società consociate OCN spa, OPE spa e Sixtel spa.

6.4 La posizione di garanzia del dirigente responsabile del S.E.S.L./S.O.S.L.

6.5 La posizione di garanzia dei dirigenti responsabili della Direzione Servizi Generali.

6.6 La posizione di garanzia del dirigente responsabile del Servizio Centrale di Sorveglianza e della Direzione Sicurezza Industriale.

**Capitolo 7. Il trattamento sanzionatorio ed i provvedimenti ex art. 521 c.p.p.**

pagg. 150 e ss.

**Capitolo 8. Le azioni civili.**

pagg. 153 e ss.

8.1 Gli Enti territoriali.

8.2 Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi sul Lavoro (ANMIL) ed Associazione Familiari Vittime Amianto (AFEVA).

8.3 Le sigle sindacali.

8.4 L'INAIL.

8.5 I prossimi congiunti/eredi delle persone offese COSTANZO Marcello e VIGNUTA Silvio.

**Capitolo 1. Lo sviluppo del dibattimento.**

Con distinti decreti emessi in data 5 ottobre e 24 novembre 2015 il giudice per l'udienza preliminare disponeva il rinvio a giudizio di ALZATI Renzo, BONO Onofrio, CALOGERO Giuseppe, COLANINNO Roberto, DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, DEMONTE BARBERA Filippo, FRATTINI Roberto, GANDI Luigi, MARINI Manlio, OLIVETTI Camillo, PARZIALE Anacleto, PASSERA Corrado, PISTELLI Luigi, PREVE Silvio, RAVERA Maria Luisa, SMIRNE Paolo e TARIZZO Pierangelo per rispondere di plurimi fatti di omicidio colposo e lesioni colpose, come a ciascuno rispettivamente ascritti.

Verificata la regolare costituzione del rapporto processuale, e disposta la riunione dei due procedimenti, all'udienza dell'11 gennaio 2016 venivano ammesse le prove dichiarative e documentali richieste da tutte le parti. L'istruttoria dibattimentale si articolava come segue:

- alle udienze del 25 gennaio, 1, 4, 15, 22 e 29 febbraio, 7, 17 e 21 marzo e 4 aprile 2016 si procedeva all'audizione dei testimoni
- alle udienze del 4, 18 e 28 aprile, 2 e 16 maggio 2016 veniva effettuato esame dei consulenti tecnici

- all'udienza del 23 maggio venivano ammesse ulteriori produzioni documentali e l'imputato PISTELLI Luigi rendeva spontanee dichiarazioni
- all'udienza del 13 giugno 2016 veniva disposto lo stralcio della posizione di RAVERA Maria Luisa per sopravvenuta incapacità di partecipare al processo (art. 70 c.p.p.), si procedeva alla formale chiusura dell'istruttoria e si dava inizio alla discussione (Pubblico Ministero e parti civili)
- alle udienze del 20, 22 e 27 giugno e 1 luglio 2016 veniva completata la discussione
- all'udienza dell'11 luglio 2016 tutte le parti esercitavano il diritto di replica
- all'udienza del 18 luglio 2016 veniva deliberata la sentenza, con immediata lettura del dispositivo.

I plurimi fatti sottoposti all'attenzione del Tribunale riguardano i dipendenti di quattro società (Ing. C. Olivetti spa, Olivetti Controllo Numerico spa, Olivetti Peripheral Equipment spa e Sixtel spa), colpiti da patologie asbesto correlate in dipendenza di plurime e diversificate esposizioni a fibre di amianto, avvenute in un esteso arco temporale (1962/1997), durante il quale molteplici sono state le persone fisiche che hanno assunto, a vari livelli, posizioni di garanzia nello specifico settore della tutela della sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro.

Ragioni di logica e chiarezza espositiva inducono a strutturare il percorso motivazionale attorno ai seguenti capisaldi probatori: se vi sia stata esposizione professionale delle persone offese all'agente cancerogeno, in quali periodi e con quali modalità ed intensità; se, alla luce del complessivo quadro del sapere scientifico disponibile, la patologia contratta dalle persone offese sia causalmente ascrivibile alle condotte dei singoli imputati; se le azioni/omissioni loro contestate siano connotate da colpa, con particolare riferimento alla specifica posizione di garanzia di ciascuno; da ultimo, se e quali siano i danni risarcibili.

## **Capitolo 2. L'esposizione ad amianto delle persone offese.**

Come agevolmente evincibile dalla lettura dei singoli capi d'imputazione, la Pubblica Accusa ha inteso sostenere l'avvenuta esposizione delle persone offese a fibre aerodisperse di amianto provenienti da una pluralità di fonti, talora fra loro concorrenti. Atteso che sia l'impiego di tale materiale nei vari cicli produttivi, sia la sua dispersione negli ambienti di lavoro a livelli tali da costituire concreto pericolo per la salute dei dipendenti ha costituito oggetto di serrato e vivace confronto fra le parti, occorre procedere ad una analitica disamina delle emergenze probatorie acquisite sul punto.

## 2.1 Il talco: premessa generale.

L'esposizione a talco contaminato da tremolite assume rilevanza in relazione alle tecnopatie amianto correlate insorte in danno di BOVIO FERASSA Pierangelo (capo B), BRETTO Maria Giuditta (capo C), ENRICO GANSIN Aldo (capo E), VIGNUTA Silvio (capo P) e MARISCOTTI Luigi (capo Q).

Prima di affrontare il tema dell'impiego della predetta sostanza all'interno dei vari stabilimenti Olivetti e della sua asserita contaminazione si impongono alcune brevi notazioni di carattere generale.

Secondo quanto dettagliatamente illustrato nelle relazioni di consulenza tecnica prodotte<sup>1</sup>, il talco (silicato idrato di magnesio appartenente alla famiglia dei fillosilicati) è un minerale secondario che si origina sia per alterazione idrotermale di rocce ultrabasiche che per modesto metamorfismo termico di dolomie impure. Il talco cristallizza nel sistema monoclinico e si presenta in lamine di colore variabile in funzione delle impurezze (bianco se puro) e untuose al tatto. In Italia è presente in successioni rocciose, di cui alcune sfruttate anche a scopo minerario, in diverse aree geografiche (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Toscana, Sardegna). Il predetto minerale è stato largamente impiegato sia nelle attività manifatturiere, sia quale materiale anti-atrito nella fabbricazione e per lo scorrimento di cavi elettrici e per il cablaggio di cavi per il trasferimento di informazioni. Inoltre, polvere di talco viene utilizzata come mezzo di prova per verificare la protezione degli involucri per materiali elettrici contro l'ingresso di corpi solidi estranei (polvere in quantità nocive e polvere in generale).

Il tema dell'impurità dei talchi legata alla presenza di altri minerali nella roccia madre è stato affrontato in letteratura sin dai primi anni '70.

Nella relazione di consulenza tecnica INAIL vi è ampio e articolato riferimento ad una pubblicazione I.A.R.C. risalente al 1973 in merito alla contaminazione del talco da fibre di amianto; all'accertata presenza di anfiboli (tremolite) nei bacini talchiferi del pinerolese e di Orani (Sardegna); ed agli esiti di uno studio sulla contaminazione dei talchi ad uso industriale condotto dal Centro Traumatologico Ortopedico e di Malattie Sociali e del Lavoro di Torino (C.T.O.) presso un'azienda che effettuava, nell'espletamento del ciclo produttivo, anche la talcatura della gomma ("*... nel giugno del 1972 vennero eseguiti dei monitoraggi finalizzati al rilievo della polverosità nel reparto dove veniva eseguita la talcatura; in particolare, vennero*

---

<sup>1</sup> Cfr. relazione di consulenza tecnica dr. SILVESTRI e relazione di consulenza tecnica dr.ssa GULLO e bibliografia ivi cit..



*prelevati 4 campioni d'aria per il conteggio delle fibre di amianto; i risultati sulla dispersione di fibre di amianto, certificati dal Direttore del CTO Prof. Rubino .. evidenziarono concentrazioni di fibre di amianto aerodisperse su tre campioni variabili da 2.000,0 ff/l a 4.800,0ff/l. Valori elevati se confrontati all'attuale TLV (100 ff/l, come prescritto dall'art. 254 del D.lgs 81/08) e, in ogni caso, prossimi, per il punto prelievo 13, al valore del TLV all'epoca adottato dall'ACGIH e pari a 5.000,0 ff/l.").*

Ancora, un progetto dell'Istituto Superiore di Sanità, condotto fra il 1984 e il 1988, segnalava che *"su una vasta campionatura di talchi per uso farmaceutico di diversa provenienza, ottenuti a seguito della collaborazione con il Segretariato della Farmacopea Ufficiale Italiana, i dati confermarono in alcuni campioni una significativa contaminazione da amianto, ... tanto da indurre la Farmacopea stessa all'aggiornamento della monografia sul "Talco", integrandola con la nuova metodica analitica messa a punto dall'Istituto"*; mentre gli elementi acquisiti nell'ambito dell'implementazione del Registro Nazionale Mesoteliomi (ReNAM) hanno evidenziato la contaminazione da tremolite dei talchi utilizzati nell'industria della gomma piemontese<sup>2</sup>.

#### 2.1.1. L'utilizzo nel ciclo produttivo di Olivetti.

L'impiego del talco nei cicli produttivi di Olivetti è stato confermato da tutte le persone offese interessate, che hanno reso in merito le seguenti dichiarazioni.

BOVIO FERASSA Pierangelo, esaminato nel contraddittorio delle parti, dopo aver premesso di essere stato assunto alla Ing. C. Olivetti spa nel 1961, ha riferito<sup>3</sup> di aver lavorato presso lo stabilimento di Scarmagno, capannone A, dal 1963 sino al 1972 come addetto al montaggio di macchine da scrivere prima e di macchine fotocopiatrici poi, e di essere stato in seguito trasferito allo stabilimento di Agliè, ove era rimasto sino al 1980 svolgendo la medesima attività. Ha quindi ricordato che i rulli che dovevano essere montanti sulle macchine arrivavano in azienda all'interno di cassette metalliche ed erano cosparsi di una polverina bianca (*".. noi la chiamavamo borotalco"*), che veniva dispersa nell'aria durante le operazioni di "sbattimento" e stiraggio dei rulli stessi da lui e dai colleghi effettuate.

<sup>2</sup> Cfr. relazione dr. GULLO, pag. 5, *"omissis... l'esposizione a tremolite contaminante di talchi industriali; è anche noto che in queste stesse industrie il talco è stato fino agli anni '70 il principale agente antiadesivante, usato in ingenti quantitativi, e che non era praticato alcun controllo sulla qualità del talco in ingresso in stabilimento; non solo, esistevano piccole aziende che separavano il talco usato dai cascami di gomma e lo riportavano alle industrie utilizzatrici, ma così facendo mescolavano le diverse partite di talco e aggiungevano ad esse talco sicuramente contaminato da serpentino."*

<sup>3</sup> Cfr. ud. 25.01.2016, verbale sten. pagg. 35 e ss..



Sollecitato sul punto, il BOVIO FERASSA ha escluso la presenza di aspiratori nella sua zona di lavoro e l'utilizzo da parte sua o degli altri addetti alla medesima mansione di dispositivi di protezione individuale; così come ha escluso di essere mai stato informato dai propri superiori della presenza di amianto nel ciclo produttivo.

BRETTO Maria Giuditta, sentita a sommarie informazioni il 28.11.2012<sup>4</sup>, dopo aver precisato di essere stata assunta in Olivetti nel 1968 e di aver lavorato presso lo stabilimento ex SADA di Torino sino al 1980 circa, ha dichiarato di essere stata quindi trasferita allo stabilimento di Agliè come addetta al montaggio di macchine da scrivere/fotocopiatrici e di aver svolto l'indicata attività per i successivi cinque anni circa. La sua mansione consisteva nell'assemblare particolari in gomma (ed es. i piedini) e parti elettriche (cavi di piccole dimensioni), che talora doveva tagliare a misura. La BRETTO ha aggiunto che sia i particolari in gomma che i cavi elettrici arrivavano in stabilimento all'interno di scatole mischiati a talco e che durante la manipolazione la predetta sostanza fuoriusciva depositandosi sul piano di lavoro. L'indicata testimone ha quindi aggiunto di essere stata dotata solo di guanti antitaglio e ha escluso di aver mai ricevuto informazioni circa la presenza di amianto in azienda.

ENRICO GANSIN Aldo, assunto a sommarie informazioni dagli inquirenti il 09.05.2005<sup>5</sup>, ha così descritto la propria vita lavorativa in Olivetti: *"Ho iniziato la mia attività lavorativa nel 1944 presso la ditta Ing. Olivetti spa con sede ad Ivrea. Da tale data sino al 1949 ho seguito all'interno della ditta un corso di formazione professionale e studio per perito industriale presso la vecchia ICO. In questo periodo ho quindi seguito corsi teorici e ho svolto la pratica presso le officine di lavorazioni meccaniche con un rapporto di 80% teoria e 20% pratica. Nel febbraio 1950 ho iniziato l'attività lavorativa presso l'officina denominata C nello stabilimento vecchia ICO come impiegato tecnico per apportare migliorie nelle lavorazioni. I materiali lavorati erano ghisa, gomma e acciaio, mediante macchine utensili. Per quanto riguarda la lavorazione della gomma si eseguivano le seguenti lavorazioni: 1) imbastitura gomma veniva inserita la gomma in un'anima di acciaio; 2) stiraggio: allungamento del rullo mediante macchina a rulli; 3) rettifica: venivano tolte le eccedenze per rendere la superficie liscia e a quota; 4) taglio degli sfridi laterali mediante apposito coltellino. L'operazione di rettifica produceva molta polvere che veniva asportata con aspirazione localizzata. La gomma da*

<sup>4</sup> Il verbale è stato acquisito ai sensi dell'art. 512 c.p.p.. Cfr. produzioni PM udienza 04.04.2016.

<sup>5</sup> Anche le dichiarazioni di ENRICO GANSIN Aldo sono state acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. all'udienza del 04.04.2016.

*lavorare arrivava in cestoni e ricordo che era impregnata di talco che si disperdeva nell'ambiente circostante. La funzione del talco era quella di facilitare lo scorrimento della gomma sulla parte metallica. Non so dire quale fosse la provenienza del talco. Nel 1956 circa sono stato trasferito nel reparto fonderia dove si lavorava esclusivamente ghisa, al reparto era annessa anche la verniciatura. Non posso escludere la presenza amianto nell'ambiente vista la tipologia della lavorazione. Dal 1956 al 1958 ho progettato la nuova officina di Scarmagno e pertanto ho svolto solo lavoro d'ufficio. Nel 1960 ho iniziato a svolgere l'attività di capo officina a Scarmagno (capannone A) dove si svolgevano le lavorazioni di rulli in gomma per macchine da scrivere con le stesse modalità sopra descritte, ma con quantità quadruplicate (talco compreso). Ho svolto questo lavoro sino al 1970 circa. Il mio ruolo era di responsabile di produzione e pertanto vigilavo sulle lavorazioni svolte dagli addetti presenziando nel reparto. Nel 1970 circa sono stato trasferito nello stabilimento di Agliè, dove si svolgeva il ciclo completo delle parti meccaniche delle macchine da scrivere. Per quanto riguarda la presenza di amianto posso riferire che nei reparti di finitura e tempera potrebbe esserci stato amianto per coibentazione. Il mio ruolo non comprendeva comunque attività lavorativa diretta, ma solo supervisione. Non ricordo la presenza di gomma o talco nelle lavorazioni svolte nel mio reparto. Successivamente sono stato responsabile di un reparto attrezzaggio sito nella ICO centrale dove posso escludere la presenza di amianto. Dal 1977 al 1984 sono stato responsabile del reparto lavorazioni di cablaggio cavi elettrici presso lo stabilimento ICO centrale (lavorazione meccanica vecchia ICO). Le parti di cavo venivano prima tagliate e poi graffiato il connettore e poi cablato. All'interno di alcuni tipi di cavo era presente una guaina di cui non so precisare la composizione che al taglio si spandeva in polvere negli ambienti di lavoro. In alcune lavorazioni di montaggio cavi veniva utilizzato talco per facilitare lo scorrimento della guaina stessa. Non so comunque precisare se vi fosse la presenza di amianto nei materiali utilizzati nelle lavorazioni suddette e comunque la società non mi ha mai informato sull'eventuale presenza di amianto. Non vi erano aspirazioni localizzate se non nella saldatura a stagno. Le pulizie degli ambienti di lavoro erano effettuate da ditte esterne fuori orario di lavoro mediante scope o stracci. .. nel 1985 sono andato in pensione."*

**VIGNUTA Silvio**, sentito il 05.12.2008<sup>6</sup>, dopo aver precisato di essere stato assunto in Olivetti nel 1968 con mansioni di addetto al montaggio di telescriventi TE 300 presso lo stabilimento di San Lorenzo, ha riferito che i rulli in gomma arrivavano presso la sua

<sup>6</sup> Cfr. verbale di s.i.t. acquisito ex art. 512 c.p.p. all'udienza del 04.04.2016.



postazione di lavoro in appositi contenitori separati gli uni dagli altri da fogli di carta e "apparivano impolverati". Dopo tre/quattro mesi era stato trasferito allo stabilimento di Scarmagno (capannone D) con le medesime mansioni e, dopo circa un anno, era stato addetto al montaggio dei perforatori sulle telescriventi (tre/quattro anni) e in seguito all'assemblaggio di alimentatori per calcolatrice (circa due/tre anni). Il VIGNUTA ha quindi ricordato che, sia quando lavorava a San Lorenzo che in seguito a Scarmagno, in occasione di riparazioni per malfunzionamenti doveva tagliare con le tronchesine i cavi elettrici delle macchine, con conseguente dispersione della polvere bianca presente all'interno sul banco di lavoro, che lui stesso puliva con uno straccio. Le suddette mansioni era state da lui svolte sino alla fine degli anni '80, allorquando era stato trasferimento presso lo stabilimento di San Bernardo e adibito al servizio di sorveglianza interno. Anche VIGNUTA Silvio ha escluso l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale per tutto il periodo nel quale si era occupato di montaggio.

MARISCOTTI Luigi, dopo aver premesso di essere entrato in Olivetti il 22 agosto 1966 e di essere stato addestrato presso vari reparti nei primi sei mesi, ha ricordato<sup>7</sup> di essere stato destinato allo stabilimento di San Lorenzo, reparto montaggio elettronico, come analista tempi e metodi. Il MARISCOTTI ha quindi riferito che per facilitare lo scorrimento dei fili elettrici nelle guaine veniva utilizzato talco, prelevato da appositi barattoli, e che una volta inserito il predetto materiale nelle guaine queste ultime venivano scrollate per agevolarne l'omogenea distribuzione. Il citato dipendente ha poi ricordato che in quel periodo gli indumenti che utilizzava al lavoro erano impregnati di polvere e piccoli aghi derivanti dal taglio delle calze isolanti presenti all'interno dei cavi. Anche MARISCOTTI Luigi ha escluso di essere stato dotato dall'azienda di dispositivi di protezione individuale ed ha parimenti escluso la presenza di aspirazioni localizzate. Nel 1969 era stato trasferito allo stabilimento di Scarmagno (capannoni C e D), rimanendovi sino al 1980, quale responsabile dell'ufficio tempi e metodi del reparto elettronico, ove aveva svolto la propria attività prevalentemente in ufficio. Dal 1980 al 2000 aveva lavorato presso la Nuovo ICO, portineria e Palazzo Uffici 1 e 2, con mansioni esclusivamente amministrative e nel 2001 era andato in pensione, dopo un periodo di mobilità.

L'utilizzo generalizzato di talco nei cicli produttivi in esame, e non solo, è stato confermato anche dai testi DE CAROLI Giancarlo, FAVARO Bruno, LAGNA FIETTA Anna, PAOLONI Giuseppe,

---

<sup>7</sup> Cfr. verbale di s.i.t. rese alla P.G. in data 22.02.2005, acquisito ex art. 512 c.p.p..



MALERBA Pasquale e TERENA Giovanni Battista, tutti dipendenti della Ing. C. Olivetti spa.

Il DE CAROLI ha riferito che, nei vari stabilimenti dove nel corso degli anni erano stati allocati i reparti di montaggio (officina C, Agliè, Scarmagno), sin dal 1951 i rulli in gomma delle macchine da scrivere contenevano all'interno talco per facilitare l'inserimento dell'anima in metallo<sup>8</sup>.

Il FAVARO, impiegato presso lo stabilimento di San Bernardo negli anni '70 e sino al 1980, ha dichiarato che il talco (da loro chiamato volgarmente *borotalco*) veniva usato per agevolare l'introduzione dei fili elettrici nelle guaine, aggiungendo che i cavi venivano dilatati con l'aria compressa, provocando così la fuoriuscita della polvere e la sua dispersione nell'aria; che l'operatore aveva a disposizione un contenitore, che veniva costantemente rifornito dal magazzino, da cui prelevava il talco "*con una specie di mestolino*"; che la predetta sostanza era di colore "*bianco, bianco/grigio*"; che non esistevano sistemi di aspirazione localizzati e che la postazione di lavoro veniva pulita periodicamente dai dipendenti con dei panni<sup>9</sup>.

La LAGNA FIETTA ha confermato che nello stabilimento di San Bernardo, ove lei aveva lavorato con compiti amministrativi dal 1971 al 1980, era ubicato anche il reparto cavi e cablaggi e che l'inserimenti dei fili all'interno delle guaine avveniva con l'ausilio di polvere bianca ("*allora lo chiamavano il borotalco*")<sup>10</sup>.

Estremamente significative le testimonianze di PAOLONI Pier Giuseppe, dipendente Olivetti dal 1960 al 1992 e addetto al reparto di verniciatura dal 1962 al 1968, e MALERBA Pasquale, assunto dalla società nel 1984 e addetto al montaggio di computer nei vari capannoni (A, B, C, e D) del comprensorio di Scarmagno, che fornisco un quadro estremamente dettagliato della diffusione del talco negli stabilimenti dell'azienda nell'arco di circa vent'anni.

Il PAOLONI ha dichiarato: "*.. poi sono andato subito a fare il verniciatore, proprio a montare gommini dei piedini della 24, cioè in verniciatura si faceva .. si verniciava il fondello, che era di ferro, e si montavano questi quattro gommini, che poi erano i piedini della macchina. Questi gommini erano di gomma e, come si può dire, per facilitare il montaggio, perché la gomma era dura, diciamo, il fondello, si prendeva il gommino infarinato con questa sostanza che noi chiamavo borotalco, anche se sapevamo che non era borotalco, ma si vedeva che era una materia povera, questo serviva ad ammorbidire il gommino e a permettere il montaggio. E poi però, quando sono andato anche in verniciatura ho riscontrato che il*

<sup>8</sup> Cr. ud. 01.02.2016, verbale sten. pagg. 70 e ss..

<sup>9</sup> Cfr. ud. 01.02.2016, verbale sten. pagg. 104 e ss..

<sup>10</sup> Cfr. ud. 01.02.2016, verbale sten. pagg. 133 e ss..

*problema non era solo lì, è che questa polverina ce n'era dappertutto perché veniva utilizzata per tutte le parti in gomma e io, per esempio, la utilizzavo quando facevo il verniciatore, avevamo un tubo con l'ara compressa per avvitare l'areografo per verniciare, per facilitare lo scorrimento, perché non fosse molto pesante da .. si spolverava un po' questa parte di gomma che la rendeva un po' più morbida; ma c'erano lavoratori, per esempio, che usavano le zoccole, perché lavoravano alla pomiciatura delle parti in alluminio con l'acqua, che la usavano nelle zoccole per ammorbidire il cuoio delle zoccole, cioè il problema è che ce n'era .. non c'erano dei posti definiti, poteva esserci da qualsiasi parte la cosa.. chi lavorava al montaggio di questi gommini ce l'aveva lì a disposizione, noi sapevamo che serviva ad ammorbidire le parti in gomma, si andava e si prendeva quello che serviva, poi per esempio in verniciatura tornavano indietro a volte dei fondelli che erano stati toccati e rigati per qualche motivo, la macchina era caduta, insomma mille motivi, si smontavano per riverniciarli un'altra volta, e a volte tornavano non solo i fondelli puliti, cioè senza il gommino, ce li toglievamo da noi, e pi dandogli la seconda mano a volte diventavano n più <trigosi>, scusate il termine, un po' più difficile rimontare il gommino, si andava a prendere, per vedere se funzionava, si andava a prendere un po' di sta' polverina, ci si bagnava le dita e il gommino naturalmente, perché mettendo a bagno .. in sta' scatola questa polvere, mettendo dentro il gommino ci si sporcava le dita, le mani quello che era, cioè poteva purtroppo essercene dappertutto.. (queste scatole nd.r.) erano sul banco di chi montava i gommini, noi sapevamo che era lì e andavamo ad utilizzarla"<sup>11</sup>.*

Il PAOLONI, oltre a fornire indicazioni estremamente puntali in merito al massiccio utilizzo del talco in azienda ed alle caratteristiche dell'indicata sostanza (ben lontane da quelle del comune borotalco<sup>12</sup>), ha poi aggiunto che non vi erano sistemi di aspirazione localizzati e che i dipendenti non erano dotati di maschere di protezione delle vie aeree.

Quanto al MALERBA, si riportano di seguito i passaggi più salienti della deposizione da questi resa: "io sono entrato, dicevo, nel 1984 al capannone A nell'onda della produzione del computer M24 che è uno storico computer dell'Olivetti che aveva avuto grande successo sul mercato insieme ad altre 700 persone, se non ricordo male, in quegli stessi giorni, pochi giorni tra metà luglio e metà agosto di quell'anno, quindi c'era... era stato adibito un pezzo del capannone A che per tutto il resto del capannone molto lungo era magazzino,

<sup>11</sup> Cfr. ud. 22.02.2016, verbale sten. pagg. 31 e ss..

<sup>12</sup> Ancora PAOLONI "non ha nessuna ... confronto ai borotalchi che serviva alle persone era un'altra cosa, ecco." verbale cit. pag. 40.

sostanzialmente, una sezione era stata adibita a linee di montaggio di questi computer, erano tre linee di montaggio, si montavano personal computer dalla fase iniziale, proprio dall'assemblaggio dei vari pezzi meccanici, che so io, la struttura metallica, le ventole, i vari elementi fino al collaudo finale, l'imballo e la spedizione. Dicevo, tre linee di montaggio su due turni e su ogni linea ci lavoravano, se non ricordo male, 30 persone all'incirca. L'attività era divisa in più elementi, in più fasi di assemblaggio, la prima era l'inserimento su una struttura metallica, tipica di un personal computer, potete immaginare, quelli che stanno normalmente sotto la scrivania, si inserivano la piastra... la scheda madre che si veniva avvitata, si inseriva l'alimentatore che veniva avvitato, dietro l'alimentatore veniva messa la ventola di raffreddamento, questa ventola di raffreddamento era posizionata inserendo sulla struttura metallica dei gommini di gomma nera borotalcati che arrivavano alla postazione che venivano tirati con una pinza in modo che passassero tra... diciamo, che andassero a posizionarsi con le feritoie tenendo insieme la ventola e il computer e fungevano poi anche da ammortizzatori, insomma, in qualche modo non permettevano alla ventola di trasmettere rumore alla struttura. Poi c'era successivamente... la macchina andava su dei rulli dove veniva spinta a mano, alla fase successiva lì c'era una fase di assemblaggio, delle parti più funzionali del computer, cioè le altre schede che servivano per il video, per la gestione delle periferiche, il cosiddetto il floppy disk, quello che allora era l'hard disk di allora, quelle mattonelle grosse così che, insomma, poteva andare in funzione, un computer che poteva andare in funzione. .. (I gommini n.d.r.) erano tenuti in quelle che erano chiamate cassette fergat, cioè delle cassette metalliche con due manici che si potevano richiudere verso l'interno e permettevano la sovrapposizione di più cassette, arrivavano così su dei bancali di legno, cassette a decine, portate dai carrelli attraverso i reparti... Allora, per quanto ne sappia io, quelli erano gommini che arrivavano da ditte esterne, da fornitori esterni, insomma... Arrivavano già così, arrivavano già in questi contenitori che però vorrei specificare, erano contenitori di uso, come si può dire, interno, ecco, ed era una cosa che un po' mi aveva sempre meravigliato, perché se arrivavano da un fornitore esterno io mi aspettavo che arrivassero in scatoloni chiusi, in qualcosa, insomma, così, non so dire se nelle fasi di magazzinaggio venivano poi, come si può dire, aperti e versati dentro... travasati in queste strutture, insomma .. (in seguito) Allora, io sono stato andato a lavorare al capannone C sull'onda dell'aumento della produzione e dell'avvio di una linea automatizzata per la produzione di personal computer. Facevo quello che prima descrivevo come la fase di assemblaggio, cioè quella di mettere insieme i vari elementi elettronici su questa



*linea che era una linea che aveva più o meno 400 persone per turno, cioè potete capire rispetto a quello che dicevo prima, la dimensione, occupava quasi metà...esattamente metà del capannone C, la divisione delle fasi di assemblaggio era sostanzialmente identica, però lì c'era unita alla produzione del computer, anche la produzione delle piastre elettroniche, in un unico grande ambiente si cominciava dalle inseritrici automatiche dove c'erano delle macchine che inserivano i componenti elettronici sulle piastre alle fasi dove c'era poi la saldatura, il completamento con dei componenti messi a mano, di nuovo la saldatura... Quindi dicevo c'era la fase di inserimento automatico, il completamento manuale da parte... credo che fossero più o meno 50 persone, quasi tutte donne, adibite all'inserimento dei componenti a mano, poi le piastre venivano passate dalle saldatrici ad onda, chiamate così perché la piastra passava su un'onda di stagno, venivano passate poi a un collaudo, quando la piastra dal collaudo non andava bene, tornava alla posizione della persona che l'aveva assemblata che la riguardava, saldava a mano a quel punto, la piastra andava dentro un sistema automatico che collaudava la piastra, stagionava e collaudava la piastra e poi da lì alla fase successiva, questa piastra veniva inserita dentro la struttura metallica, come dicevamo prima, si metteva con i gommini la solita ventola e da lì cominciava... il discorso gommini era identico anche al C ..<sup>13</sup>.*

L'impiego di talco presso i vari stabilimenti Olivetti ha ricevuto, da ultimo, plurimi riscontri documentali.

Con nota di corrispondenza datata 04.02.1981 il Servizio Ecologia Olivetti chiedeva di comunicare l'elenco dei centri di produzione che avevano prelevato negli ultimi dodici mesi il talco di cui al codice aziendale 3013900. Dal riscontro a tale nota si evince che il talco veniva utilizzato presso i seguenti siti produttivi<sup>14</sup>:

Stabilimento e area di utilizzo		Stabilimento e area di utilizzo	
Crema	area finitura	Scarmagno C	GI Sig. Valle 7785
Pozzuoli	area montaggio	ICO ?	montaggio Galaxy (Dalison 2487 Co/Ge)
ICO	reparto Cavi	Agliè	montaggio 2000 (Gianola G. 372)
Scarmagno C	GIOSig. Cavalli 7670	PU	riproduzione Copie (2573 Filippi)

<sup>13</sup> Cfr. ud. 22.02.2016, verbale sten. pagg. 41 e ss.. Le medesime circostanze quanto all'inserimento di parti in gomma (cd. gommini) talcate nei personal computer sono state riferite da TARENA Giovanni Battista, addetto alla linea di montaggio presso il comprensorio di Scarmagno negli anni 1981/1989. Cfr. ud. cit., verbale sten. pagg. 66 e ss..

<sup>14</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 4, sub B), ove sono contenuti i documenti in originale.

Dal parere tecnico sulla valutazione della sussistenza del rischio silicosi redatto il 12 marzo 1974 dal Servizio Rischio/Centro Tecnico accertamenti Rischi Professionali dell'INAIL, risulta l'utilizzo del talco nel comprensorio di Scarmagno, dove la gomma prima di essere lavorata veniva abbondantemente cosparsa di talco<sup>15</sup>.

Sono state inoltre acquisite una scheda di pericolosità dei materiali del laboratorio merceologico Olivetti, codice 3013900 N, Categoria Prodotti Chimici, del 27.02.1981 con annotazione "Provvisorio"<sup>16</sup> e una scheda di classificazione dei prodotti<sup>17</sup> con indicazioni di codice, norma AT, denominazione interna, nome commerciale, fornitore, data compilazione, ecc.. La scheda di pericolosità riferiva l'uso di talco in piccole quantità presso alcuni montaggi e officine per migliorare la scivolosità di parti, specie cavi e cavetti conduttori durante alcune fasi di lavorazione; mentre la scheda di classificazione era relativa a talco in polvere, magazzino di Scarmagno, che corrispondeva al nome commerciale di Talco SM della Talco & Grafite della Val Chisone spa, chimicamente costituito da silicato di magnesio esente da fibre asbestiformi e approvigionato dal fornitore Materiali SRL<sup>18</sup>.

Con nota datata 27.11.2000, fornita in riscontro ad una richiesta della ASL9/Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro (*"richiesta di approfondimento della natura del materiale presente nelle confezioni di particolari in gomma"*), Olivetti spa Affari Legali comunicava che, in esito a verifiche interne, si era *"trovata traccia di informazioni nell'ambito dell'archivio della documentazione relativa alla sicurezza dei prodotti"*. Le informazioni si riferivano *"al talco in uso negli anni 80 presso alcuni reparti di montaggio. Il prodotto veniva utilizzato in piccole quantità allo scopo di migliorare la <scivolosità> di alcuni particolari"*. Nella citata nota la società rappresentava inoltre che *"dalle ricostruzioni potute effettuare è emerso che i rulli di gomma provenivano dalla M.V.O. S.p.A. e, in particolare, dallo stabilimento sito in Sparone (TO). I rulli venivano conservati in appositi contenitori. Esistevano due tipologie di prodotto, la prima consisteva in un rullo di gomma cavo, mentre la seconda era un rullo con l'inserito di metallo. Il rullo cavo veniva inserito su un estruso di alluminio. Entrambe le tipologie di prodotto subivano una lavorazione di finitura superficiale utilizzando una rettificazione tradizionale dotata di aspirazione localizzata. In seguito il*

<sup>15</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 2, sub F) 4.

<sup>16</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 4, sub B).

<sup>17</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 4, sotto-fascicolo "Schede Materiali".

<sup>18</sup> In entrambi i documenti ricorre il medesimo errore nell'indicazione della denominazione sociale del fornitore (MATERIALI SRN in luogo di SRL).

*prodotto veniva talcato su appositi banchi di lavoro attrezzati con adeguate protezioni ed avviati al montaggio per le macchine per scrivere, le telescriventi e stampanti.”* Da ultimo l'Ufficio Affari Legali evidenziava che la Manifatture Valle dell'Orco S.p.A., società che all'interno del gruppo Olivetti aveva per oggetto l'industria e il commercio della gomma, era stata ceduta a far data dal 1993. Alla nota veniva allegata la scheda di sicurezza rilasciata alla Ing. C. Olivetti & C. spa dal fornitore del prodotto Società Talco e Grafite Val Chisone spa. La scheda, datata 28.11.1984, risultava essere stata inoltrata il 23.04.1986 dalla Società Talco e Grafite Val Chisone spa a FORNERO Paolo, all'epoca coordinatore del Servizio Ecologia aziendale<sup>19</sup>.

### 2.1.2 La contaminazione del talco con tremolite.

Ampiamente dimostrata la manipolazione di talco presso i vari reparti di montaggio macchine da scrivere e fotocopiatrici, montaggio e manutenzione degli alimentatori delle calcolatrici e assemblaggio cavi e cablaggi dislocati nei vari stabilimenti della Olivetti nel periodo in cui vi lavorarono BOVIO FERASSA Pierangelo, BRETTO Giuditta, ENRICO GANSIN Aldo, VIGNUTA Paolo e MARISCOTTI Luigi, si impone ora la disamina del tema della sua contaminazione con tremolite.

Va subito precisato che l'argomento, oggetto di approfondita istruttoria dibattimentale, ha visto fronteggiarsi due tesi radicalmente opposte: secondo la Pubblica Accusa e le Parti Civili non solo il talco in uso presso l'azienda conteneva tremolite, ma la società avrebbe provveduto alla sua sostituzione solo nel 1986, pur avendo avuto contezza sin dal febbraio 1981 della sua elevata contaminazione; secondo le Difese degli imputati la Ing. C. Olivetti spa avrebbe sempre e solo utilizzato talco esente da fibre asbestiformi.

Orbene, ad avviso del giudicante le complessive risultanze istruttorie rendono ampiamente ragione della fondatezza dell'assunto accusatorio.

Come evincibile dalla documentazione in atti, con nota di corrispondenza interna datata 4 febbraio 1981 avente ad oggetto "*talco cod. 3013900*", trasmessa allo stabilimento A di Scarmagno (magazzino centrale), il Servizio Ecologia di Olivetti spa (mittente FORNERO Paolo) chiedeva l'elenco dei centri che avevano prelevato il citato prodotto negli ultimi dodici mesi.

Il 16 febbraio 1981 il Servizio Ecologia di Olivetti, in persona della dr.ssa Maria Luisa RAVERA, inoltrava all'Istituto di Arte Mineraria del

<sup>19</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 2, sub B) 1 e B) 10.

Politecnico di Torino, in particolare all'attenzione del Prof. Occella, la richiesta di esame di due campioni di polvere di talco che erano stati già trasmessi *brevi manu* il precedente 13 febbraio dalla stessa dr.ssa RAVERA<sup>20</sup>. Nell'indicata nota la RAVERA precisava *"se la notizia che ho avuto è esatta, i due campioni dovrebbero pervenire da una cava di Lanzo Torinese"*.

La richiesta era stata verosimilmente preceduta nel mese di gennaio da un colloquio telefonico fra la stessa RAVERA ed il prof. Occella, come evincibile da un appunto manoscritto del seguente tenore *"talco com.ne telefonica con prof. Ocella. Il talco italiano non dovrebbe avere amianto. Se c'è, c'è della tremolite non fibrosa. Il talco piemontese è più puro del talco meridionale. Sono disposti a farci analisi a £. 50.000/campione."*<sup>21</sup>

Il prof. Occella, all'esito dell'esame effettuato al MOCF su campo scuro, con nota del 16 febbraio 1981 comunicava la presenza nei due campioni di tremolite in proporzioni elevate. In entrambi, infatti, il numero di elementi tremolitici superava le 500.000 unità fibrose per mg, tanto da far concludere al Prof. Occella: *"Tenuto conto dei limiti ritenuti accettabili in USA per gli anfiboli fibrosi (1000 per mg), è agevole dedurre che i due materiali in esame non debbono assolutamente, per alcun motivo, essere utilizzati come "talco" industriale, se vi è la pur più piccola possibilità di una relativa dispersione in atmosfera"*<sup>22</sup>.

Interrogata dal Pubblico Ministero il 13 novembre 2014, RAVERA Maria Luisa<sup>23</sup>, dopo aver premesso che il talco veniva utilizzato nell'azienda come lubrificante solido, presa visione della nota a sua firma del 16.02.1981 riferiva di essersi attivata a seguito di richiesta *"eccezionale"* proveniente dallo stabilimento di San Bernardo (direzione o forse SOSL locale).

Richiesta di precisare se il talco oggetto di analisi fosse quello indicato con il cod. 3013900 di cui alla richiesta datata 04.02.1981, la RAVERA dichiarava *"sì il talco è lo stesso, noto che non c'è San Bernardo, potrebbe anche essere che lo stabilimento fosse Scarmagno o altri"*.

Sollecitata a riferire quale iniziative fossero state intraprese una volta pervenuta la risposta del prof. Occella, la RAVERA dichiarava *"ho inviato la copia della risposta di Occella ai Servizi Sanitari nella persona del prof. Semeraro, al Direttore della Produzione dello stabilimento, al SOSL centrale e di stabilimento, al Direttore del personale dr. Arona e a tutti i membri della Commissione Ecologia."*

<sup>20</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 4, sub B).

<sup>21</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 4, sub B).

<sup>22</sup> Cr. produzioni PM, faldone 4, sub B).

<sup>23</sup> Cfr. produzioni PM, ud. 23.05.2016.

*Noi, come Servizio Ecologia, ci siamo attivati per cercare un nuovo talco e un nuovo fornitore".*

Tale ultima circostanza risulta avvalorata da un appunto manoscritto di FORNERO Paolo, recante la data del 27 febbraio 1981, nel quale l'estensore riassumeva il contenuto di due colloqui intercorsi con tale Bergea della Talco Grafite Val Chisone spa e con la ditta Materiali "SRN" di Pinerolo.

Nel corso del primo colloquio il FORNERO riceveva conferma che il talco prodotto dalla Talco Grafite era esente da fibre asbestiformi e che il produttore vendeva direttamente solo quantitativi superiori a 50 q. (*"per quantità inferiori occorre appoggiarsi al loro rappresentante Materiali SRN .. alla Materiali, che vende anche talco di altra provenienza, occorre precisare Talco SM della Talco e Grafite Valchisone spa"*); mentre in esito al secondo appuntava il prezzo del materiale (*"vende quantitativi minimi di kg. 50 a £. 11.750 più IVA"*), l'indirizzo per l'ordine e il luogo di ritiro del prodotto.<sup>24</sup>

Nelle medesima data (27 febbraio 1981) lo stesso FORNERO compilava la scheda di pericolosità materiali relativa al talco (codice 3013900N) annotandovi il nominativo commerciale del prodotto (Talco SM della Talco e Grafite Val Chisone spa), il nominativo del fornitore (Materiali SRN) e la composizione chimica (*"silicato di magnesio esente da fibre asbestiformi. E' il tipo utilizzato per la preparazione del talco borato"*), mentre con altra grafia veniva apposta in calce la dicitura *"provvisorio"*<sup>25</sup>.

La circostanza che ad un certo momento (1981) si impose la necessità di sostituire il talco in uso nei vari reparti perché contaminato da tremolite è stata confermata anche da MARIOTTI Alga, dipendente della società dal 1971 e addetta al laboratorio chimico-merceologico sotto la diretta supervisione di FORNERO Paolo e RAVERA Maria Luisa (*"so che esisteva questo problema, cioè vale a dire sì, so che veniva utilizzato .. il problema di sostituire il talco con altre sostanze meno pericolose .. perché era ... il talco conteneva amianto .. vennero inviati dei campioni .. conteneva amianto.. (si decise n.d.r.) di sostituire il prodotto con altri prodotti che avessero le stesse funzioni"*)<sup>26</sup>.

Le indicate risultanze, univocamente indicative della fondatezza dell'assunto accusatorio a tenore del quale il talco impiegato presso gli stabilimenti della società sino al 1981 era *fortemente* contaminato da tremolite, sono state oggetto di serrate contestazioni da parte delle Difese degli imputati.

<sup>24</sup> Cr. produzioni PM, faldone 4 sub B).

<sup>25</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 4 sub B).

<sup>26</sup> Cfr. ud. 21.03.2016, verbale sten. pagg. 72 e ss..

Si è a tal proposito sostenuto che i campioni di talco consegnati al Politecnico di Torino per le analisi non erano riferibili a quello usato in produzione e che Olivetti aveva sempre e solo impiegato talco estratto e commercializzato dalla Talco e Grafite Val Chisone spa, esente da fibre asbestiformi, che non aveva mai sostituito.

Quanto al primo profilo, è stata evidenziata la diversa consistenza e colore del prodotto analizzato dal prof. Occella (*"polveri di media finezza, non impalpabili, di color verdognolo"*) rispetto alle caratteristiche del talco in uso in azienda come riferite dai testimoni escussi (polvere di colore bianco/grigiastro, simile borotalco) e la circostanza che nessuna osservazione sull'eventuale presenza di talco contaminato da tremolite risultava dall'indagine ambientale effettuata nel 1974 dall'INAIL, pur avendo i tecnici del predetto istituto sottoposto ad analisi strumentale il talco utilizzato presso lo stabilimento di Scarmagno, capannone C (*"La gomma, prima di essere lavorata, viene abbondantemente cosparsa di talco. L'esame ottico a contrasto di fase eseguito sul campione di talco inviato ha mostrato che si tratta di materiale estremamente puro, nel quale il quarzo è presente in tracce trascurabili"*).

Quanto al secondo profilo, l'esame della documentazione contabile reperita presso il magazzino Telecom di Settimo Torinese<sup>27</sup> (in dettaglio estratto Libero Codici Fornitori relativo all'anno 1978 e al periodo gennaio/luglio 1981, estratto Libro Codici Anagrafiche 1981, estratto Registro Iva Acquisti sede periodo maggio/agosto 1981) dimostrerebbe sia che la Talco e Grafite Val Chisone spa era un fornitore della Ing. C. Olivetti ben prima del 1981 (annotazione 31.03.1978), sia che la Materiali srl aveva effettuato una vendita di talco alla Olivetti (50 kg.) il 15 aprile 1981 e verosimilmente anche il successivo 15 settembre 1981.<sup>28</sup>

Le argomentazioni difensive non appaiono decisive.

In primo luogo, i dipendenti escussi hanno sì riferito di una polvere di colore bianco/grigio, da loro genericamente chiamata "borotalco", ma hanno anche precisato che si trattava di un materiale dalle caratteristiche sensibilmente diverse da quelle del comune talco borato usato in profumeria (*"ma si vedeva che era una materia povera"* PAOLONI). Quanto alla diversità del colore, come efficacemente osservato dalla Pubblica Accusa il talco è presente in moltissime gradazioni di bianco e di grigio, di cui il verdognolo rappresenta una sfumatura, ed è del tutto logico che il prof. Occella, nell'ambito della specifica analisi commissionatagli, abbia fornito una descrizione accurata anche di tale caratteristica dei due campioni

<sup>27</sup> Cfr. produzioni Difesa DE BENEDETTI, ud. 16.05.2016.

<sup>28</sup> Cfr. in dettaglio memoria avv. Pisapia del 27.06.2016.



consegnati, mentre i dipendenti escussi si sono limitati a riferire il colore da loro percepito come prevalente (bianco/grigio)<sup>29</sup>.

Il dato della diversità di colore (posto che quello della media finezza e della non impalpabilità descritti dal prof. Occella non contrastano affatto con le deposizioni acquisite) non sembra dunque di tale pregnanza da deporre univocamente per la non corrispondenza del materiale trasmesso dalla RAVERA al Politecnico di Torino con quello in uso presso gli stabilimenti Olivetti.

Analogamente non risulta dirimente il fatto che i tecnici INAIL non abbiano segnalato nulla in merito alla presenza di tremolite nel talco analizzato in occasione dell'indagine ambientale effettuata 1974, laddove si consideri, da un lato, che l'attività ispettiva era finalizzata a determinare l'esposizione professionale a silice libera cristallina per l'eventuale definizione del premio assicurativo per la silicosi (tant'è vero che nella relazione si fa menzione solo della presenza di quarzo, mentre non vi è alcun accenno al fatto che fossero state ricercate anche fibre asbestiformi, concludendosi nel senso che "*in definitiva nello Scarmagno C non vengono effettuate lavorazioni comportanti il rischio di silicosi*"); dall'altro, che il campione analizzato non era stato prelevato in sede di sopralluogo dai funzionari INAIL, ma confezionato da Olivetti in un momento diverso e successivamente trasmesso all'Istituto.

Quanto, poi, alla tesi secondo la quale Olivetti avrebbe sempre e solo utilizzato talco estratto e commercializzato dalla Talco e Grafite Val Chisone spa, dal reperimento del nominativo della citata società nell'elenco fornitori anno 1978 non è dato desumere se, in quali occasioni e per quali quantitativi siano avvenuti acquisti, e soprattutto tale circostanza non dimostra affatto che la Talco e Grafite fosse l'*unico* fornitore di tale prodotto per tutto il periodo del suo *massiccio* utilizzo in azienda.

Analogamente, la circostanza che sia stata trovata evidenza della presenza della Materiali srl fra i fornitori Olivetti dell'anno 1981, risulti l'emissione di una fattura il 15 aprile 1981 per un importo corrispondente all'acquisto di 50 kg. di talco (*il documento fiscale non è stato reperito*) e una successiva annotazione del 15 settembre 1981 sia *verosimilmente* riferibile ad un ulteriore acquisto del medesimo prodotto non comprova affatto che, da tale periodo in poi, Olivetti abbia continuativamente acquistato il materiale dalla suddetta società, ma appare piuttosto riscontrare quanto riferito dalla RAVERA ed evincibile dagli appunti di FORNERO Paolo, e cioè che si sia trattato di acquisti di campionature.

---

<sup>29</sup> Cfr. replica Pubblico Ministero, ud. 11.07.2016, verbale sten. pag. 28 e ss. e documentazioni prodotta.

In altri termini, acquisita consapevolezza della presenza di tremolite nel talco in uso in produzione, il Servizio Ecologia si attivava per reperire *"un nuovo talco e un nuovo fornitore"*, richiedendo informazioni dettagliate alla Talco e Grafite Val Chisone spa (dalla quale Olivetti ben poteva essersi approvvigionata *occasionalmente* in precedenza); contattava quindi la Materiali srl e forniva all'ufficio competente le indicazioni per l'acquisto di una campionatura da 50 kg<sup>30</sup> (poi effettuata il successivo 15 aprile 1981), ed infine redigeva *ex novo* la scheda di pericolosità materiali, in precedenza non compilata perché il talco, seppur in uso in magazzino con il codice 3013900 assegnato dall'ufficio normalizzazione, non era mai stato catalogato dal Servizio Ecologia, apponendovi la dicitura *"provvisorio"* ad indicare che le annotazioni ivi inserite (nome commerciale, fornitore e composizione) erano in attesa di conferma ove l'approvvigionamento fosse stato definitivamente avallato dall'ufficio competente.

D'altro canto, e conclusivamente sul punto, se, come argomentato dalle Difese, presso gli stabilimenti Olivetti era sempre stato utilizzato talco estratto e prodotto dalla Talco e Grafite Val Chisone spa, esente da fibre asbestiformi, non si comprende per quale ragione la dr.ssa RAVERA avrebbe dovuto commissionare le analisi al Politecnico di Torino su un talco diverso, non essendo in alcun modo emersa in dibattito l'esigenza per la società di cambiare il proprio fornitore.

In ultima analisi, il ragionamento svolto dalle Difese, seppur estremamente suggestivo, non solo muove da premesse indimostrate (*in primis* che il talco utilizzato in Olivetti fosse solo quello della Talco e Grafite Val Chisone), ma non si confronta minimamente con le puntuali e lapidarie affermazioni rese dall'allora responsabile del Servizio Ecologia RAVERA Maria Luisa, che ebbe a concretamente gestire l'intera vicenda della sostituzione del talco, non spendendo neppure una parola sulle ragioni che avrebbero potuto o dovuto indurla a fornire agli inquirenti una versione del tutto antitetica alla realtà degli accadimenti.

Ampiamente dimostrato l'utilizzo di talco contaminato da tremolite in Olivetti sino al 1981, è altresì emerso che il suddetto materiale non venne immediatamente sostituito, ma rimase in uso presso la società e presso la consociata M.V.O. (che ad Olivetti forniva particolari in gomma già talcati) quanto meno sino alla primavera del 1986.

---

<sup>30</sup> La teste BOERO Margherita, dipendente della Materiali srl prima e della Punto L srl poi, ha confermato che il quantitativo minimo in vendita, anche per campionatura, era di 50 kg ed ha aggiunto che la società Olivetti non era un loro cliente abituale, avendo fornito al massimo quale campionatura. Cfr. ud. 21.03.2016, verbale sten. pagg. 131-132.

Depongo in tale univoco senso alcuni documenti redatti nel mese di aprile 1986.

In un appunto manoscritto<sup>31</sup>, riconosciuto come proprio da FORNERO Paolo e datato 23 aprile 1986, l'estensore annotava il contenuto di una conversazione telefonica intercorsa con tale Bergea della Talco e Grafite nei seguenti termini: *"Il talco è sempre lo stesso tipo senza amianto e con quarzo < 1%. Fanno fare periodicamente dei controlli. Ci mandano scheda composizione. Per acquisto appoggiarsi alla ditta Punto L (ex Materiali srl) via S. Mauro 126 TO tel. 2734024 specificando "talco SM". La ditta Punto L ha anche altri tipi di talco per cui conferma la necessità di specificare sull'ordine. Le confezioni sono da 50 kg. e costa 32.00/q.+IVA. Possiamo andare subito a prendere campione, rivolgersi alla sig.ra Margherita"*.

Effettivamente la Talco e Grafite Val Chisone spa, con missiva in pari data, trasmetteva alla Olivetti spa (attenzione sig. FORNERO) la scheda di sicurezza del talco SM.

Risulta poi acquisita una richiesta di "modifica di materiale" datata 23 aprile 1986 redatta dal SESL nella quale, oltre alle indicazioni *"denominazione: Talco in polvere cod. 3013900N/ tipo abilitato Talco in polvere SM della Talco Grafite Val Chisone a mezzo punto L"*, veniva riportata la seguente annotazione *"E' stata cambiata la ragione sociale del rappresentante della Talco e Grafite: prima era MATERIALI SRL adesso PUNTO L"*<sup>32</sup>.

Da ultimo, risulta un ulteriore appunto<sup>33</sup>, sempre di FORNERO Paolo, datato 30 aprile 1986, del seguente tenore *"Comunicato telefonicamente a sig. Cognini gli estremi del talco in polvere SM della Talco e Grafite Val Chisone per provvedere subito all'ordine. La giacenza attuale viene smaltita come rifiuto"*. Segue un appunto datato 30 marzo 1987 riportante la sigla MA (MARIOTTI Alga)<sup>34</sup> del seguente tenore *"Fornito indirizzo del fornitore di cui sopra a Dr. Vasario"*.

In sostanza, dalla lettura degli indicati documenti è dato chiaramente evincere che, cinque anni dopo il primo colloquio intercorso con la Talco e Grafite Val Chisone, il FORNERO contattava nuovamente la citata società (interloquendo sempre con tale Bergea), riceveva nuovamente conferma che il talco da loro prodotto era senza amianto, sollecitando questa volta l'invio della scheda di sicurezza (che in effetti gli veniva trasmessa a stretto giro); otteneva indicazioni circa il loro nuovo fornitore (Punto L, che risulta aver rilevato l'attività della Materiali srl dal 1985); e quindi chiamava la Punto L srl, che

<sup>31</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 4 sub B).

<sup>32</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 4, sub B).

<sup>33</sup> Cfr. produzioni PM, Scatola 5, sub F3).

<sup>34</sup> Riconosciuta come propria dalla MARIOTTI nel corso dell'esame dibattimentale. Vedi ud. 31.03.2016, verbale sten. pagg. 72 e ss.

confermava la necessità di specificare nell'ordine il tipo di talco richiesto (Talco SM) e forniva i dettagli del prezzo (questa volta al quintale).

Orbene, se dopo l'acquisto di una campionatura di talco SM della Talco e Grafite Val Chisone effettuata nell'aprile 1981 dalla Materiali srl, Olivetti avesse effettivamente sostituito il prodotto in uso con quello del nuovo fornitore, non si comprende la ragione per la quale il FORNERO abbia richiesto conferma al produttore, cinque anni dopo, del fatto che il talco era sempre il medesimo ("senza amianto"); e tanto meno si spiega per quale motivo il FORNERO abbia poi dato disposizioni per il ritiro immediato ("subito") di una campionatura presso la Punto L.

Se, come confusamente sostenuto da FORNERO Paolo nel corso del suo esame dibattimentale (peraltro in palese contraddizione con quanto riferito agli inquirenti nell'agosto 2013), il nuovo colloquio e la richiesta di modifica materiale da lui predisposta si resero necessari esclusivamente perché nel frattempo il fornitore aveva mutato ragione sociale (evento peraltro risalente al febbraio 1985<sup>35</sup>), e non già perché il talco in uso non era stato nel frattempo sostituito, non ci sarebbe stato motivo di chiedere conferma al produttore della sua invariata composizione, e tanto meno di richiedere l'invio della scheda di sicurezza.

Analogamente se, come sostenute da alcune Difese, tale nuovo contatto, con contestuale richiesta della scheda di sicurezza del prodotto, fosse stata motivata dalla necessità di monitorare periodicamente i materiali utilizzati nel ciclo produttivo, non trovano alcuna ragionevole spiegazione le indicazioni riportate dal FORNERO circa il prelievo di una *campionatura* presso la Punto L, avendo la Olivetti a disposizione il talco impiegato in azienda, asseritamente proveniente in via esclusiva dalla Materiali srl quanto meno dall'aprile 1981, per le eventuali ulteriori analisi del caso.

Solo all'interno di tale ricostruito contesto (sostituzione del talco nel 1986) trova poi logica spiegazione la comunicazione, effettuata dal FORNERO *quattro giorni* dopo i colloqui con la Talco e Grafite e la Punto L srl, a COGNINI Alessandro (all'epoca dipendente della consociata M.V.O. che forniva alla Olivetti particolari in gomma talcati<sup>36</sup>) degli estremi del talco prodotto dalla Talco e Grafite Val Chisone "*per provvedere subito all'ordine*", con la precisa indicazione che le giacenze avrebbe dovuto essere smaltite "*come rifiuto*" (ad inequivoca dimostrazione che anche il prodotto in uso presso

<sup>35</sup> Cfr. esame LEPROTTI Carlo, ud. 17.03.2016, verbale sten. pagg. 81 e ss. e visura camerale prodotta.

<sup>36</sup> Cfr. esame COGNINI Alessandro, ud. 21.03.2016, verbale sten. pagg. 124 e ss..



l'indicata società del gruppo era contaminato da tremolite), ricevendo ancora una svolta smentita le inverosimili dichiarazioni sul punto rese dal FORNERO<sup>37</sup>.

All'esito della complessiva disamina sin qui condotta può dunque ritenersi provato che presso i vari reparti Olivetti (montaggio macchine da scrivere e fotocopiatrici, montaggio e manutenzione degli alimentatori delle calcolatrici, assemblaggio cavi e cablaggi) ove risultano aver lavorato BOVIO FERASSA Pierangelo, BRETTO Maria Giuditta, ENRICO GANSIN Aldo, VIGNUTA Silvio e MARISCOTTI Luigi vi era un *massiccio impiego* di talco nei periodi di interesse; che il talco era contaminato da tremolite in percentuali molto elevate; che le modalità di manipolazione del predetto materiale ne comportavano la diffusione negli ambienti di lavoro e che, da ultimo, i lavoratori non utilizzavano mezzi di protezione individuale (mascherine), né vi erano appositi sistemi di aspirazione localizzata.

## 2.2 Il montaggio e la manutenzione delle macchine utensili. La manutenzione di vasche per tempera e cromatura.

L'esposizione a fibre di amianto contenute nel materiale denominato "Ferobestos" assume rilevanza in ordine ai decessi di BERGANDI Antonio (capo A) e VALLINO Aldo (capo O); mentre quella derivante dall'attività manutentiva delle macchine a controllo numerico e delle vasche per tempera e cromatura inerisce al solo decesso del BERGANDI. Nel presente paragrafo verrà esaminato unicamente l'addebito relativo alla morte di BERGANDI Antonio, essendosi reso necessario disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero relativamente alla posizione del VALLINO in punto di accertamento di diversa causa di morte.

BERGANDI Antonio, come da lui riferito agli inquirenti<sup>38</sup>, risulta essere stato assunto alla Olivetti spa nel giugno 1962 con mansioni di addetto agli impianti e manutenzione macchine (lavoratore

---

<sup>37</sup> Il FORNERO ha riferito che, pur sapendo dal 1981 che il talco usato in Olivetti conteneva tremolite, della circostanza non era stata informata M.V.O. perché il SESL non si occupava dei materiali impiegati nella produzione delle consociate, aggiungendo di averne parlato con COGNINI nel 1986 del tutto occasionalmente. Versione che, a tacer d'altro, appare smentita dal tenore dell'appunto 30.04.1986 in cui è il FORNERO stesso che si attiva nei confronti della M.V.O. sollecitando non solo l'acquisto *immediato* di uno specifico prodotto (evidentemente diverso da quello utilizzato dalla consociata), ma altresì la sollecita dismissione del materiale in uso come *rifiuto*.

<sup>38</sup> Cfr. verbale di s.i.t. in data 31.08.2006, acquisito ex art. 512 c.p.p. all'udienza del 04.04.2016.

ausiliario) ed aver svolto la sua attività presso lo stabilimento di San Bernardo. Come da lui ricordato, nel primo periodo della sua attività lavorativa(1962/1972) aveva utilizzato amianto nella manutenzione di vasche per tempera e cromatura (*".. dovevo togliere i pannelli di amianto vecchi che si sbriciolavano mentre li toglievo e li sostituivo con panelli nuovi. I pannelli erano di formato standard - 1 mt x 1mt – e io dovevo tagliarli su misura utilizzando una sega a nastro presente nel reparto . questa mansione di sostituzione pannelli in amianto avveniva mediamente una volta a settimana o 15 giorni"*). Il BERGANDI ha precisato che la lavorazione descritta generava parecchia polvere, aggiungendo che non erano presenti impianti di aspirazione e di non aver mai fatto uso di mascherine per la protezione delle vie aeree.

La presenza di lastre di amianto all'interno delle vasche per tempera e cromatura, così come la loro periodica sostituzione con le modalità descritte, è stata confermata da CRAVERO Bruno, addetto alla manutenzione presso i vari stabilimenti di San Bernardo negli anni di interesse<sup>39</sup>.

Il BERGANDI risulta altresì aver svolto le mansioni di addetto al montaggio di macchine utensili (lavorazioni nelle quali venivano impiegate lastre di Ferobestos) dal 1972 al 1974 alle dipendenze della Olivetti Controllo Numero spa presso lo stabilimento di San Bernardo.

Il "FEROBESTOS" è la denominazione di una linea di prodotti commercializzati dalla Tenmat Limited, costituiti da una miscela di amianto e resine formaldeidiche<sup>40</sup>.

Riscontri sull'utilizzo del Ferobestos presso gli stabilimenti Olivetti risalgono al 1973 e sono contenuti in una scheda di pericolosità dei materiali del 02.10.1973 redatta dal Laboratorio merceologico/DI e nella scheda riassuntiva dei materiali in uso con Ferobestos<sup>41</sup>. Dalla scheda risulta che la ditta fornitrice del Ferobestos era la Davidson di Milano; il materiale era composto da resina fenolica con il 70% di amianto e il 4,5% di grafite colloidale. Veniva utilizzato come materiale per slitte di scorrimento macchine a controllo numerico – orizzontale. Circa la pericolosità, la scheda riferiva che il prodotto in sé non era pericoloso; tuttavia se sottoposto a lavorazioni meccaniche *"il polverino che si genera risulta pericoloso in quanto contiene fibre di amianto"*. A partire dal 1981 il FEROBESTOS veniva sostituito da altro materiale (TURCITE) esente da amianto.

<sup>39</sup> Cfr. udienza 04.02.2016, verbale sten. pagg. 75 e ss..

<sup>40</sup> Cfr. consulenza tecnica ing. SILVESTRI Stefano, pagg. 56 e ss., e relativi allegati; consulenza tecnica dr.ssa GULLO Maria, pagg. 17 e ss., e relativi allegati.

<sup>41</sup> Cfr. allegati 17 e 17a relazione dr. GULLO.

Le modalità di utilizzo del Ferobestos nel montaggio di macchine a controllo numero sono state dettagliatamente descritte da OLLEARIS Michele, PELACHIN Sergio e VALLINO Aldo.

L'OLLEARIS, dipendente Olivetti dal 1955 al 1980, dopo aver precisato<sup>42</sup> di aver lavorato dal 1971 al 1976 presso lo stabilimento di San Bernardo come addetto al montaggio, ha riferito che le barre di Ferobestos venivano incollate alla parte metallica delle macchine per favorirne lo scorrimento e subivano la seguente lavorazione: dapprima veniva praticato un foro per lo scorrimento dell'olio lubrificante e quindi la barra in Ferobestos veniva incisa per creare una canalina di scorrimento. Tale lavorazione veniva eseguita in parte a mano in parte con degli utensili; una volta incollato, il Ferobestos veniva rettificato a mano con raschietti sia manuali che elettrici. Il teste ha poi aggiunto che la lavorazione era pulverulenta, non vi erano sistemi di aspirazione localizzata e solo alla fine degli anni '70 gli addetti erano stati dotati di dispositivi di protezione individuale.

Di analogo tenore la deposizione di PELACHIN Sergio<sup>43</sup>, addetto al medesimo reparto dal settembre 1975, che ha ulteriormente precisato che i residui della raschiatura venivano eliminati con l'aria compressa, che non vi erano impianti di aspirazione e che le mascherine, di cui erano dotati solo i raschiettori, non erano quasi mai utilizzate, nonostante le lavorazioni producessero parecchia polvere.

Da ultimo, VALLINO Aldo, capo reparto al montaggio macchine utensili presso lo stabilimento di San Bernardo dal 1973, dopo aver descritto in dettaglio il tipo di attività svolta<sup>44</sup>, ha dichiarato che il personale era venuto a conoscenza della presenza di amianto nel Ferobestos all'incirca nel 1980 e che solo da tale data i raschiettori erano stati dotati di mascherine, mentre nelle postazioni dei montatori erano stati installati impianti di aspirazione mobili. L'anno seguente (1981) il Ferobestos era stato sostituito con la Turcite (materiale privo di amianto) e la produzione era stata trasferita a Marcanise (CE).

Orbene, le descritte modalità la manipolazione del Ferobestos, come ampiamente accertate in giudizio, hanno comportato una sicura esposizione di BERGANDI Antonio a fibre di amianto aerodisperse in maniera consistente, anche tenuto conto che il materiale era costituito da fibre di amianto in misura del 70%.

Per quanto concerne l'attività di manutenzione su ceppi di freni di macchine per la produzione di centri di lavoro (presse meccaniche),

<sup>42</sup> Cfr. ud. 04.02.2016, verbale sten. pagg. 157 e ss.

<sup>43</sup> Cfr. ud. 04.02.2016, verbale sten. pagg. 182 e ss..

<sup>44</sup> Cfr. verbale di s.i.t. rese in data 28.04.2013, acquisite ex art. 512 c.p.p..

svolta dal BERGANDI alle dipendenze di O.C.N. spa presso il medesimo stabilimento di San Bernardo (vari reparti) dal 1974 al 1983, come da lui stesso dichiarato<sup>45</sup>, sono state acquisite le seguenti evidenze.

Nel verbale della seduta del 31.05.1977 la Commissione per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro di Olivetti<sup>46</sup> riportava l'uso di amianto per costruire frizioni, che veniva lavorato per 1-2 ore al mese, evidenziando l'opportunità di affidare tale lavorazione all'esterno a ditte specializzate.

Una riservata del 06.06.1977 del Laboratorio Chimico e Merceologico della Olivetti spa, a firma dr.ssa Ravera<sup>47</sup>, confermava l'uso di amianto in diverse forme, fra cui quelle di semilavorato per la produzione di parti tipo frizioni presso l'officina manutenzione macchine.

L'indicato utilizzo risulta ribadito nella riservata del 11.10.1977, sempre del Laboratorio Chimico e Merceologico della Olivetti (dr.ssa Ravera), che include alcune tabelle con l'elenco dei prodotti contenenti amianto in uso nei diversi stabilimenti, dalle quali risulta l'impiego su tutte le macchine utensili di freni e frizioni in amianto<sup>48</sup>.

Anche gli interventi manutentivi effettuati dal BERGANDI sulle macchine utensili, con specifico riferimento alla sostituzione dei ceppi frenanti delle presse, ha quindi certamente comportato un'esposizione alle fibre di amianto rilasciate a causa della sollecitazione meccanica di tali parti<sup>49</sup>.

### 2.3 L'utilizzo dei D.P.I.

L'esposizione a fibre di amianto rilasciate da dispositivi di protezione individuale (guanti, grembiuli, ghettoni) ed altri manufatti utilizzati per isolare fonti di calore è oggetto di specifico addebito in relazione ai decessi di RISSO Vittore (capo L) e MERLO Antonio (capo G), per il quale ultimo è stata peraltro disposta la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

---

<sup>45</sup> Cfr. verbale di s.i.t. in data 24.10.2006 "nel tempo sono stato addetto esclusivamente alla manutenzione e riparazione di tutte le macchine per la produzione di dette macchine utensili. Anche in questo stabilimento provvedevo a sostituire i ceppi freno in amianto dalle presse meccaniche per lo stampaggio a freddo". Produzioni PM, faldone 1, sottofascicolo BERGANDI Antonio.

<sup>46</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 2 sub P) 7.

<sup>47</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 2 sub P) 11 e faldone 4.

<sup>48</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 4 cit..

<sup>49</sup> Cfr. in tal senso le concordati conclusioni del c.t. ing. Silvestri, pag. 103 relazione, e del c.t. dr.ssa Gullo, pag. 22 relazione e bibliografia ivi richiamata.

Esaminato dagli inquirenti, RISSO Vittore<sup>50</sup>, dopo aver premesso di essere stato assunto in Olivetti nel 1960 e di essere stato assegnato al reparto attrezzaggio presso la NUOVA ICO quale addetto al trattamento termico dell'utensileria, ha dichiarato *"questa lavorazione consisteva nella immersione degli utensili in apposite vasche con cloruro di sodio per il trattamento con calore. Per la protezione degli addetti quando si operava su grossi forni indossavamo degli indumenti in amianto che ricoprivano tutto il corpo ed inoltre sul capo un grosso scafandro con una griglia sul volto, eravamo anche forniti di guanti in amianto di spessore diverso a seconda delle lavorazioni. Ricordo ancora che usavamo fogli in amianto dello spessore di 2 cm di circa 150 cm di lato per coprire e isolare le fonti di calore, ad esempio i forni di tempera; a volte per necessità di lavorazioni legate alla durezza del particolare da produrre impastavo un pezzo di pannello in amianto con acqua per isolare la parte di utensile che doveva avere una tempera minore. Ero a conoscenza della composizione del materiale sopra descritto perché era chiamato così in reparto anche da parte del capo reparto, però non sono mai stato informato sulla pericolosità di questo materiale. Non sono stato fornito di mezzi di protezione per le vie respiratorie (mascherine) ma sono stato sottoposto a sorveglianza sanitaria.. quando i mezzi di protezione erano deteriorati li sostituivamo prendendoli liberamente dal magazzino".* Il RISSO ha quindi precisato di essere stato trasferito, dopo circa un paio d'anni, presso lo stabilimento di San Bernardo e, per brevi periodi, presso gli stabilimenti di Marcianise, Torino e Crema, svolgendo sempre le medesime funzioni con le modalità descritte sino al pensionamento.

L'utilizzo di lastre in amianto per riparare gli addetti al reparto trattamenti termici dal calore derivante dai forni è stato confermato da CRAVERO Bruno, addetto alla manutenzione<sup>51</sup>.

Secondo quanto dettagliatamente relazionato nelle consulenze tecniche agli atti<sup>52</sup>, e documentato dalle copiose produzioni effettuate, l'impiego di dispositivi di protezione individuale in amianto presso gli stabilimenti Olivetti è declinato nelle tabelle allegate alla relazione del 11.10.1977 del Laboratorio Chimico e Merceologico della Olivetti, firmata dalla dr. Ravera. La seguente tabella sintetizza i diversi DPI in amianto utilizzati nei diversi stabilimenti; i materiali contrassegnati con un asterisco dalle tabelle risultano composti da amianto puro:

<sup>50</sup> Cfr. verbale del 18.09.2008 acquisito ex art. 512 c.p. all'udienza del 04.04.2016.

<sup>51</sup> Cfr. ud. 04.02.2016, verbale sten. pagg. 73 e ss..

<sup>52</sup> Cfr. relazione dr. GULLO cit. pagg. 24 e ss; dr. SILVESTRI, pagg. 60 e ss..



Nome commerciale	Stabilimento e reparto	Situazione del posto di lavoro	Frequenza d'uso
Guanti in amianto*	ICO Ivrea CTE	Nella pulizia che avviene per sbattimento si forma polvere	continuativo
Guanti in amianto	Vari/ fonderia, reparti trattamenti termici, altri eventuali	Durante l'uso possono sfibrarsi e per sbattimento formare polverosità	
Grembiuli in amianto	Vari/ fonderia, reparti trattamenti termici, altri eventuali	Durante l'uso possono sfibrarsi e per sbattimento formare polverosità	
Materiali vari per antincendio	Pompieri		

L'acquisto di DPI in amianto è inoltre documentato nelle copie delle fatture dell'Archivio SIA risalenti ad un periodo compreso fra il 1968 e il 1977, inviate dal Comune di Grugliasco, presso il quale è custodito l'archivio, allo SPRESAL dell'ASL TO4 di Ivrea il 17.03.2009<sup>53</sup>.

I materiali acquistati consistevano in guanti, manopole, grembiuli e coperte di tela di varie dimensioni. Secondo una scheda del Servizio Organizzazione sicurezza del Lavoro (SOSL) - Norme di controllo del 03.04.1967, il tessuto delle manopole doveva avere un contenuto in amianto all'80%.

Secondo quanto riferito dai consulenti tecnici, il materiale acquistato nel periodo attestato dalle fatture corrisponde ad un peso, stimato per difetto, pari a 482,3 kg circa per le coperte ed a 277 kg circa per guanti e manopole<sup>54</sup>.

Ora, ampiamente provato l'uso da parte di RISSO Vittore di indumenti di protezione individuale in amianto, nonché l'impiego di fogli in amianto ad ulteriore protezione dal calore generato dai forni in funzione, non è seriamente contestabile la sua certa esposizione al predetto agente cancerogeno, essendo ampiamente documentato negli studi di settore<sup>55</sup> che l'utilizzo di materiali costituiti da tessuto in amianto, puro o in miscela, rilascia fibre nella frazione respirabile (cioè quella frazione in massa delle particelle inalate che penetra

<sup>53</sup> Cfr. produzioni P.M., faldone 2, F) 3; documento costituente anche l'allegato 8 alla relazione di c.t. ing. Silvestri.

<sup>54</sup> In merito all'utilizzo di guanti in amianto anche successivamente al 1975, contrariamente a quanto argomentato dal c.t.p. ing. Messineo a pag. 33 della relazione da lui redatta, decisiva risulta la documentazione relativa ai rapporti commerciali OLIVETTI-SIA, analiticamente richiamata nella memoria del Pubblico Ministero 13.06.2016 (pag. 11), alla quale si rimanda integralmente.

<sup>55</sup> Da ultimo si veda il parere CONTARP INAIL del 13.10.2003 "Orientamenti in merito alla valutazione dell'esposizione all'amianto - uso di indumenti di protezione contro il calore in amianto", che, sulla base di sei pubblicazioni trasmesse dagli Enti nazionali tedesco, francese e svizzero che si occupano di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei rispettivi Paesi, ha ritenuto che l'uso di indumenti di protezione abbia comportato, in generale, valori di esposizione superiori a 0,1 ff/cm<sup>3</sup>, stabilito per la concessione di benefici previdenziali. Cfr. produzioni INAIL ud. 28.04.2016.

nelle vie respiratorie non ciliate secondo la definizione della norma UNI EN 481:1994)<sup>56</sup>. D'altro canto, che i guanti in amianto durante l'uso potessero sfibrarsi e, nella pulizia per sbattimento, si formasse polvere è chiaramente evidenziato nella nota interna del laboratorio Chimico Merceologico di Produzione dell'11 ottobre 1977 sopra richiamata<sup>57</sup>.

#### 2.4 L'amianto cd. strutturale.

La presenza di fibre di amianto e la loro aerodispersione negli ambienti di lavoro, con conseguente esposizione ad esse dei dipendenti, assume rilevanza in relazione alle posizioni di BERGANDI Antonio (San Bernardo, capannone Sud), COSTANZO Marcello (San Bernardo, capannone centrale Galtarossa o AUDIT), ENRICO GANSIN Aldo (mensa ICO di via Jervis); GANIO MEGO Emilio (San Bernardo, capannone Sud), PERELLO Bruna Luigia (mensa di Palazzo Uffici, ex officine H, mensa di via Jervis), STRATTA Francesco (manutenzione edifici), VIGNUTA Silvio (San Bernardo cunicoli), MARISCOTTI Luigi (mensa di via Jervis)<sup>58</sup>.

Si impone, quindi, la necessità di verificare ed accertare, in primo luogo, la presenza di amianto nelle strutture dei predetti stabilimenti; in secondo luogo, se vi sia stata aerodispersione di fibre asbestiformi.

##### 2.4.1 La presenza di amianto nelle strutture degli stabilimenti.

Le evidenze probatorie acquisite hanno ampiamente dimostrato la presenza di amianto nelle strutture aziendali nei periodi di interesse. Informazioni sulla presenza di amianto nelle componenti strutturali dello stabilimento del Comprensorio di Ivrea sono contenute in una serie di relazioni che risalgono alla seconda metà degli anni '80.

Una relazione sull'Agibilità Strutturale per i locali siti al 1° piano dei corpi 'A' - 'B' - 'C' del fabbricato Nuova ICO, redatta dall'Ing. Migliasso

---

<sup>56</sup> Si rinvia sul punto alla nutrita bibliografia citata dalla dr.ssa Gullo (pagg. 26 e ss.).

<sup>57</sup> D'altro canto, che l'utilizzo di D.P.I. in amianto comporti il rilascio di fibre di amianto nell'ambiente circostante non è stato contestato neppure dai c.t. delle Difese ing. Messineo e dr. Vigone, che si sono viceversa limitati a sostenere l'irrisorietà del rischio di contrarre mesotelioma collegato a tale fonte di dispersione, sulla base peraltro di un'unica pubblicazione del 2005 relativa allo studio dei DPI nell'industria del vetro. Cfr. esame dr. Vigone, ud. 04.04.2016.

<sup>58</sup> L'esposizione a fibre di amianto aerodisperse è stata contestata anche in relazione ai decessi di MERLO Antonio (capo G) e RABBIONE Domenico (capo I), la cui posizione non verrà tuttavia esaminata, essendosi resa necessaria la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in relazione all'accertamento di una diversa causa di decesso.

il 12.10.1986 per la verifica dello stato di conservazione del sito in seguito ad un incendio<sup>59</sup>, riporta la presenza generalizzata di intonaco isolante tipo "Limpet" nella finitura dell'intradosso del solaio del primo piano<sup>60</sup>.

Altra relazione manoscritta del 04.12.1986 su un'indagine sulla pannellatura del controsoffitto di Palazzo Uffici<sup>61</sup> riferisce che il materiale di per sé non è molto compatto e che può sfibrarsi per una qualsiasi azione di manipolazione o meccanica. Si tratta di pannellature contenenti amianto sospese su telai metallici e poste al di sotto delle condutture dei servizi (elettricità, aria, ecc.).

Una riservata personale del 13.02.1987, avente per oggetto "*Indagine su materiali di rivestimento contenenti amianto*"<sup>62</sup>, contiene quattro tabelle che elencano per il Compensorio ICO, San Lorenzo e Palazzo Uffici l'ubicazione dei materiali di rivestimento contenenti amianto. I luoghi interessati sono:

1. Nuova ICO: piano terra (zona torni e zona uffici), primo piano e secondo piano (l'amianto si trova nell'intonaco in uno strato protetto da uno strato esterno costituito da fibra di vetro e lana di roccia)
2. Ex DTA: amianto è presente in pannelli lisci nel controsoffitto
3. Mensa ICO: qui l'amianto è presente nell'intonaco di rivestimento. Dalla tabella 2 risulta, inoltre, la presenza di intonaco con superficie gommosa e ruga a base di amianto e di controsoffittature con pannelli lisci tipo Eternit® a base di amianto in diversi punti oltre ai locali della Mensa ICO.

Un'altra riservata personale del 3.3.1987 avente per oggetto la situazione amianto nel compensorio di Ivrea<sup>63</sup> individua la presenza di amianto:

1. nell'intonaco del soffitto: è del tipo mastice/pastoso che non rilascia fibrille
2. presso ICO centrale: piano terra area prospiciente la tribuna ...
3. presso Nuova ICO: piano terra escluso area centrale, compresi uffici
4. presso Nuova ICO: piano terra

---

<sup>59</sup> Cr. produzioni PM, faldone 2 C).

<sup>60</sup> Il Limpet consiste in una spruzzatura di amianto direttamente sulle superfici da trattare creando un rivestimento continuo senza giunti, è finalizzato a risolvere i problemi di isolamento termico, della correzione acustica, della condensazione e come protezione antincendio.

<sup>61</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 4, Sequestro archivio storico Olivetti, fogli 538 e ss..

<sup>62</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 4 D).

<sup>63</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 4 D)



5. presso mensa ICO
6. presso Passerella ICO centrale, nuova ICO primo e secondo piano
7. presso Ex-DTA
8. presso PU/1S: piano mensa.

Una relazione redatta dal Politecnico di Torino – Dipartimento di Georisorse e territorio<sup>64</sup>, datata 04.06.1987 riporta l'esame del contenuto di fibre in un campione su commissione del Servizio di Ecologia e Sicurezza del Lavoro della Ing. C. Olivetti e C. spa. Il campione, siglato AQC, proviene dai locali Ex DTA e all'esame risulta costituito al 50% da fibre che in maniera prevalente sono rappresentate da amianto nella varietà amosite e, subordinatamente, da amianto nella varietà crisotilo. Sono presenti in tracce altri amianti da anfibolo esclusa la crocidolite.

Un documento del maggio 1987 contiene gli esiti delle prime indagini sulla situazione amianto condotte negli anni 1986 e 1987. La presenza di amianto in questo documento<sup>65</sup> è stata individuata come di seguito (Fig. 6):

MATERIALE	COMPOSIZIONE
Soffittatura di:	
- Nuova ICO piano terra zona torni	Intonaco costituito da un agglomerato di consistenza gommosa con inglobate fibre di amianto
- ICO Centrale piano terra magazzino	
- Mensa ICO	
- Nuova ICO piano terra zona uffici	Primo strato (interno) di intonaco con inglobate fibre di amianto, protetto da un secondo strato (esterno) di intonaco costituito da un agglomerato di consistenza gommosa, spessore 1 cm. contenente fibre di lana di roccia.
- Nuova ICO primo piano	
Controffittatura di:	
- Passerella ICO Centrale/ Nuova ICO 1° piano	Pannelli costituiti da lastre rigide in cemento gesso contenenti fibre di amianto
- Passerella ICO Centrale/ Nuova ICO 2° piano	
- ex DTA	
- Palazzo Uffici 1S	

Figura 6: amianto nelle soffittature e controsoffittature degli stabilimenti del comprensorio di Ivrea di via Jervis.

<sup>64</sup> Cfr. produzioni PM, fascicolo 4 D) cit..

<sup>65</sup> Cfr. produzioni PM, fascicolo E) 2).

I risultati dei monitoraggio sulle fibre aerodisperse, sempre contenuti nel documento, sono riferiti nella Fig. 7.

Punto di prelievo	Sostanze controllate	Concentrazione riscontrata fibre/cc
- Nuova ICO piano terra zona torni	fibre di amianto *	≤ 0,0139
- ICO Centrale magazzino piano terra		≤ 0,0076
- Mensa ICO		≤ 0,0039
- Nuova ICO piano terra zona Uffici		≤ 0,0035
- Nuova ICO 1° piano		≤ 0,0133
- Passerella ICO Centrale Nuova ICO 1° piano		≤ 0,0035
- ex D.T.A		≤ 0,0137
- Palazzo Uffici 1/S		≤ 0,0005
- Esterno: zona posteriore Villa Burzio		≤ 0,0039

Figura 7: concentrazioni delle fibre di amianto aerodisperse rilevate nei locali del comprensorio Olivetti di Ivrea di via Jervis.

Un Rapporto di Prova riservato del Servizio di Ecologia Olivetti del 27.09.88 avente oggetto "*Indagine c/o la sede di Ivrea/ICO per la verifica della presenza di amianto nel materiale di coibentazione canaline e fasci tubieri*" riferisce<sup>66</sup> la presenza di amianto:

- sul rivestimento delle canaline per l'aerazione del locale ex Officine H (Nuova ICO primo piano)
- nel materiale di rivestimento della stessa linea di aerazione in alcune torri dei cavedi che servono i tre piani della nuova ICO
- nei materiali di rivestimento di vecchie tubazioni di acqua surriscaldata, vapore e condensa che percorrono tutta la ICO.

Come dettagliatamente illustrato dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, e riscontrato dalla copiosa documentazione prodotta<sup>67</sup>, a partire dal 1987 la Ing. Olivetti & C. spa, con la collaborazione del Servizio Ecologia, avviava un censimento relativo alle aree con presenza di amianto nei vari stabilimenti dei comprensori di Ivrea (ICO, Palazzo Uffici, S. Lorenzo, S. Bernardo, Scarmagno e Agliè). Venivano svolte indagini ed eseguiti campionamenti ambientali

<sup>66</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 4 D)..

<sup>67</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 4.

comprovanti la presenza di amianto nelle strutture ed anche aerodisperso nell'ambito di edifici e capannoni dei vari stabilimenti. Gli interventi di bonifica, previsti dalla stessa Olivetti ed eseguiti nel corso degli anni, risultano riassunti in una tabella dal titolo "*Situazione amianto*". Il documento in cui è presente tale tabella, datato 26 febbraio 1991, fornisce indicazioni sulle sedi, aree interessate, tipo di manufatto ed interventi eseguiti negli ultimi anni. Venivano quindi predisposte alcune mappature, di cui una datata aprile 1996 e una successiva datata agosto 1999 con aggiornamento nell'aprile 2002.

Quanto al Comprensorio di San Bernardo, risulta che già dal 1987 era stata individuata e monitorata la presenza di amianto nella struttura interna di due stabilimenti (OPE ed OSAI), oltre che all'interno della centrale termica che alimentava il comprensorio. La presenza di amianto nella coibentazione delle tubature che convogliavano vapore nelle parti sotterranee del comprensorio veniva rilevata solo nel 1992 (documenti valutazione del rischio redatti nel 1992 ai sensi del D.Lgs. 277/91)<sup>68</sup>; si tratta di condotte per il trasporto di fluidi caldi che corrono per lunga parte del loro tragitto sul soffitto di cunicoli di comunicazione sottostanti agli stabilimenti di San Bernardo, Scarmagno e Ivrea.

Nel 1988 il Servizio Ecologia della Olivetti effettuava un'indagine ambientale nel "capannone sud" e nel "capannone centrale" nel comprensorio di S. Bernardo da cui risultava la presenza di fibre di amianto nell'ambiente anche se, veniva precisato, "*in concentrazioni molto basse, dello stesso ordine di grandezza di quelle riscontrate in altre aree aziendali*". Nel documento risulta specificato che sarebbe stata contattata a parte la OPE spa per un programma di interventi a medio termine. Per quanto riguarda il periodo anteriore al 1987 non vi sono informazioni su interventi manutentivi, effettuati sulla struttura interna in muratura del capannone, se non quelli relativi alla riparazione/manutenzione dei rivestimenti delle tubature collocate lungo il soffitto, così come descritto dai vari testimoni escussi (vedi *infra*).

Risultano poi effettuati progressivamente nel corso degli anni interventi di rimozione dell'amianto presso i seguenti stabilimenti: Vecchia ICO (coperture in eternit); ICO (coperture in eternit e controsoffittature); Nuova ICO (coibentazione dell'intonaco dei piani); stabilimento di Ivrea; stabilimento di Scarmagno (copertura in

---

<sup>68</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 4, sotto-fascicolo "D.L.vo 277/91".



eternit). Per quanto riguarda lo stabilimento di Agliè, gli interventi hanno riguardato le sole coperture in eternit.<sup>69</sup>

Secondo quanto conclusivamente relazionato dal consulente tecnico della Pubblica Accusa, risulta dunque provata la presenza di amianto nei seguenti manufatti:

#### *"INTONACO*

*Nel capannone sud sito nel comprensorio di San Bernardo d'Ivrea è stata evidenziata la presenza nel soffitto di materiali in amianto in matrice friabile.*

*La presenza di amianto nell'intonaco del soffitto si conferma in una nota "riservata" Ditta OLIVETTI del 27.10.1987 inviata dalla Direzione Servizi Generali al S.E.S.L. (Servizio Ecologia Sicurezza Lavoro) relativa ad indagini effettuate sulla verifica di presenza di amianto in materiali di rivestimento. I risultati dell'indagine effettuata sui campioni inviati dalla OPE evidenziano la presenza di amianto nell'intonaco del soffitto del capannone sud OPE (officina).*

*In base alle descrizioni fornite dai lavoratori e dai documenti acquisiti, nello stabilimento denominato NUOVA ICO sito ad Ivrea erano presenti pareti rivestite di amianto in matrice friabile, materiale facilmente deteriorabile anche per vibrazioni prodotte da attività lavorativa quali ad esempio presse. Secondo la testimonianza di lavoratori sentiti a SIT, questo tipo di amianto era del tipo amosite (anfibolo) e veniva denominato LIMPET.*

*Nel documento datato 26/2/1991 relativo alla "situazione amianto" vi è indicazione sulla presenza di amianto negli intonaci del soffitto dei seguenti stabilimenti:*

- Nuova ICO: piano terra Ex Officina H- Area Sixtel; nel 88-89 è stato applicato dell'adesivo (non specificato il tipo)*
- Nuova ICO: piano terra Ex Officina H- area uffici O.O. Nel 1986 è stata effettuata un'applicazione di una mano di intonaco supplementare*
- ICO: piano terra (magazzino OSN); nel 1990 è stato applicato dell'adesivo.*
- Nuova ICO: primo piano; nel 1986 è stato applicato una mano di intonaco supplementare, nel 1989 è stato applicato dell'adesivo*
- Mensa; applicazione adesivo limitato all'area ingresso.*
- San Bernardo area ex officina OSAI.*

#### *CONTROSOFFITTATURA*

---

<sup>69</sup> Cfr. piani di lavoro ex art. 34 D.L.vo 277/1991 presentati dalle varie ditte fra il 1995 ed il 2005 per la rimozione di MCA presso i vari stabilimenti Olivetti, in produzioni PM, faldone 3.

*I risultati dell'indagine effettuata sui campioni inviati dalla OPE evidenziano la presenza di amianto nei pannelli della controsoffittatura del capannone centrale OPE (fabbricato Galtarossa) e di alcuni uffici OSAI, tale presenza trova riscontro in una nota "riservata" Ditta OLIVETTI del 27.10.1987 inviata dalla Direzione Servizi Generali al S.E.S.L. (Servizio Ecologia Sicurezza Lavoro) relativa ad indagini effettuate sulla verifica di presenza di amianto in materiali di rivestimento.*

*Nel documento datato 26/2/1991 relativo alla "situazione amianto" vi è indicazione sulla presenza di amianto nelle controsoffittature di:*

- ICO Passerella (1° piano)
- ICO Centrale (1° piano)
- ICO Passerella (2° piano)
- ICO Centrale (2° piano)
- Ex DTA
- S. Lorenzo Passerella Elea/Tecnost
- S. Bernardo Area ex officina zona uffici OSAI

#### *PARTI COIBENTATE/RIVESTIMENTO*

*La presenza di amianto nelle coibentazioni presenti nella Olivetti riguardava:*

- tubature che percorrevano i cunicoli sotterranei di collegamento dalla centrale termica ai vari capannoni presenti nel Comprensorio
- forni di asciugatura denominati "forni armadio" impiegati per la verniciatura delle carrozzerie delle macchine da ufficio.

*Nel documento datato 26/2/1991 relativo alla "situazione amianto" vi è indicazione sulla presenza di amianto nel rivestimento dei seguenti stabilimenti:*

- Nuova ICO: linea areazione alcune torri cavedi
- Tutta la ICO: vecchie tubazioni acqua surriscaldata, vapore e condensa.<sup>70</sup>

#### *LASTRE IN ETERNIT*

*Secondo quanto riferito dagli ex lavoratori le coperture degli edifici erano in eternit. Nella manutenzione degli edifici, veniva prevista la rimozione di lastre in Eternit usurate utilizzate come coperture prevalentemente su magazzini."*

La massiccia diffusione di amianto cd. strutturale ha ricevuto plurime conferme dai numerosi testimoni escussi.

<sup>70</sup> I campionamenti effettuati sulle coibentazioni delle tubature del comprensorio di San Bernardo, ivi incluse quelle correnti lungo i cunicoli, il 20 marzo 2009 hanno evidenziato la presenza di amianto (prevalentemente amosite ed anche crisotilo e crocidolite). Cfr. relazione ARPA del 28.04.2009, produzioni PM, faldone 3.



BERGANDI Antonio, le cui dichiarazioni sono già state in precedenza ricordate, ha riferito che le tubature per l'acqua calda presenti presso lo *stabilimento di San Bernardo* erano avvolte da una corda di amianto (del diametro di 5 mm) che veniva periodicamente sostituita dagli addetti alla manutenzione idraulica con le lavorazioni *in corso*.

COSTANZO Marcello, addetto al reparto pomiciatura e verniciatura dapprima presso lo stabilimento Nuova ICO (1957-1960) e quindi presso il capannone *Galtarossa (AUDIT) di San Bernardo*, ha dichiarato agli inquirenti che il predetto capannone "*aveva la copertura in eternit direttamente comunicante con ambiente di lavoro*" e che lungo le pareti erano presenti tubature rivestite di un materiale, non meglio precisato, che in caso di guasti veniva riparato da apposite squadre senza che venisse interrotta la produzione.<sup>71</sup>

RABBIONE Domenico, assunto in Olivetti *nell'agosto 1958*, ha dichiarato che già nel periodo immediatamente precedente (1956/1958) quando lavorava presso la ditta Gustinelli, si era occupato dell'installazione dell'impianto elettrico presso la *Nuova ICO di Ivrea* e, nell'occasione, aveva potuto constatare che altra ditta (i cui dipendenti indossavano mascherine) *aveva spruzzato sulle volte del primo e secondo piano un materiale "spugnoso che si diceva fosse amianto"*. Successivamente assunto in Olivetti come elettricista, si era sempre occupato di installazione e manutenzione di impianti elettrici presso i vari stabilimenti dell'azienda (ICO, centrale termoelettrica di via di Vittorio e a volte San Bernardo) sino al pensionamento (1984) e, nel rimuovere i pannelli della controsoffittatura installati negli uffici ex DTA, aveva potuto rilevare che gli stessi *si sgretolavano, generando polvere*.<sup>72</sup>

VALLINO Aldo, le cui dichiarazioni sono già state ricordate, ha riferito che nel *capannone Sud di San Bernardo* le tubature coibentate per la conduzione di vapore correvano, appoggiate su mensole, "*per tutto il perimetro del soffitto e anche a centro volta*". Ha poi precisato che la manutenzione veniva effettuata *durante l'orario di lavoro* da un'apposita squadra che, dopo aver rimosso il rivestimento, tagliava il pezzo da cambiare con una lama, provvedendo infine a posizionare nuove coppelle che tutti sapevano essere in amianto ("*era a conoscenza di tutti*")<sup>73</sup>.

VIGNUTA Silvio, addetto alla sorveglianza interna presso lo stabilimento di San Bernardo a decorrere dal 1992, ha dichiarato che lungo tutti i *cunicoli di collegamento* fra i vari capannoni correvano

<sup>71</sup> Cfr. verbale di s.i.t. rese in data 03.08.2010, produzioni PM udienza 04.04.2016.

<sup>72</sup> Cfr. verbale di s.i.t. in data 05.04.2005, acquisito ex art. 512 c.p.p. all'udienza del 04.04.2016.

<sup>73</sup> Cfr. verbale di s.i.t. in data 28.04.2013, cit..



grosse tubazioni e che il rivestimento era in alcuni punti deteriorato, tanto che alcune piccole parti si staccavano al suo passaggio, depositandosi a terra.<sup>74</sup>

FERRARIS Vittorino, addetto al servizio di sorveglianza presso il comprensorio di San Bernardo dal 1990 ha riferito che le tubature che correvano lungo i cunicoli non erano in buono stato di conservazione (*"c'erano i tubi ricoperti che sembravano di cemento o gesso .. qualcuno ce n'era che si sbriciolava .. Il materiale (n.d.r.) cadeva nei marciapiedi del cunicolo .. veniva raccolto anche da quegli addetti alla manutenzione che magari andavano per aggiustarlo e poi dopo ripulivano sotto.."*)<sup>75</sup>.

FAGHINO Solutore, addetto alla manutenzione delle centrali termiche di San Bernardo e ICO e delle tubature correnti anche lungo i cunicoli alle dipendenze dapprima della Olivetti e poi della OPE spa (1988-1996), ha riferito che le tubature erano costituite anche da amianto e che allorquando occorreva procedere alla sostituzione di alcuni pezzi le relative operazioni veniva effettuate con seghetti e scalpelli, senza alcuna protezione delle vie respiratorie.<sup>76</sup>

GIACHINO Pierluigi, componente della squadra manutenzione della centrale termica e dei cunicoli di San Bernardo dal 1987, ha precisato che le condutture in più punti avevano già subito numerosi interventi e si presentavano in cattivo stato di conservazione (*".. c'erano dei pezzi abbastanza fatiscenti.."*), che durante l'esercizio subivano forti sollecitazioni che comportavano la caduta di pezzi di coibentazione e che il materiale di risulta poteva rimanere a terra anche per giorni<sup>77</sup>.

CRAVERO Bruno, anche lui con mansioni di manutenzioni impianti, ha dichiarato che le tubature erano rivestite da materiale contenente amianto; che le piccole riparazioni venivano eseguite durante il normale orario di lavoro e senza l'utilizzo di mascherine; che la copertura di parte dei capannoni era in eternit e che l'amianto era presente anche nelle controsoffittature (*".. lì ce n'era un sacco di eternit .. sopra c'era l'eternit ondulato, sotto c'erano delle lastre di nuovo di eternit, fra l'uno e l'altro per la coibentazione c'era lana di vetro.. Il capannone sud aveva... non so se era un antitermico, un antieco, c'aveva della polvere, sembrava di amianto quello lì.."*)<sup>78</sup>.

STRATTA Francesco, dipendente Olivetti dal 1955 al 1981, ha riferito che nei primi tre anni di attività, quando aveva svolto le mansioni di muratore costruendo fabbricati nuovi destinati sia alla

<sup>74</sup> Cfr. verbale di s.i.t. in data 05.12.2008, produzioni PM udienza 04.04.2016.

<sup>75</sup> Cr ud. 04.02.2016, verbale sten. pagg. 134 e ss..

<sup>76</sup> Cfr. ud. 04.02.2016, verbale sten. pagg. 8 e ss..

<sup>77</sup> Cfr. ud. 04.02.2016, verbale sten. pagg. 44 e ss..

<sup>78</sup> Cfr. ud. 04.02.2016, verbale sten. pagg. 85 e 86.

produzione che alle abitazioni degli operai, le coperture erano in Eternit e che tra le sue mansioni vi era quella di tagliare con seghetto e posizionare le lastre del suddetto materiale. Quando poi, negli ultimi cinque/sei anni della sua attività, si era occupato della manutenzione degli edifici (tetti e murature) aveva provveduto alla rimozione delle lastre in Eternit usurate e alla loro sostituzione con lastre in alluminio.<sup>79</sup>

PERRA Mario, dipendente Olivetti dal 1972 al 1988 presso il *capannone Sud di San Berardo* con mansioni di ispettore al controllo dell'officina, ha raccontato che il predetto capannone era coperto con lastre in eternit ("*.. so che quando riparavano che scendevano delle lastre di eternit..*")<sup>80</sup> e che all'interno, lungo tutto il perimetro, correivano grosse tubature rivestite da un non meglio precisato materiale.

PERELLO Bruna Luigia, sentita all'udienza del 25 gennaio 2016, dopo aver precisato di aver lavorato presso Palazzo Uffici con compiti amministrativi dall'agosto 1971 al 1977, ha riferito che i locali erano divisi da pannellature con materiale fonoassorbente e che erano presenti controsoffittature; trasferita presso la Nuova ICO, ex officine H, a decorre dal gennaio 1989, ha riferito che le pareti degli uffici erano mobili e salivano sino ad una certa altezza e che tutte le mattine, all'arrivo al lavoro, trovava sulla scrivania della polvere biancastra che eliminava con uno straccio, nonostante tutte le sere venisse effettuata la pulizia dei locali da apposito personale. Subito dopo essere stata trasferita al Centro Studi (1994) dalla finestra del nuovo ufficio aveva potuto notare che presso le ex officine H erano iniziati quasi subito i lavori di bonifica dei locali dall'amianto. La PERELLO ha inoltre riferito che le controsoffittature della mensa 1S, da lei frequentata quando lavorava a Palazzo Uffici, erano analoghe a quelle degli uffici.<sup>81</sup>

MARAZIN Orfeo, dipendente di Olivetti e marito della PERELLO, ha confermato che gli uffici ricavati al piano terra delle ex officine H erano divisi da tramezzature nella parte bassa e che la mensa ubicata al piano sotterraneo di Palazzo Uffici aveva i soffitti realizzati con materiale del tutto analogo a quello degli uffici ("*.. sembravano soffici, erano qualcosa che rimaneva lì .. era lì attaccato .. uno spruzzato si pensava ..*")<sup>82</sup>.

#### 2.4.2. L'aerodispersione delle fibre di amianto.

<sup>79</sup> Cfr. verbali in data 09.09.2003 e 06.20.2003 in Produzioni PM, faldone 1, sottofascicolo STRATTA Francesco.

<sup>80</sup> Cfr. ud. 01.02.2016, verbale sten. pagg. 5 e ss..

<sup>81</sup> Cfr. ud. 25.01.2016, verbale sten. pagg. 10 e ss..

<sup>82</sup> Cfr. ud. 01.02.2016, verbale sten. pagg. 23 e ss..

L'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare non solo la presenza di amianto nelle strutture (intonaci, controsoffittature, rivestimenti, parti coibentate) dei vari siti indagati (San Bernardo capannone Sud e capannone Galtarossa, cunicoli; Nuova ICO ex officine H; mensa ICO di via Jervis; mensa 1S Palazzo Uffici), ma anche l'aerodispersione di fibre di amianto negli ambienti di lavoro, a seguito di tutta una serie di condotte di manipolazione e manutenzione di linee e apparecchiature coibentate con amianto tenute dai lavoratori e della presenza di manufatti in amianto in cattivo stato di conservazione.

Depongono in tal senso, in primo luogo, le plurime deposizioni testimoniali già richiamate in merito allo stato di conservazione dei manufatti ed alle modalità con le quali venivano effettuati gli interventi manutentivi sulle strutture e sulle linee coibentate con amianto, senza l'adozione di alcuna cautela per evitare la dispersione di polveri, a lavorazioni in corso e senza che i manutentori e i colleghi di reparto fossero dotati di dispositivi di protezione delle vie aeree (si vedano le dichiarazioni rese da BERGANDI Antonio, COSTANZO Marcello, RABBIONE Domenico, VALLINO Aldo, FAGHINO Solutore, GIACHINO Pierluigi, VIGNUTA Silvio, STRATTA Francesco, CRAVERO Bruno).

Le predette deposizioni, confermate dalla documentazione acquisita<sup>83</sup>, smentiscono quanto sostenuto dal consulente tecnico del Responsabile Civile ing. Messineo<sup>84</sup> sia circa il fatto che tutti gli interventi di fornitura, posa in opera e manutenzione di coperture, soffitti, controsoffitti, pareti fosse affidati a imprese esterne specializzate nel settore dell'edilizia, essendo chiaramente emerso che quanto meno gli interventi di piccola manutenzione erano eseguiti da personale interno; sia in merito al presunto rigoroso rispetto della procedura Olivetti AT 399 (*"Procedure da seguire in occasione di interventi su materiali contenenti amianto"* del 15.2.1989)<sup>85</sup>, anche in epoca antecedente la sua ufficializzazione, come anche dimostrato da un appunto datato 09.03.1992 in cui l'ing. Abelli, commentando i risultati dei prelievi dell'amianto nella mensa ICO (*"riscontro un valore, se pur non allarmante, elevato di fibre"*), stigmatizzava i lavori di installazione del recupero vassoi, che definiva eseguiti *"in modo corsaro"*<sup>86</sup>.

<sup>83</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 2, sub D), ffgg. 673-684.

<sup>84</sup> Cfr. relazione ing. Messineo Francesco, 18.04.2016, pagg. 37 e ss..

<sup>85</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 2 sub E).

<sup>86</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 2, sub L), fg. 1114.



La generalizzata *presenza* di fibre di amianto aerodisperse negli stabilimenti Olivetti ha ricevuto, da ultimo, conferma nei monitoraggi eseguiti dalla società a partire dalla metà degli anni '80.

Va, sin da subito, precisato che i risultati delle analisi ambientali sono stati variamente commentati e valutati dalle varie parti e dai rispettivi consulenti, avendo sostenuto l'ing. Silvestri e la dr.ssa Gullo che i monitoraggi eseguiti, pur con i limiti insiti nella metodologia talora applicata, erano da considerarsi indicativi di una diffusa dispersione di fibre nel sito produttivo, ed avendo viceversa i consulenti delle Difese dr. Chiono, ing. Messineo e dr. Cottica desunto dai valori riscontrati un generale buono stato di conservazione delle strutture.

Tanto premesso, la prima indagine con campionamenti di aria ambiente risale al maggio 1987 e riguarda gli stabilimenti di Ivrea (zona via Jervis), locali ove non si svolgevano lavorazioni comportanti l'impiego di manufatti in amianto, eccezion fatta per gli interventi sulle parti strutturali<sup>87</sup>. Il metodo utilizzato era quello del filtro a membrana con lettura in microscopia ottica in contrasto di fase. I risultati dimostrano la presenza di fibre aerodisperse anche se le concentrazioni riscontrate sono molto basse. Veniva effettuato anche un prelievo all'esterno per poter esprimere un parere secondo il dettato della Circolare del Ministero della Sanità n. 45 del 10 luglio 1986.<sup>88</sup> Tre campioni su otto rivelavano una concentrazione tre volte e mezzo quella riscontrata all'esterno, mentre un ulteriore campione una concentrazione doppia rispetto a quella esterna<sup>89</sup>.

Alle indagini del 1987 seguivano quelle nei locali della mensa dell'aprile 1988, dove tre campioni su tre rilevavano una concentrazione dal triplo al quadruplo di quella esterna, e quelle attinenti il Palazzo Uffici, locale Riprografia, con presenza di pannelli di controsoffittatura, del luglio 1988 che mostravano un inquinamento superiore da 3 a 4 volte quello misurato all'esterno.<sup>90</sup>

Una successiva indagine del 1988 sulle fibre aerodisperse riguardava il reparto "modulistica sciolta" situato nella Nuova ICO Piano Terra (ex officina H). I monitoraggi evidenziavano concentrazioni variabili da un minimo di 5 ad un massimo di 12 volte quella riscontrata all'esterno.

---

<sup>87</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 2 E) 2 e faldone 3 sub F).

<sup>88</sup> L'indicata circolare, concernente le scuole e gli ospedali, prescrive di effettuare un campionamento esterno in prossimità della struttura coibentata all'interno. Il valore di concentrazione riscontrato negli ambienti confinati non deve superare il doppio di quello esterno.

<sup>89</sup> Secondo il c.t. ing. Silvestri "questi valori avrebbero dovuto essere meglio valutati per poter stabilire un programma di bonifica a breve termine se non richiedere l'interruzione dell'utilizzo di detti locali fino a bonifica avvenuta."

<sup>90</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 4, sub L).



L'indagine presso la O.P.E. spa veniva effettuata nel capannone sud ed in quello centrale nel comprensorio di S. Bernardo. Nei sei campionamenti effettuati (*senza il riferimento esterno*) le concentrazioni variavano da 6 a 12 ff/litro<sup>91</sup>.

Nel documento agli atti dal titolo "*Tabella riassuntiva rilievi ambientali di amianto aerodisperso*" sono riportate varie indagini effettuate in vari ambienti dal 1990 al 1997 dai laboratori Servizio Ecologia dell'Olivetti, Politecnico e R.B.M. L'anno che presenta i valori più elevati è il 1996 negli ambienti di S. Bernardo (cunicoli, Capannone sud e Centrale termica) ed Ivrea (cunicoli CTE – ICO) quando vengono misurate alcune decine di fibre litro.

Nel 1992 l'azienda procedeva ad un monitoraggio dei rischi previsti dal D.Lgs. 277/91 tra cui l'amianto. Veniva specificato che si trattava di presenza ambientale e non di lavorazioni routinarie. I risultati venivano commentati come di gran lunga inferiori al limite previsto nell'art. 24 D.Lvo 277/1991, senza minimamente considerare quanto disposto dal primo comma dell'art. 27.

Un'indagine con tre prelievi del 1992 nell'area mensa (ICO) riscontrava all'interno valori simili a quello misurati all'esterno e sovrapponibili a quelli misurati l'anno prima. Nel luglio del 1993 tre prelievi nel magazzino Sixtel/Nuova ICO evidenziavano una concentrazione superiore al doppio di quella misurata all'esterno.

Orbene, a conclusione dell'esame dei monitoraggi eseguiti nel corso degli anni presso gli stabilimenti Olivetti il consulente della Pubblica Accusa ha rilevato, da un lato, come non sia mai stata effettuata l'analisi delle polveri depositate, che avrebbe consentito di esprimere un giudizio più preciso sulla *stabilità* delle coibentazioni presenti<sup>92</sup>; dall'altro, come l'inquinamento misurato abbia dimostrato la presenza di fibre in aria a livelli che, in molti casi, avrebbero superato quelli indicati successivamente dal D.M. 6/9/94 per la restituibilità degli ambienti con misure fatte in microscopia ottica in contrasto di fase (20 ff/litro).

Sensibilmente divergenti le valutazioni espresse dai consulenti delle Difese.

Con riferimento al periodo antecedente il 1987 e' stato affermato come dalle indagini ambientali effettuate dalla Clinica del Lavoro di

---

<sup>91</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 4 sub D).

<sup>92</sup> "La buona pratica di igiene ambientale suggerisce questo tipo di indagine proprio per gli ambienti dove l'aerodispersione può subire variazioni importanti, ad esempio quando la coibentazione viene urtata per qualsiasi motivo". Consulenza Silvestri, pag. 66.

Milano (1970) e dall'INAIL (1974) non sia dato evincere alcun inquinamento da amianto in atto<sup>93</sup>.

L'argomento non è decisivo laddove si consideri che nessuna delle due indagini ha preso in considerazione i rischi derivanti dall'impiego e/o presenza di manufatti contenenti amianto, e che le metodologie con le quali la Clinica del Lavoro di Milano ha effettuato le determinazioni della polverosità (conimetrie a quarzo a contrasto di fase) non erano idonee ad evidenziare problematiche connesse alla presenza di fibre di amianto aerodisperse.

Con riferimento al periodo successivo, si è sostenuto che tutti i monitoraggi ambientali eseguiti fra il 1988 ed il 1997 deporrebbero nel senso di una buona tenuta delle strutture edili contenenti amianto, con conseguente minima aerodispersione delle fibre, comunque con valori inferiori alle soglie dei TVL-TWA vigenti nel periodo.

Anche in questo caso le argomentazioni svolte, oltre che fondate su dati di fatto talora inesatti o incompleti, non risultano dirimenti.

In primo luogo, come efficacemente argomentato dalla Pubblica Accusa<sup>94</sup>, nei monitoraggi ambientali riportati nella consulenza del dr. Chiono, raccolti in tabelle ed organizzati per anno: 1) mancano i dati relativi agli anni 1987, 1999 e 2000; 2) alcuni dati non sono corretti; 3) tutti i valori contengono l'indicazione "≤".

Ora, se il simbolo "≤" viene anteposto al risultato (come nelle tabelle citate), esso rappresenta un limite di quantificazione, ovvero il risultato dell'analisi non è una concentrazione nota poiché non si sono conteggiate fibre nel corso delle analisi. Dalla documentazione in atti risulta invece chiaramente che tale simbolo non è correlato con la sensibilità del metodo, ma semplicemente al fatto che conteggiando tutti gli elementi fibrosi, quelli costituiti da fibre di amianto potevano essere al massimo coincidenti (uguali) con gli elementi fibrosi conteggiati, se non inferiori.

Tanto precisato, va comunque sottolineato come il monitoraggio ambientale descriva numericamente la realtà media del tempo che è intercorso tra l'inizio e la fine del campionamento, e non quella antecedente o successiva, non potendo quindi costituire, da solo, valido strumento per la valutazione del rilascio di fibre, non fornendo alcuna informazione sul pericolo che l'amianto possa deteriorarsi o essere danneggiato nel corso delle normali attività, come peraltro chiaramente precisato nel D. M. 06.09.1994 ("art. 2 Valutazione del rischio" *"In particolare, in caso di danneggiamenti, spontanei o accidentali, si possono verificare rilasci di elevata entità, che tuttavia,*

<sup>93</sup> Cfr. relazione ing. Messineo, capitolo 3.

<sup>94</sup> Cfr. memoria "Indagini Ambientali" depositata dal Pubblico Ministero all'udienza del 13.06.2016.



*sono occasionali e di breve durata e quindi non vengono rilevati in occasione del campionamento").*

A ciò si aggiunga che, anche in presenza di più dati, tutti compresi in un determinato intervallo di tempo, le indagini strumentali possono non essere rappresentative dell'effettivo inquinamento in atto, interferendo sul risultato finale molteplici variabili non controllabili (microclima, modalità operative, entità dell'attività, consapevolezza del lavoratore di essere monitorato/osservato/controllato, programmazione delle indagini).

In secondo luogo, la caratterizzazione di alcune strutture edilizie effettuata dall'ing. Messineo e dal dr. Cottica, da cui i predetti consulenti hanno tratto la buona tenuta delle stesse e la non dispersione di fibre, non risulta conforme alle complessive risultanze documentali in atti.

In particolare, nelle citate consulenze viene riferito che l'intonaco del soffitto della mensa di via Jervis (mensa ICO) era costituito da un agglomerato di consistenza gommosa con inglobate fibre di amianto, mantenuto in buono stato di conservazione e rivestito da una vernice che isolava completamente dal contatto con la fibra.

In realtà, dal certificato di agibilità strutturale per i locali siti al 1° piano dei corpi A-B-C del fabbricato Nuova ICO redatto dall'ing. Antonio Migliasso il 12.10.1986 a seguito dell'incendio avvenuto presso il medesimo fabbricato<sup>95</sup> risulta: *"la finitura dell'intradosso del solaio di copertura del 1° piano è, nella generalità, costituita da un intonaco isolante tipo 'Limpet' e sottostante soffittatura fonoassorbente a cassette realizzate con pannelli di fibra minerale"*. Nella citata nota non si vi è alcun riferimento ad altro materiale posto a copertura dell'intonaco isolante tipo 'Limpet', che come noto è una miscela di amosite e cemento applicato a spruzzo estremamente friabile, e inoltre risulta l'applicazione di adesivo *limitatamente* all'area di ingresso.

Ancora, nelle annotazioni Olivetti manoscritte *"Materiali in opera su cui confermare la presenza di amianto"* del 13.02.1987<sup>96</sup>, relativamente alla sede ICO di Ivrea è riportata la presenza di "intonaco soffitto con superficie gommosa e rugosa" per diversi ambienti tra cui il locale "Mensa" contrassegnato con due asterischi (\*\*) che, come riportato al fondo della prima pagina delle annotazioni in esame, stanno a significare "stato di conservazione mediocre". Inoltre, sempre a fondo della prima pagina è riportato la seguente precisazione *"P.S. L'intonaco della N. ICO piano terra zona uffici e N.*

<sup>95</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 2, sub C) fg. 601.

<sup>96</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 4 sub D), fgg. 525 e 526.



ICO 1° piano presenta uno strato contenente amianto protetto da uno strato a vista senza amianto": precisazione che non viene ripetuta per il locale mensa.

Nelle tabelle risalenti al maggio 1987 identificate come "1° Bozza" e "2° Bozza"<sup>97</sup>, per gli ambienti della Nuova ICO "piano terra zona uffici" e "primo piano" è riportato la precisazione "Primo strato (interno) di intonaco con inglobate fibre di amianto, protetto da un secondo strato (esterno) di intonaco costituito da un agglomerato di consistenza gommosa, spessore 1 cm. -circa- contenente fibre di lana di roccia". Per il locale mensa viene riportata solo la presenza di "intonaco costituito da un agglomerato di consistenza gommosa con inglobate fibre di amianto".

Da ultimo, nel documento "Situazione amianto" del 25.02.1991<sup>98</sup>, ove sono riepilogati gli interventi di "bonifica conservativa" effettuati, a partire dal 1986, su manufatti contenenti amianto, relativamente al locale "Mensa" ICO è riportato "applicazione adesivo limitatamente area ingresso". Se ne deduce non solo che l'applicazione di materiale isolante è avvenuta in tempi successivi al maggio 1987, ma altresì che la stessa non ha riguardato l'intera superficie con intonaco a base di amianto, ma solo una zona limitata della stessa (area ingresso).

Nelle citate consulenze viene, inoltre, riferito che la controsoffittatura della mensa di Palazzo Ufficio 1S "era formata da pannelli costituiti da lastre rigide in cemento gesso contenente fibre di amianto", mantenutesi in buono stato di conservazione.

In merito va sottolineato come relativamente ad altro controsoffitto, presente sempre presso Palazzo Uffici 1 (reparto Riproduzione), è la stessa Olivetti a riportare, in un appunto del 04.12.1986<sup>99</sup>, quanto segue "si tratta di un pannello in fibre minerali, agglomerate con materiale cementante ... le fibre sono costituite da amianto di anfibolo ... il materiale del pannello di per sé non è molto compatto per cui può sfibrarsi per una qualsiasi azione di manipolazione o meccanica .. i pannelli sono sospesi a soffitto su intelaiatura metallica. Al di sopra corrono le condutture dei servizi (elettricità, aria, ecc.). E' prevista la rimozione temporanea e rimessa in loco di pannelli, in occasione di interventi di manutenzione effettuati a cura degli Impianti. Non risulta che questi interventi siano molto frequenti. Non è esclusa fuoriuscita di fibre durante le operazioni".

<sup>97</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 4 sub L), ffgg. 633 e 634.

<sup>98</sup> Cr. produzioni PM, faldone 2, sub E 4, ffgg. 512 e 514.

<sup>99</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 4, sottofascicolo "Rimozione controsoffittature", fg. 538.

Da ultimo, relativamente alle Officine H presenti al piano terra della Nuova ICO, l'elaborato dell'ing. Messineo riferisce che l'intonaco era costituito da un agglomerato di consistenza gommosa con inglobate fibre di amianto, in parte (nella zona uffici) ricoperto da una successiva mano di intonaco, dello spessore di 1 cm, contenente fibre di lana di roccia. Sulla base dei risultati analitici dei monitoraggi aziendali, l'ing. Messineo ha sostenuto che *"le strutture edili contenenti amianto si erano mantenute in buono stato di conservazione"*.

Ora, nelle annotazioni manoscritte *"Materiali in opera su cui confermare la presenza di amianto"* del 13.02.1987, relativamente alle aree afferenti alla Nuova ICO presenti al piano terra (Officine H), sono individuate due zone (Zona torni e Zona uffici) per le quali è precisato quanto segue:

Zona torni: presenza di *"intonaco soffitto con superficie gommosa e rugosa"* contrassegnato con due asterischi (\*\*) che, come riportato al fondo della medesima pagina, indicano uno *"stato di conservazione mediocre"*.

Zona Uffici: presenza di *"intonaco soffitto con superficie gommosa e rugosa"* contrassegnato con un asterisco (\*) che indica uno *"stato di conservazione buono"*. Inoltre sempre a fondo pagina è riportata la precisazione *"P.S. L'intonaco della N. ICO piano terra zona uffici ... presenta uno strato contenente amianto protetto da uno strato a vista senza amianto"*.

Nella nota Olivetti "riservata" del 31.03.1989<sup>100</sup>, ancorché non riferita alle Officine H, si riportano informazioni sulla tipologia di intonaco a base amianto presente presso l'area occupata dall'Officina OPE di San Bernardo (*"Intonaco soffitto con superficie gommosa e rugosa"*). La circostanza che in entrambi i documenti l'intonaco sia descritto in termini del tutto analoghi, e coincidenti con quello presente in altre aree del comprensorio di Ivrea, consente di fondatamente affermare che si trattasse, anche in questo caso, di impasto a base di amosite e cemento applicato con tecnica a spruzzo.

Ora, al di là delle contrapposte valutazioni espresse dai consulenti tecnici sui risultati dei monitoraggi effettuati nel corso degli anni e sulle condizioni di conservazione delle singole strutture edilizie, ciò che emerge in modo chiaro dalle indagini ambientali è la presenza di fibre aerodisperse di amianto negli ambienti di lavoro.

Non assume, viceversa, decisivo rilievo la verifica dell'entità effettiva delle concentrazioni ambientali di amianto nei singoli reparti e l'eventuale rispetto dei valori soglia nei vari periodi, sia perché è dato acquisto che non esiste un valore al di sotto del quale l'amianto

<sup>100</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 2, sub L), fg. 1122.



possa considerarsi privo di effetti cancerogeni sull'uomo, sia perché tali valori non avevano (e non hanno) alcun valore legale<sup>101</sup>, rappresentando semplici soglie di allarme, sia da ultimo perché *"l'obbligo di prevenzione scatta pur quando le concentrazioni non superino predeterminati parametri quantitativi, ma risultino comunque tecnologicamente passibili di ulteriori abbattimento"*<sup>102</sup>.

E' stato ancora argomentato dalle Difese che la presenza, all'interno del Capannone Sud, della cd. camera bianca, ossia di zone particolarmente pulite per le delicate operazioni di costruzione degli hard disk che ivi vi si svolgevano, sarebbe indicativa dello stato di pulizia anche degli ambienti circostanti e dell'attenzione costante al loro stato di conservazione<sup>103</sup>.

Ancora una volta l'argomento non risulta decisivo.

Il teste DE MARCO Giuliano, nel riferire della presenza della cd. camera bianca all'interno del Capannone Sud di San Bernardo sin dalla fine degli anni '70, ha precisato che l'area occupata dai suddetti locali, all'interno dei quali *soltanto* era garantita la massima pulizia, era di circa 800/1.000 mq, mentre nelle immediate adiacenze era collocato il reparto montaggio (circa 1.000/1.500 mq) e, oltre un muro divisorio con portone di passaggio, era situata l'officina meccanica, ove venivano effettuate le operazioni "più sporche" (*"Quindi si passava da ambienti più sporchi ad ambienti sempre più puliti, fino ad arrivare alla camera bianca. Questa era la logica"*)<sup>104</sup>.

Risulta, quindi, evidente che dalla presenza della cd. camera bianca non è dato affatto inferire un generalizzata condizione di pulizia ed assenza di polveri nei restanti separati reparti ubicati nel Capannone Sud, con particolare riguardo al montaggio e, soprattutto, all'officina, allocata in una zona divisa da muri e all'interno della quale venivano svolte le lavorazioni maggiormente a rischio.

---

<sup>101</sup> E' noto che valori limite relativi alla concentrazione di fibre di asbesto in ambiente di lavoro sono stati introdotti in Italia solo a partire dal 1986 con il D.M. 16.10.86 (seguito da D.Lvo n. 277/1991 e dalla legge n. 257/1992). Prima di tale data la legislazione italiana non indicava le concentrazioni massime ammissibili di fibre di asbesto in ambiente di lavoro, ma faceva riferimento, anche per quanto concerne l'amianto, all'art. 21 del D.P.R. n. 303/1956. L'evoluzione dei limiti "ammissibili" di esposizione a fibre di amianto così come indicati - prima di quanto sia avvenuto a livello legislativo in Italia - dalle varie agenzie internazionali è stata compiutamente esposta dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero e dalla Parte Civile INAIL, cui viene fatto integrale rinvio.

<sup>102</sup> Cfr. Cassazione, sentenza n. 38991/2010.

<sup>103</sup> Cfr. Difesa GANDI, memoria del 01.07.2016.

<sup>104</sup> Cfr. ud. 21.03.2016, verbale sten. pagg. 4 e ss..



Le considerazioni sin qui svolte consentono, conclusivamente, di ritenere pienamente provata l'esposizione a fibre di amianto aerodisperse di tutti i lavoratori considerati nei periodi di interesse.

### Capitolo 3. La causalità.

#### 3.1 Premessa generale.

Il tema centrale di tutti i processi per patologie asbesto correlate attiene alla prova del nesso di condizionamento fra le condotte dei singoli imputati succedutisi nelle posizioni di vertice dell'organizzazione aziendale durante il periodo di esposizione professionale ad amianto delle persone offese e gli eventi dannosi (morte/lesioni) occorsi a queste ultime.

Come noto, in applicazione della teoria condizionalistica accolta dal legislatore, il nesso eziologico può ritenersi comprovato quando sia dimostrato che l'azione od omissione del singolo abbia innescato il processo morboso da cui è scaturito l'evento, ovvero abbia contribuito al suo verificarsi, nel senso che, senza di essa, l'evento, verificatosi *hic et nunc*, si sarebbe egualmente verificato, ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva<sup>105</sup>.

Si rende quindi necessario accertare, in primo luogo, se esista una legge scientifica, universale o probabilistica, che individui una relazione causale tra esposizione alle polveri di amianto e insorgenza di tumore polmonare/mesotelioma pleurico.

Va sin da subito chiarito che il dibattito scientifico e giurisprudenziale sviluppatosi nell'ultimo decennio, e riproposto anche nel presente giudizio, non concerne il sicuro effetto cancerogeno dell'amianto sull'uomo, su quale vi è consenso generale; né l'affermazione secondo cui non esiste una soglia al di sotto della quale l'amianto sia privo di effetti patogenetici, parimenti unanimemente condivisa; quanto piuttosto la questione del meccanismo della cancerogenesi delle fibre di amianto, con specifico riferimento al cd. modello multistadio ed alla sua validità a fungere da idonea legge di copertura, anche e soprattutto sotto il profilo della rilevanza dei singoli periodi di esposizione ad innescare il processo carcinogenetico ed abbreviarne l'evoluzione una volta insorto.

Nei paragrafi successivi verranno quindi esaminate sia le argomentazioni e valutazioni sul punto espresse dai consulenti della Pubblica Accusa, sia le considerazioni critiche svolte dai consulenti

---

<sup>105</sup> Cfr. da ultimo Cassazione, sentenza n. 43786/2010.



delle Difese degli imputati e del Responsabile Civile, per poi procedere da ultimo all'esposizione delle ragioni per le quali si è ritenuto condivisibile l'assunto accusatorio.

A tale ultimo proposito, e ribadito che *"né il giudice di merito né quello di legittimità possono ritenersi ad alcun titolo detentori di sapere scientifico"*<sup>106</sup>, la verifica circa l'esistenza di una teoria sufficientemente affidabile, sulla quale cioè si registri *"un preponderante, condiviso consenso"*, va effettuata all'interno dei confini tracciati dagli esperti, cui spetta il compito di illustrare gli studi che sorreggono una certa tesi, l'ampiezza, rigorosità e oggettività della ricerca, l'indipendenza ed autorità del soggetto che l'ha gestita, il grado di consenso che essa accoglie nella comunità scientifica<sup>107</sup>.

All'interno del descritto percorso metodologico, indicato dalla giurisprudenza di legittimità, deve annettersi primaria importanza ai risultati raggiunti e alle raccomandazioni prodotte dalle Conferenze di Consenso, che rappresentano uno degli strumenti disponibili per conseguire, attraverso un processo formale, un accordo fra diverse figure rispetto a questioni sanitarie particolarmente controverse e complesse, favorendo la scelta di orientamenti il più possibile uniformi nella pratica clinica. Lo scopo di una conferenza di consenso è, infatti, quello di produrre raccomandazioni *evidence based* a partire da una valutazione delle migliori prove scientifiche disponibili sul tema, realizzata attraverso una revisione della letteratura esistente<sup>108</sup>.

---

<sup>106</sup> In termini Cassazione, sentenza n. 18933/2014.

<sup>107</sup> Il rinvio è alla nota sentenza Cassazione, Sez. IV, n. 43786/2010.

<sup>108</sup> Lo strumento della Conferenza di Consenso è stato messo a punto per la prima volta dai National Institutes of Health statunitensi, che nel 1977 hanno creato il Consensus Development Program con lo scopo di fornire *"valutazioni imparziali, indipendenti e basati sulle prove scientifiche riguardo alle questioni mediche più complesse"*. Il metodo ha poi subito modifiche ed aggiustamenti nel corso del tempo ed è stato utilizzato da istituzioni pubbliche, da società scientifiche e da gruppi professionali. Tale metodo prevede la consultazione di esperti sull'argomento in questione, incaricati dal comitato promotore di preparare e presentare una sintesi delle conoscenze scientifiche disponibili davanti ad una giuria multidisciplinare composta da specialisti e non specialisti del settore. Il comitato promotore, inoltre, può formare alcuni gruppi di lavoro a cui affidare l'incarico di analizzare diversi aspetti legati all'argomento oggetto della conferenza (analisi critica della letteratura, aspetti legati all'informazione, indagini sui comportamenti di gruppi campione, etc.). La celebrazione della conferenza prevede l'esposizione pubblica delle relazioni degli esperti e dei risultati dei gruppi di lavoro alla presenza della comunità scientifica, degli specialisti del settore e dei rappresentanti di cittadini e pazienti, e il successivo dibattito. Al termine della discussione la giuria redige un documento finale che sintetizza le risposte ad alcuni quesiti predefiniti, che riguardano gli aspetti più controversi o critici dell'argomento trattato, e le relative raccomandazioni per la



### 3.2 Gli effetti cancerogenetici dell'amianto, con particolare riferimento all'insorgenza del mesotelioma e del tumore polmonare.

Secondo quanto diffusamente argomentato dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero<sup>109</sup>, nell'ambito del programma avviato dall'Agenzia Internazionale per le Ricerche sul Cancro (I.A.R.C.) sin dagli anni '70 è stato valutato il rischio cancerogeno da amianto e da talco contenente fibre di amianto. Con riferimento alle evidenze più recenti tutte le forme di amianto (incluse actinolite, amosite, crisotilo, crocidolite e tremolite) e il talco contenente fibre di amianto sono state ritenute con effetto cancerogeno certo per l'uomo.

Dopo aver esposto i principi generali in tema di cancerogenesi ed aver specificato che la teoria multistadiale è attualmente riconosciuta nell'ambiente scientifico, i citati consulenti hanno esaminato più specificatamente il meccanismo cancerogeno dell'esposizione ad amianto, chiarendo come le sue fibre causino diverse azioni rilevanti (*".. danno del fuso mitotico (e quindi della replicazione cellulare), produzione di radicali ossigeno (che sono sia mutageni che irritanti) e liberazione di citochine e mediatori infiammatori, in modo coerente con l'effetto sull'intero processo multistadiale di cancerogenesi .. gli effetti pro infiammatori sono importanti perché stimolano la proliferazione cellulare e quindi contribuiscono alle fasi tardive del processo di cancerogenesi"*)<sup>110</sup>.

Hanno quindi riferito come lo studio delle alterazioni epigenetiche presenti in serie di casi di mesotelioma maligno abbiano mostrato iperattivazione di geni regolatori del ciclo cellulare, di geni associati all'infiammazione e di geni associati all'apoptosi, chiarendo poi che la recente revisione delle alterazioni genetiche ed epigenetiche nel mesotelioma ne hanno confermato la complessità. *"Se, come è stato proposto, le caratteristiche che una cellula deve avere per essere completamente trasformata in senso maligno ("the hallmarks of cancer") comprendono autosufficienza dei segnali di crescita, insensibilità ai segnali di inibizione alla crescita, evasione dall'apoptosi (la morte cellulare programmata), capacità replicativa illimitata, aumentata neoformazione di vasi sanguiferi (angiogenesi), capacità di invadere i tessuti circostanti e di dare metastasi, esse*

---

pratica. Sul tema si veda, tra gli altri, Istituto Superiore di Sanità, Sistema Nazionale per le Linee Guida, Manuale Metodologico, 2009/2013.

<sup>109</sup> Cr. relazione prof. Magnani Corrado, dr. Perrelli Ferruccio e dr. Pavilio Piccioni depositata il 28 aprile 2016, integrazioni depositate il 16 maggio 2016 ed esame dibattimentale degli stessi.

<sup>110</sup> Cfr. relazione cit., pagg. 20 e ss. e bibliografia ivi richiamata.



*sono tutte presenti nel mesotelioma (Robinson BWS, Lake RA Advances in malignant mesotelioma. N Engl J Med. 2005)".*

*Secondo i meccanismi oggi noti, quindi, "l'amianto è in grado di danneggiare direttamente il DNA delle cellule bersaglio, che sono le cellule progenitrici mesoteliali, attraverso meccanismi genetici ed epigenetici... le fibre di amianto sono anche in grado di interferire con numerose vie di comunicazione intra ed inter-cellulari importanti nella regolazione del ciclo cellulare .. Come già visto per gli effetti sul materiale genetico cellulare, anche questi effetti sono in parte diretti, dovute all'interazione su basi chimico-fisiche delle fibre con le cellule bersaglio, ed in parte indiretti, mediati dalla flogosi cronica e dell'attivazione delle cellule mediatrici dell'infiammazione, infine, l'amianto produce direttamente stimoli proliferativi all'interno della cellula bersaglio, interagendo con svariati recettori, con conseguente aumento della velocità di divisione cellulare e riduzione dell'apoptosi e della differenziazione... La flogosi cronica dovuta all'amianto costituisce un indubbio stimolo proliferativo, la cui importanza viene evidenziata anche in una recente revisione di letteratura sul ruolo della flogosi nella cancerogenesi in generale".*

*Conclusivamente sul punto, secondo i citati consulenti "esiste pertanto la concreta possibilità per le fibre di amianto di causare sia l'avvio del processo di trasformazione maligna sia di fornire alle cellule un successivo stimolo proliferativo. Se l'amianto è un agente in grado di agire su diverse fasi del processo di cancerogenesi, è da attendersi che l'incidenza dei tumori dovuti all'esposizione aumenti con il suo protrarsi e con l'aumento della sua intensità. Pertanto, non vi è base razionale per escludere che esposizioni tardive contribuiscano alla malattia, sia nel caso di tumore polmonare sia nel caso del mesotelioma .. una soglia priva di effetto per il cancro polmonare o per il mesotelioma da amianto è stata (piuttosto raramente) ipotizzata, ma non ne è mai stata trovata evidenza concreta. Vi sono ottime ragioni per pensare che non esista, sia perché sarebbe in contrasto con la teoria multistadiale dei tumori, sia perché sarebbe in contraddizione con il corpo delle osservazioni epidemiologiche disponibili, che trovano una relazione dose-risposta fino ai campi di dosi concretamente studiabili con gli strumenti di indagine epidemiologica disponibili"<sup>111</sup>.*

Dopo aver esplicitato i concetti di concentrazione e dose, ed aver illustrato il tema della deposizione polmonare delle fibre di amianto e della loro distribuzione nell'organismo (secondo meccanismi di traslocazione non sempre noti), i consulenti del Pubblico Ministero hanno illustrato l'esistenza di un "robusto corpo di evidenza

---

<sup>111</sup> Cfr. relazione cit. pag. 24.



*scientifica ed un consenso generale” sul fenomeno dell’eliminazione delle fibre di amianto dai tessuti polmonari, sia nell’animale da esperimento sia nell’uomo (cd. clearance) (“E’ palese l’importanza di questo argomento, dal punto di vista del ruolo di esposizioni perduranti nell’incrementare il carico polmonare di fibre e di quello della cessazione dell’esposizione nel consentire la sua riduzione, sia pure a lungo termine”)*<sup>112</sup>.

A sostegno del fenomeno della cd. *clearance* vengono quindi riportati una serie di studi nell’uomo, relativi ad esposti ad anfiboli o a miscele di anfiboli e crisotilo, che hanno riguardato almeno 50 soggetti, che di seguito si richiamano:

- Churg e Wright (1994) in 161 lavoratori di cantieri navali e coibentisti, con carico polmonare costituito per l’82% da anfiboli, stimarono il tempo di dimezzamento in venti anni
- De Klerk e collaboratori (1996) hanno misurato la concentrazione di fibre di amianto tra gli ex minatori di crocidolite di Wittenoom (Australia), mettendola in relazione con il tempo della cessazione dall’esposizione. Il carico polmonare considerato era costituito da crocidolite. L’analisi di regressione portava ad una stima del tasso di *clearance* del 9% per anno, pari ad un tempo di dimezzamento di 7.7 anni
- Berry e collaboratori (2009) riportano la variazione di concentrazione di fibre di amianto dal momento corrispondente a metà del periodo di esposizione negli addetti alla produzione di maschere militari antigas in Inghilterra, con esposizione unicamente a crocidolite durante il periodo bellico (1940-1945). Il carico polmonare è stato misurato in 70 soggetti deceduti (50 per mesotelioma, 20 per altre cause). Il coefficiente di regressione corrispondeva ad una *clearance* media annua del 7.5% e ad un tempo di dimezzamento di 9,2 anni. In precedenza Berry et al (1989) avevano già stimato, indirettamente, un rateo di eliminazione del 15% all’anno per la crocidolite.

All’esito della disamina di tali studi i citati consulenti hanno così concluso:

*“Quanto riportato in questo paragrafo fornisce una possibile base biologica per interpretare l’osservazione epidemiologica di una flessione nell’incidenza di mesotelioma pleurico a partire da circa 40 dopo l’inizio dell’esposizione – anche se non sono ben note le conseguenze delle variazioni del carico polmonare di fibre sul carico pleurico, che è logico ritenere responsabile diretto del rischio di mesotelioma. Infatti la rimozione di fibre dal polmone avviene in parte per traslazione di queste i cavità pleurica. Un’altra parte tuttavia viene sicuramente eliminata con l’escretato e di conseguenza non è*

<sup>112</sup> Cfr. relazione cit. pagg. 29 e ss..



*più disponibile per la traslocazione verso le cavità sierose. L'effetto netto è che – come si vedrà- l'incidenza sia dei tumori polmonari, sia di mesotelioma non aumenta indefinitamente al trascorrere del tempo. Non possono sfuggire quindi le implicazioni della clearance delle fibre sul ruolo delle esposizioni perduranti, nel mantenere la tendenza all'aumento dell'incidenza, nonostante la progressiva attenuazione delle dosi assunte precedentemente”.*

Il tema successivamente esaminato in dettaglio dai consulenti attiene specificamente alla relazione tra esposizioni ad amianto e tumore polmonare<sup>113</sup>.

I passaggi salienti del ragionamento svolto, ognuno dei quali supportato dal richiamo a *vastissima bibliografia*, posso essere così riassunti:

- relativamente al tumore polmonare non esistono dubbi sull'esistenza di una relazione dose risposta tra rischio di neoplasia e dose cumulativa
- la variazione del rischio è lineare (il rischio relativo<sup>114</sup> di tumore è direttamente proporzionale all'esposizione)
- l'esposizione ad amianto aumenta il rischio per tutti i tipi istologici e tutte le localizzazioni di neoplasia polmonare
- il rischio relativo di tumore polmonare aumenta di circa 0,5-4% per ogni ff/ml-anno (dose cumulativa) e quindi è circa raddoppiato in conseguenza di un'esposizione cumulativa di 25 ff/ml-anno
- non si ritiene esistere un effetto di soglia nella cancerogenesi da amianto
- tali aumenti di rischio corrispondono ad esposizioni della durata di 5-10 anni in condizioni di esposizione "moderata" ma di durata anche inferiore all'anno per esposizioni ad intensità elevata
- l'asbestosi non è un requisito necessario per lo sviluppo di una neoplasia polmonare ma determina un aumento del rischio a parità di dose cumulativa
- la letteratura scientifica più recente indica che fumo e amianto interagiscono aumentando il rischio di tumore polmonare tra soggetti esposti ad entrambi i fattori rispetto a quanto sarebbe previsto dall'indipendenza dei due fattori di rischio. In altri termini, fumo e amianto sono concause del tumore del polmone che agiscono sinergicamente, cioè potenziandosi reciprocamente<sup>115</sup>.

<sup>113</sup> Nel presente processo la tematica assume concreto rilievo in relazione al solo decesso di RISSO Vittore.

<sup>114</sup> Il Rischio Relativo è il rapporto tra la frequenza di malattia (il tasso di incidenza) tra gli esposti ad amianto rispetto alla frequenza di malattia tra le persone senza tale esposizione.

<sup>115</sup> Cfr. relazione cit., pagg. 32 e ss. e bibliografia ivi richiamata nonché bibliografia integrativa depositata all'udienza del 28.04.2016.

Le suddette conclusioni, ed in particolare la sussistenza di una relazione lineare fra dose di amianto inalata e rischio di cancro al polmone e l'assenza di una soglia di esposizione all'asbesto priva di rischio, non sono state messe in discussione dai consulenti delle Difese.

L'unica censura, peraltro espressa in termini meramente ipotetici, ha riguardato la riconducibilità eziologica della patologia tumorale contratta da RISSO Vittore (unico soggetto deceduto per carcinoma polmonare) all'esposizione voluttuaria al fumo di sigaretta. Si tratta, peraltro, di argomentazione che non poggia su una seria confutazione degli studi scientifici più recenti, unanimemente indicativi, come detto, dell'effetto sinergico tra fumo e amianto.

In conclusione, può dirsi provata l'esistenza di una legge di copertura generale secondo cui l'insorgenza del carcinoma polmonare è riconducibile all'esposizione ad asbesto, secondo il modello di dose-risposta lineare senza soglia; del pari, è stata provata l'esistenza nella comunità scientifica di una legge di copertura che individua un effetto sinergico dell'esposizione contemporanea a fumo e ad asbesto.

Da ultimo, i consulenti del Pubblico Ministero hanno esaminato il ben più complesso tema della relazione tra esposizione ad amianto e mesotelioma<sup>116</sup>.

In sintesi, e rimandando all'esame dibattimentale del prof. Magnani e alla relazione depositata per gli approfondimenti e le ampie citazioni bibliografiche, i punti salienti del ragionamento sviluppato sono i seguenti:

- recenti revisioni sistematiche della letteratura epidemiologica riguardante la relazione dose-risposta, presentate e discusse nell'ambito della Seconda e Terza Conferenza di Consenso Italiana sul mesotelioma maligno nella pleura (2013 e 2015),

---

<sup>116</sup> Come noto, il mesotelioma è un tumore altamente maligno delle membrane di rivestimento presenti nel corpo umano derivanti dal primitivo foglietto embrionale mesotelio. E' un tumore che si origina dalle cellule di derivazione dal mesoderma – il primitivo foglietto embrionale – che rivestono la superficie delle cavità sierose, toracica e addominale: può interessare la pleura, il peritoneo, il pericardio e la tunica *vaginalis testis*. La localizzazione pleurica è più frequente rispetto a quella peritoneale con un rapporto di circa 6:1. Il mesotelioma pleurico maligno tende ad occupare estesamente il cavo pleurico e ad invadere il polmone e altre strutture toraciche, e conduce a morte in media entro un anno circa dalla diagnosi. Secondo il Registro Italiano del Mesotelioma Maligno (ReNaM), nel 2008 l'incidenza di tale patologia era di 3.6 casi ogni 100.000 persone/anno negli uomini e di 1.3 casi ogni 100.000 persone/anno nelle donne. Nella serie ReNaM l'esposizione ad asbesto è risultata causa dell'80.5% dei casi (93% nei maschi negli ultimi anni).



- hanno confermato che i mesoteliomi maligni non risultano differire dagli altri tumori maligni, per i quali è noto che la frequenza con cui la neoplasia si manifesta in un gruppo di esposti dipende dalla dose di cancerogeno cui sono stati esposti i membri del gruppo
- esiste una relazione di proporzionalità tra rischio di mesotelioma e dose cumulativa (prodotto tra concentrazione e tempo)
  - tale relazione di proporzionalità tra rischio ed esposizione è più complessa di quella riscontrata nel tumore polmonare, poiché si ritiene che l'esposizione eserciti un effetto crescente (esponenziale con potenza di 3 o 4) con il trascorre del tempo da quando è avvenuta<sup>117</sup>
  - il tempo trascorso dall'esposizione, a parità di dose, assegna un peso maggiore alle esposizioni più remote
  - la relazione dose-risposta tra amianto e mesotelioma non prevede una dose al di sotto della quale vi sia assenza di effetto
  - tutti i lavori in cui è stata studiata l'incidenza di mesotelioma, in special modo pleurico, a distanza superiore a 40-45 anni dall'inizio dell'esposizione hanno verificato che l'incidenza non continua a crescere indefinitamente, ma presenta un rallentamento. Questo fenomeno è stato interpretato da numerosi autori come espressione della riduzione del carico polmonare di fibre
  - ogni singola esposizione ad amianto fornisce un contributo indipendente da quelli di eventuali altre esposizioni e ad essi aggiuntivo. Corollario è che in presenza di esposizioni multiple l'incidenza di mesotelioma è il risultato della loro azione congiunta
  - l'aumento della durata di esposizione determina un aumento dell'incidenza di mesotelioma e un'anticipazione dello sviluppo di malattia per coloro che si ammalano. Tale anticipazione *"non è ovviamente osservabile (il mesotelioma si è verificato ad una certa data e non ad un'altra) ma è calcolabile teoricamente sulla base del modello ATF. La misura così calcolabile è resa astratta dalla potenziale presenza di altre cause di decesso, in quanto la persona può decedere durante il periodo di anticipazione, ma è utile perché indica il potenziale tempo di vita sottratto alla persona per effetto dell'esposizione di interesse"*. In altri termini, il cd. effetto di accelerazione si verifica sempre, anche se non è esattamente calcolabile nel singolo caso. Tale concetto è stato con chiarezza espresso anche in sede di Rapporto della Terza

<sup>117</sup> Si vedano, a titolo esemplificativo, lo studio sulla coorte di minatori di Balangero, Pira et al., 2009; lo studio sulla coorte di Casale Monferrato, Magnani et al., 2008; lo studio autoptico sul carico polmonare di fibre di Roger et al., 1991; lo studio sul carico polmonare di fibre con prelievi autoptici e chirurgici, Gilham et al., 2016; lo studio epidemiologico caso controllo, Iwatsubo et al., 1998; lo studio caso controllo Casale Monferrato, Ferrante et al., 2015.



Conferenza di Consenso Italiana: *"un aumento dell'esposizione che causa un aumento di incidenza necessariamente causa un'anticipazione del tempo all'evento (tempo di latenza), poiché la relazione tra aumento dell'incidenza e anticipazione del tempo all'evento è determinata matematicamente"*<sup>118</sup>.

Le conclusioni esposte dai consulenti della Pubblica Accusa sono state oggetto di plurime ed articolate censure da parte dei consulenti degli imputati e del responsabile civile<sup>119</sup>.

Sotto un primo profilo, si è sostenuto che la cancerogenesi da amianto presenta caratteristiche proprie, in gran parte dovute al fatto che l'amianto è un minerale che, una volta inalato, persistente nell'organismo per un periodo molto lungo (anche per tutta la vita); gli studi che riportano stime sul periodo di dimezzamento delle fibre di amianto, utilizzati dal prof. Magnani per avvalorare il ruolo della *clearance* ed inferire la rilevanza delle esposizioni successive, non sarebbero decisivi in quanto relativi al polmone e non alla pleura (nei pochi studi che hanno affrontato il problema *non sempre* è stato osservato un parallelismo tra il carico di fibre di amianto nel polmone e nella pleura<sup>120</sup>); gli studi<sup>121</sup> sul tema del rischio di mesotelioma in relazione alla cessazione dell'esposizione e, quindi, alla *clearance* delle fibre dimostrano chiaramente l'enorme rilevanza delle esposizioni iniziali, anche per periodi brevi, nel rischio di mesotelioma. In ultima analisi, le evidenze disponibili indicano un ruolo predominante, se non unico, per le esposizioni iniziali; il decorso della malattia non dipende dall'esposizione alta o bassa e non vi è alcuna dimostrazione scientifica che indichi un ruolo delle esposizioni successive al primo periodo rilevante nel ridurre la latenza o nell'aggravamento della malattia.

---

<sup>118</sup> Cfr. relazione prof. Magnani, pagg. 71 e ss.; aggiornamento relazione depositato all'udienza del 16 maggio 2016 e pubblicazioni allegate, con particolare riferimento al Rapporto finale della Terza Conferenza di Consenso Italiana sul Mesotelioma Maligno della Pleura, Bari 29-30 gennaio 2015, pubblicato in Medicina del Lavoro, 2015; esame prof. Magnani, ud. 28.04.2016, verbale sten., pagg. 62 e ss.; confronto prof. Magnani/dr. Zocchetti, ud. 16.05.2016, pagg. 162 e ss..

<sup>119</sup> Relazione prof. Canzio Romano per le Difese SMIRNE, COLANINNO e BONO; relazione dr. Tommaso A. Dragani per il Responsabile Civile Telecom Italia spa; relazione dr. Gianluigi Discalzi per le Difese GANDI e FRATTINI; relazione dr. Alessandro Baracco per le Difese MARINI, PISTELLI e PREVE; relazione prof. Angelo Moretto per la Difesa SMIRNE; relazione prof. Enrico Pira per la Difesa DE BENEDETTI Carlo.

<sup>120</sup> Nella relazione del dr. Dragani viene citato un unico studio di Sebastine et al. del 1980.

<sup>121</sup> Viene citato lo studio di Reid et al., 2014, di cui il prof. Magnani è coautore.

Ulteriormente, e sotto diverso profilo, si è affermato non essere affatto vero che un'eventuale aumento di incidenza/mortalità registrato da un'indagine epidemiologica in una popolazione di soggetti esposti ad un fattore di rischio comporti necessariamente un'anticipazione dell'età dell'insorgenza della malattia per tutti i soggetti che si sono ammalati (*"Un Rischio Relativo, cioè un rapporto tra tassi di incidenza della malattia in due gruppi, dice soltanto che in un gruppo si sono verificati più casi che nel secondo. Un Rischio Relativo, invece, non dice alcunché intorno ai tempi di insorgenza della malattia dei casi dei due gruppi .. non è vero, quindi, che un Rischio Relativo possa essere interpretato sia come aumento dell'incidenza dei casi, sia come anticipazione del tempo dell'occorrenza dei casi. Un Rischio Relativo può essere interpretato solo come aumento dell'incidenza dei casi. Un'anticipazione del tempo di insorgenza dei casi potrebbe, forse, esser osservato con un'indagine epidemiologica ad hoc che, però, non esiste nella letteratura epidemiologia sull'amianto"*<sup>122</sup>).

Né, si sostiene, tale inscindibile rapporto fra aumento del rischio e anticipazione dell'insorgenza della malattia può essere dimostrato con il modello elaborato da Berry; ciò in quanto tale modello assume che nei dati vi sia accelerazione, ma non dimostra che l'accelerazione è presente; utilizza dati epidemiologici, per loro natura incapaci di assurgere a prova dell'esistenza della accelerazione; è stato pensato per il tumore al polmone e la sua estensione al mesotelioma ha fornito risultati incongrui.

Orbene, indiscussa la sussistenza di teorie di spiegazione causale antagoniste tra di loro, soprattutto in ordine alla rilevanza delle esposizioni successive all'innescò del processo morboso ad aggravarne il decorso, ritiene il giudicante debba essere accordata preferenza agli enunciati esposti dai consulenti della Pubblica Accusa in quanto indubbia espressione della tesi motivatamente più accreditata nella comunità scientifica e resistente alle obiezioni avverse<sup>123</sup>.

<sup>122</sup> Cfr. relazione dr. Zocchetti Carlo esposta all'udienza del 18.04.2016.

<sup>123</sup> Come recentemente e ripetutamente precisato dalla Suprema Corte proprio in casi di patologie asbesto correlate *"quando .. le teorie scientifiche di spiegazione causale siano antagonistiche tra di loro, non è consentito al giudice defilarsi con un non liquet, ma è suo compito dare conto, con la motivazione, della legge scientifica che ritiene più convincente ed idonea o meno a spiegare l'efficacia causale di una determinata condotta, tenendo conto sempre di tre parametri di valutazione: a) il ragionamento epistemologico deve essere ancorato ad una preventiva dialettica tra le varie opinioni; b) il giudice non crea la legge, ma la rileva; c) il riconoscimento del legame causale deve essere affermato al di là di ogni ragionevole dubbio .. In virtù del principio del libero convincimento e di insussistenza di una prova legale o di una gradazione delle prove, il giudice ha la*



Quanto al fenomeno della cd. *clearance* delle fibre nella pleura, lo stesso consulente della Pubblica Accusa ha dato atto del fatto che non siano esattamente note le conseguenze della variazione del carico polmonare di fibre sul carico pleurico. Ha, tuttavia, in merito osservato: *"la rimozione di fibre dal polmone avviene in parte per traslocazione di queste in cavità pleurica. Un'altra parte tuttavia viene sicuramente eliminata con l'escreato e di conseguenza non è più disponibile per la traslocazione verso le cavità sierose"*<sup>124</sup>.

Tale logica affermazione non solo non è stata smentita dagli altri esperti, ma gli studi richiamati<sup>125</sup> (di cui uno soltanto, se ben si è compreso, sosterebbe non esservi una correlazione evidente tra le concentrazioni di fibre nel parenchima polmonare e quelle nella pleura parietale, mentre gli altri avrebbero fornito indicazioni non decisive) non sono stati prodotti e non ne è stata illustrata l'attendibilità scientifica.

Quanto al secondo profilo (ruolo preponderante, se non unico, delle esposizioni iniziali), lo stesso consulente del responsabile civile, nel corso del confronto in aula con il prof. Magnani, ha riconosciuto esservi una correlazione fra dose di esposizione e rischio di patologia, precisando di non poter escludere la rilevanza anche minima di successive esposizioni.

D'altro canto l'assunto, ampiamente condiviso nella comunità scientifica, secondo cui all'aumentare del carico polmonare, che è conseguenza di accumulo di esposizione a fibre, aumenta il rischio di mesotelioma è stato anche recentemente validato dallo studio condotto da alcuni ricercatori inglesi con metodo innovativo (Gilham et al., 2016). Nel predetto studio, con prelievi autoptici e chirurgici, è stato messo a confronto il carico polmonare di fibre di un gruppo di soggetti affetti da mesotelioma con quello di un gruppo di soggetti affetti da tumore al polmone, ma prelevando una parte di tessuto sano. I risultati di tale studio hanno chiaramente dimostrato un *aumento del rischio di mesotelioma con l'aumento del carico polmonare di fibre*<sup>126</sup> (*"la lettura di questo articolo è una lettura che ci dice aumentando il livello di esposizione, misurato come dose*

---

*possibilità di scegliere, fra le varie tesi prospettate da differenti periti d'ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto, con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti..."* (Cassazione, sentenza n. 22379/2015).

<sup>124</sup> Cfr. relazione prof. Magnani cit., pag. 31.

<sup>125</sup> Il riferimento è all'elaborato del dr. Dragani, pagg. 29 e ss.

<sup>126</sup> Cfr. tabella riassuntiva inserita a pag. 29 dell'aggiornamento alla relazione iniziale depositata da prof. Magnani all'udienza del 16 maggio 2016 ed esame dello stesso prof. Magnani, ud. cit., verbale sten. pagg. 167 e ss..



*cumulativa, cioè la dose che ha accumulato progressivamente il polmone nel corso della vita di questi soggetti, il rischio di patologia, aumentando la dose, progressivamente accumula, cresce. Quindi questo articolo è un articolo che conferma la relazione tra rischio di mesotelioma e dose o dose cumulativa che dir si voglia, di esposizione ad amianto .. è un articolo che aggiunge un pezzetto ad un corpo di evidenze che già era coerente .. lo vediamo sia tra gli uomini, sia tra le donne, sia nei due sessi analizzati congiuntamente..").*

Analogamente, le critiche sviluppate in merito al cd. effetto acceleratore (o riduzione della latenza/periodo libero da malattia) non paiono godere di un condiviso consenso nella comunità scientifica, che è invece orientata a riconoscere una inscindibile relazione tra aumento dell'incidenza e anticipazione del tempo all'evento.

In tal senso va ricordato che la verifica dell'esistenza di una teoria sufficientemente affidabile non può prescindere dal grado di consenso che la stessa riceve nella comunità scientifica.

E la comunità scientifica italiana, in un consesso certamente di alto livello e non influenzato da esigenze contingenti, si è recentemente espressa, in termini inequivoci, nel senso indicato dai consulenti del Pubblico Ministero.

Il riferimento è, chiaramente, al Rapporto della Terza Conferenza di Consenso Italiana (*"un aumento dell'esposizione che causa un aumento di incidenza necessariamente causa un'anticipazione del tempo all'evento (tempo di latenza), poiché la relazione tra aumento dell'incidenza e anticipazione del tempo all'evento è determinata matematicamente"*), ai cui lavori risulta aver partecipato anche il consulente della Difesa del Responsabile Civile, condividendone inizialmente i risultati<sup>127</sup>.

Quanto, poi, alle *"assurdità di risultato"* che, secondo l'esperto di parte, deriverebbero dall'applicazione del modello elaborato da Berry al mesotelioma, esse sono state ragionevolmente spiegate in una recente pubblicazione, in replica proprio alle critiche di tale consulente, come il frutto di difetti metodologici dell'analisi<sup>128</sup>: l'argomentazione non risulta, quindi, dirimente.

Da ultimo, e conclusivamente, che il modello elaborato da Berry consenta di stimare la *durata* dell'anticipazione della malattia solo nel gruppo, e non nel singolo caso, non equivale affatto a negare che

<sup>127</sup> Si vedano gli articoli del dr. Zocchetti e del dr. Bugiani in replica depositati all'udienza del 16 maggio 2016.

<sup>128</sup> Cfr. nota di replica a firma dr. Bugiani prodotte all'udienza del 16 maggio 2016.



tale anticipazione vi sia in tutti i singoli casi. Più semplicemente, da parte dell'indicato studioso si è posta in luce la circostanza che le stime dei tempi di abbreviazione della latenza determinate nell'ambito di un gruppo di individui non possono essere automaticamente trasposte ad ogni componente del gruppo (in altri termini, se per una classe di esposti ad un certo livello di inquinante viene calcolata un'anticipazione dell'insorgenza della malattia pari ad  $x$ , non necessariamente ogni singolo individuo avrà avuto un'anticipazione pari ad  $x$ ), ma non si è certo sostenuto che non via sia tale effetto di anticipazione nei singoli.

Conclusivamente, il confronto dialettico tra i consulenti di parte e la copiosa documentazione prodotta in giudizio hanno consentito di evidenziare come, allo stato, nella comunità scientifica sia rinvenibile un preponderante, condiviso consenso in ordine alla validità della tesi della dose-dipendenza, in forza della quale da un lato il mesotelioma, come del resto tutte le patologie oncologiche, pur potendo insorgere per esposizioni estremamente basse, aumenta la sua probabilità di insorgenza con l'aumento della dose cumulativa; dall'altro, la prolungata esposizione e l'aumento della dose cumulativa riducono significativamente (non minuti od ore) i tempi di latenza del mesotelioma, ne provocano una accelerata ed anticipata insorgenza e, in caso di malattia già insorta, ne accelerano il decorso, contribuendo a ridurre i tempi di sopravvivenza del soggetto.

Si tratta di una cd. legge di copertura universale, dotata cioè di certezza/alta credibilità razionale, anche in relazione al cd. effetto acceleratore, che consente di ritenere dimostrata una sicura relazione condizionalistica sia in relazione alle esposizioni avvenute prima dell'innescio del processo cancerogenetico, sia in relazione a quelle intercorse successivamente e sino ad una finestra temporale compatibile con la latenza minima (prima esposizione-diagnosi), stimata in via prudenziale dai più recenti e condivisi studi scientifici in quindici anni.

Né assume decisivo rilievo la circostanza, più volte sottolineata dalle Difese e dai rispettivi consulenti tecnici, che non sia possibile identificare quando il processo che ha portato alla neoplasia sia iniziato, essendo stato ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, proprio in fattispecie di omicidi colposi da inalazione di polveri di amianto, che deve ritenersi sussistente il nesso di causalità tra condotta ed evento *"anche quando non sia possibile stabilire il momento preciso dell'insorgenza della malattia tumorale, in quanto, a tal fine, è sufficiente che la condotta omissiva dei soggetti responsabili della gestione aziendale abbia prodotto un*



*aggravamento della malattia o ne abbia ridotto il periodo di latenza, considerato che anche quest'ultimo incide in modo significativo sull'evento morte, riducendo la durata della vita*<sup>129</sup>.

#### **Capitolo 4. La cd. causalità singolare.**

##### 4.1 Introduzione.

Nel presente capitolo si procederà alla ricostruzione dei singoli casi oggetto di addebito, con specifico riferimento al tipo e alla durata dell'esposizione professionale ad amianto, alla diagnosi della patologia contratta, alla causa ed epoca del decesso (ove intervenuto), alla presenza di altri fattori di rischio oncogeno.

La storia clinica e professionale delle persone offese sarà oggetto di sintetica ricostruzione nei punti ritenuti salienti per la decisione, con rinvio alla copiosa documentazione acquisita per ciascuna di esse<sup>130</sup> e alle consulenze tecniche delle parti, oggetto di approfondita disamina dibattimentale, con l'avvertenza che in relazione a tutte le vittime non è emersa l'esposizione ad alternativi fattori di rischio conosciuti (erionite e radiazioni ionizzanti).

In merito alle diagnosi di morte o lesioni, verranno prese in considerazione le conclusioni congiuntamente rassegnate dal consulente del Pubblico Ministero dr.ssa Bellis e dal consulente del Responsabile Civile prof. Roncalli (che hanno proceduto alla revisione di tutti i casi in corso di dibattimento) nell'elaborato del 30 maggio 2016, non contestato da alcuna delle parti.

Ciò al fine di verificare la sussistenza del rapporto di causalità fra i decessi/lesioni delle singole persone offese e le condotte dei vari imputati chiamati a risponderne, secondo il modello di spiegazione eziologica illustrato nel capitolo precedente.

##### 4.2 BERGANDI Antonio.

BERGANDI Antonio è deceduto ad Ivrea il 01.12.2006 all'età di 78 anni per mesotelioma pleurico maligno bifasico diagnosticato il 18.06.2006 (diagnosi certa)<sup>131</sup>.

Secondo quanto evincibile dalla documentazione in atti<sup>132</sup>, il BERGANDI, ex fumatore, ha iniziato a lavorare nel 1941 in qualità di

<sup>129</sup> Cfr. *ex plurimis* Cassazione, sentenza n. 22165/2008, sentenza n. 33311/2012, sentenza n. 11128/2015.

<sup>130</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 1, sottofascicoli relativi alle singole persone offese.

<sup>131</sup> Cfr. relazione dr.ssa Bellis e prof. Roncalli del 30.05.2016.

fabbro ferraio e maniscalco fino al 1950 (tale periodo non risulta indicato nel libretto di lavoro). Successivamente e fino al 1962, anno di assunzione in Olivetti, ha lavorato sempre come fabbro/meccanico in due ditte torinesi<sup>133</sup>. E' stato poi dipendente della OLIVETTI spa dal 1962 al 1972 con mansioni di manutentore impianti e macchine; dal 1972 al 1981 della O.C.N. Spa presso lo stabilimento di San Bernardo come addetto montaggio macchine utensili (1972-1974) e successivamente nuovamente addetto alla manutenzione macchine nei vari reparti. Dal 1981 al 1983, dal libretto di lavoro risulta dipendente O.P.E. (Olivetti Peripheral Equipment Spa). Come già in precedenza argomentato, l'esposizione ad amianto si è verificata nel periodo dal 1962 al 1972, effettuando le operazioni di manutenzione su tubature ed impianti coibentati con amianto, quali vasche per tempera o cromatura che erano rivestite con pannelli di amianto. Per quanto riguarda il periodo trascorso alla O.C.N. (1972-1981), come addetto al montaggio di macchine utensili per i primi due anni, l'esposizione ad amianto è derivata dalle lavorazioni di laminati in amianto (FEROBESTOS) utilizzati come piani di scorrimento ed inseriti nelle macchine utensili a controllo numerico. Dal 1974 al 1983 ha svolto nuovamente, sempre nell'ambito della stessa ditta, la mansione di manutentore macchine, con interventi di sostituzione di ceppi frenanti in amianto delle presse meccaniche. Il BERGANDI ha subito anche un'esposizione ambientale passiva derivata dalla frequentazione del capannone Sud dello stabilimento di San Bernardo.

Secondo quanto da lui stesso dichiarato non ha subito esposizione né nella propria abitazione né durante lavori effettuati in proprio. Non è stata, inoltre, acquisita evidenza di esposizione ad amianto durante il periodo in cui il BERGANDI ha lavorato presso altre ditte come fabbro/meccanico.

Risulta, pertanto, che il lavoratore, deceduto per mesotelioma pleurico diagnosticato con certezza, abbia subito per un congruo periodo di tempo ed in assenza di misure di prevenzione un'esposizione professionale *esclusiva* al fattore di rischio amianto presso gli stabilimenti Olivetti.

Dovendo annettersi efficienza causale a tutte le esposizioni che si collochino antecedentemente alla latenza minima (15 anni dalla diagnosi di malattia), risulta rilevante tutto il periodo lavorativo presso Olivetti spa e O.C.N. spa, durante il quale OLIVETTI Camillo, CALOGERO Giuseppe, GANDI Luigi e MARINI Manlio hanno

---

<sup>132</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 1, sottofascicolo BERGANDI Antonio; dichiarazioni rese il 31.08.2006, già cit.; relazione di c.t. ing. Silvestri, pagg. 99 e ss..

<sup>133</sup> Il BERGANDI ha escluso la presenza di amianto nelle suddette lavorazioni.

rivestito i ruoli da cui è stata fatta correttamente discendere la posizione di garanzia di ciascuno<sup>134</sup>.

#### 4.3 BOVIO FERASSA Pierangelo.

BOVIO FERASSA Pierangelo, nato il 19 gennaio 1942, risulta affetto da mesotelioma pleurico maligno bifasico diagnosticatogli il 27 marzo 2012 (diagnosi certa)<sup>135</sup>.

Secondo quanto da lui dichiarato<sup>136</sup>, e confermato dalla documentazioni in atti<sup>137</sup>, il BOVIO FERASSA ha lavorato come dipendente della ditta OLIVETTI spa dal 1961 al 1984 con le seguenti mansioni: dal 1961 al 1962 circa presso lo stabilimento NUOVA ICO di Ivrea nel reparto lavorazioni meccaniche come addetto allo smistamento del materiale ai vari settori di lavorazione; al rientro dal servizio militare (svolto negli anni 1963-1964) presso lo stabilimento di Scarmagno, capannone A, come addetto al montaggio macchine da scrivere (1963-1972); successivamente e sino al 1972 presso lo stabilimento di Agliè, sempre come addetto al montaggio delle macchine da scrivere; dal 1980 al 1982 presso lo stabilimento di Vidracco come di addetto al controllo delle "testine" delle macchine da scrivere; da tale anno e sino al pensionamento (1991) presso lo stabilimento di Agliè come addetto al montaggio completo delle fotocopiatrici ed al collaudo finale.

Come già diffusamente illustrato, l'esposizione a fibre asbestiformi, contenute nel talco contaminato da tremolite utilizzato nel montaggio di macchine da scrivere, è considerarsi certa per il periodo dal 1963 al 1980.

Risulta, conclusivamente, provato che il lavoratore, affetto da mesotelioma pleurico diagnosticato con certezza, abbia subito per circa diciassette anni ed in assenza di misure di prevenzione un'esposizione professionale al fattore di rischio amianto presso gli stabilimenti Olivetti. La circostanza che sia configurabile un periodo di esposizione professionale altrettanto certa in precedente impiego (1953-1961), avendo il lavoratore dichiarato di aver manipolato e lavorato MCA durante l'attività svolta nel settore dell'edilizia<sup>138</sup>, non priva di efficienza causale le condotte ascritte a DE BENEDETTI Carlo (A.D. di Olivetti spa dal 26.04.1978) e DE BENEDETTI Franco (A.D. di Olivetti spa dal 02.10.1978) laddove si consideri, da un lato, che esiste idonea legge di copertura che annette rilevanza a tutte le esposizioni, anche successive all'eventuale già avvenuto innesco del

<sup>134</sup> Il tema della posizione di garanzia verrà diffusamente esaminato al Capitolo 6.

<sup>135</sup> Cfr. relazione dr.ssa Bellis e prof. Roncalli del 30.05.2016.

<sup>136</sup> Cfr. ud. 25.01.2016, verbale sten. pagg. 3 e ss..

<sup>137</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 2, sottofascicolo BOVIO FERASSA Pierangelo.

<sup>138</sup> Cfr. relazione ing. Silvestri cit. pagg. 104 e ss..

processo cancerogenetico; e dall'altro che l'esposizione all'agente tossico si è protratta per oltre un anno durante il periodo in cui i predetti imputati hanno assunto un ruolo di garanzia nella società.

Deve, viceversa, escludersi l'esposizione professionale ad amianto negli anni 1963/1964, durante i quali il BOVIO FERASSA ha svolto il servizio militare, all'epoca della durata di un anno e mezzo. Ne consegue l'assoluzione di OLIVETTI Camillo, che risulta essere stato amministratore delegato di Olivetti spa dal 15 marzo 1963 al 25 maggio 1964, per non aver commesso il fatto.

#### 4.4 BRETTO Maria Giuditta.

BRETTO Maria Giuditta è deceduta ad Ivrea il 24.02.2013 all'età di 71 anni per mesotelioma peritoneale maligno di tipo deciduoide (diagnosi certa)<sup>139</sup>.

Secondo quanto ampiamente documentato in atti<sup>140</sup>, la BRETTO ha svolto le mansioni di addetta al montaggio macchine da scrivere e fotocopiatrici nello stabilimento di Agliè, ove veniva fatto largo uso di talco contaminato, in assenza di sistemi localizzati di captazione delle polveri e di dispositivi di protezione individuale. Non sono state acquisite evidenze di pregresse esposizioni lavorative o di concorrenti esposizioni extralavorative<sup>141</sup>.

Anche in questo caso risulta dunque provato con certezza sia l'avvenuto decesso per mesotelioma peritoneale, sia un'esposizione professionale per complessivi cinque anni al fattore di rischio amianto presso gli stabilimenti Olivetti in assenza di misure di prevenzione, oggettivamente ascrivibile a DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, GANDI Luigi e MARINI Manlio, che risultano aver rivestito ruoli di garanzia nel suddetto periodo per un congruo periodo di tempo (due e quattro anni).

#### 4.5 COSTANZO Marcello.

COSTANZO Marcello è deceduto il 30 gennaio 2012 all'età di 75 anni per mesotelioma pleurico maligno bifasico (diagnosi certa)<sup>142</sup>.

Secondo quanto risultante dalla documentazione acquisita agli atti<sup>143</sup>, il COSTANZO è stato dipendente della ditta Ing. OLIVETTI

<sup>139</sup> Cfr. relazione dr.ssa Bellis e prof. Roncalli del 30.05.2016.

<sup>140</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 1, sottofascicolo BRETTO Maria Giuditta; verbale di s.i.t. in data 08.11.2012; relazione dr. Silvestri, pagg. 110 e ss..

<sup>141</sup> BRETTO Maria Giuditta ha riferito che nella propria abitazione non era presente amianto ed ha escluso di aver utilizzato teli di amianto per stirare o in genere altri materiali contenenti amianto.

<sup>142</sup> Cfr. relazione dr. Bellis/prof. Roncalli cit..

spa dal 1951 al 1983. In particolare, dal 1951 al 1956 ha svolto, per conto della ditta suddetta, l'attività di manovale all'interno dei cantieri di costruzione di civili abitazioni, maneggiando amianto sotto forma di lastre di eternit destinate alla copertura di tetti ed anche di canne fumarie. Nel 1956 è stato trasferito allo stabilimento OLIVETTI spa denominato NUOVA ICO sito ad Ivrea come addetto alla miscelatura polveri per la sinterizzazione. Nel 1957 è stato trasferito al reparto verniciatura e "pomiciatura" sempre nello stabilimento NUOVA ICO di Ivrea, e successivamente nel comprensorio di San Bernardo, capannone Centrale Galtarossa (AUDIT). Nel 1975 è stato trasferito, sempre nell'ambito dello stesso capannone, al reparto pomiciatura come addetto alla lavorazione banchi, ove è rimasto sino al 31.10.1983, data delle sue dimissioni. Il COSTANZO ha negato la presenza di amianto nella struttura della propria abitazione e di aver svolto attività extraprofessionali che possano averlo esposto ad amianto.

Come già ampiamente illustrato, risulta dimostrata l'esposizione ambientale passiva subita da COSTANZO Marcello per la dispersione di fibre di amianto di cui era composta la controsoffittatura del capannone Galtarossa e le coibentazioni delle tubazioni, sia in ragione della senescenza dei predetti manufatti, sia in considerazione degli interventi manutentivi eseguiti a lavorazioni in corso ed in assenza di misure di prevenzione.

Tale esposizione, in difetto di dispositivi di protezione, si è protratta per cinque anni durante l'amministrazione di DE BENEDETTI Carlo e DEBENEDETTI Franco, per tutto il periodo in cui GANDI Luigi è stato responsabile della Direzione Servizi Centrali (un anno e dieci mesi) e per un anno e dieci mesi quanto a MARINI Manlio. Il perdurare dell'esposizione per tali considerevoli periodi di tempo consente di anettere efficienza causale alle condotte contestate ai predetti imputati, anche ove l'insorgere della malattia fosse già avvenuto per effetto della pregressa esposizione (1951/1956), quanto meno sotto il profilo dell'abbreviazione del periodo di latenza.

#### 4.6 ENRICO GANSIN Aldo.

ENRICO GANSIN Aldo è deceduto il 5 settembre 2008 all'età di 79 anni per mesotelioma pleurico maligno epitelioide (diagnosi certa)<sup>144</sup>. Secondo quanto documentato in atti<sup>145</sup>, ENRICO GANSIN Aldo è stato assunto in Olivetti nel 1950 come impiegato tecnico nello

<sup>143</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 1, sottofascicolo COSTANZO Marcello, e verbale di s.i.t. in data 03.08.2010 cit., nonché c.t. dr. Silvestri, pagg. 124 e ss..

<sup>144</sup> Cfr. relazione dr. Bellis/prof. Roncalli cit..

<sup>145</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 1, sottofascicolo ENRICO GANSIN Aldo; relazione dr. Silvestri, pagg. 140 e ss.; verbale di s.i.t. in data 09.05.2005.

stabilimento Vecchia ICO – Officina C (la mansione consisteva nella lavorazione, mediante macchine utensili, di materiali quali ghisa, gomma ed acciaio). Secondo quanto precisato dal lavoratore, i rulli in gomma arrivavano in reparto in grosse ceste ed erano impregnati di talco che si disperdeva nell'ambiente circostante. Nel 1956, dopo un periodo trascorso presso il reparto fonderia, risulta aver svolto esclusivamente lavoro d'ufficio fino al 1958. Dal 1960 al 1970 è stato trasferito allo stabilimento di Scarmagno (capannone A) dove veniva svolta la lavorazione di rulli in gomma con le modalità sopradescritte, ma con l'utilizzo di quantità di talco molto maggiori. Il lavoratore ha precisato che, come responsabile di produzione, non era parte attiva nelle lavorazioni ma presenziava nel reparto vigilando sulle attività svolte. Dal 1970 al 1977 ha ricoperto il ruolo di responsabile prima presso lo stabilimento di Agliè (reparto produzione macchine da scrivere) e successivamente presso lo stabilimento ICO centrale ad Ivrea (reparto attrezzaggio). Dal 1977 al 1984 ha ricoperto il ruolo di responsabile presso lo stabilimento ICO centrale (reparto cablaggi), frequentando la mensa di via Jervis. Per quanto riguarda potenziali esposizioni ad amianto in ambiente extralavorativo ENRICO GANSIN Aldo ha riferito che la canna fumaria della sua abitazione era in cemento amianto e di averla sostituita lui stesso attorno al 1999.

Come già diffusamente argomentato nei capitoli precedenti, risulta esaustivamente dimostrata sia l'esposizione di ENRICO GANSIN Aldo alle fibre di amianto (tremolite) contenute nel talco (attiva per tutto il tempo in cui lo ha maneggiato e passiva per il periodo in cui ha svolto l'attività di supervisione del lavoro), sia l'esposizione passiva ambientale subita durante il periodo di frequentazione dei locali mensa di via Jervis, le cui pareti erano rivestite di materiale contenente amianto.

L'esposizione al talco contaminato ha rilievo causale in relazione alla posizione di OLIVETTI Camillo; l'esposizione passiva ha rilievo causale per le posizioni di DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco e GANDI Luigi. In entrambe le ipotesi si è trattato di protrazione agli effetti dell'agente tossico per periodi non inferiori all'anno e dieci mesi, e quindi del tutto congrui all'esplicarsi del cd. effetto acceleratore (abbreviazione del periodo di latenza).

#### 4.7 GANIO MEGO Emilio.

GANIO MEGO Emilio è deceduto il 2 giugno 2012 all'età di 76 anni per mesotelioma pleurico maligno bifasico (diagnosi certa)<sup>146</sup>.

<sup>146</sup> Cfr. relazione dr. Bellis/prof. Roncalli cit..



Secondo quanto riferito dalla moglie SCARPONI Rosaria Teresa<sup>147</sup>, il marito, dopo un periodo trascorso presso lo stabilimento OLIVETTI spa di Ivrea come addetto al magazzino, nel 1958 circa, dopo aver espletato il servizio militare nel Corpo dei Granatieri di Sardegna, era stato trasferito presso il Comprensorio di San Bernardo (Capannone Sud, attiguo a Viale delle Rose) come addetto ai torni automatici. In seguito aveva avuto degli avanzamenti di carriera e per quasi tutto il periodo lavorativo, ad eccezione degli ultimi anni (1985/1986), aveva lavorato nel Capannone Sud di via delle Rose.

Dalla documentazione acquisita<sup>148</sup> risulta che:

- il 25 settembre 1970 la ditta OLIVETTI comunicava al predetto lavoratore la qualifica di impiegato con mansioni di "capo squadra di produzione"

- il 25 maggio 1981 la OPE spa (Olivetti Peripheral Equipment) gli comunicava il passaggio alle dipendenze della predetta società

- il 09 febbraio 1990 la OLIVETTI OFFICE srl comunicava all'INPS la cessazione del rapporto di lavoro a partire dal 31/12/1989.

PERRA Mario<sup>149</sup>, dopo aver premesso di aver svolto l'attività di ispettore di controllo presso l'officina ubicata nel Capannone Sud di San Bernardo dal 1972, ha riferito di essere stato collega di lavoro di GANIO MEGO Emilio per circa *quindici anni* e che in seguito sia lui che GANIO MEGO erano stati trasferiti in altro stabile, sempre presso il comprensorio di San Bernardo.

TONINO Ottorino a sua volta ha riferito<sup>150</sup> di aver lavorato nel Capannone Sud di San Bernardo a partire dal 1973 e di avervi trovato già presente GANIO MEGO Emilio, all'epoca capo squadra officina meccanica. Il TONINO ha poi aggiunto di essere andato in pensione nel 1991 ma di non aver lavorato con GANIO MEGO sino a tale data perché il collega era stato spostato di reparto qualche anno prima (*"penso 1985 o 1986"*).

Da ultimo TAPPARO Alberto<sup>151</sup>, dopo aver premesso di essere stato assunto in Olivetti nel 1952 e di essere stato dipendente della citata società sino al pensionamento (1989/1990), ha riferito di aver lavorato nello stesso capannone (capannone Sud di viale Delle Ros) con GANIO MEGO Emilio nell'ultimo periodo (*"C'era il mio reparto, che era l'attrezzaggio, poi c'erano i torni automatici, c'era l'officina e poi l'officina di Ganio .. Aveva macchine controllo numerico e macchine anche manuali, che c'erano i pulsanti .. Era il capo squadra, distribuiva il lavoro e amministrava..."*). Ha poi aggiunto di essere stato trasferito dal Capannone Sud alcuni anni prima del

<sup>147</sup> Cfr. ud. 01.02.2016, verbale sten. pagg. 123 e ss..

<sup>148</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 1, sottofascicolo GANIO MEGO Emilio.

<sup>149</sup> Cfr. ud. 01.02.2016, verbale sten. pagg. 3 e ss..

<sup>150</sup> Cfr. ud. 01.02.2016, verbale sten. pagg. 21 e ss..

<sup>151</sup> Cfr. ud. 01.02.2016, verbale sten. pagg. 31 e ss..

pensionamento e di non aver quindi più lavorato con GANIO MEGO Emilio.

Dalle indicate deposizioni può dunque ritenersi accertata l'esposizione di GANIO MEGO Emilio alle fibre aerodisperse di amianto presenti nel Capannone Sud di San Bernardo, in assenza di dispositivi di protezione, dal 1958 quanto meno sino agli anni immediatamente precedenti il pensionamento, e precisamente sino al 29.12.1986, laddove si consideri che l'unità locale di San Bernardo (capannone e uffici) risulta essere stata chiusa a decorre da tale data<sup>152</sup>.

Risultano, quindi, causalmente rilevanti le condotte ascritte a OLIVETTI Camillo (un anno e due mesi), DE BENEDETTI Carlo e DEBENEDETTI Franco (circa tre anni), PISTELLI Luigi (un anno e otto mesi), FRATTINI Roberto (un anno e due mesi), DEMONTE BARBERA Filippo (un anno ed un mese), GANDI Luigi (un anno e dieci mesi), SMIRNE Paolo (sette mesi) e MARINI Manlio (quattro anni).

#### 4.8 PERELLO Luigia Bruna.

PERELLO Bruna Luigi, nata il 26 giugno 1947, è affetta da mesotelioma maligno epiteliomorfo diagnosticato il 1 settembre 2011 (diagnosi certa)<sup>153</sup>.

Secondo quanto accertato in dibattimento<sup>154</sup>, la PERELLO ha svolto mansioni di carattere amministrativo dapprima alle dipendenze di OLIVETTI spa (dal 1969 al 1980), quindi alle dipendenze delle consociate OLTECO spa (dal 1981 al 1988) e SIXTEL spa (dal 1989 al 1999).

Detta attività si è svolta presso i vari stabilimenti di Scarmagno ed Ivrea: in particolare dal settembre 1969 al novembre 1970 come addetta al centralino presso lo stabilimento di Scarmagno; dall'agosto 1971 al maggio 1977 presso Palazzo Uffici di Ivrea negli uffici Titoli e poi Contabilità Fornitori; dal maggio 1977 al dicembre 1988 presso lo stabilimento OLIVETTI spa di Scarmagno, in un primo tempo nella villetta attigua al Capannone B ed in seguito in quella attigua capannone D, presso l'Ufficio Controllo di Gestione;

<sup>152</sup> Cfr. denuncia di modifica dell'A.D. DE MONTE BARBERA in Produzioni PM, faldone 1, sottofascicolo GANIO MEGO Emilio. In tal senso si è espresso anche il teste BOLTRI Daniele, ud. 07.03.2016, verbale sten. pag. 44.

<sup>153</sup> Cfr. relazione dr.ssa Bellis e prof. Roncalli del 30.05.2016.

<sup>154</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 1, sottofascicolo PERELLO Bruna Luigia; dichiarazioni rese dalla persona offesa all'udienza del 25.01.2016 già cit.; relazione dr. Silvestri, pagg. 170 e ss..



dal gennaio 1989 al 1994 presso gli uffici ricavati nelle ex Officine H site nel comprensorio Olivetti di Ivrea; dal 1995 al 1999 negli uffici del Centro Studi Olivetti, sempre nel Comprensorio di via Jervis, in uffici divisi gli uni dagli altri da tramezzature e controsoffittature. Nel giugno 1999 la PERELLO veniva collocata in mobilità e quindi in pensione.

Come già in precedenza ricordato, PERELLO Maria Luigia ha riferito di aver frequentato la mensa ubicata al piano 1S di Palazzo Uffici (dal 1971 al 1977) e quella sita in via Jervis (dal 1989 al 1999), fornendo indicazioni specifiche in merito agli intonaci e alle controsoffittature degli indicati locali e di quelli ricavati nelle ex Officine H: indicazioni che sono state confermate dagli altri testi escussi e dalla documentazione prodotta.

Richiamate le considerazioni già svolte in merito alla presenza di fibre asbestiformi presso i locali indicati, può dirsi conclusivamente provata l'esposizione passiva ambientale della lavoratrice, che risulta aver contratto una patologia asbesto correlata in assenza di accertate esposizioni extra professionali, per i periodi contestati.

Le citate esposizioni, in assenza di adeguati interventi cautelativi, sono certamente ascrivibili causalmente a PARZIALE Anacleto, amministratore delegato di Sixtel spa dal 17.01.1989 al 10 marzo 1994, ALZATI Renzo e TARIZZO Pierangelo (responsabili della Direzione Servizi Generali di Olivetti spa, con funzione di indirizzo e controllo in materia di salubrità su tutti gli ambienti di lavoro, anche in uso alla consociata SIXTEL spa, rispettivamente dal gennaio 1989 al gennaio 1992 e dal gennaio 1992 al giugno 1993), DE BENEDETTI Carlo (per il periodo dal gennaio 1989 e sino al 3 settembre 1996) e PASSERA Corrado (dal 25.09.1992 al 04.07.1996), avendo gli amministratori delegati di Olivetti spa assunto una posizione di garanzia anche in relazione ai dipendenti delle consociate, nei termini che verranno in seguito specificati.

Deve viceversa escludersi abbiano avuto rilevanza causale le condotte ascritte a DEBENEDETTI Franco, per avere questi cessato la carica di A.D. di Olivetti spa il 01.01.1989, e dunque *anteriamente* al secondo periodo di esposizione passiva ambientale; ed a COLANINNO Roberto (A.D. Olivetti spa dal 18.09.1992 al 04.07.1996) e BONO Onofrio (R.S.P.P. dal 27.09.1996 al 15.09.1998), per essersi le rispettive condotte esplicate oltre il periodo di latenza minima (15 anni)<sup>155</sup>.

---

<sup>155</sup> I primi sintomi della malattia comparivano sin dal gennaio 2011 ed il 12 luglio 2011 veniva evidenziato un quadro citologico compatibile con presenza di cellule mesoteliali.



#### 4.9 STRATTA Francesco.

STRATTA Francesco è deceduto il 1 luglio 2004 all'età di 79 anni per mesotelioma pleurico maligno sarcomatoide (diagnosi certa)<sup>156</sup>. Secondo quanto dichiarato dallo stesso lavoratore<sup>157</sup>, e riscontrato dalla documentazione prodotta<sup>158</sup>, STRATTA Francesco dal dopoguerra sino al 1954 ha lavorato presso due impresi edili, effettuando anche la copertura e riparazione dei tetti ("*.. ho tagliato e installato lastre di Eternit*"). Assunto in Olivetti nel 1955, per i primi tre anni svolgeva mansioni di muratore nei vari cantieri della ditta, costruendo fabbricati nuovi, destinati sia alla produzione che ad abitazioni per gli operai ("*.. le coperture erano in Eternit e fra le mie mansioni vi era quella di tagliare con seghetto o posizionare le lastre di Eternit*"). In seguito, e per circa cinque anni, veniva assegnato al reparto produzione plastica, quindi ai reparti di fonderia e sinterizzazione. Negli ultimi 5/6 anni e sino al pensionamento (1981) veniva nuovamente addetto alla manutenzione di edifici e all'installazione di macchine che richiedevano fissaggio al pavimento. La manutenzione di edifici, prevalentemente magazzini, prevedeva anche la rimozione di lastre in eternit usurate e la loro sostituzione con lastre in alluminio. Lo STRATTA ha escluso l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

Ampiamente dimostrata la presenza di amianto nelle strutture di alcuni stabilimenti del Comprensorio di Ivrea, la manipolazione e lavorazione di materiali contenenti il suddetto minerale, seppur non continuativa, ha comportato un'intensa esposizione negli anni in cui lo STRATTA risulta aver svolto attività edile presso la Olivetti spa (1975/31.05.1981).

Risultano quindi eziologicamente rilevanti le condotte di DEBENETTI Carlo e DEBENEDETTI Franco, che hanno ricoperto la carica di A.D. di Olivetti spa rispettivamente dal mese di aprile e dal mese di ottobre 1978, senza che possa annettersi esclusivo rilievo causale alla pregressa esposizione dello STRATTA avvenuta dal dopoguerra al 1955, quanto meno sotto il profilo della riduzione del periodo di latenza.

#### 4.10 VIGNUTA Silvio.

<sup>156</sup> Cfr. relazione dr. Bellis/prof. Roncalli cit..

<sup>157</sup> Cfr. dichiarazioni di STRATTA Francesco in data 06.01.2003.

<sup>158</sup> Cfr. Produzioni PM, faldone 1, sottofascicolo STRATTA Francesco; relazione dr. Silvestri, pagg. 193 e ss..

VIGNUTA Silvio è deceduto il 3 luglio 2009 all'età di 59 anni per mesotelioma pleurico maligno epiteliomorfo (diagnosi certa)<sup>159</sup>.

Il VIGNUTA, ripetutamente sentito dagli inquirenti<sup>160</sup>, dopo aver precisato di essere stato assunto in Olivetti nel 1968 con mansioni di addetto al montaggio di telescriventi TE 300 presso lo stabilimento di San Lorenzo, ha riferito che i rulli in gomma arrivavano presso la sua postazione di lavoro in appositi contenitori separati gli uni dagli altri da fogli di carta e "apparivano impolverati". Dopo tre/quattro mesi era stato trasferito allo stabilimento di Scarmagno (capannone D) con le medesime mansioni e, dopo circa un anno, era stato addetto al montaggio dei perforatori sulle telescriventi (tre/quattro anni) e in seguito all'assemblaggio di alimentatori per calcolatrice (circa due/tre anni). Il VIGNUTA ha quindi ricordato che, sia quando lavorava a San Lorenzo che in seguito a Scarmagno, in occasione di riparazioni per malfunzionamenti doveva tagliare con le tronchesine i cavi elettrici delle macchine, con conseguente dispersione della polvere bianca presente all'interno sul banco di lavoro, che lui stesso puliva con uno straccio. Le suddette mansioni era state da lui svolte sino al 1987, allorquando era stato trasferimento presso lo stabilimento di San Bernardo e adibito al servizio di sorveglianza interno.

In merito a tale ultima attività, svolta sino al pre-pensionamento (agosto 2002) il VIGNUTA ha riferito *"la mia mansione consisteva nell'effettuare il servizio di sorveglianza (diurno o notturno a seconda del turno) in tutto lo stabilimento; questi giri prevedevano anche la sorveglianza di tutti i cunicoli di collegamento tra i vari capannoni dove passavano parecchie tubazioni di grosse dimensioni. Ricordo che il rivestimento di queste tubazioni era in alcuni punti deteriorato e al mio passaggio se ne staccavano alcune piccole parti che si depositavano a terra .. il servizio di sorveglianza si articolava su 2 turni e comprendeva tutto il comprensorio di San Bernardo, percorso esterno tra i capannoni e percorso interno nei cunicoli. Vi erano più accessi ai cunicoli (cinque accessi) dai quali io entravo per percorrerli in tutta la loro lunghezza per effettuare l'ispezione visiva delle tubazioni che erano posizionate lungho tutta la loro lunghezza. Questi percorsi di norma erano effettuati una volta al giorno e alla fine di ogni percorso compilavo un rapporto che consegnavo al mio capo squadra .. posso dire con certezza che nessuno mi ha mai informato sulla necessità di utilizzare mezzi di protezione durante detti percorsi, in particolare di utilizzare mezzi di protezione per le vie respiratorie..."*.

<sup>159</sup> Cfr. relazione dr. Bellis/prof. Roncalli cit..

<sup>160</sup> Cfr. verbali di s.i.f. in data 05.12.2008, 26.02.2009 e 09.3.2009, acquisiti ex art. 512 c.p.p. all'udienza del 04.04.2016 in Produzioni PM, faldone 1, sottofascicolo VIGNUTA Silvio.

La presenza di amianto nelle coibentazioni dei condotti vapore che correvano lungo i cunicoli ed il cattivo stato di conservazione di tali coibentazioni risulta riscontrato, oltre che dalle dichiarazioni del capo turno di sorveglianza FERRARIS Vittorino, di cui si è già detto, anche dalla copiosa documentazione versata in atti, esaminata nel capitolo precedente.

La circostanza, emersa all'esito dell'audizione dello stesso FERRARIS, di FEMIA Giuseppe<sup>161</sup> e ZORIO Laura Maria<sup>162</sup>, che il servizio di sorveglianza fosse organizzato su tre turni giornalieri e che *verosimilmente*<sup>163</sup> solo durante il turno notturno fosse estesa ai cunicoli, non assume decisivo rilievo ai fini dell'esclusione dell'esposizione del VIGNUTA al fattore di rischio amianto e della rilevanza *anche* di tale *prolungata* esposizione (oltre che di quelle verificatesi durante lo svolgimento delle mansioni di addetto al montaggio delle telescriventi e degli alimentatori per calcolatrici, in precedenza esaminate) nella patogenesi del mesotelioma maligno da lui contratto.

In relazione a tale ultimo periodo (1987/1997) deve ritenersi certo ruolo concausale delle condotte ascritte a DE BENEDETTI Carlo (dal 1987 al 03.09.1996), DEBENEDETTI Franco (dal 1987 al 01.01.1989), PASSERA Corrado (dal 1987 al 04.07.1996), SMIRNE Paolo (dal 1987 al 01.01.1989), ALZATI Renzo (dal 01.01.1989 al 13.01.1992), TARIZZO Pierangelo (dal 13.01.1992 al 15.06.1993) e MARINI Manlio (dal gennaio 1987 al 01.01.1989), atteso che, anche ove si ipotizzasse l'innescò del processo di cancerogenesi in occasione della manipolazione del talco contaminato, la successiva e protratta esposizione al fattore di rischio ne ha comunque agevolato la progressione.

#### 4.11 MARISCOTTI Luigi.

MARISCOTTI Luigi è deceduto il 26 maggio 2005 all'età di 60 anni per mesotelioma pleurico maligno bifasico (diagnosi certa)<sup>164</sup>.

Secondo quanto da lui riferito<sup>165</sup>, e documentato nelle produzioni agli atti<sup>166</sup>, il predetto lavoratore, entrato in Olivetti il 22 agosto 1966 e

<sup>161</sup> Cfr. ud. 04.02.2016, verbale sten. pagg. 201 e ss..

<sup>162</sup> Cfr. ud. 21.03.2016, verbale sten. pagg. 121 e ss..

<sup>163</sup> La circostanza è stata riferita dal solo teste FEMIA, che peraltro ha precisato, a specifica contestazione del Pubblico Ministero, di non avere conoscenza diretta di come venissero organizzati i vari turni, con specifico riferimento alle zone da controllare e al numero di passaggi previsti.

<sup>164</sup> Cfr. relazione dr. Bellis/prof. Roncalli cit..

<sup>165</sup> Cfr. verbale di s.i.t. rese alla P.G. in data 22.02.2005, acquisito ex art. 512 c.p.p..



addestrato presso vari reparti nei primi sei mesi, risulta essere stato destinato allo stabilimento di San Lorenzo, reparto montaggio elettronico, come analista tempi e metodi. Il MARISCOTTI ha dichiarato che per facilitare lo scorrimento dei fili elettrici nelle guaine veniva utilizzato talco, prelevato da appositi barattoli, e che una volta inserito il predetto materiale nelle guaine queste ultime venivano scrollate per agevolarne l'omogenea distribuzione. Il citato dipendente ha poi ricordato che in quel periodo gli indumenti che utilizzava al lavoro erano impregnati di polvere e piccoli aghi derivanti dal taglio delle calze isolanti presenti all'interno dei cavi. Anche MARISCOTTI Luigi ha escluso di essere stato dotato dall'azienda di dispositivi di protezione individuale ed ha parimenti escluso la presenza di aspirazioni localizzate. Nel 1969 era stato trasferito allo stabilimento di Scarmagno (capannoni C e D), rimanendovi sino al 1980, quale responsabile dell'ufficio tempi e metodi del reparto elettronico, ove aveva svolto la propria attività prevalentemente in ufficio. Dal 1980 al 2000 aveva lavorato presso la Nuovo ICO, portineria e Palazzo Uffici 1 e 2, con mansioni esclusivamente amministrative, frequentando quotidianamente la mensa di via Jervis, e nel 2001 era andato in pensione dopo un periodo di mobilità.

Risulta, da ultimo, un precedente impiego dal novembre 1964 al maggio 1965 presso la ditta PERGOLO di Genova come addetto alla cablatrice di centrali elettriche nella costruzione della turbonave "Michelangelo", con esposizione professionale ad amianto notoriamente impiegato come isolante termico nei cavi elettrici.

Anche in relazione a MARISCOTTI Luigi, deceduto per mesotelioma pleurico diagnosticato con certezza, risulta conclusivamente provata un'esposizione professionale al fattore di rischio amianto presso gli stabilimenti Olivetti, derivata dalla contaminazione del talco (agosto 1966/1986) e dalla quotidiana frequentazione dei locali mensa di via Jervis (gennaio 1981/dicembre 1989).

In relazione al primo periodo assumono, dunque, rilievo causale le condotte ascritte a DE BENEDETTI Carlo e DEBENEDETTI Franco, mentre in relazione al secondo periodo risultano rilevanti le condotte ascritte, oltre che ai due predetti imputati, a GANDI Luigi, SMIRNE Paolo e MARINI Manlio.

#### 4.12 RISSO Vittore.

RISSO Vittore è deceduto il 16 gennaio 2011 all'età di 82 anni.

---

<sup>166</sup> Cfr. Produzioni PM, faldone 1, sottofascicolo MARISCOTTI Luigi; relazione dr. Silvestri, pagg. 157 e ss..

Secondo quanto riferito dal lavoratore<sup>167</sup>, e riscontrato dalla documentazione prodotta<sup>168</sup>, RISSO Vittore risulta aver lavorato dal 1942 al 1944 presso la ditta Eredi G. NICOLA di Ivrea. La mansione da lui svolta era di aiutante fuochista e consisteva nel sorvegliare il funzionamento di una grossa caldaia che produceva il calore necessario per la fusione della cera. A questo proposito il lavoratore ha dichiarato di non aver notato presenza di amianto. Successivamente (dal 1947 al 1960) il RISSO prestava attività lavorativa presso la ditta CHATILLON spa, inizialmente (per circa tre anni) come addetto al reparto filatura, e in seguito presso il reparto torcitura come manutentore. Il RISSO ha ricordato la presenza, all'interno del reparto, di tubature per la conduzione del vapore posizionate lungo il soffitto e le pareti e rivestite da garza e da un materiale di colore bianco. Durante le operazioni di manutenzione per la riparazione di guasti, il servizio di manutenzione prima rimuoveva i rivestimenti dalle tubature e poi le ricopriva con un materiale di colore bianco, di consistenza molle durante la preparazione, che si induriva una volta applicato. Il lavoratore ha inoltre precisato che dette operazioni venivano effettuate con le maestranze all'opera. Nel 1960 veniva assunto in Olivetti come addetto ai trattamenti termici dell'utensileria, dapprima presso lo stabilimento NUOVA ICO e successivamente presso lo stabilimento di San Bernardo. Detta lavorazione consisteva nell'immergere, per il trattamento con calore, gli utensili in apposite vasche contenenti cloruro di sodio; il lavoratore ha riferito di aver avuto in dotazione, per la protezione dal calore che derivava da queste lavorazioni, indumenti in amianto che ricoprivano tutto il corpo e guanti, sempre in amianto, di spessore diverso a seconda delle esigenze di lavorazione. Il RISSO ha inoltre precisato di aver utilizzato fogli di amianto di circa 2 cm. di spessore e di 150 cm. di lato per isolare le fonti di calore (ad es. forni di tempera) ed anche di aver effettuato, per isolare la parte di utensile che doveva avere una tempera minore, un impasto di un pannello di amianto con acqua. Da ultimo, il lavoratore ha precisato di essere stato a conoscenza della composizione in amianto del materiale sopra descritto in quanto così identificato in reparto anche dal caporeparto; di non essere stato informato della pericolosità di detto materiale; di non essere stato fornito di mezzi di protezione individuali per le vie respiratorie quali mascherine; di non essere mai stato sottoposto a sorveglianza sanitaria.

---

<sup>167</sup> Cfr. verbale di s.i.t. rese in data 18.09.2008, acquisite ex art. 512 c.p.p..

<sup>168</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 1, sottofascicolo RISSO Vittore; relazione dr. Silvestri, pagg. 184 e ss..

Le descritte modalità di manipolazione di MCA, confermate anche da CRAVERO Bruno<sup>169</sup>, consentono dunque di ritenere certa l'esposizione di RISSO Vittore al fattore di rischio amianto, in assenza di adeguati dispositivi di protezione, durante il periodo lavorativo svolto alle dipendenze di Olivetti spa e OCN spa. E' stata ritenuta una possibile esposizione ambientale passiva anche per il periodo lavorativo svolto alle dipendenze della Chatillon spa.

Quanto alla causa della morte del predetto lavoratore, in consulente del Pubblico Ministero ha riferito di aver acquisito il materiale incluso in paraffina (molto scarso) dell'esame istologico eseguito in precedenza presso l'Anatomia Patologica dell'AOU San Luigi di Orbassano e di aver effettuato un'indagine immunoistochimica, i cui esiti inducono a formulare una diagnosi quadro compatibile con carcinoma non a piccole cellule (*"secondo me non è un mesotelioma. Sono pochissime cellule, ma queste cellule sono più suggestive... la diagnosi era per un carcinoma pavimentoso, io ho fatto un'ulteriore indagine TTF1, che mi è risultata positiva in alcuni nuclei. Quindi mi sono limitata a fare una diagnosi quadro compatibile con cellule di carcinoma non a piccole cellule"*)<sup>170</sup>.

Analoghe conclusioni diagnostiche sono state rassegnate dai consulenti tecnici della parte civile INAIL (*"Sulla base delle notizie anamnestiche, dei reperti morfologici, immunoistochimici, del quadro macroscopico e del referto istologico carcinoma non a piccole cellule del polmone certo"*)<sup>171</sup>.

Nel commentare il decesso di RISSO Vittore il consulente tecnico della Difesa del Responsabile Civile prof. Roncalli ha riconosciuto trattarsi di un caso che presenta alcune incertezze interpretative (*"Si tratta probabilmente di un carcinoma primitivo polmonare con un fenotipo che orienta maggiormente per un possibile adenocarcinoma (TTF-1) ma anche con aspetti di differenziazione squamo cellulare"*)<sup>172</sup>, suggerendo un riesame complessivo di tutti i preparati citologici (inclusi quelli del 2010) per meglio valutare la tipologia del tumore ed il suo istotipo.

Nella relazione redatta congiuntamente dalla dr.ssa Bellis e dal Prof. Roncalli in esito alla revisione di tutti i casi veniva dato atto dell'impossibilità di eseguire ulteriori indagini immunoistochimiche per l'assenza di materiale incluso in paraffina e la scarsa cellularità diagnostica a disposizione.

<sup>169</sup> Cfr. ud. 04.02.2016, verbale sten. pagg. 73 e ss..

<sup>170</sup> Cfr. esame dr. Bellis, ud. 18.04.2016, verbale ste., pag. 23 e relazione depositata alla predetta udienza.

<sup>171</sup> Cfr. esame dr. Goggiamani Angela e dr. Filippi Francesca, ud. 18.04.2016, verbale sten. pagg. 45 e relazione di c.t. depositata alla citata udienza.

<sup>172</sup> Cfr. esame prof. Roncalli, ud. 18.04.2016, verbale sten. pagg. 69 e ss. e relazione depositata alla medesima udienza.

L'insorgenza delle predetta neoplasia polmonare (carcinoma non a piccole cellule) è stata ricondotta dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero con certezza all'esposizione combinata ad asbesto e fumo di sigaretta (sospeso nel 1985)<sup>173</sup>, senza che sul punto sia stata avanzata alcuna contestazione da parte delle Difese degli imputati OLIVETTI Camillo e CALOGERO Giuseppe.

La concomitante esposizione ad altro fattore di rischio non assume decisiva rilevanza, posto che la letteratura scientifica più recente indica che fumo e amianto interagiscono aumentando il rischio di tumore polmonare tra soggetti esposti ad entrambi i fattori rispetto a quanto sarebbe previsto dall'indipendenza dei due fattori di rischio.

Deve, dunque, ritenersi provato un sicuro legame causale fra la prolungata esposizione ad amianto subita da RISSO Vittore durante il periodo lavorativo svolto presso Olivetti spa e OCN spa, oggettivamente ascrivibile ad OLIVETTI Camillo per il periodo marzo 1963/maggio 1964, ed a CALOGERO Giuseppe per il periodo dal 22.10.1974 al 31.12.1976, dovendosi altresì escludersi efficienza casale esclusiva all'esposizione subita in precedenza presso altre ditte (1947/1960), per la già chiarita idoneità delle successive esposizioni a ridurre il periodo di latenza.

#### 4.13 MERLO Antonio, RABBIONE Domenico, VALLINO Aldo.

In relazione alla posizione di MERLO Antonio (deceduto il 27.10.2011), RABBIONE Domenico (deceduto il 04.07.2005) e VALLINO Aldo (deceduto il 31.05.2004) la diagnosi di morte per mesotelioma pleurico originariamente formulata dal consulente tecnico del Pubblico Ministero non ha ricevuto conferma dibattimentale.

Ed invero, in esito all'esecuzione delle indagini immunoistochimiche addizionali congiuntamente effettuata dalla dr. Bellis e dal prof. Roncalli è stata posta diagnosi di "*carcinoma scarsamente differenziato a primitività polmonare*" per MERLO Riccardo; di "*carcinoma scarsamente differenziato non altrimenti specificabile angioinvasivo e plurimetastatico di origine polmonare*" per RABBIONE Domenico; di "*adenocarcinoma polmonare*" per VALLINO Aldo.

Si impone, dunque, in relazione alle suddette persone offese la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in punto di accertamento di diversa causa di morte.

---

<sup>173</sup> Cfr. esame dr. Perrelli e dr. Piccioni, ud. 18.04.2016, verbale st. pagg. 136 e ss. e relazione depositata.

## Capitolo 5. La conoscenza dei rischi per la salute derivanti dall'esposizione all'amianto, le misure di sicurezza esigibili e quelle concretamente attuate.

Ampiamente dimostrata l'esposizione professionale ad amianto delle singole persone offese negli stabilimenti della società Olivetti e delle società consociate, e la sussistenza di un nesso eziologico fra tale esposizione e le patologie occorse ai vari lavoratori, è necessario ora verificare quali esigibili misure di sicurezza, idonee ad eliminare o sensibilmente ridurre la predetta esposizione, fossero adottabili nel periodo di interesse e se ed *eventualmente quali* siano state invece concretamente attuate.

### 5.1 Lo stato delle conoscenze in merito alla pericolosità dell'amianto.

L'evoluzione delle conoscenze circa la pericolosità e la cancerogenicità dell'amianto è stata puntualmente ricostruita dai consulenti tecnici della Pubblica Accusa e della Parte Civile INAIL<sup>174</sup>, e non è stata posta in discussione dai consulenti delle altre Difese. Si procederà, pertanto, ad una sintetica illustrazione delle evidenze processuali acquisite, non senza sottolineare come già la Suprema Corte si sia espressa in termini chiarissimi sul tema<sup>175</sup>.

<sup>174</sup> Cfr. relazione dr. Silvestri, parte seconda, e relativi allegati; relazione d.ssa Gullo, parte seconda, e relativi allegati.

<sup>175</sup> Cfr. Cassazione, sentenza n. 33311/2012. *"Da oltre un secolo si ha la diffusa, piena consapevolezza della specifica pericolosità dell'assunzione attraverso le vie aeree delle microfibre di amianto (r.d. 14/6/1909, n. 442, nell'ambito di norme a tutela dei fanciulli; L. 12/4/1943, n. 455, la quale introdusse l'asbestosi fra le malattie professionali). Pur vero che ai quei tempi era nota solo l'insorgenza dell'asbestosi, ma, di sicuro, la pericolosità della lavorazione del materiale in parola era ben nota. L'evidenziazione su basi divulgative affidabili della correlazione tra assunzione di polveri d'amianto e processi cancerogeni risale al 1964 (conferenza sugli «Effetti biologici dell'amianto» dell'Accademia delle Scienze, tenutasi a New York). Peraltro, nella detta occasione venne presentata da Enrico Vigliani l'esperienza italiana. Lo stesso studioso nel 1966 e nel 1968, pubblicò in Italia su riviste scientifiche il proprio pensiero. La questione venne ripresa, con ampio approfondimento, in occasione del 34° congresso della Società Italiana di Medicina del Lavoro, tenutosi a Saint Vincent. V'è, peraltro, da aggiungere che i primi studi dai quali emergeva la detta correlazione risalgono agli anni 30/40 e poi 50 del secolo scorso (in Germania). In Italia risalgono ai lontani anni 1955/1956 i primi approfondimenti resi pubblici da Rombolà, Portigliatti, Barbos, Ricciardi, Polini, Francia e Monarca. Le conclusioni erano del tutto concordanti: la sopravvivenza dopo la diagnosi era solitamente assai breve; l'intervallo tra l'inizio dell'esposizione e la comparsa della malattia era assai lungo; anche basse dosi erano sufficienti ad innescare il processo patologico; degli esposti solo taluni subivano la degenerazione cellulare; pur essendo vari i tipi di amianto, quasi sempre erano presenti fibre di anfibolo e crisotilo; non si riscontrava alcuna apprezzabile causa alternativa. Ciò posto, non può assumersi*

Nel 1906, nel corso del Primo Congresso Internazionale per le malattie del lavoro che si tenne a Milano, venne nominata la Commissione Internazionale Permanente per la medicina del lavoro, che propose lo studio delle malattie professionali e nell'ambito della quale venne evidenziato il rischio morbigeno legato all'esposizione a polveri e fibre di amianto.

Già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442, contenente il regolamento per l'applicazione del testo unico sulla legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, contemplava tra i "*lavori insalubri o pericolosi nei quali la applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli è vietata o sottoposta a speciali cautele (...) la filatura e la tessitura dell'amianto*", escludendo il lavoro delle donne e dei fanciulli ove nei locali non fosse stato assicurato il pronto allontanamento delle polveri contenenti il citato minerale.

Nel 1941, nella relazione della Commissione ENPI, presieduta da Cesare Bianchi (direttore della Clinica Medica della Regia Università di Milano) e di cui facevano parte Vigliani, in qualità di segretario, Mottura, Castellino ed altri clinici, oltre a rappresentanti di aziende, si sottolineò l'importanza di accurate visite preventive all'atto dell'assunzione, che dovevano essere ripetute periodicamente ogni anno, con radiografie del torace e controlli otorinolaringoiatrici, come misure indispensabili per la prevenzione medica per l'asbestosi.

Con la legge n. 455 del 1943 (art. 4) si provvedeva ad estendere l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali all'asbestosi, definita come una fibrosi polmonare provocata da "*inalazione di polvere di amianto*".

Nel 1955 fu pubblicato uno studio di Doll nel quale si sostenne che l'amianto era cancerogeno per l'uomo e che la crocidolite era la più cancerogena tra le polveri di amianto: in tale studio ("*Mortality from lung cancer in asbestos workers*") si indicò la relazione certa tra esposizione ad amianto e insorgenza di carcinomi al polmone.

Nel 1960 Wagner descrisse una proliferazione di casi di mesotelioma fra i minatori che estraevano la crocidolite in Sud Africa.

Due anni dopo (1962) lo stesso Wagner pubblicava i dati sull'induzione sperimentale di mesoteliomi nei ratti e nel 1965 descriveva 87 casi di mesoteliomi osservati a partire dal 1953, dei quali una parte aveva colpito lavoratori con documentata esposizione professionale ad amianto, mentre più della metà dei casi riguardava individui che vivevano nelle vicinanze delle miniere o dell'industria manifatturiera dove il minerale veniva estratto e lavorato. Venne così

---

*che le conseguenze nefaste sulla salute derivanti dal contatto con le polveri d'amianto non fosse circostanza prevedibile*".

confermato quanto già ipotizzato circa l'estensione del rischio anche tra coloro che erano esposti indirettamente.

Nel 1964, nel corso della Conferenza organizzata dalla *New York Academy of Sciences* sugli effetti biologici dell'asbesto, dopo la conferma venuta da numerosi lavori epidemiologici, fu raggiunto un consenso generale anche sull'associazione asbesto-cancro polmonare. Il Prof. Vigliani intervenne in tale conferenza presentando uno studio sulla mortalità degli asbestosici indennizzati dal '43 al '64, nelle province di Torino e Alessandria e nella regione Lombardia, ove furono evidenziati 11 carcinomi e 3 mesoteliomi. Le suddette neoplasie risultavano cinque volte più frequenti fra i soggetti affetti da asbestosi rispetto a quelli affetti da silicosi.

Nel 1967 Vigliani e Forni presentarono un lavoro riepilogativo al IV Congresso Nazionale della Società Italiana di Cancerologia, in relazione ai tumori professionali del polmone, rilevando come i tumori da amianto coinvolgessero non solo l'ambiente professionale ma anche quello di vita.

Nel 1973 la I.A.R.C. dava evidenza dell'associazione fra il cancro del polmone e il mesotelioma con l'amianto.

Nel 1978 Selikoff (che aveva compiuto i suoi studi su un campione di 17.800 coibentatori) affermava con certezza che bastavano anche esposizioni a bassissime dosi di amianto per porre il lavoratore a rischio di contrarre un mesotelioma.

Nel 1981 Bottom et *Alli* pubblicavano una rassegna che elencava le manifestazioni cliniche correlate all'amianto, tra le quali figuravano le alterazioni pleuriche, l'asbestosi, il carcinoma bronchiale e il mesotelioma pleurico e peritoneale.

Nel 1986 il Ministero della Sanità emanava la Circolare 10.07.1986 n. 45 (G.U. n° 169 del 23.07.86) intitolata "*Piano d'interventi e misure tecniche per la individuazione ed eliminazione del rischio connesso all'impiego dei materiali contenenti amianto in edifici scolastici e ospedalieri pubblici e privati*" avente lo scopo di abbattere patologie neoplastiche correlabili ad esposizioni, anche di lieve entità, ad amianto (tra queste il mesotelioma pleurico). La circolare segnalava: "*l'OMS ha recentemente riconosciuto l'impossibilità di individuare per l'amianto una concentrazione nell'aria che rappresenti un rischio nullo per la popolazione, data le proprietà cancerogene di questo inquinante*".

Due anni più tardi (D.P.R. 24.05.88 n. 215 "*Attuazione delle direttive CEE, numeri 83/478 e 85/610 recanti rispettivamente la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16.04.1987, n° 183*")



veniva vietata l'immissione sul mercato e la commercializzazione della crocidolite e dei prodotti che la contenevano.

Sempre nel 1988 l'Istituto Superiore di Sanità pubblicava un rapporto sulla mortalità per tumore maligno della pleura in Italia tra il 1980 e il 1983, segnalando che in quel periodo si erano avuti 2.372 decessi per mesotelioma, avvenuti soprattutto nelle città in cui era presente la cantieristica navale (Genova, La Spezia, Livorno, Savona, Taranto) e in provincia di Alessandria, per la produzione di manufatti in cemento-amianto (Casale Monferrato).

Seguivano, come noto, il Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 (*"Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n.88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30.07.1990, n. 212"*), il cui capo III contiene le norme per la *"Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro"*; la legge 27.03.1992 n. 257, che ha vietato l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto o di prodotti contenenti amianto; e numerosi decreti ministeriali, attuativi della legislazione primaria, in tema di interventi di bonifica, la cui concreta rilevanza verrà esaminata nel paragrafo successivo.

Conclusivamente, non è seriamente contestale che ben prima del 1963 la legislazione nazionale imponesse di adottare cautele per eliminare o ridurre in modo significativo le esposizioni ad amianto, di cui era conosciuto il potere tossico.

La mancata eliminazione o la mancata riduzione significativa della diffusione dell'amianto comportava, pertanto, il rischio, certamente prevedibile, dell'insorgere di una malattia gravemente lesiva per la salute dei lavoratori.

Inoltre, come più volte osservato dalla giurisprudenza, il tipo di cautele che si sarebbero dovute adottare per evitare l'insorgenza dell'asbestosi erano del tutto identiche a quelle che avrebbero consentito di evitare o di ridurre il rischio che i lavoratori contraessero il mesotelioma o il carcinoma polmonare.

## 5.2 Le misure di sicurezza esigibili in relazione alle plurime fonti di esposizione accertate e quelle concretamente adottate.

### 5.2.1 Talco

Come in precedenza argomentato, è emersa prova certa dell'utilizzo di talco contaminato da tremolite negli stabilimenti Olivetti sino al 1986, con conseguente esposizione all'inalazione di fibre



asbestiformi aerodisperse sia degli addetti alla talcatura, sia di coloro che utilizzavano pezzi già talcati nelle operazioni di assemblaggio.

Nonostante alcuni studi, effettuati già negli anni '70, sul rischio lavorativo per neoplasie polmonari di lavoratori esposti a diversi tipi di talco ne avessero evidenziato gli effetti patologici correlati alla presenza di amianto come contaminante; e nonostante nella prima monografia IARC, pubblicata nel secondo volume dell'anno 1972, il talco industriale fosse identificato come non esente dalla presenza di minerali anche sotto forma fibrosa quali la tremolite, nella relazione del 11.10.1977 del Laboratorio Chimico e Merceologico della Olivetti, firmata dalla dr. Ravera, il talco non veniva incluso fra i prodotti contenenti amianto in uso nei diversi stabilimenti.

Anche successivamente al 1981, allorché veniva acquisita sicura consapevolezza che il talco impiegato nelle attività produttive era fortemente contaminato da tremolite, la società non provvedeva alla sua immediata sostituzione, che avveniva solo a decorrere dal marzo/aprile 1986.

Dalle prove dichiarative e documentali acquisite è altresì emerso che nelle diverse postazioni in cui veniva manipolato il talco non erano presenti impianti di aspirazione, che gli addetti non erano dotati di dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie e che gli stessi non erano mai stati informati circa la presenza di asbesto nel citato prodotto.

Risulta, pertanto, comprova la violazione dei plurimi precedenti normativi richiamati in imputazione (art. 4 lett. b) e c) DPR 303/1956; art. 21, commi 1, 3 e 4, DPR 303/1956; artt. 337-387 DPR 547/1955).

Come esaustivamente illustrato dai consulenti della Pubblica Accusa e della Parte Civile INAIL, i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, se usati correttamente e a tempo debito, avrebbero certamente ridotto il rischio di esposizione e conseguentemente la probabilità dell'insorgenza delle patologie asbesto correlate (*"A titolo di esempio anche una semplice mascherina con filtro P1 con un Fattore di Protezione Operativo molto basso, ad esempio pari a 4, avrebbe potuto ridurre l'esposizione di ben 4 volte"*)<sup>176</sup>.

Con la norma interna AT 433 del 01.06.1983, dal titolo *"Utilizzo di maschere per esalazioni e polveri"*, il Servizio Ecologia individuava i vari tipi di maschere (tipologia, codice e tipo abilitato), specificando nelle applicazioni: *"...ogni tipo di maschera, come la descrizione della tipologia stessa indica, serve per uno specifico campo di applicazione..."*<sup>177</sup>, e da un manoscritto datato 10.02.1984 risulta l'elenco degli stabilimenti e lavorazioni per le quali era previsto l'uso

<sup>176</sup> Cfr. relazione ing. Silvestri cit., pagg. 235-236.

<sup>177</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 2 sub I).

della maschera per esalazioni e/o polveri, con indicazione della tipologia.

Dalle informazioni acquisite presso la ditta produttrice delle mascherine<sup>178</sup> emerge, tuttavia, che tra i modelli citati solo il respiratore n. 9920 era approvato, oltre che per il rischio polveri, fumi di metallo, nebbie e formazione di radionuclidi, anche per polveri e nebbie contenenti asbesto.

Peraltro, il suddetto respiratore veniva indicato, nella nota del Servizio Ecologia sopra citata, solo per le lavorazioni di cromatura nello stabilimento OCN, quindi per il rischio derivante da fumi di metallo (cromo), e non per quelle attinenti la talcatura, che d'altronde non era neppure stata inserita fra le attività comportanti l'esposizione ad amianto.

#### 5.2.2 Utilizzo di materiali e dispositivi di protezione individuale contenenti amianto.

L'istruttoria dibattimentale ha ampiamente comprovato l'utilizzo di Ferobestos nella costruzione delle macchine utensili (sino al 1980) e di dispositivi di protezione individuale in amianto nelle lavorazioni a caldo; la manipolazione di manufatti in amianto negli interventi di manutenzione su forni, vasche di tempera e forni di verniciatura (sino a circa la metà degli anni '70), l'utilizzo di amianto nella produzione di freni per le macchine utensili e la manipolazione di tale minerale nelle attività manutentive dei freni delle presse meccaniche.

Come già dettagliatamente illustrato in precedenza, la manutenzione dei macchinari che necessitavano di coibentazioni veniva effettuata sostituendo i pannelli, o cartoni in amianto, senza alcun sistema di aspirazione localizzato, sagomando i MCA sul posto senza protezioni individuali.

Le lavorazioni del Ferobestos non sono mai state effettuate in presenza di aspirazione localizzata, né dotando i dipendenti di mascherine, e l'indicato materiale veniva sostituito con la Turcite solo nel 1980, nonostante la scheda di pericolosità redatta dal Laboratorio merceologico in data 2 ottobre 1973 evidenziasse la pericolosità del polverino generato in occasione delle lavorazioni meccaniche in quanto contenente fibre di amianto.

Analogamente, nonostante la presenza di amianto nei freni e frizioni delle macchine utensili e delle presse meccaniche fosse stata rilevata in azienda sin dal 1977, nessun lavoratore venne informato dei rischi connessi a tali lavorazioni.

---

<sup>178</sup> Cfr. nota della 3M Italia Spa datata 11 aprile 2012, in Produzioni PM, faldone 2, sub J).

Negli ambienti dove veniva utilizzato il calore nel processo produttivo (trattamenti termici dei metalli, fonderia, verniciatura) gli addetti, sia al processo che alla manutenzione, utilizzavano D.P.I. costituiti da vestiario in amianto. Questi tessuti, man mano che si usuravano, diventavano sempre più friabili, liberando più fibre che da nuovi; ciononostante non risulta che l'azienda abbia dotato i lavoratori di mascherine, né abbia impartito cogenti disposizioni atte a periodicamente verificare lo stato di usura di guanti, tute e coperte in amianto e a disporre l'immediata sostituzione.

Nessun lavoratore risulta essere stato informato dei rischi per la salute derivanti dall'impiego dei materiali contenenti amianto.

Anche in questo caso può dunque ritenersi ampiamente provata la violazione dei precetti di cui all'art. 4, lett. b) e c), e 21, commi 1, 3 e 4, DPR 303/1956, nonché della disposizione di cui agli artt. 377 e 387 DPR 547/1955.

Come già illustrato, i dispositivi di protezione individuale respiratoria, se usati correttamente e a tempo debito, avrebbero certamente ridotto il rischio di esposizione e conseguentemente la probabilità dell'insorgenza delle patologie asbesto correlate.

A ciò si aggiunga che già nel periodo di interesse erano a disposizione materiali alternativi all'amianto, che ben avrebbe potuto e dovuto essere utilizzati in sostituzione di quest'ultimo.

Come riferito dal consulente della Pubblica Accusa, le Manifatture Martini brevettarono (1944) la *Martinite*, termine commerciale con il quale veniva indicato un feltro a base di lana di vetro (e non di sughero)<sup>179</sup> già in uso da decenni. Il prodotto venne utilizzato per la coibentazioni delle navi della Marina Militare e Mercantile e aveva delle caratteristiche termo-isolanti comparabili a quelle dei termo-isolanti in amianto e nel 1950 venne certificata dall'UNAV (Ufficio Tecnico di Unificazione nel Campo Navale).

Inoltre, la produzione di fibre artificiali alternative, come la lana di vetro e la lana di roccia, era molto ben avviata nell'epoca in cui si sono svolti i fatti contestati.

### 5.2.3 Amianto strutturale.

Nei capitoli precedenti si è già detto della certa presenza di amianto nei materiali costruttivi o di rivestimento dei vari stabilimenti di proprietà e/o in uso alla Olivetti e alle proprie consociate, e di come

---

<sup>179</sup> L'affermazione del c.t.p. dr. Vigoni secondo cui la Martinite fosse fatta di sughero, e dunque inadatta ad essere utilizzata negli impianti ove veniva impiegato il calore, risulta efficacemente smentita dalla documentazione allegata alla relazione della dr. Gullo, come più volte sottolineato dalla citata consulente nel corso dell'esame dibattimentale. Cfr. ud. 18.04.2016, verbale sen. pagg. 64 e ss..



tale presenza abbia determinato un'esposizione attiva per STRATTA Francesco (rimozione di lastre in Eternit) e un'esposizione passiva per BERGANDI Antonio, COSTANZO Marcello, ENRICO GANSIN Aldo, GANIO MEGO Emilio, PERELLO Bruna Luigia, VIGNUTA Silvio e MARISCOTTI Luigi.

Occorre ora verificare come l'azienda abbia gestito tale rischio nel corso degli anni, tenendo ben presente che è preciso obbligo del datore di lavoro: 1) tempestivamente accertare la presenza di amianto negli ambienti di lavoro e altrettanto tempestivamente e correttamente valutare il rischio di dispersione di fibre; 2) provvedere, ove possibile, alla sollecita sostituzione di tale materiale; 3) in ogni caso e comunque, predisporre idonei strumenti di protezione individuale e collettiva (impianti di aspirazione, mascherine, confinamento/incapsulamento delle strutture); 4) informare e formare i dipendenti dei rischi per la salute derivanti dall'amianto.

Come già illustrato nei capitoli precedenti, la presenza di amianto strutturale negli stabilimenti Olivetti ed i rischi connessi a tale presenza venne indagata solo a partire dal 1986, nonostante fosse da anni nota la tossicità del predetto materiale.

Ed invero, solo a decorrere dal marzo 1986 il Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (SOSL), nella persona del dirigente responsabile MARINI Manlio, sollecitava alla Direzione Servizi Generali (ing. SMIRNE) un'indagine sull'amianto, ribadendone l'urgenza nel gennaio 1987, anche alla luce dell'entrata in vigore della Circolare n. 45 del 1986 in tema di istituti scolastici ed ospedalieri<sup>180</sup>, il cui contenuto era ben noto in azienda posto che di essa si fa espressa menzione nel commentare lo stato di conservazione della controsoffittatura del Piano 1S di Palazzo Ufficio (*"si tratta di pannelli con fibre minerali costituite da amianto di anfiboli" .... "il materiale di per se non è molto compatto per cui può sfibrarsi"..."i panelli sono sospesi a soffitto su un intelaiatura metallica"...."per quanto riguarda il rischio questo potrebbe non sussistere in condizioni di staticità della soffittatura, mentre non può essere escluso in occasione o per conseguenza di interventi sulla pannellatura stessa" ... "per quanto riguarda la Circolare del Ministero della Sanità 10.7.1986 n.45 ci pone un problema, in considerazione del fatto che l'autorità pubblica tende ad estendere anche alle industrie e luoghi pubblici diversi da ospedali e scuole la richiesta di attivazione delle misure descritte nella citata circolare, per*

<sup>180</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 2, sub C), fgg. 657-659.

*cui sarebbe consigliabile: provvedere alla sostituzione della pannellatura....”<sup>181</sup>.*

Seguivano, come in precedenza ricordato, alcuni censimenti/mappature della presenza di amianto nei vari stabilimenti, con particolare riguardo a quella effettuata nel febbraio 1987, che tuttavia *non* prendeva in esame i materiali di rivestimento degli impianti (tubazioni, rivestimenti di caldaie e fasci tubieri), nonostante fosse nota la presenza di amianto (cunicoli di San Bernardo), e quella compendiata nel documento redatto il 25 febbraio 1991<sup>182</sup>.

Il ritardo con il quale l'azienda ebbe a rilevare la presenza di amianto cd. strutturale, e l'incompletezza di tali indagini (con particolare riferimento ai cunicoli del Comprensorio di San Bernardo) integra già un primo profilo di colpa, dovendosi esigere dal datore di lavoro che, acquisita la consapevolezza della tossicità di un determinato materiale, ne verifici la presenza e l'impiego nei luoghi di lavoro, così da poter tempestivamente approntare i presidi suggeriti dalla miglior scienza e tecnica del momento.

A tali prime mappature facevano seguito, negli anni successivi, una serie di monitoraggi i cui risultati, peraltro, non venivano adeguatamente valutati nelle loro concrete implicazioni, con conseguente omessa adozione tempestiva delle misure precauzionali necessarie a tutelare la salute dei lavoratori: ulteriore profilo di colpa correttamente contestato dalla Pubblica Accusa.

In dettaglio, e quanto al periodo antecedente all'entrata in vigore del D.L.vo 277/1991, nonostante:

- il primo monitoraggio ambientale del maggio 1987 avesse evidenziato, in 3 campioni su 8, una concentrazione di fibre tripla rispetto all'esterno (Nuova Ico piano terra e primo piano ed ex DTA)
- il monitoraggio ambientale eseguito nell'aprile 1988 alla mensa ICO avesse evidenziato una concentrazioni di fibre dal triplo al quadruplo di quella esterna
- il monitoraggio ambientale del luglio 1988, eseguito successivamente alla rimozione della controsoffittatura in gesso-amianto di Palazzo Uffici/locale riprografia (piano 1S Ala A) avesse evidenziato valori dalle tre alle quattro volte superiori rispetto all'esterno
- il monitoraggio ambientale su fibre aerodisperse nel reparto modulistica sciolta Nuova Ico piano terra (ex Officine H) effettuato nel 1988, dopo opere di manutenzione del soffitto, avesse evidenziato concentrazioni interne superiori da 5 a 12 volte quella esterna

<sup>181</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 4, sottofascicolo "Rimozione controsoffittature" cit., ffgg. 538 e ss.

<sup>182</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 2, sub C) ed D) cit..

disattendendo la regola precauzionale dettata dalla Circolare n. 45/1986 (che vietava la restituzione dei locali ove la concentrazione delle fibre fosse stata superiore al doppio di quella esterna), non veniva tempestivamente avviato alcun serio intervento conservativo, né veniva interdetto l'uso dei citati ambienti lavorativi ai dipendenti.

L'argomentazione, più volte riproposta dalle Difese degli imputati, secondo cui la normativa secondaria, concernendo esclusivamente gli edifici pubblici (scuole ed ospedali), non potesse ritenersi sotto alcun profilo vincolante per gli stabilimenti produttivi, non concorrendo quindi a delineare le condotte esigibili dagli imputati, non coglie nel segno.

Costituisce, infatti, orientamento giurisprudenziale ormai consolidato quello a tenore del quale il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della *migliore scienza ed esperienza* in modo da garantire al lavoratore di operare con assoluta sicurezza.

L'art. 2087 cod.civ., nell'affermare che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche, e dunque anche ad adottare misure precauzionali generali indicate in normative secondarie, anche ove non direttamente applicabili, se conosciute (e della effettivamente conoscenza del contenuto della Circolare n. 45/1986 da parte di Olivetti è emersa prova certa) o conoscibili con l'ordinaria diligenza.

Venendo al periodo successivo, in occasione del monitoraggio dei rischi previsti dal D.Lgs. 277/91 (tra cui l'amianto) eseguiti nel 1992, l'azienda si limitava a prendere atto del mancato superamento del limite di 0,1 ff/cc, senza adottare alcuna delle misure imposte dall'art. 27 del citato decreto, pur sussistendone le condizioni.

L'indicata condotta non può in alcun modo ritenersi conforme a legge, laddove si consideri che in tutte le attività in cui vi sia rischio di esposizione ad amianto è imposta l'adozione delle misure tecniche, organizzative e procedurali previste dall'art. 27, comma 1, D.L.vo 277/1991 (efficace pulitura e manutenzione degli ambienti, programmazione, sorveglianza delle lavorazioni in modo che non vi sia emissione di polveri nell'aria, protezione delle vie respiratorie), anche ove non venga superata la soglia di 0,1 ff/cc<sup>183</sup>.

Le predette prescrizioni cautelari rimanevano inosservate anche successivamente al monitoraggio ambientale del luglio 1993

---

<sup>183</sup> In termini Cassazione, sentenza n. 20047/2010.



eseguito presso il Magazzino Sixtel (piano terra Nuova ICO), che rivelava una concentrazione di fibre doppia rispetto all'esterno.

Successivamente all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 (testo di riferimento nel processo di dismissione progressiva dell'uso dell'amianto e dei prodotti che lo contengono), e pur a fronte di monitoraggi che riportavano valori prossimi ai limiti indicati dal suddetto decreto per la restituibilità degli ambienti<sup>184</sup> (maggio 1996 cunicoli ed aree di servizio; 1997 mensa ICO secondo Piano, Sala Macchine secondo piano e Mensa primo piano)<sup>185</sup>, non veniva adottata alcuna delle misure precauzionali previste dall'art. 4 del citato testo normativo.

Venendo, da ultimo, alle iniziative intraprese a seguito dei descritti monitoraggi, e limitando l'esame ai cunicoli del comprensorio di San Bernardo (esclusi il capannone Galtarossa ed il capannone SUD, atteso che le condotte causalmente rilevanti trovano il loro limite temporale al 31.12.1987, data entro la quale è pacifico non via stato alcun intervento, né conservativo né di bonifica, nei suddetti locali)<sup>186</sup>, alla Nuova ICO (ex Officine H e mensa di via Jervis) e alla mensa Palazzo Ufficio 1S, anche in tale ambito è riscontrabile una palese inadeguatezza delle misure precauzionali adottate dal datore di lavoro.

Quanto ai *cunicoli di San Bernardo*, inspiegabilmente non inseriti nel primo censimento dei luoghi ove era presente amianto strutturale (1986/1987), non risulta ivi effettuato alcun monitoraggio ambientale sino al 1996.

Nella valutazione ex D.L.vo 277/1991 eseguita il 4.5.1992 in relazione al Comprensorio di San Bernardo<sup>187</sup> si dava atto della presenza di amianto nelle coibentazioni dei fasci tubieri dei cunicoli di servizio, ma veniva effettuata una grave sottovalutazione del rischio, in ragione dell'asserita presenza sporadica di personale, laddove è chiaramente emerso in dibattito che gli addetti alla

---

<sup>184</sup> Due fibre/litro, se conteggiate con Microscopio elettronico, e 20 ff/litro se conteggiate in Microscopia Ottica in Contrasto di Fase.

<sup>185</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 4, sottofascicolo "Valutazioni Ambientali".

<sup>186</sup> Come già ricordato, i monitoraggi eseguiti per la prima volta nel 1988 nei capannoni SUD e Galtarossa (AUDIT) fornivano risultati di difficile lettura in quanto, *inspiegabilmente*, non veniva effettuato alcun prelievo esterno. Il 31 marzo 1989 si prevedeva la necessità di un intervento fissativo sull'intonaco del Capannone Sud e nell'aprile 1992 il Comitato Aziendale prevedeva l'opportunità di una bonifica, che di fatto *non è mai stata effettuata* posto che il Capannone Sud è tuttora coibentato con l'amianto.

<sup>187</sup> Cfr. Produzioni PM, faldone 4, sottofascicolo "Valutazione Ambientale", fg. 260.



sorveglianza percorrevano i citati cunicoli giornalmente, e due volte nel turno notturno.

Sia il monitoraggio del maggio 1996 che quello del maggio 1997 evidenziavano valori superiori o prossimi alla soglia del D.M. 06.09.1994, tanto che con missiva del 2 settembre 1997 la dr.ssa Arras, nel trasmettere la valutazione ambientale sull'amianto aerodisperso, chiedeva quali provvedimenti fossero stati adottati attesa la presenza di una situazione di inquinamento in atto.

Ciononostante, non solo precedentemente ma neppure dopo tale data e sino al dicembre 1997, VIGNUTA Silvio veniva informato dei rischi per la propria salute e veniva dotato di dispositivi di protezione delle vie aeree, né veniva interdetto l'accesso ai cunicoli da parte dei sorveglianti.

Quanto agli uffici della Nuova ICO (ex Officine H area Sixtel), nel periodo di interesse (PERELLO Bruna Luigia, gennaio 1989/dicembre 1994) risulta effettuata *unicamente* l'applicazione di protettivo vinilico negli anni 1988/1989, intervento palesemente insufficiente se si considera che, nella relazione sulla situazione dell'amianto in azienda datata 5 luglio 1994, veniva rilevata la presenza di intonaco in condizioni di aderenza tali da ritenere necessaria la sua rimozione<sup>188</sup>.

Quanto alla Mensa Nuova ICO, dopo l'intervento sulla soffittatura, verosimilmente avvenuto nel mese di aprile del 1987 e consistito nell'applicazione, *limitatamente alla sola area di ingresso*, di adesivo vinilico, i risultati dei monitoraggi effettuati nel maggio 1987 evidenziavano la presenza di tracce di anfiboli nella polvere depositata sui mobili. Le indicate analisi avrebbero dovuto essere attentamente valutate dall'azienda in quanto la presenza di amianto, seppur in tracce, nella polvere depositata era indice di una scarsa aderenza dell'intonaco e del suo progressivo sgretolamento, ed esigeva l'immediata adozione di congrue misure cautelari (confinamento, attenta sorveglianza, informazione ai dipendenti del rischio amianto), rendendo al contempo palese che l'intervento manutentivo effettuato due mesi prima (peraltro limitato alla sola area di ingresso) era stato del tutto insufficiente a ridurre il rischio di esposizioni.

Ciononostante, nessuna concreta azione di tutela dei dipendenti veniva intrapresa sino al luglio 1991, sottoponendo in tal modo sia PERELLO Bruna Luigia che MARISCOTTI Luigi (che risulta aver frequentato la mensa ICO sino al 31.12.1989) ad un ulteriore e prolungato periodo di esposizione ad agente tossico.

Relativamente alla ritinteggiatura del soffitto del piano terra (lato sud) della mensa eseguito nel luglio 1991 (rilevante solo per PERELLO

<sup>188</sup> Cfr. produzioni PM, faldone 2, sub L), ffgg. 754 e ss. e 1118 e ss..

Bruna Luigia), l'inadeguatezza di tale tardivo intervento è chiaramente dimostrata dalla riservata del 9 marzo 1992 trasmessa dall'ing. Abelli (SESL) al dr. TARIZZO (Direzione Servizi Generali), che da atto sia di un valore elevato di fibre, sia dell'esecuzione di attività (installazione recupero vassoi) effettuate senza le necessarie cautele, con conseguente rilascio di fibre nell'ambiente e loro perdurante persistenza.

*Ing. Tazzino / Ing. Abelli*  
9-3-92

Ho ricevuto dal Politecnico il risultato dei prelievi dell'ambiente fatti nel rispetto del b.i. 282 -

Prometto un valore, se per uno allarme, elevato di fibre nella mensa ICO -

3 lavori fatti - per altro in modo casuale - per l'installazione del recupero vassoi, evidentemente hanno lasciato una sostanza -

Prego sensibilizzare sulla necessità di rispettare le procedure da tempo definite per questi interventi -

*Abelli*

Nel luglio 1992 veniva effettuato un ulteriore intervento di manutenzione presso la Mensa ICO, lato nord (ristoro PT), consistito nella stuccatura di 900 mq di soffitto e delle pareti, con successiva applicazione di una mano di fissativo e due mani di pittura. Nonostante i monitoraggi eseguiti successivamente (1993) evidenziassero valori identici o superiori a quelli emersi l'anno prima nel lato sud (e ritenuti dallo stesso Abelli "elevati"), non veniva eseguito alcun monitoraggio successivo, né tanto meno alcun ulteriore intervento conservativo, e solo nel 2005 i locali mensa venivano bonificati.

Quanto alla *Mensa Palazzo Uffici 1S*, le cui controsoffittature erano costituite da lastre rigide un cemento-gesso contenenti amianto, solo nel 1989 risultano effettuati i primi interventi di bonifica con la sostituzione dei pannelli, e dunque in epoca successiva a quella rilevante nel presente giudizio<sup>189</sup>.

## Capitolo 6. Le posizioni di garanzia in relazione ai singoli addebiti e i profili di colpa individuale.

<sup>189</sup> L'esposizione all'inhalazione di fibre asbestiformi presso la mensa di Palazzo Uffici, piano 1S, attiene alla sola persona offesa PERRELLO Bruna Luigia limitatamente al periodo 1971/1977.

### 6.1 Premessa

La Pubblica Accusa ha ascritto gli eventi lesivi occorsi alle singole persone offese ai vari imputati in forza delle qualifiche, formali e sostanziali, dagli stessi assunte negli anni di interesse.

In sintesi, sono state individuate *tre* figure di garanti, con distinte funzioni e diversi livelli di responsabilità organizzativa e gestionale:

- i *datori di lavoro*, identificati negli amministratori delegati delle tre società alle cui dipendenze hanno prestato la propria attività lavorativa le varie persone offese (OLIVETTI Camillo, DE BENEDETTI Carlo, DE BENEDETTI Franco e PASSERA Corrado per la Ing. C. Olivetti spa; PISTELLI Luigi, FRATTINI Roberto e DEMONTE BARBERA Filippo per la O.P.E. spa; PARZIALE Anacleto per la Sixtel spa; CALOGERO Giuseppe per la O.C.N. spa, dal 17.08.1978 al 1981)
- i *dirigenti preposti alla Direzione Servizi Generali* (GANDI Luigi, SMIRNE Paolo, ALZATI Renzo e TARIZZO Pierangelo) e quello preposto al *Servizio Centrale di Sorveglianza e Direzione Sicurezza Industriale* (PREVE Silvio)
- il *dirigente responsabile del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro* (S.O.SL.) e del *Servizio Ecologia e Sicurezza sul Lavoro* (S.E.S.L.) (MARINI Manlio).

Prima di procedere alla verifica della fondatezza di tale assunto appaiono necessarie alcune premesse di carattere generale in merito all'individuazione delle posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse.

Secondo quanto recentemente chiarito dalla Suprema Corte<sup>190</sup>, peraltro sulla base di un consolidato e pluridecennale orientamento giurisprudenziale, nel sistema prevenzionistico sono enucleabili tre fondamentali posizioni di garanzia: il *datore di lavoro*, e cioè il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione dell'azienda in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa; il *dirigente*, che è colui che attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa; il *preposto*, e cioè colui che sovrintende alle attività, attua le direttive ricevute controllandone l'esecuzione.

L'acquisizione della veste di garante può aver luogo non solo per effetto di una formale investitura, ma anche a seguito dell'esercizio in concreto di poteri giuridici relativi alle diverse figure; inoltre, come efficacemente chiarito dalla giurisprudenza in relazione ai dirigenti, "*i garanti hanno un'originaria sfera di responsabilità che non ha*

---

<sup>190</sup> Cfr. Cassazione, S.U., sentenza n. 38343/2014.

*bisogno di deleghe per essere operante, ma deriva direttamente dall'investitura o dal fatto".*

E' di tutta evidenza che in realtà aziendali complesse, qual'era il gruppo Olivetti nei periodi oggetto di esame nel presente procedimento, si riscontra la presenza di molteplici figure di garanti, in relazione alle quali occorre individuare le distintive sfere di responsabilità gestionale, separando le une dalle altre. A tale fine *"rilevano da un lato le categorie giuridiche, i modelli di agente, dall'altro i concreti ruoli esercitati da ciascuno .. ruoli, competenze e poteri segnano le diverse sfere di responsabilità gestionale ed al contempo definiscono la concreta conformazione, la latitudine delle posizioni di garanzia, la sfera di rischio che deve essere governata".*

Nell'effettuare la ricognizione delle diverse figure di garanti occorre, peraltro, tenere ben presente che la sfera di responsabilità di ciascuno non può essere sempre definita e separata *"con una rigida linea di confine"* e che, in ogni caso, la sfera di competenza e responsabilità di un garante *non esclude* automaticamente quella di altri.

Ancora una considerazione.

Nelle istituzioni complesse per individuare il garante è necessario partire *"dalla identificazione del rischio che si è concretizzato, del settore, in orizzontale, e del livello, in verticale in cui si colloca il soggetto che era deputato al governo del rischio stesso, in relazione al ruolo che questi rivestiva"*.

Ora, come già in precedenza sottolineato, non può seriamente revocarsi in dubbio che la *complessiva gestione* del rischio amianto attenesse a scelte gestionali di fondo, implicando e richiedendo: 1) una tempestiva quanto accurata ricognizione, sulla base dei dati scientifici disponibili nei vari periodi, della presenza di tale agente tossico negli ambienti di lavoro (talco, manufatti in amianto impiegati nelle varie lavorazioni, dispositivi di protezione in amianto, amianto strutturale); 2) un'altrettanto sollecita ed adeguata valutazione del livello di rischio; 3) una tempestiva programmazione ed altrettanto tempestiva attuazione di congrue misure prevenzionistiche atte ad eliminare o ridurre al minimo i potenziali danni per la salute dei lavoratori.

Orbene, le scelte gestionali di fondo nelle strutture aziendali complesse sono normalmente frutto *dell'azione concertata di diverse figure* che a quelle scelte hanno a vario titolo contribuito, ciascuna nell'ambito del ruolo professionale ed istituzionale demandato. Nel caso in cui tale ruolo consista nell'espletamento di attività consulenziale tecnico/scientifica di supporto alle determinazioni datoriali, deve ritenersi configurabile una posizione di garanzia, anche in difetto di poteri decisionali e gestionali, laddove emerga che detta attività è stata *parte inscindibile* della complessa procedura che

ha condotto alle scelte operative sulla sicurezza compiute dal datore di lavoro.

6.2 La posizione di garanzia degli amministratori delegati di Inq. C. Olivetti spa.

6.2.1 DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco e PASSERA Corrado.

E' pacifico che DE BENEDETTI Carlo, DE BENEDETTI Franco e PASSERA Corrado abbiano ricoperto le cariche di amministratori delegati, e il primo anche di Presidente del Consiglio di Amministrazione, della Ing. C. Olivetti spa nei periodi indicati in imputazione (DE BENEDETTI Carlo dal 26.04.1978 al 04.07.1996; DE BENEDETTI Franco dal 2.10.1978 al 01.01.1989; PASSERA Corrado dal 25.09.1992 al 04.07.1997).

Da tale qualifica discende la configurabilità in capo agli stessi di una posizione di garanzia *originaria* con riferimento alle scelte aziendali di livello più alto in ordine all'organizzazione delle lavorazioni ed ai connessi profili della sicurezza dei lavoratori.

E', invero, orientamento giurisprudenziale consolidato quello a tenore del quale, pur in presenza di una struttura complessa ed organizzata, sussiste la responsabilità dei vertici societari ove si verificano eventi lesivi imputabili a difetti strutturali aziendali e del processo produttivo atteso che, diversamente opinando, *"si violerebbe il principio di divieto di totale derogabilità della posizione di garanzia, il quale prevede che pur sempre a carico del delegante permangano obblighi di vigilanza ed intervento sostitutivo"*<sup>191</sup>.

Orbene, a tale proposito è stato sostenuto dalle Difese che l'efficace sistema organizzativo esistente in Olivetti sin da epoca precedente l'ingresso dei DE BENEDETTI nella predetta società (*"Direttiva sui compiti e sulle responsabilità dei direttori di Stabilimento"* del 30.06.76) e l'implementazione di tale sistema attuato da DE BENEDETTI Carlo a decorrere dal 1981 (Norma e Procedura di Gruppo T.U. 00.00.09 *"Organizzazione e coordinamento delle attività di: sicurezza ambientale e sul lavoro, prevenzione contro i danni fortuiti al patrimonio aziendale"* del 12.01.1981), unitamente al rilascio di una serie di deleghe a vari livelli dirigenziali a decorrere dal 1981 e sino al 1993, avrebbero trasferito le responsabilità, e connessi poteri impeditivi, in tema di tutela della salute dei lavoratori dai vertici aziendali ai direttori di stabilimento, comprensorio e

<sup>191</sup> Cfr. *ex plurimis* Cassazione, sentenza n. 4968/2014 e massime ivi richiamate.

comparto<sup>192</sup>, con effetto totalmente liberatorio nei confronti degli amministratori delegati; e, quanto alla cd. alta sorveglianza sull'attività delegata, che la stessa sarebbe stata efficacemente esercitata per il tramite degli organi consulenziali di *staff* (dapprima, la Commissione permanente per l'ecologia e l'ambiente di lavoro, istituita il 31.01.1974, ed il Servizio Organizzazione e Sicurezza sul Lavoro/SOSL, operativo sin dall'inizio degli anni '60; successivamente il Servizio Ecologia e Sicurezza sul Lavoro/SESL, costituito il 01.02.1986, ed il Comitato Aziendale Ecologia, costituito il 27.06.1986).

Il ragionamento difensivo, come sopra compendiato, si articola attraverso i seguenti snodi fondamentali:

- in data 30 giugno 1976 l'A.D. Ottorino Beltrami trasmetteva al Gruppo Produzione, alle Divisioni Tecniche, al Gruppo Ricerca e Sviluppo, alle Direzioni Affari Legali e Relazioni Aziendali, alla Commissione Permanente per Ecologia la *"Direttiva sui compiti e sulle responsabilità dei direttori di Stabilimento o equiparabili per l'igiene del lavoro, la prevenzione degli infortuni e la tutela contro gli inquinamenti"*. In tale direttiva, in tema di ecologia e prevenzione degli inquinamenti era stabilito quanto segue:

*"Ai direttori di Stabilimento o equiparabili compete di attuare tutte le misure che, secondo le esigenze delle lavorazioni e i dettami della tecnica, rendano ottimali gli scarichi solidi liquidi e gassosi all'esterno.... onde siano rispettate le norme di legge e le prescrizioni delle autorità pubbliche preposte alla loro tutela. Analogamente compete loro di rispettare e far rispettare le norme di legge e le disposizioni operative aziendali sulle condizioni ambientali oltre che le relative tabelle dei limiti di accettabilità dei fattori che influenzano le suddette condizioni .."*.

- seguiva, il 12 gennaio 1981, il T.U. 00.00.09 con il quale, dopo aver richiamato la normativa interna del 30.06.1976, veniva precisato che, per quanto concerneva sicurezza del lavoro e prevenzione contro i danni fortuiti al patrimonio aziendale, *"è competente e responsabile, per ogni Compensorio, il Direttore del Comparto aziendale di cui fa parte il Compensorio stesso. Nel caso di Compensori appartenenti a più Comparti, le Direzioni di Comparto interessate sono responsabili nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze"*. In detta norma quadro veniva inoltre specificato che i direttori di stabilimento e comparto *"dirigono gerarchicamente e funzionalmente il tecnico o i tecnici della sicurezza e della prevenzione di settore,*

<sup>192</sup> Il compensorio identificava sostanzialmente un luogo "fisico" ove erano posti uno o più stabilimenti (compensorio di Scarmagno, compensorio di San Bernardo e così via), mentre il comparto identificava il gruppo o sottogruppo produttivo. Si veda sul punto relazione c.t.p. dr. Garegnani Giovanni Maria, pag. 192.

esercitano "azioni di sorveglianza sulla corretta applicazione delle normative di legge e regolamenti oltre che delle direttive aziendali", dialogando con gli organi di staff a livello sia centrale che decentrato "per recepire indicazioni e richieste" e per "segnalare ogni rischio concernente la materia". I direttori sia di stabilimento che di comparto, poi, potevano delegare parzialmente i loro compiti, "designando all'uopo uno o più collaboratori di provata esperienza e con una adeguata qualificazione", permanendo, comunque, in capo al direttore di comparto un obbligo di vigilanza sulle attività delegate.

- quanto alla capacità di spesa dei delegati, essa veniva definita dalla norma Quadro T.U. 00.00.11 del 06.05.1980 ("*Norma per approvazione, avalli, autorizzazioni di iniziative, investimenti, altre spese (sviluppo e avviamenti*"), che prevedeva, in sintesi, per iniziative non delegate o singoli investimenti di valore superiore ai 150 milioni di lire, l'autorizzazione della Divisione Pianificazione Operativa e, per investimenti o spese singole delegate di valore inferiore o uguale ai 150 milioni di lire, l'autorizzazione del responsabile di primo livello del comparto utilizzatore o di un suo delegato.

- ulteriormente, a partire dal dicembre 1980 e sino al marzo 1996, venivano rilasciate una serie di procure notarili<sup>193</sup> con le quali venivano trasferite, a vari livelli dirigenziali, poteri gestori e di spesa anche nella specifica materia delle prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Le argomentazioni difensive non appaiono condivisibili.

Come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, è ben vero che l'esistenza di una delega può essere desunta dalla struttura aziendale, ove si sia in presenza di un'organizzazione altamente complessa; ma a tal fine è necessario che esista "*una comprovata ed appropriata strutturazione della gerarchia delle responsabilità al livello delle posizioni di vertice e di quelle esecutive*".

Inoltre, tale delega implicita di regola "*non esonera da responsabilità per ciò che attiene alle scelte aziendali di livello più alto*", atteso che anche un appropriato sistema di gerarchie tiene indenne l'imprenditore "*solo dai livelli di responsabilità intermedio e finale*" e non anche quando l'evento lesivo sia conseguenza "*di essenziali scelte aziendali in ordine all'organizzazione delle lavorazioni che attingono direttamente alla sfera di responsabilità del datore di lavoro.*"<sup>194</sup>

---

<sup>193</sup> Si tratta delle procure prodotte dalla DE BENEDETTI Carlo in data 23.05.2016, parte delle quali risultano esaminate nelle relazione del consulente del Pubblico Ministero Guarini e nella relazione del c.t.p. dr. Garegnani.

<sup>194</sup> In termini Cassazione, sentenza n. 12794/2007 e sentenza n. 4968/2014.



Orbene, nella vicenda in esame non solo la gestione dello specifico rischio amianto, afferendo ad un aspetto strutturale e permanente del processo produttivo, non era suscettibile di parcellizzazione a livello di stabilimento, comparto o comprensorio, richiedendo viceversa una valutazione unitaria di precipua ed esclusiva competenza dell'organo amministrativo di vertice della società, anche per l'onerosità e la portata degli interventi necessari; ma deve altresì escludersi sia emersa prova della predisposizione di un'adeguata ed efficiente organizzazione aziendale in materia prevenzionistica.

In primo luogo, la Direttiva del 30.06.1976 dell'A.D. Beltrami, laddove individuava nel direttore di stabilimento *uno* dei garanti in materia di sicurezza sul lavoro, era a ben vedere meramente ricognitiva della normativa primaria già in allora vigente: con la conseguenza che, come già chiarito, l'area di rischio attribuita a tale soggetto era delimitata (e limitata) dal ruolo gestionale autonomo spettante a tale figura (il singolo stabilimento, le disponibilità di budget assegnate in autonomia, peraltro non chiarite).

Certamente la direttiva del 30 giugno 1976 non trasferiva ai vari direttori di stabilimento la gestione della complessiva problematica relativa al rischio amianto, che comportava scelte aziendali essenziali in ordine all'organizzazione di tutte le lavorazioni, e che dunque doveva essere compiutamente affrontata e risolta non certo a livello di singolo stabilimento, comparto o comprensorio (tra l'altro distribuiti in varie Regioni), ma dai massimi vertici aziendali.

Neppure può ragionevolmente sostenersi che la traslazione della posizione di garanzia rispetto a tale specifico rischio sia avvenuta con il T.U. 00.00.09 del 1981, che individuava il responsabile per la sicurezza nel Direttore del Comparto aziendale di cui faceva parte il comprensorio e, in caso di comprensori appartenenti a più comparti, nei vari Direttori di comparto interessati (ciascuno "*nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze*").

Ed invero, identificando il comparto un gruppo o sottogruppo produttivo operante in più comprensori, a loro volta composti da plurimi stabilimenti, veniva di fatto operata una moltiplicazione di posizioni di garanzia tra loro non coordinate (si pensi al caso di più comparti operanti nel medesimo comprensorio, i cui direttori operavano ciascuno nei limiti delle rispettive attribuzioni), realizzandosi in tal modo un sistema organizzativo non adeguato alla gestione necessariamente unitaria del rischio amianto, trasversale a tutti i comparti, comprensori e stabilimenti e per questo necessitante di valutazione e gestione unitaria (e cioè a livello di A.D.). Detto in altri termini, se "*ruoli, competenze e poteri segnano le diverse sfere di responsabilità gestionale ed al contempo definiscono la concreta conformazione, la latitudine delle posizioni di garanzia, la sfera di*

*rischio che deve essere governata*<sup>195</sup>, risulta del tutto evidente come non rientrasse nei poteri/doveri dei direttori di comparto, né dei soggetti da questi delegati, l'identificazione di una fonte di rischio (l'amianto, appunto) che trasversalmente interessava tutte le produzioni e tutti gli stabilimenti, ed il successivo approntamento dei necessari ed adeguati presidi cautelari.

Non si tratta di affermazione nuova, se solo si considera che in fattispecie relativa ad una impresa in cui il processo produttivo prevedeva l'utilizzo dell'amianto e che aveva esposto costantemente i lavoratori al rischio di inalazione delle relative polveri, si è ritenuto che, pur a fronte dell'esistenza di amministratori (livello superiore ai direttori di comparto) per l'ordinaria amministrazione e dunque per l'adozione di misure di protezione concernenti i singoli lavoratori od aspetti particolari dell'attività produttiva, gravasse su tutti i componenti del consiglio di amministrazione il compito di vigilare sulla complessiva politica della sicurezza aziendale, il cui radicale mutamento – per l'onerosità e la portata degli interventi necessari – sarebbe stato indispensabile per assicurare l'igiene del lavoro e la prevenzione delle malattie professionali. Né può utilmente sostenersi che l'utilizzo di amianto nelle produzioni Olivetti era limitato a talune produzioni, e dunque il rischio era gestibile a tale livello, essendo ampiamente nota sin dagli anni '70 la diffusa presenza di tale minerale sia nei dispositivi di protezione individuale, sia nelle strutture edilizie, con conseguente necessità dell'approntamento di una politica aziendale unitaria nel suddetto specifico settore.

Deve parimenti escludersi che vi sia stato un'efficace trasferimento di poteri e responsabilità propri degli amministratori delegati nello specifico settore in esame per il tramite delle plurime deleghe rilasciate a decorrere dal 1980 e sino al 1996.

Quanto alle procure notarili del primo periodo (1980-1992), dall'esame del loro contenuto emerge come *non* via sia alcuna menzione della materia prevenzionistica e di tutela della salute dei lavoratori, concernendo piuttosto ed esclusivamente le citate procure la stipula di contratti di acquisto di macchine, macchinari, prodotti per la produzione e servizi ausiliari (trasporto, pulizie, mensa, sorveglianza, etc.), piuttosto che "*gli adempimenti di legge in materia di previdenza sociale e delle assicurazioni sociali contro le malattie e contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*".

Quanto alle deleghe del secondo periodo (in ipotesi comunque rilevanti *esclusivamente* in relazione alle persone offese PERELLO e VIGNUTA), delle numerose prodotte dalla Difesa meritano esame, in quanto attinenti anche alla materia della sicurezza e igiene del lavoro, *esclusivamente* la procura notarile rilasciata il 15.9.1992 da

---

<sup>195</sup> Cfr. Cassazione, S.U. sentenza n. 38343/2014 cit.



DE BENEDETTI Carlo a Franco COSTA, responsabile dei servizi tecnici del comprensorio di S. Bernardo (piena autonomia nei limiti delle previsioni di budget di esercizio); quelle rilasciate sempre da DE BENEDETTI Carlo il 15.06.1993 a MOSCA Daniele (Direzione Pubblica Amministrazione), DELSANTE Gian Carlo (Direzione Sviluppo Offerta Sistemi), MUSUMECI Ernesto (Divisione Prodotti), PESCARMONA Luigi (Divisione Servizi Professionali), ROUX Luigi (Direzione Sviluppo Mercati Verticali e *International Accounts*), BOCCHINO Luigi (Direzione Commerciale Italia) e TARIZZO Pierangelo (responsabile dei Servizi Centrali) (potere di spesa di 300 milioni di lire), e quella conferita in data 08.11.1993 da PASSERA Corrado a SAMAJA Massimo (Direzione Commerciale Italia).

Che neppure attraverso tali ultime deleghe sia stato creato un efficace sistema di gerarchie in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso la selezione di personale qualificato e la predisposizione di stringenti sistemi di verifica sulle modalità di esercizio dell'attività delegata, lo si evince chiaramente laddove si consideri che, nonostante COSTA fosse stato delegato per il Comprensorio di San Bernardo, e nonostante nella valutazione ex D.L.vo 277/1991 eseguita il 4.5.1992 proprio in relazione al tale Comprensorio si fosse dato atto della presenza di amianto nelle coibentazioni dei fasci tubieri dei cunicoli di servizio, non veniva avviata alcuna delle attività imposte dal D.M. 6 settembre 1994 (controllo visivo, monitoraggi ambientali, interventi di confinamento, dotazione di DPI individuali), pur essendo comprovato che ivi vi transitavano quotidianamente i sorveglianti. Non solo, ma nonostante i monitoraggi effettuati, pur se con quattro anni di ritardo (1996), avessero evidenziavano valori superiori o prossimi alla soglia del D.M. 06.09.1994, tanto che con missiva del 2 settembre 1997 la dr.ssa Arras, nel trasmettere la valutazione ambientale sull'amianto aerodisperso, chiedeva quali provvedimenti fossero stati adottati attesa la presenza di una situazione di inquinamento in atto, non venne mai intrapresa dal COSTA alcuna iniziativa di bonifica, né disposte misure precauzionali di minor impegno economico (fornire il VIGNUTA, che quei cunicoli percorse sino al dicembre 1997, di mascherine). Il tutto senza che, per tutti gli anni di interesse (1993/1997), fosse mai esercitata alcuna attività di vigilanza e controllo sull'operato del delegato dagli organi di vertice della società Olivetti.

Ancor più evidente è l'irrilevanza delle deleghe rilasciate a decorrere dal 1993 in relazione alla posizione di PERELLO Bruna Luigia, che nel periodo in esame era dipendente di Sixtel spa e che risulta essere stata esposta ad amianto aerodisperso per la frequentazione della mensa ICO di via Jervis.



A tale specifico proposito, ed anticipando considerazioni che attengono anche alle argomentazioni svolte dalle Difese di altri imputati, la responsabilità dei vertici della Ing. C. Olivetti spa per le esposizioni subite dalla PERELLO, sia nel periodo in cui fu allocata negli uffici ex Officine H, sia nel periodo in cui ebbe a frequentare le mense di Palazzo Uffici e di via Jervis, deriva dalla proprietà degli stabili predetti in capo ad Olivetti<sup>196</sup> e dal controllo societario esercitato dalla capogruppo sulla Sixtel spa (100% dal 1989 al 1990; 60% dal 1990 al 1996, per il tramite della Sixcom spa), che si concretizzava, tra l'altro, nella gestione amministrativa del personale della controllata a livello di Servizi Centrali della controllante e nella messa a disposizione dei locali mensa ai dipendenti della controllata. Orbene, ove si identifichi, fra i vari soggetti delegati nel 1993, in TARIZZO Pierangelo la figura responsabile della salubrità dei locali mensa, appare chiaro, da un lato, come i poteri di spesa a questi conferiti (300 milioni di lire) fossero del tutto insufficienti a garantire l'attuazione degli interventi di prevenzione necessari in quello specifico momento storico; dall'altro, come non vi sia stata alcuna seria valutazione delle capacità tecniche/professionali del delegato, né alcun controllo sul suo operato, se solo si considera che, nonostante i monitoraggi eseguiti successivamente al 1993 nella mensa ICO evidenziassero valori identici o superiori a quelli riscontrati nel 1992 nel lato sud (ritenuti dallo stesso Abelli "elevati"), non veniva effettuata dal delegato alcuna ulteriore valutazione ambientale, né tanto meno alcun ulteriore intervento conservativo (come già ricordato, solo nel 2005 i locali mensa vennero bonificati). A tal proposito estremamente significative appaiono le dichiarazioni rese da TARIZZO Pierangelo nell'interrogatorio del 07.11.2014<sup>197</sup>. In tale occasione il predetto imputato, visionato il monitoraggio ambientale eseguito nel 1993 nell'area magazzino Sixtel/Nuova ICO dopo interventi di ritinteggiatura, affermava di aver fatto affidamento su quanto riferitogli da Abelli ("*comunque mi diceva che era tutto a posto*"), di non essersi mai posto il problema della metodica utilizzata per le analisi (MOCF invece di microscopia elettronica analitica, che avrebbe consentito di conteggiare analiticamente le fibre di amianto), e di non essere in grado di spiegare come mai, nonostante il Comitato Aziendale Ecologia nella riunione del 01.04.1992 avesse rilevato l'opportunità di procedere alla bonifica del capannone Sud di

---

<sup>196</sup> L'assunto secondo cui la proprietà degli immobili sia fatto idoneo a fondare una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori che tale immobile frequentano è stato condiviso anche dalla stessa Difesa di DE BENEDETTI Carlo, che tuttavia, curiosamente, ne ha fatto discendere solo un presunto esonero di responsabilità del proprio assistito dagli addebiti di cui ai capi D, F, I e P successivamente al trasferimento di alcuni stabilimenti alla OPE spa.

<sup>197</sup> Cfr. produzioni PM, ud. 23.06.2016.

San Bernardo e delle ex Officine H, i lavori furono iniziati solo nel 1995/1996. Il TARIZZO ha poi aggiunto che la procura rilasciata in suo favore il 15.06.1993 non gli avrebbe consentito di disporre autonomamente gli interventi di bonifica, posto che ciascun lotto era poi costato attorno ai 700 milioni di lire. Da ultimo, esaminati gli esiti dei monitoraggi ambientali relativi alla Mensa ICO anni 1991 e 1992, e richiesto di precisare se fossero state adottate le misure organizzative di cui all'art. 28 D.L.vo 277/1991, TARIZZO Pierangelo ha risposto "*non conoscevo la norma e neppure mi è stata segnalata*". Ulteriormente sollecitato in merito ai risultati dei monitoraggi dei locali mensa trasmessi con nota del 5 maggio 1997 (valore riscontrato 0,018 ff/cc, prossimo al limite di cui al DM 06.09.1994), il TARIZZO ha risposto "*non conoscevo i valori del DM 94. Io mi sono sentito rassicurato dall'indicazione del rispetto del D.lgs. 277/91*".

Resta da esaminare l'ultimo assunto difensivo a tenore del quale l'obbligo di "*alta vigilanza*" sarebbe stato adempiuto dagli AA.DD. di Olivetti spa attraverso la costituzione di plurimi enti aziendali idonei ad assicurare forme di controllo delle funzioni preposte alla tutela della salute e alla sicurezza sul lavoro (Commissione permanente per l'ecologia e l'ambiente di lavoro, Servizio Organizzazione e Sicurezza sul Lavoro/SOSL, Servizio Ecologia e Sicurezza sul Lavoro/SESL, Comitato Aziendale Ecologia).

La tesi non appare meritevole di condivisione in quanto non aderente alle emergenze processuali.

E' stato convincentemente sostenuto da tutte le parti, e adeguatamente provato dalla copiosa documentazione prodotta<sup>198</sup>, che tutti i suddetti enti/organismi svolgevano attività consulenziale, sia per la società capogruppo che per le società controllate, in materia di igiene e sicurezza del lavoro e salubrità degli ambienti, ma erano privi di poteri decisionali in ordine all'adozione delle concrete misure prevenzionistiche. Orbene, il connotato essenziale del controllo è la titolarità in capo al controllore di potersi sostituirvi in caso di inerzia da parte del controllato, che pacificamente gli enti in esame non avevano rispetto alle funzioni produttive. Se, come sostenuto dalle Difese, i vertici della società avevano inteso delegare la vigilanza sul rispetto della normativa in tema di salute e sicurezza dei lavoratori al SESL piuttosto che al Comitato Aziendale Ecologica, questo non li esonerava affatto, in virtù dei noti principi in tema di delega di funzioni, dall'esercitare a loro volta la sorveglianza sulla funzione delegata, viepiù in quanto *unici titolari* del potere sostitutivo.

---

<sup>198</sup> Si rinvia alle diffuse argomentazioni svolte dal c.t.p. ing. Garegnani ed agli allegati a tale relazione.

Non è, viceversa, emersa prova alcuna che il vertice societario Olivetti abbia esercitato tale controllo, abbia cioè verificato l'operato degli organismi asseritamente deputati ad indirizzare, a loro volta, le scelte degli operativi. Ancora una volta, non vi è alcuna dimostrazione, neppure sotto tale specifico profilo, della predisposizione di un appropriato organigramma aziendale, o sistema di gerarchie che dir si voglia, il cui coretto funzionamento *soltanto* esonera l'imprenditore da responsabilità.

A chiusura della considerazioni sin qui esposte, risulta dunque ampiamente provata l'effettiva titolarità, in capo a DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco e PASSERA Corrado, della figura di datori di lavoro, titolari di pertinenti poteri e connesse responsabilità nella specifica materia in esame.

Così come è ampiamente provato l'omesso e/o negligente esercizio di tali poteri che, se correttamente dispiegati, avrebbero avuto effetto impeditivo degli eventi lesivi verificatisi, laddove si consideri che la tempestiva valutazione del rischio amianto, e la conseguente adozione di idonee misure prevenzionistiche, avrebbe eliminato o, per lo meno ridotto, l'esposizione delle persone offese alle fibre tossiche e conseguentemente impedito, o quanto meno ritardato, l'insorgenza delle patologie asbesto correlate.

Come efficacemente sottolineato dalla più attenta giurisprudenza, per poter delegare occorre conoscere la realtà aziendale che si è chiamati a dirigere, in tutti i suoi aspetti e soprattutto nel delicato settore della tutela della salute e sicurezza dei dipendenti.

*"La legislazione più recente (da ultimo artt. 28 e 29 del D.lgs. n. 81 del 2008) ha messo in luce un primordiale aspetto della sicurezza imponendo lo strumento della valutazione dei rischi, documento che il datore di lavoro deve elaborare con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, e quindi con soggetti dotati di qualificazione professionale aperta agli aspetti più propriamente scientifici della sicurezza. L'essenzialità di tale documento deriva con evidenza dal fatto che, senza consapevolezza dei rischi, non è possibile una politica di sicurezza .. La disciplina legale esprime un'obbligatoria esigenza sistemica, già evidenziata, seppure in modo meno definito sia nella più risalente normativa che in consolidati arresti giurisprudenziali. Si fa riferimento, tra l'altro, all'art. 4 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 che, sull'implicito presupposto di una preliminare ricognizione dei rischi, pone a carico del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, l'obbligo di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti. La giurisprudenza, d'altra parte, ha ripetutamente posto a carico del datore di lavoro*

delegante un obbligo di vigilanza che, a sua volta, presuppone logicamente la consapevolezza dei rischi da governare<sup>199</sup>.

L'ingresso in una struttura produttiva delle dimensioni di Olivetti spa, già fortemente articolata e organizzata, imponeva una attenta ed accurata ricognizione delle gerarchie esistenti, della loro specifica preparazione tecnico/professionale in relazione alle sfere di competenza attribuite, dei rischi per la salute connessi alla salubrità dei vari ambienti di lavoro e alle plurime produzioni, della completezza ed esaustività delle valutazioni in precedenza compiute e delle misure prevenzionistiche adottate, delle deleghe già conferite e della loro concreta idoneità a realizzare un efficace monitoraggio e prevenzione di tutte le fonti di pericolo, fossero esse inerenti ad un singolo stabilimento o lavorazione piuttosto che trasversali. Ed imponeva inoltre, esaurita tale preliminare ma essenziale attività di ricognizione, la predisposizione di efficaci interventi correttivi ove fossero emerse lacune ed inefficienze nella preesistente organizzazione.

Si tratta, con tutta evidenza, di compiti e funzioni che sono proprie degli organi di vertice della società, dal cui corretto esercizio discendono conseguenze esiziali per i lavoratori, e che non possono sotto alcun profilo essere trasferite ad altri.

Nulla di tutto ciò è stato fatto dagli imputati di cui ora si discute, né da DE BENEDETTI Carlo e DEBENEDETTI Franco, se solo si considera che il loro ingresso in Olivetti è di poco successivo alla prima ricognizione generale dell'impiego di amianto in azienda effettuata dalla Commissione per l'ecologia e l'Ambiente (maggio 1977), e che tale documento, se correttamente valutato in tutte le sue implicazioni pratiche, avrebbe imposto l'adozione di strategie aziendali ben diverse da quelle attuate, ed *in primis* la predisposizione di stringenti direttive alle funzioni operative e consultive per la gestione del rischio connesso a tale presenza; né da PASSERA Corrado, la cui unica iniziativa nel settore in esame, in un periodo nel quale era già evidente l'improcrastinabilità delle bonifiche, è stata quella di delegare, peraltro per il solo Comprensorio di San Bernardo, persona rivelatasi professionalmente inadeguata.

Né può essere condiviso, da ultimo, l'assunto difensivo a tenore del quale, essendo stata la titolarità degli immobili industriali dell'intero comprensorio di San Bernardo trasferita da I.C.O. spa ad O.P.E. spa con atto di concertazione del 19 dicembre 1979<sup>200</sup>, a decorrere da tale data DE BENEDETTI Carlo e DEBENEDETTI Franco non

<sup>199</sup> Cassazione, sentenza n. 43786/2010 cit..

<sup>200</sup> Cfr. relazione del c.t. del PM avv. Guarini, all. 7.



potrebbero considerarsi destinatari degli obblighi di prevenzione nei confronti dei lavoratori che risultano essere stati ivi esposti ad amianto<sup>201</sup>.

Premesso che la contestazione assume rilievo in relazione agli addebiti di cui ai capi D), F), e P), va osservato come tutti gli indicati lavoratori sono stati dipendenti di Olivetti spa sino ad epoca sensibilmente successiva all'ingresso dei predetti due imputati in Olivetti spa (COSTANZO Marcello sino al 31.12.1979; GANIO MEGO Emilio sino al 31.05.1981 e VIGNUTA Silvio per tutta la sua carriera lavorativa, conclusasi nel 1997).

Ora, secondo quanto più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è preciso obbligo del datore di lavoro garantire la sicurezza dei luoghi ove i propri dipendenti svolgono l'attività lavorativa, anche se di titolarità di terzi<sup>202</sup>.

A ciò si aggiunga che, anche quando la Olivetti spa risulta aver trasferito la proprietà e/o l'uso di determinati stabilimenti/compressori alle società consociate, ha sempre mantenuto una gestione centralizzata della materia della sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro, procedendo, attraverso i vari organismi a ciò preposti, ad una valutazione unitaria dei rischi cui i dipendenti, propri o delle consociate, erano esposti nei singoli stabilimenti. Il tema verrà diffusamente trattato oltre, ma sembra sufficiente in questa sede sottolineare come gli stessi documenti di valutazione del rischio ex D.L.vo 277/1991 siano stati predisposti dalla Direzione Servizi Generali di Olivetti spa e poi trasmessi alle singole società controllate.

### 6.2.2 OLIVETTI Camillo.

OLIVETTI Camillo è chiamato a rispondere di sette casi di omicidi colposi e un caso di lesioni colpose nella sua qualità di amministratore delegato della Ing. C. Olivetti spa dal 15 marzo 1963 al 25 maggio 1964.

Nel presente paragrafo verranno trattati soltanto gli addebiti concernenti le persone offese BERGANDI Antonio, ENRICO GANSIN Aldo, GANIO MEGO Emilio e RISSO Vittore, essendo già

---

<sup>201</sup> Cfr. note avv. Rubini pag. 8 *"Appare di tutta evidenza che il soggetto di diritto destinatario di quegli obblighi debba essere individuato nel titolare di quelle situazioni giuridiche da cui discende la posizione di garanzia, quali in primis la titolarità del diritto reale sui luoghi di lavoro sede della contestata omissione colposa"*.

<sup>202</sup> Cfr. in termini Cassazione, sentenza n. 50597/2013 *"la circostanza che il locale- luogo di lavoro non conforme a tali requisiti sia di proprietà di terzi non esclude comunque la responsabilità del locatore- datore di lavoro, salvo che l'adeguamento è stato reso impossibile dal comportamento del proprietario"*.

stata esclusa la sussistenza del nesso causale in relazione alle lesioni colpose subite da BOVIO FERASSA Pierangelo e dovendo disporsi la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero relativamente ai decessi di MERLO Antonio e RABBIONE Domenico.

Tanto premesso, secondo quanto documentato in atti<sup>203</sup> il 12 marzo 1963 il Consiglio di Amministrazione di Olivetti spa precisava nei seguenti termini i poteri (oltre a quelli statutariamente previsti) conferiti al Presidente e Amministratore Delegato ed agli altri due Amministratori Delegati:

*"Al Presidente ed Amministratore Delegato dott. Giuseppe Pero ed agli Amministratori Delegati dott. Roberto Olivetti e dott. Camillo Olivetti sono disgiuntamente delegati i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società, eccettuati soltanto quelli inderogabilmente riservati dalla legge all'assemblea ed al consiglio."*

Il giorno 15 marzo 1963 lo stesso Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente ed Amministratore Delegato dott. Giuseppe Pero, fissava le seguenti attribuzioni e criteri direzionali nell'ambito delle cariche sociali apicali:

- all'Amministratore Delegato dott. Roberto Olivetti *"si assegnano tutte le questioni tecniche e l'intero settore elettronico"*;
- all'Amministratore Delegato dott. Camillo Olivetti *"si assegna l'intero settore commerciale"*;
- al Vice Presidente ing. Carlo Lizier viene assegnata *"la direzione delle nuove costruzioni..."*;
- al Vice Presidente Dino Olivetti viene assegnato *"l'incarico del controllo dei costi, delle spese generali e della pubblicità, nonché della programmazione a medio e lungo termine"*;
- restano affidati direttamente al Presidente *"gli affari generali, gli affari finanziari e i rapporti con le consociate"*.

Con pro-memoria del 21 marzo 1963 il Presidente dr. Giuseppe Pero, nel confermare le attribuzioni già previste nel sopra riportato verbale del Consiglio, specificava: *"l'attività dell'Amministratore Delegato, dott. Roberto Olivetti, sarà rivolta prevalentemente al coordinamento dei settori del progetto e della produzione"*.

Nell'assemblea ordinaria del 25 maggio 1964 il Consiglio di Amministrazione in carica si presentava dimissionario. OLIVETTI Camillo decadeva dalla propria carica e non veniva confermato quale amministratore delegato.

Risulta dunque evidente che, durante i quattordici mesi nei quali mantenne la carica, OLIVETTI Camillo era munito di delega nello specifico settore a lui affidato, e cioè il settore commerciale, mentre

<sup>203</sup> Cfr. relazione c.f. del PM avv. Guarini, cit. pagg. 45 e ss. e relativi allegati.



le attività produttive rientravano nella sfera precipua di attribuzioni dell'altro amministratore delegato Roberto OLIVETTI, già Direttore Generale dal 13 febbraio 1958 e a cui facevano capo, dal 5 febbraio 1963, la Direzione Produzioni macchine per scrivere e da calcolo, la Direzione Servizi Generali Tecnici, la Direzione Ingegneria macchine per scrivere e da calcolo, la Direzione Approvvigionamenti.

Orbene, ricordato che *"ruoli, competenze e poteri segnano le diverse sfere di responsabilità gestionale e al contempo definiscono la concreta conformazione, la latitudine delle posizioni di garanzia, la sfera di rischio che deve essere governata"*, non sembra possibile identificare in OLIVETTI Camillo il soggetto destinatario in prima battuta di obblighi concernenti l'adozione di misure di protezione attinenti lo specifico settore produttivo, sotto il duplice profilo della salubrità degli ambienti e delle lavorazioni ivi svolte.

Occorre, tuttavia, ulteriormente verificare se possa residuare un profilo di colpa in capo al suddetto imputato per l'omessa vigilanza sulla complessiva politica della sicurezza dell'azienda.

Le risultanze processuali acquisite non forniscono elementi tranquillizzanti in tal senso, con particolare riferimento alla esigibilità della condotta che si assume omessa, laddove si consideri che le prime pubblicazioni sulla possibile contaminazione del talco e sulla composizione del Ferobestos si collocano negli anni '70 e la prima ricognizione della presenza di amianto strutturale in azienda avviene nel 1977, e dunque in anni successivi alla cessazione dalla carica di amministratore delegato di OLIVETTI Camillo.

Beninteso, ben diversa valutazione si sarebbe imposta laddove la titolarità di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione avesse avuto più estesa durata temporale e, soprattutto, si fosse collocata in epoca successiva, allorquando cioè era stata ormai acquisita, anche nel settore imprenditoriale, diffusa contezza sia della pericolosità dell'amianto in tutti i suoi impieghi, sia della necessità di approntare adeguati interventi protettivi a tutela dei lavoratori.

Le considerazioni svolte rendono, dunque, ragione dell'assoluzione di OLIVETTI Camillo dagli addebiti contestati ai capi A), D), E), F) ed L) perché il fatto non costituisce reato.

### 6.3 La posizione di garanzia degli amministratori delegati delle società consociate O.C.N. spa, O.P.E. spa e Sixtel spa.

Come già diffusamente argomentato nei paragrafi precedenti, la tutela dei lavoratori dall'esposizione a fibre di amianto aerodisperse non poteva che essere assicurata a livello degli organi di vertice della società, implicando scelte aziendali inerenti all'organizzazione complessiva delle lavorazioni.

Deve dunque ritenersi dimostrato che CALOGERO Giuseppe (A.D. di OCN spa al 17.07.1978 al 5 ottobre 1981), PISTELLI Luigi (A.D. di OPE spa dal 14.01.1983 al 12.09.1984), FRATTINI Roberto (A.D. di OPE spa, nonché direttore generale, dal 12.09.1984 al 12.11.1985), DEMONTE BARBERA Filippo (A.D. di OPE spa, nonché direttore generale, dal 12.09.1984 al 26.06.1987) e PARZIALE Anacleto (A.D. di Sixtel spa dal 17.01.1989 al 10.03.1994<sup>204</sup>) abbiano rivestito, in relazione alla gestione del rischio amianto, il ruolo di datore di lavoro, primario destinatario degli obblighi prevenzionistici in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Lo stesso è a dirsi per quanto riguarda la funzione di Direzione Generale della OCN spa attribuita a CALOGERO Giuseppe il 22 ottobre 1974, essendo stati trasferiti in capo al predetto imputato ampi poteri gestionali in relazione all'intera struttura aziendale (posizione di garanzia *originaria*)<sup>205</sup>.

Fatte queste necessarie premesse, si impone ora la disamina delle argomentazioni svolte dalle Difese dei vari imputati in relazione alle specifiche posizioni di ciascuno.

La Difesa di PISTELLI Luigi ha sostenuto che la delega rilasciata dal proprio assistito a MOSCA Piero il 28 settembre 1983, e da quest'ultimo mantenuta sino al 1989, avrebbe trasferito integralmente in capo al delegato gli obblighi in materia di sicurezza e salute degli ambienti di lavoro. L'argomento assume rilevanza anche per FRATTINI e DEMONTE BARBERA, che si sono succeduti nella carica di amministratore delegato nei periodi immediatamente successivi.

Ora, in disparte la circostanza che tale delega non è stata reperita da alcuno dei consulenti tecnici, né la Difesa è stata in grado di produrla, occorre dare atto che lo stesso MOSCA, nel corso del suo esame dibattimentale, ha riconosciuto di averla ricevuta. E' necessario, tuttavia, esaminare se il delegato fosse persona in possesso di specifiche competenze nel settore della sicurezza del lavoro e dotato di adeguata autonomia di spesa, non potendosi altrimenti ritenere perfezionata alcuna valida traslazione di poteri e responsabilità; e, in ogni caso e comunque, se il delegante abbia esercitato la dovuta vigilanza sull'attività trasferita.

Le emergenze processuali acquisite depongono in senso esattamente opposto.

---

<sup>204</sup> Dalla documentazione allegata alla relazione dell'avv. Guarini risulta che a tale data, e non al 18.04.1996, va collocata la cessazione di PARZIALE Anacleto dalla carica di amministratore delegato, come anche riconosciuto dalla Pubblica Accusa in sede di discussione finale.

<sup>205</sup> Cfr. relazione avv. Guarini cit., pagg. 340 e ss..

Esaminato nel contraddittorio delle parti, MOSCA Piero<sup>206</sup>, dopo aver premesso di essere stato il responsabile dei servizi per il comprensorio di San Bernardo nel periodo di interesse, ha chiarito che nell'esercizio di tale funzione si interfacciava con il personale del SOSL Centrale e che solo se l'intervento comportava un esborso economico contenuto provvedeva lui stesso, mentre in caso di lavori di una "certa gravità" la competenza era "dei livelli superiori" (il MOSCA non ha chiarito di quale budget disponesse). Richiesto di riferire se e quando avesse avuto contezza della presenza di amianto strutturale nel Capannone Sud, il MOSCA ha dapprima risposto di averlo appreso quando i cd. "centrali" si erano ivi recati a fare delle misurazioni (1988/1989), e in seguito, a precise contestazioni del Pubblico Ministero, ha confermato quanto dichiarato in fase di indagini, e cioè di aver saputo della presenza dell'amianto nell'intonaco del predetto capannone dai capi reparto verso metà degli anni '80. Il MOSCA ha altresì confermato che, ricevuta la missiva del 25 marzo 1986 con la quale MARINI sollecitava un'indagine sulla presenza di amianto, aveva fornito dei campioni ai Servizi Centrali e che, informato degli esiti di tale monitoraggio, ne aveva parlato con Campolucci, responsabile del personale ed in contatto diretto con l'amministratore delegato. In merito all'eventuale adozione di misure di prevenzione il MOSCA ha pure confermato quanto dichiarato agli inquirenti, che merita di essere integralmente riportato *"con Campolucci abbiamo parlato, ma non abbiamo trovato una soluzione, forse abbiamo parlato di dotare i lavoratori di mascherine, ma non ricordo. Trasferire l'officina meccanica era impossibile perché molto complicato, neppure il Sesl che ci aveva chiesto di verificare la presenza di amianto, ci ha poi dato indicazioni sulle dotazioni di mezzi di protezione da fornire ai lavoratori, nessuno peraltro ha mai sottolineato l'urgenza del problema"*.

Da ultimo, richiesto di riferire quali interventi fossero stati programmati e realizzati nel Capannone Sud di San Bernardo, MOSCA ha testualmente risposto: *"Ricordo che c'era una lettera del dottor Marini che suggeriva di fare questa verniciatura che oltretutto era, così, non una battuta, era un consiglio, dice <mettete una vernice lì sopra> come se ci stava suggerendo a chi aveva l'eternit in casa, di dare una verniciatura e il problema era risolto, ma l'intervenire in una officina dove c'è tutte le macchine, ci sono... il soffitto è tutto pieno di tubazioni per le aspirazioni, l'acqua, l'area compressa, era un problema praticamente, diciamo, impossibile .. l'officina di San Bernardo era una officina che produceva parti specifiche per le stampanti e per le magnetiche, avevamo macchine*

<sup>206</sup> Cr. ud. 040.20.2016, verbale sten. pagg. 223 e ss..



*specializzate, avevamo un laser, avevamo delle tornerie ... una torneria che faceva delle puleggine per... tutta meccanica molto sofisticata.... No, non è stata fatta la verniciatura. ”*

Si tratta di affermazioni che rendono evidente la grave sottovalutazione del rischio amianto a tutti i livelli apicali, sia della Olivetti spa che della consociata O.P.E. spa, e soprattutto denunciano la totale assenza nel delegato MOSCA dei requisiti tecnici/professionali necessari a ritenere perfezionata la traslazione dei poteri in ordine alla gestione di tale specifica fonte di pericolo, che d'altronde, come già ampiamente sottolineato, non poteva che essere affrontata dal *datore di lavoro*, comportando un rilevante impegno di spesa e significative ricadute sulla produzione. E datori di lavoro, negli anni di interesse, erano appunto PISTELLI, FRATINI e DEMONTE BARBERA.

Né risulta decisiva la circostanza, sottolineata dalla Difesa di PISTELLI Luigi, che solo dopo la metà del 1980 fu rilevata la presenza di amianto nella struttura del Capannone Sud, atteso che, come già in precedenza ricordato, era preciso dovere del PISTELLI, in anni nei quali era ampiamente noto l'utilizzo del predetto minerale nelle pareti degli edifici per le proprietà fonoassorbenti ed antincendio, ed erano parimenti conosciuti i pericoli derivanti dalla dispersione di fibre in dipendenza di scarsa manutenzione e vibrazioni, di dettagliatamente informarsi circa la situazione dello stabilimento in cui operavano i suoi dipendenti e di adottare tutti i conseguenti provvedimenti necessari a tutelarne la salute (dotarli di mascherine e impianti di aspirazione, disporre per l'esecuzione i monitoraggi ambientali, valutare e programmare interventi di confinamento/bonifica nelle zone più esposte a rischio, anche se del caso interrompendo la produzione).

Ed analoghe considerazioni si impongono quanto a FRATTINI Roberto, A.D. e direttore generale dal 12.09.1984 al 12.11.1985, e DEMONTE BARBERA Filippo, A.D. e direttore generale dal 12.11.1985 al 26.06.1987, ben potendo, oltretutto, i predetti imputati, così come PISTELLI prima di loro, avvalersi della funzione consulenziale che il SESL/SOSL doveva assicurare, a specifica richiesta, anche alle società consociate.

Venendo alla posizione CALOGERO Giuseppe, la Difesa ha sostenuto che la gestione a livello di capogruppo della materia della sicurezza ed igiene di lavoro, attraverso i vari organismi di *staff* costituiti nel corso degli anni da Olivetti spa (ed i cui verbali erano riservati), avrebbe indotto l'amministratore delegato di O.C.N. spa a fare affidamento sul corretto e diligente operato di tali organismi. La stessa Difesa ha riconosciuto esservi stato *“un blackout, prima di comunicazione - essendo stato gestito dai membri della commissione in via inaccettabilmente “riservata”, poi di valutazione*



*del rischio - essendo stata prevista, altrettanto inaccettabilmente, la sola visita medica periodica per le lavorazioni polverose, ed infine (oltretutto), economicamente illogico - essendo stato sempre inaccettabilmente ovviato l'uso delle mascherine quantomeno, presidio efficace, economico e peraltro già a magazzino". Tali gravi inadempienze, e gli effetti pregiudizievoli che ne sono conseguiti per i dipendenti di OCN spa, sarebbero tuttavia ascrivibili ai soli organismi centrali Olivetti istituzionalmente deputati alla sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro.*

L'assunto non merita accoglimento per le ragioni già ampiamente illustrate trattando della posizione degli amministratori delegati di Olivetti spa (è obbligo del datore di lavoro controllare l'operato degli organismi preposti alla materia della prevenzione delle malattie professionali, soprattutto se questi ultimi sono privi di poteri di intervento sull'attività produttiva), con l'ulteriore sottolineatura, di primaria importanza, che il dovere di alta sorveglianza assume ancor più pregnanza laddove gli organi di supporto tecnico dipendano funzionalmente da soggetto esterno, come nel caso in esame. La posizione di garanzia ricoperta da CALOGERO Giuseppe esige che questi, già nel momento in cui assunse la Direzione Generale di OCN spa, acquisisse informazioni dettagliate, anche per il tramite dei delegati SOSL presso il comprensorio, in ordine alle condizioni di sicurezza degli stabilimenti di San Bernardo e delle lavorazioni che ivi si svolgevano, nonché dei presidi ed interventi già attuati o da attuare per tutelare la salute dei lavoratori, così da poter impostare una adeguata politica aziendale anche in tale specifico e delicatissimo settore. Se ciò avesse fatto, richiedendo ove necessario delucidazioni e valutazioni ulteriori anche agli organismi centrali (SOSL, Commissione permanente per l'ecologia e l'ambiente), non gli sarebbe sfuggito che le disposizioni suggerite dalla Commissione in materia di utilizzo di manufatti in amianto (visita annuale, ma nessuna dotazione di mascherine e di impianti di aspirazione localizzati) erano del tutto inadeguate a tutelare la salute di BERGANDI Antonio e RISSO Vittore, e che parimenti non vi era stata alcuna valutazione dei rischi connessi al deterioramento per usura dei dispositivi di protezione individuale in amianto e delle strutture coibentate con amianto presenti nel Capannone Sud di San Bernardo.

Venendo alla posizione di PARZIALE Anacleto, chiamato a rispondere delle lesioni cagionate a PERELLO Bruna Luigia nel periodo in cui la predetta persona offesa, quale dipendente di Sixtel spa, è stata esposta a fibre aerodisperse di amianto presenti negli uffici siti al piano terra (ex Officine H) dello stabilimento Nuova ICO (periodo 17 gennaio 1989/10 marzo 1994), la Difesa ha sottolineato

come la predetta società, controllata da Olivetti spa dapprima in modo totalitario e in seguito al 60% tramite Sixcom spa, avesse stipulato con Olivetti spa un contratto che le consentiva di utilizzare, dietro pagamento di un canone, gli immobili, gli arredi ed i servizi (ivi inclusi quelli consulenziali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro) erogati dalla capo gruppo, e come gli stessi locali già adibiti alla produzione (ex Officine H) fossero stati ristrutturati e convertiti ad uffici dalla stessa Olivetti spa, che ne era l'esclusiva proprietaria. Ha quindi aggiunto che il proprio assistito, entrato in Sixtel spa nel gennaio 1989, non era a conoscenza dei monitoraggi e valutazioni ambientali effettuate nelle ex Officine H nel 1987/1988 e che gli interventi manutentivi eseguiti successivamente erano stati gestiti autonomamente da Olivetti spa, i cui tecnici soltanto effettuavano le rilevazioni in loco. Ha poi sostenuto, quanto al documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.L.vo 271/1992 il 4 maggio 1992 e trasmesso a Sixtel spa (nella persona del dr. Baratti), non essere emersa prova che tale documento fosse stato portato all'attenzione dell'amministratore delegato, e che in ogni caso le valutazioni rassicuranti espresse dal Comitato Aziendale circa il rispetto dei limiti di legge, in una con la previsione di futuri interventi di ristrutturazione, avrebbero indotto il proprio assistito a legittimamente affidarsi al corretto operato della capo gruppo e dei suoi organismi. Ha, da ultimo, sostenuto che la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione della Sixtel spa di GARRONI, avvenuta l'11 giugno 1993, e finanche l'assunzione di fatto della direzione della società da parte di quest'ultimo sin dal precedente mese di aprile, avesse esonerato il PARZIALE da ogni responsabilità per gli inadempimenti relativi al periodo successivo, riducendone la durata della posizione di garanzia (01.01.1989/giugno 1993).

Le tesi difensive non possono trovare accoglimento.

La circostanza che i locali ove erano allocati i dipendenti della Sixtel spa fossero di proprietà di Olivetti spa, e che la stessa Olivetti avesse provveduto alla loro riconversione da unità produttiva ad uffici, non esonerava certo PARZIALE Anacleto dalla doverosa verifica circa la salubrità di detti ambienti, spettando al datore di lavoro garantire la salute dei propri dipendenti da qualsivoglia fonte di rischio, ivi inclusi i pericoli derivanti dalla struttura nella quale gli stessi operano. Tale verifica era viepiù dovuta nel caso in esame, trattandosi di ambienti destinati in precedenza all'attività produttiva (officine), ove era notorio il massiccio impiego di manufatti in amianto. Né assume efficacia esimente la circostanza che i monitoraggi ambientali fossero stati effettuati in epoca precedente all'assunzione della carica da parte del PARZIALE, essendosi già chiarito come fosse preciso obbligo di ciascun amministratore delegato operare una accurata ricognizione della situazione in punto

di rischi e misure prevenzionistiche, al fine di impostare (prima) ed aggiornare (poi) una congrua politica aziendale in materia. Né può parlarsi di legittimo affidamento in ragione della gestione centralizzata dei servizi di sicurezza e salute dei lavoratori, soprattutto se gli organismi preposti alla valutazione erano esterni, e dunque controllati da altro soggetto.

Ma ancor più censurabile è la condotta di PARZIALE Anacleto successivamente al 1992, laddove si consideri che il predetto amministratore delegato, pur a fronte della formale trasmissione da parte del SESL (Abelli) del documento di valutazione dei rischi redatto il 09.03.1992, nel quale veniva erroneamente affermato che gli ambienti ex officine H potevano non rientrare nelle attività soggette all'art. 22 D.L.vo 271/1991, risulta aver omesso ogni intervento a tutela della salute della propria dipendente PERELLO Bruna Luigia, non richiedendo delucidazioni in merito ai tempi della ipotizzata ristrutturazione dei locali da parte della proprietà, non informando i lavoratori del rischio, non disponendo alcuna ulteriore valutazione in merito alle condizioni di conservazione delle strutture delle ex Officine, anche per il tramite di soggetti esterni di sua fiducia il cui operato avrebbe potuto direttamente sorvegliare e verificare.

Né ha seria consistenza la tesi del presunto "defenestramento" del PARZIALE, non essendo emersa prova che il predetto amministratore fosse stato estromesso dalla gestione della società a decorrere dal giugno 1993, e dovendosi, comunque, ricordare come le responsabilità derivanti dall'assunzione della veste datoriale permangano sino al cessare di questa, essendo preciso dovere dell'amministratore delegato, ove gli venga impedito l'esercizio delle proprie prerogative, adottare le necessarie e consequenziali iniziative.

#### 6.4 La posizione di garanzia del dirigente responsabile del S.E.S.L./S.O.S.L.

MARINI Manlio è chiamato a rispondere di sette casi di omicidio colposo nella sua qualità di dirigente responsabile dapprima del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (03.05.1982/01.02.1986) e in seguito del Servizio Ecologia e Sicurezza sul Lavoro (01.02.1986/01.01.1989).

Per meglio comprendere il fondamento e la latitudine della posizione di garanzia che va indubbiamente riconosciuta al predetto imputato sono necessarie alcune sintetiche notazioni in merito alla funzione attribuita ai predetti Servizi nell'ambito dell'organizzazione di Olivetti spa e delle consociate.

Al SOSL, già attivo agli inizi degli anni '60, erano originariamente attribuiti compiti normativi (interpretazione della legislazione dello

Stato e predisposizione ed integrazione della normativa interna), di consulenza alle altre funzioni (su temi inerenti la sicurezza nell'ambito dell'attività aziendale, acquisti, progettazione, controllo macchine, attrezzature, impianti, costruzione e adattamento edifici...); di verifica (indagini nei reparti, al fine di individuare pericoli potenziali, controllare l'applicazione di norme e disposizioni e stabilire le cause degli infortuni occorsi); di formazione del personale (predisposizione di opuscoli e materiale informativo); di partecipazione a commissioni e comitati; statistici (rilievi e misurazioni) ed esecutivi (con riferimento all'espletamento delle pratiche con gli enti preposti – Ministero, Unità sanitarie locali, Inail – o alla tenuta di appositi registri relativi agli infortuni, alla schedatura dei mezzi di protezione individuali...) <sup>207</sup>.

Con disposizione del 16 settembre 1970 (*"Disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro"*) la Direzione Relazioni Aziendali specificava ulteriormente le funzioni del SOSL, precisando che a tale organismo era attribuita l'organizzazione della sicurezza e igiene del lavoro nella società Olivetti con compiti normativi, statistici e di consulenza a tutti i livelli, nonché di verifica, formazione e propaganda, senza tuttavia alcun potere sostitutivo dei dirigenti operativi e dei preposti <sup>208</sup>.

Il 31 ottobre 1974 veniva costituita la *"Commissione permanente per l'ecologia e l'ambiente di lavoro"*, di cui il responsabile del SOSL era uno dei membri.

Con la direttiva 30.06.1976 dell'A.D. Ottorino Beltrami venivano specificati i rapporti fra il SOSL Centrale ed i responsabili della Produzione (*"Il Servizio Sanitario di Fabbrica, il SOSL Centrale, il Laboratorio Chimico e Merceologico, la Commissione permanente per ecologia e ambiente di lavoro ... sono chiamati a una puntuale opera sia di controllo e di sorveglianza, sia di consulenza e di proposta"*.)

A partire dal 1978 il SOSL veniva inserito nell'ambito della Direzione Centrale Acquisti e Servizi Generali.

Con disposizione del 28 agosto 1979 (*"Attività 1980 del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (SOSL)"*) GANDI Luigi, responsabile della Direzione Generale Servizi Centrali, informava i direttori delle linee produttive della circostanza che l'Alta Direzione aveva impartito la direttiva di contenere le funzioni del SOSL Centrale alle attività aventi carattere *"corporate"*, cioè di *"normativa,*

<sup>207</sup> Cfr. c.t. dr. Garegnani, pagg. 128 e ss. e allegati ivi richiamati.

<sup>208</sup> In tal senso sia vedano anche le dichiarazioni rese da CERBONE Giuseppe, ud. 15.02.2016, verbale sten. pagg. 12 e ss.; PICHÌ Alberto, ud. 17.03.2016, verbale sten. pagg. 30 e ss.; PIANCONE Gianfranco, ud. 17.03.2016, verbale sten. pagg. 122 e ss.; GROIA Piero, ud. 21.03.2016, verbale sten. pagg. 39 e ss.; GOZZANO Guido, ud. 21.03.2016, verbale sten. pagg. 26 e ss..

*coordinamento, controllo*", affidando ai tecnici della sicurezza decentrati oppure ai gestori del personale alcuni adempimenti di carattere operativo (denuncia infortuni all'Inail e alle autorità di pubblica sicurezza, denuncia malattie professionali all'Inail, tenuta del registro infortuni).

Con la Norma e Procedura di gruppo del 12 gennaio 1981 (T.U. 00.00.91) a firma dell'A.D. DE BENEDETTI Carlo venivano ridisegnati i compiti del SOSL, a cui erano affidate le seguenti funzioni: definizione normativa e informazione per tutte le società italiane del Gruppo Olivetti; verifica del rispetto della normativa nei comprensori di Ivrea e Scarmagno della capogruppo; consulenza e intervento, su richiesta o *per propria iniziativa*, per gli altri comprensori aziendali; ausilio ai responsabili dei comprensori di Ivrea e Scarmagno nella gestione dei contatti con le autorità.

Il 30 maggio 1982 MARINI Manlio diventava il responsabile del SOSL.

Il 1 febbraio 1982 sicurezza ed ecologia venivano unificate e confluivano nel neo costituito Servizio Ecologia e Sicurezza su Lavoro, affidato a MARINI Manlio e da questi mantenuto sino al 1 gennaio 1989.

Con determinazione della Direzione Generale Operativa del 27 giugno 1986 veniva formalizzato il Comitato Aziendale Ecologia, presidio permanente di alto livello finalizzato a garantire all'Azienda unitarietà di indirizzi in un "*settore strategicamente rilevante*".

Con successive norme di gruppo (1988) veniva specificato che la gestione delle Norme di Sicurezza sul Lavoro era affidata al SESL, che riferiva al Comitato Aziendale Ecologia, nel cui ambito erano rappresentati tutti i gruppi operativi. Il SESL veniva responsabilizzato anche in merito all'interpretazione della norma medesima.

Dal predetto *excursus* emerge con tutta evidenza come al SOSL prima, ed al SESL poi, erano *stabilmente ed organicamente* affidate funzioni consulenziali nella specifica materia della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sia nell'ambito di Olivetti spa che in favore delle società consociate.

Ed è in tale specifico ambito che va ricercato il fondamento della posizione di garanzia di MARINI Manlio, senza che assuma valore decisivo il di lui inquadramento come dirigente di primo, secondo o terzo livello.

Nelle premessa introduttiva al presente capitolo si è già sottolineato come consolidata giurisprudenza abbia ravvisato la responsabilità di soggetti chiamati a svolgere un ruolo consulenziale qualora si accerti che la mancata adozione di una misura precauzionale sia il frutto dell'omissione colposa di loro compiti professionali.

La tematica è stata affrontata in relazione alla figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, argomentandosi che la delicata funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico a lui attribuita è parte inscindibile di una procedura complessa che sfocia nelle scelte operative sulla sicurezza compiute dal datore di lavoro, ed è come tale idonea a fondare una posizione di garanzia. La circostanza che il responsabile del servizio prevenzione e protezione non sia destinatario in prima persona di obblighi sanzionati penalmente è agevolmente spiegabile con il fatto che il servizio è privo di ruolo gestionale, svolgendo solo una funzione di supporto alle determinazioni del datore di lavoro. Il dato sostanziale cui anettere decisiva importanza è piuttosto quello dell'assunzione di un incarico che implica il diligente svolgimento di funzioni consulenziali che concorrono a formare le scelte aziendali di vertice<sup>209</sup>.

Gli indicati principi sono suscettibili di applicazione anche nella vicenda in esame, non assumendo decisiva rilevanza il fatto che gli obblighi giuridici dei componenti del S.P.P. siano previsti dalla legge, dovendo individuarsi la fonte della posizione di garanzia di MARINI Manlio nell'assunzione, in via continuativa, della responsabilità e direzione del Servizio (SOSL/SESL) strutturalmente preposto, nell'organigramma aziendale, all'espletamento di funzioni consulenziali nella materia della salute e sicurezza dei lavoratori a molteplici livelli.

Deve, a tal proposito, sottolinearsi come fosse attribuita al SESL/SOSL l'interpretazione della legislazione statale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, la predisposizione ed integrazione della normativa interna, la consulenza alle altre funzioni sui predetti temi, la verifica ed individuazione dei pericoli potenziali ed il controllo sull'applicazione di norme e disposizioni ( in una parola " .. una puntuale opera sia di controllo e di sorveglianza, sia di consulenza e di proposta").

Del corretto e diligente svolgimento di tali delicate funzioni era certamente investito il MARINI, quale dirigente responsabile del SOSL/SESL, con compiti di indirizzo e direzione del personale che da lui dipendeva.

Né assume rilevanza la circostanza, sulla quale la Difesa ha molto insistito, che le linee di intervento annuali del Servizio fossero determinate dalla Direzione Servizi Generali, da cui dipendeva anche la dotazione organica ed il budget del servizio stesso, essendo – come noto – precipuo dovere del soggetto preposto alla gestione di una determinata funzione segnalare l'eventuale inadeguatezza di

---

<sup>209</sup> Cfr. Cassazione, SU, sentenza n. 38343/2014 e massime ivi richiamate.

mezzi e personale che possa negativamente incidere sull'efficiente svolgimento delle attribuzioni e competenze assegnate.

Il sicuro rilievo del ruolo assunto da MARINI Manlio nel processo causale che ha condotto a morte i sette lavoratori di cui si discute è chiaramente dimostrato dal colposo ritardo con il quale venne rilevata la presenza di tremolite nel talco e dall'ancor più grave ritardo con il quale vennero date indicazioni per la sua sostituzione; dalla mancanza assoluta di cogenti indicazioni provenienti dal SOSL in merito alla necessità di dotare i dipendenti che manipolavano manufatti in amianto di idonee mascherine e le postazioni di impianti di aspirazione; dalla tardività con la quale il Servizio avviò un censimento dell'amianto in azienda, dalla grave lacunosità che caratterizzò tale indagine e dalla ancor più censurabile sottovalutazione dei risultati dei monitoraggi eseguiti negli anni 1986/1987, i cui risultati avrebbero richiesto al SESL l'individuazione, la proposizione e la sollecitazione di ben altri e più pregnanti programmi di intervento per ridurre/eliminare il rischio derivante dalla trasversale presenza di amianto nelle strutture dei vari comprensori in cui lavoravano i dipendenti di Olivetti e delle società consociate.

Le considerazioni sin qui espresse rendono dunque, e conclusivamente, ragione dell'affermazione della penale responsabilità di MARINI Manlio in ordine a tutti gli addebiti a lui contestati.

#### 6.5 La posizione di garanzia dei dirigenti responsabili della Direzione Servizi Generali.

I fatti contestati a GANDI Luigi, SMIRNE Paolo, ALZATI Renzo e TARIZZO Pierangelo attengono alla posizione di garanzia assunta dai predetti imputati quali responsabili della Direzione Servizi Generali, da cui dipendeva gerarchicamente il SOSL/SESL.

Le predette posizioni verranno trattate unitariamente, comune essendo la qualifica che fonda l'addebito di responsabilità, salvi gli approfondimenti che si renderanno necessari in relazione alle argomentazioni svolte della singole Difese.

Come già in precedenza illustrato, a decorrere dal 1978 il SOSL veniva inserito nell'ambito della Direzione Centrale Acquisti e Servizi Generali, e tale collocazione veniva mantenuta anche dal SESL successivamente al febbraio 1986.

La relazione fra i due organismi aziendali era tipicamente gerarchica, competendo alla Direzione Servizi Generali la determinazione di organico e budget del Servizio, l'impostazione del programma annuale di massima e l'esercizio di poteri di indirizzo e controllo sull'attività consultiva affidata al SOSL/SESL, il cui responsabile



riferiva direttamente al dirigente preposto alla predetta Direzione Generale. Emblematica in tal senso la già citata direttiva del 27 agosto 1979 a firma di GANDI Luigi sul contenimento delle attività del SOSL Centrale ed il Promemoria 2/89 del 17 marzo 1989 con il quale ALZATI Renzo comunicava la struttura del S.E.S.L..

Alla responsabilità della Direzione Servizi Generali era inoltre *inscindibilmente* connessa la partecipazione, quale membro "di diritto", alla Commissione Permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di Lavoro, organismo istituito dall'A.D. Beltrami nel 1974 al fine di "*poter seguire in maniera sistematica i problemi dell'ecologia e dell'ambiente*", che doveva "*proporre all'Amministratore Delegato nuove normative o variazioni di quelle esistenti in funzione della legislazione o di nuove situazioni aziendali; ed effettuare controlli per verificare l'applicazione corretta delle normative in vigore, coordinando le azioni necessarie per la rimozione dei motivi che avessero causato ritardi nell'applicazione o applicazioni non corrette*"; ed in seguito la partecipazione al Comitato Aziendale per l'Ecologia, presidio permanente istituito il 27 giugno 1986 per lo sviluppo di un'adeguata politica aziendale in materia di ecologia, ambiente e sicurezza, ed il cui coordinamento spettava proprio alla Direzione Servizi Generali.

Nell'ambito di tali organismi al dirigente responsabile della Direzione Servizi generali era affidato un ruolo propositivo di *primissimo piano* nella materia della tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (né poteva essere diversamente, essendo allocato presso tale Direzione il SOSL/SESL), come reso palese dell'esame dei verbali del Comitato Aziendale per l'Ecologia (ad esempio, nella riunione del 10.06.1987 l'ing. SMIRNE presentava tre bozze di norme aziendali concernenti la tutela delle persone in visita alle sedi aziendali ed aspetti tecnici della normativa antincendio e relazionava in merito al piano di formazione sulla Sicurezza e l'Ecologia, che sarebbe poi stato oggetto di trattazione nelle successive riunioni del 1987).

Orbene, la titolarità in capo al dirigente preposto alla Direzione Servizi Generali di penetranti poteri di indirizzo, coordinamento e sorveglianza sulle funzioni consulenziali attribuite al SOSL/SESL in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, in una con l'attribuzione allo stesso dirigente di poteri propositivi e di controllo nella suddetta materia quale membro della Commissione e/o del Comitato, è origine e fondamento della posizione di garanzia degli odierni imputati.

Proprio a livello della Direzione Servizi Generali da un lato venivano dirette e sorvegliate le funzioni di supporto tecnico attribuite al SOSL Centrale, e dall'altro elaborati gli indirizzi programmatici della politica aziendale in materia di sicurezza e igiene di lavoro da sottoporre ai vertici societari.

In tale quadro non risulta decisiva la circostanza che il responsabile della Direzione Servizi Generali (e già prima quello del SOSL/SESL), non avesse il potere di attuare direttamente le misure a tutela della sicurezza e igiene sul lavoro. Come già ripetutamente ricordato, diverse sono le sfere di responsabilità enucleabili in relazione alla gestione di uno specifico rischio, e non tutte necessariamente richiedono la sussistenza, in capo al medesimo soggetto, di poteri direttamente impeditivi dell'evento, potendo il ruolo di garante derivare dall'esercizio di funzioni di supporto che si rivelino determinanti per le scelte operative compiute dal datore di lavoro in tema di sicurezza.

Le evidenze istruttorie acquisite hanno fornito ampia dimostrazione delle gravi negligenze in cui sono incorsi tutti gli imputati in esame nello svolgimento di tali *essenziali* funzioni e compiti.

Quanto a GANDI Luigi, non vi è dubbio che l'assenza di ogni iniziativa dal medesimo adottata, durante i quasi due anni in cui gli fu affidata la Direzione Servizi Generali<sup>210</sup>, affinché fosse costantemente ed attentamente monitorato il rischio connesso alla ubiquitaria e trasversale presenza di amianto in azienda, di cui era già stata effettuata una prima, seppur sommaria e lacunosa, ricognizione (1977), e fossero individuati e proposti idonei presidi antinfortunistici, abbia avuto concreta rilevanza nella causazione dei decessi di BERGANDI Antonio (manutenzione di presse meccaniche con ceppi frenanti in amianto, nel capannone SUD di San Bernardo, alle dipendenze della OPE spa, consociata che si avvaleva delle funzioni consulenziali svolte del SOSL e dalla Direzione Generale), BRETTO Maria Giuditta (utilizzo di talco contaminato con tremolite), COSTANZO Marcello (esposto ad amianto strutturale all'interno del capannone Galtarossa), ENRICO GANSIN Aldo (utilizzo di talco contaminato con tremolite e frequentazione della mensa di via Jervis), GANIO MEGO Emilio (esposizione ad amianto strutturale nel capannone Sud) e MARISCOTTI Luigi (frequentazione della mensa di via Jervis).

Analoga valutazione si impone quanto all'operato di SMIRNE Paolo, preposto alla Direzione Servizi Generali proprio nel periodo durante il quale venivano effettuati i primi monitoraggi di fibre aerodisperse, che restituivano valori significativamente superiori al doppio di quelli

---

<sup>210</sup> Il periodo di rilievo deve essere opportunamente ridotto, come osservato dalla Difesa, al 23 dicembre 1982, posto che successivamente a tale data la responsabilità della Direzione Servizi Generali veniva affidata *ad interim* all'ing. FUBINI Simone, come documentato nel promemoria n. 21/1982 del 23 dicembre 1982, pur intervenendo le formali dimissioni di GANDI Luigi il successivo 16 febbraio 1982. Cfr. relazione c.t. Garegnani, allegato 34.

esterni, a cui va addebitato di non aver elaborato e proposto alcun serio programma di intervento per la corretta gestione del rischio amianto che includesse anche i cunicoli di San Bernardo. La posizione del predetto imputato risulta aggravata, e non certo ridimensionata, dal fatto che egli, a decorrere (peraltro solo) dall'ottobre 1988 venne mandato in trasferta presso una consociata statunitense, come argomentato dalla di lui Difesa<sup>211</sup>, essendo sua precisa responsabilità evidenziare l'eventuale impossibilità di esercitare contemporaneamente i due incarichi.

Non dissimili le inadempienze ascrivibili ad ALZATI Renzo e TARIZZO Pierangelo in relazione al decesso di VIGNUTA Silvio ed alla patologia di PERELLO Bruna Luigia, essendo stata omessa, anche da parte dei predetti imputati, ogni indagine in merito all'aerodispersione di fibre di amianto nei cunicoli di San Bernardo (il primo monitoraggio fu eseguito nel 1996), nonostante fosse nota dal 1991 la presenza nei citati cunicoli di fasci tubieri contenenti il suddetto minerale, e l'indicazione di dotare il personale di sorveglianza di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; ed essendo altresì addebitabile ad entrambi, ciascuno per il periodo di competenza, la sottovalutazione delle condizioni dell'amianto strutturale presente nei locali delle ex Officine H e di entrambe le mense (via Jervis e Palazzo Uffici) e la conseguente mancata proposizione di adeguati interventi di confinamento/bonifica.

Si tratta di iniziative che ben potevano essere utilmente intraprese anche nell'arco di pochi mesi, se solo non fosse stata negligenzemente sottovalutata la portata e diffusività del rischio amianto in azienda.

#### 6.6 La posizione di garanzia del dirigente responsabile del Servizio Centrale di Sorveglianza e della Direzione Sicurezza Industriale.

PREVE Silvio è chiamato a rispondere dell'omicidio colposo di VIGNUTA Silvio, addetto alla vigilanza presso il Comprensorio di San Bernardo, in qualità di dirigente preposto al Servizio Centrale di Sorveglianza e Direzione Sicurezza Industriale.

Secondo la prospettazione accusatoria, la titolarità in capo al predetto imputato di poteri gerarchici ed organizzativi nel settore della vigilanza industriale è idonea a fondare la di lui posizione di garanzia. In sostanza, si addebita a PREVE Silvio, a cui era nota sia la presenza di amianto nei fasci tubieri correnti lungo i cunicoli del Comprensorio di San Bernardo per aver partecipato alla riunione del Comitato Aziendale Ecologia del 29 ottobre 1991, sia che la sorveglianza si esercitava anche in tali luoghi, di non essersi attivato

<sup>211</sup> Cfr. memoria avv. Zaccone, pag. 12.



presso il SOSL affinché fosse verificato lo stato di conservazione dei manufatti e fossero effettuati monitoraggi ambientali, e affinché i sorveglianti fossero dotati di mascherine<sup>212</sup>.

Trattandosi di livello di responsabilità intermedia (dirigente), occorre verificare di quali poteri gestionali concretamente disponesse il predetto imputato, non solo e non tanto sulla base della qualifica astratta, quanto piuttosto avendo riguardo alla concreta funzione assegnata e svolta.

Secondo quanto risultante dalla documentazione prodotta<sup>213</sup>, a PREVE Silvio veniva affidata la responsabilità del Servizio Centrale Sorveglianza, da cui dipendevano gerarchicamente i sorveglianti, il 25 settembre 1981. Il personale addetto alla sorveglianza operava all'interno dei diversi stabilimenti nei quali vi era, oltre ad un dirigente responsabile (il direttore di stabilimento), un'ulteriore figura dirigenziale che rivestiva l'incarico di responsabile per la sicurezza e salute negli ambienti di lavoro. In particolare, per quanto concerne il comprensorio di San Berardo, l'A.D. PISTELLI Luigi aveva delegato il 28 settembre 1983 MOSCA Piero, che ovviamente rispondeva al delegante del corretto esercizio delle funzioni trasferite in tema di salubrità degli ambienti di lavoro, e non a PREVE Silvio, privo di poteri di controllo e verifica dell'operato del MOSCA.

Il 1 gennaio 1989 il Servizio Centrale Sorveglianza confluiva nell'Azienda Servizi Centrali, la cui direzione era affidata a TARIZZO Pierangelo. In pari data la Sorveglianza Centrale veniva affidata a FEMIA Giuseppe (promemoria n. 11/88 a firma Cassoni Vittorio), con riporto funzionale alla Direzione Personale di Gruppo.

Con promemoria n. 4/89 del 17 marzo 1989 a firma di ALZATI Renzo veniva comunicata la struttura della Sorveglianza Centrale (affidata a FEMIA Giuseppe) con l'individuazione dei singoli preposti a ciascun comprensorio (per San Bernardo Francesco Chiello).

Con la Norma di Gruppo "*La sicurezza industriale nel gruppo Olivetti*" (TU 00.00.12) del 7 novembre 1989 venivano specificati i compiti della Direzione Sicurezza Industriale: definizione ed aggiornamento degli *standards* di sicurezza e delle politiche di intervento per la tutela del patrimonio aziendale; studio e progetto di iniziative per lo sviluppo dei sistemi di sicurezza; riferimento *funzionale* per le attività settoriali di sicurezza industriale e di sorveglianza; rapporti con l'Autorità Nazionale Sicurezza per la gestione delle procedure a tutela del segreto di Stato; verifica e controllo in materia di sorveglianza e sistemi di sicurezza. La predetta Norma di Gruppo chiariva che l'Azienda Servizi Centrali, per le attività connesse con la tutela del

<sup>212</sup> Cfr. discussione del Pubblico Ministero, udienza 13 giugno 2016.

<sup>213</sup> Cfr. produzioni Pubblico Ministero, Faldone 3, sottofascicolo "Atti relativi a posizioni organizzative Olivetti spa" e produzioni Difesa PREVE, ud. 11.01.2016.



patrimonio aziendale, aveva la responsabilità, "operativa e gestionale" in materia di "sorveglianza centrale; supporto impiantistico e manutentivo; organizzazione e sicurezza sul lavoro ed ecologia; movimentazione merci".

Con promemoria 17/90 e 18/90 del 19 dicembre 1990 la Direzione Sicurezza Industriale veniva collocata nell'Organizzazione Processi e Corporate Image di Gruppo (MOSCA Daniele), mentre il Servizio Centrale Sorveglianza rimaneva nell'Azienda Servizi Centrali (Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gruppo).

Con promemoria 01/91 del 12 luglio 1991 MOSCA Daniele specificava ulteriormente i compiti della Direzione Sicurezza Industriale, affidata a PREVE Silvio, già chiariti con la TU 00.00.12:

- indirizzare, coordinare e controllare le attività riguardanti la sicurezza industriale;
- definire ed aggiornare gli standards di sicurezza e le linee di intervento per la sorveglianza e la tutela del patrimonio
- studiare e progettare iniziative per lo sviluppo dei sistemi di sicurezza;
- rappresentare il riferimento funzionale per le attività di sicurezza industriale e di sorveglianza delle unità operative;
- verificare o controllare i sistemi di protezione e le relative procedure di gestione;
- curare i rapporti con l'Autorità Nazionale per la sicurezza e le altre Autorità ed Enti Pubblici competenti in materia di tutela del patrimonio e di sicurezza industriale.

In tale promemoria si precisava che la Sorveglianza affidata a FEMIA Giuseppe, operante nell'ambito dell'Azienda Servizi Generali, riportava "funzionalmente" alla Direzione Sicurezza Industriale.

Dall'analisi complessiva della predetta documentazione appare con evidenza come fra gli addetti al servizio di sorveglianza e la Direzione assegnata a PREVE Silvio vi fosse una dipendenza esclusivamente funzionale, mentre la "responsabilità operativa e gestionale" del Servizio Centrale Sorveglianza era affidata in via esclusiva all'Azienda Servizi Centrali, presso la quale era allocata anche la funzione "organizzazione e sicurezza sul lavoro ed ecologia".

Orbene, se la sfera di responsabilità dei dirigenti "è conformata su poteri di gestione e controllo di cui concretamente dispongono", non sembra al giudicante possano farsi rientrare fra le attribuzioni di PREVE Silvio anche i profili attinenti la salubrità degli ambienti di lavoro frequentati dai sorveglianti, che attenevano piuttosto, a livello centrale, alla Azienda/Direzione Servizi Generali, e a livello locale ai singoli preposti alla sicurezza, di volta in volta delegati dai vertici aziendali (per San Bernardo, MOSCA Piero prima e COSTA Franco



poi), ai quali ultimi soltanto competeva la direzione e sorveglianza sul loro operato, direttamente o per il tramite della stessa Direzione Servizi Generali. Non a caso il documento di valutazione dei rischi ex D.L.vo 277/1991 relativo al Comprensorio di San Bernardo datato 09.03.1992 risulta trasmesso dal SESL a Campolucci e Costa, e non anche a PREVE Silvio.

Né a diverse conclusioni può pervenirsi in ragione del fatto che PREVE Silvio risulta aver partecipato alla riunione del Comitato Aziendale Ecologia del 30 ottobre 1991, nel corso della quale l'ing. Abelli (SESL) riferiva "*Per quanto riguarda i rischi legati all'amianto, questi non esistono per le lavorazioni, mentre esistono a livello ambientale (rivestimento soffitti) e per operazioni di manutenzione (coperture in amianto cemento, isolamento tubazioni)*"<sup>214</sup>.

Ed invero in tale sede Abelli, sulla cui attività PREVE Silvio non aveva alcun potere di indirizzo né controllo, ricollegava (erroneamente) il pericolo di dispersione di amianto esclusivamente al *rivestimento dei soffitti* e alle *operazioni di manutenzione* delle coperture e dell'isolamento delle tubazioni, e non anche al cattivo stato di conservazione di queste ultime. Non emerge, in ultima analisi, dal citato documento la rappresentazione di una situazione di palese rischio per gli addetti alla sorveglianza, in presenza della quale soltanto si sarebbe potuto ragionevolmente esigere dal PREVE un intervento volto a sollecitare le opportune iniziative agli organi centrali e periferici funzionalmente competenti in materia di sicurezza (Direzione Generale Servizi Generali, responsabili di Comprensorio).

Si impone, dunque, l'assoluzione di PREVE Silvio dal reato a lui ascritto (capo P).

## **Capitolo 7. Il trattamento sanzionatorio e i provvedimenti ex art. 521 c.p.p.**

Le argomentazioni sin qui svolte rendono conclusivamente ragione dell'affermazione della penale responsabilità dei seguenti imputati per gli addebiti come a ciascuno ascritti:

- ALZATI Renzo lesioni colpose in danno di PERELLO Bruna Luigi (capo H) e omicidio colposo in danno di VIGNUTA Silvio (capo P)

- CALOGERO Giuseppe omicidio colposo in danno di BERGANDI Antonio (capo A) e RISSO Vittore (capo L)

- DE BENEDETTI Carlo lesioni colpose in danno di PERELLO Bruna Luigia (capo H) e BOVIO FERASSA Pierangelo (capo B), e omicidio colposo in danno di BRETTO Maria Giuditta (capo C), COSTANZO Marcello (capo D), ENRICO GANSIN Aldo (capo E), GANIO MEGO

<sup>214</sup> Cfr. Produzioni PM, faldone 14, ffgg. 111 e ss..

Emilio (capo F), STRATTA Francesco (capo M), VIGNUTA Silvio (capo P) e MARISCOTTI Luigi (capo Q)

- DEBENEDETTI Franco lesioni colpose in danno di BOVIO FERASSA Pierangelo (capo B), e omicidio colposo in danno di BRETTO Maria Giuditta (capo C), COSTANZO Marcello (capo D), ENRICO GANSIN Aldo (capo E), GANIO MEGO Emilio (capo F), STRATTA Francesco (capo M), VIGNUTA Silvio (capo P) e MARISCOTTI Luigi (capo Q)

- DEMONTE BARBERA Filippo omicidio colposo in danno di GANIO MEGO Emilio (capo F)

- FRATTINI Roberto omicidio colposo in danno di GANIO MEGO Emilio (capo F)

- GANDI Luigi omicidio colposo in danno di BERGANDI Antonio (capo A), BRETTO Maria Giuditta (capo C), COSTANZO Marcello (capo D), ENRICO GANSIN Aldo (capo E), GANIO MEGO Emilio (capo F) e MARISCOTTI Luigi (capo Q)

- MARINI Manlio omicidio colposo in danno di BERGANDI Antonio (capo A), BRETTO Maria Giuditta (capo C), COSTANZO Marcello (capo D), ENRICO GANSIN Aldo (capo E), GANIO MEGO Emilio (capo F), VIGNUTA Silvio (capo P) e MARISCOTTI Luigi (capo Q)

- PARZIALE Anacleto lesioni colpose in danno di PERELLO Bruna Luigia (capo H)

- PASSERA Corrado lesioni colpose in danno di PERELLO Bruna Luigia (capo H) ed omicidio colposo in danno di VIGNUTA Silvio (capo P)

- PISTELLI Luigi omicidio colposo in danno di GANIO MEGO Emilio (capo F)

- SMIRNE Paolo omicidio colposo in danno di GANIO MEGO Emilio (capo F), VIGNUTA Silvio (capo P) e MARISCOTTI Luigi (capo Q)

- TARIZZO Pierangelo lesioni colpose in danno di PERELLO Luigia Bruna (capo H) ed omicidio colposo in danno di VIGNUTA Silvio (capo P).

Ricorrendo l'ipotesi di morte e lesioni di più persone, va applicata la disciplina del concorso formale di cui all'art. 589, comma 4, c.p..

L'assenza di precedenti penali e l'età rende ragione del riconoscimento a tutti gli imputati delle circostanze attenuanti generiche.

Per la determinazione del trattamento sanzionatorio deve considerarsi la significativa gravità dei reati per cui si procede, con particolare riferimento alle sofferenze psico-fisiche subite dalle persone offese in dipendenza della patologia diagnosticata, dall'esito certamente infausto e che le ha costrette ad estenuanti e prolungati trattamenti sanitari; ed il grado della colpa (reiterate violazioni della

normativa antinfortunistica ed omessa adozione di cautele anche minimali).

Occorre tener conto, inoltre, della durata della posizione di garanzia di ciascun imputato e del momento storico in cui tale posizione è stata assunta, risultando maggiormente rimproverabili, da un lato, prolungate inadempienze che hanno prodotto altrettanto prolungate esposizioni all'agente tossico, dall'altro violazioni della normativa antinfortunistica avvenute in tempi nei quali le conoscenze in merito agli effetti nocivi delle polveri di amianto erano ormai avanzate.

In applicazione degli esplicitati criteri la pena per ciascun imputato viene determinata come segue:

- ALZATI Renzo: pena base per il reato di cui al capo P) anni due e mesi sei di reclusione; diminuita ex art. 62 bis c.p. ad anni uno e mesi otto di reclusione; aumentata per il reato di cui al capo H) di mesi tre di reclusione; *pena finale anni uno e mesi undici di reclusione*
- CALOGERO Giuseppe: pena base per il reato di cui al capo L) anni due e mesi sei di reclusione; diminuita ex art. 62 bis c.p. ad anni uno e mesi otto di reclusione; aumentata per il reato di cui al capo A) di mesi sei di reclusione; *pena finale anni due e mesi due di reclusione*
- DE BENEDETTI Carlo: pena base per il reato di cui al capo C) anni due e mesi sei di reclusione; diminuita ex art. 62 bis c.p. ad anni uno e mesi otto di reclusione; aumentata di complessivi anni tre e mesi sei di reclusione (mesi sei di reclusione per ciascuno dei residui sei omicidi colposi, mesi quattro di reclusione per le lesioni colpose di cui al capo B e mesi due di reclusione per le lesioni colpose di cui al capo H); *pena finale anni cinque e mesi due di reclusione*
- DE BENEDETTI Franco: pena base per il reato di cui al capo C) anni due e mesi sei di reclusione; diminuita ex art. 62 bis c.p. ad anni uno e mesi otto di reclusione; aumentata di complessivi anni tre e mesi sei di reclusione (mesi sei di reclusione per ciascuno dei residui sei omicidi colposi e mesi sei di reclusione per le lesioni colpose di cui al capo B); *pena finale anni cinque e mesi due di reclusione*
- DEMONTE BARBERA Filippo: pena base (capo F) anni due e mesi sei di reclusione, diminuita ex art. 62 bis c.p. alla *pena finale di anni uno e mesi otto di reclusione*
- FRATTINI Roberto: pena base (capo F) anni due e mesi sei di reclusione, diminuita ex art. 62 bis c.p. alla *pena finale di anni uno e mesi otto di reclusione*
- GANDI Luigi: pena base per il reato di cui al capo C) anni due e mesi sei di reclusione; diminuita ex art. 62 bis c.p. ad anni uno e mesi otto di reclusione; aumentata di complessivi anni due e mesi



- sei di reclusione (mesi sei di reclusione per ciascuno dei residui cinque omicidi colposi); *pena finale anni quattro e mesi due di reclusione*
- MARINI Manlio: pena base per il reato di cui al capo C) anni due e mesi sei di reclusione; diminuita ex art. 62 bis c.p. ad anni uno e mesi otto di reclusione; aumentata di complessivi anni tre di reclusione (mesi sei di reclusione per ciascuno dei residui sei omicidi colposi); *pena finale anni quattro e mesi otto di reclusione*
  - PARZIALE Anacleto: pena base per il reato di cui al capo H) anni uno e mesi sei di reclusione; diminuita ex art. 62 bis c.p. alla *pena finale di anni uno di reclusione*
  - PASSERA Corrado: pena base per il reato di cui al capo P) anni due e mesi sei di reclusione; diminuita ex art. 62 bis c.p. ad anni uno e mesi otto di reclusione; aumentata di mesi tre di reclusione per il reato di cui al capo H); *pena finale anni uno e mesi undici di reclusione*
  - PISTELLI Luigi: pena base per il reato di cui al capo F) anni due e mesi sei di reclusione; diminuita ex art. 62 bis c.p. alla *pena finale di anni uno e mesi otto di reclusione*
  - SMIRNE Paolo: pena base per il reato di cui al capo P) anni due e mesi sei di reclusione; diminuita ex art. 62 bis c.p. ad anni uno e mesi otto di reclusione; aumentata di complessivi anni uno di reclusione (mesi sei di reclusione per ciascuno dei residui due omicidi colposi); *pena finale anni due e mesi otto di reclusione*
  - TARIZZO Pierangelo: pena base per il reato di cui al capo P) anni due e mesi sei di reclusione; diminuita ex art. 62 bis c.p. ad anni uno e mesi otto di reclusione; aumentata di mesi tre di reclusione per il reato di cui al capo H); *penale finale anni uno e mesi undici di reclusione.*

In favore di ALZATI Renzo, DEMONTE BARBERA Filippo, FRATTINI Roberto, PARZIALE Anacleto, PASSERA Corrado, PISTELLI Luigi e TARIZZO Pierangelo può essere disposta la sospensione condizionale della pena, trattandosi di imputati incensurati.

All'affermazione di responsabilità di ALZATI Renzo, CALOGERO Giuseppe, DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, DEMONTE BARBERA Filippo, FRATTINI Roberto, GANDI Luigi, MARINI Manlio, PARZIALE Anacleto, PASSERA Corrado, PISTELLI Luigi, SMIRNE Paolo e TARIZZO Pierangelo segue la condanna dei predetti imputati al pagamento delle spese processuali.

In relazione ai reati di cui ai capi G), I) ed O) si impone la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, che in tal senso ha concluso, per le determinazioni di competenza in ordine all'accertamento della causa



del decesso di MERLO Antonio, RABBIONE Domenico e VALLINO Aldo.

## **Capitolo 8. Le azioni civili.**

Nel presente procedimento si sono costituiti parte civile i prossimi congiunti di COSTANZO Marcello e VIGNUTA Silvio, tre Enti Territoriali (Comune di Ivrea, Città Metropolitana di Torino, Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano), due associazioni non riconosciute (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi sul Lavoro ed Associazione Familiari Vittime Amianto), tre sigle sindacali (FIM-CISL, Federazione lavoratori metalmeccanici uniti, FIOM-CGIL) e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (che ha esercitato l'azione di regresso).

In relazione alle domande risarcitorie svolte da ciascuna delle suddette parti civili sono state articolate plurime e dettagliate censure, soprattutto dalla Difesa del Responsabile Civile Telecom Italia spa<sup>215</sup>, che devono essere oggetto di attenta disamina.

### 8.1 Gli Enti territoriali

Il Comune di Ivrea, la Città Metropolitana di Torino e l'Unione dei Comuni di Mercenasco, Perosa Canavese, Romano Canavese, San Martino Canavese, Scarmagno e Strambino (denominata "Comunità collinare piccolo anfiteatro morenico canavesano") hanno chiesto il risarcimento del danno da lesione della propria sfera istituzionale ed immagine e di quello sofferto quali enti esponenziali delle comunità di riferimento, da un lato profondamente turbate dai decessi e dalle patologie insorte nei lavoratori impiegati presso gli stabilimenti Olivetti, dall'altro preoccupate per le esposizioni subite dalle migliaia di persone che nel corso degli anni hanno ivi prestato la loro attività. In relazione a tutte le indicate domande il Responsabile Civile ha contestato sia emersa prova della sussistenza di un danno risarcibile.

Premesso che le argomentazioni svolte in relazione a ciascuna delle suddette parti civili sono in larga parte sovrapponibili, quanto alla frustrazione degli scopi statuari perseguiti dagli Enti nello specifico settore della sicurezza sui luoghi di lavoro ed il connesso danno all'immagine, si è sottolineato come non sia stata fornita prova di tempestive e significative iniziative assunte nel tempo dalle indicate parti civili per la tutela dei rispettivi territori dai rischi derivanti dalla presenza di amianto nei manufatti e/o nei cicli lavorativi. Quanto al

---

<sup>215</sup> Si veda la memoria dell'avv. Luca Santa Maria depositata all'udienza del 01.07.2016.

turbamento della collettività dei cittadini del Comune di Ivrea, della Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano e della Città Metropolitana di Torino, si è da un lato osservato come tali collettività non possano identificarsi negli ex dipendenti e loro familiari; dall'altro, come l'eventuale preoccupazione della popolazione non sia certo ascrivibile ad Olivetti, essendo nota la presenza sull'intero territorio nazionale di migliaia di edifici, pubblici e privati, contenenti amianto.

Le argomentazioni difensive, pur in larga parte condivisibili, non sono suscettibili di integrale accoglimento.

In astratto, qualunque reato commesso da privati in danno di privati può produrre un danno all'immagine dell'Ente territoriale, ma perché tale danno possa essere risarcito occorre dimostrare che *nel caso concreto* esso si è verificato, e cioè che, in dipendenza e per effetto di specifici fatti di reato, sia stato compromesso il prestigio e la considerazione di cui l'Ente gode nei rapporti coi terzi. Di tale *effettiva* (e non solo potenziale) lesione non è emersa prova alcuna in giudizio, non potendo ovviamente inferirsi un pregiudizio all'immagine dell'Ente dalla sola presenza, nell'ambito del suo territorio, di una realtà produttiva all'interno della quale sono avvenute plurime violazioni della normativa antinfortunistica. Si tratta di condotte che compromettono il prestigio di quella realtà imprenditoriale, ma non anche e necessariamente la credibilità dell'Ente territoriale<sup>216</sup>. In altri termini, il danno all'immagine è risarcibile solo se effettivamente subito. Non va, insomma, confusa la titolarità di una posizione giuridica, che legittima alla costituzione di parte civile, con la sua effettiva lesione, che costituisce condizione essenziale per il risarcimento<sup>217</sup>.

Analoghe considerazioni si impongono quanto alla lamentata frustrazione dei fini istituzionali dell'Ente.

L'assunzione, fra gli scopi statuari dell'Ente territoriale, della tutela della salute, anche nei luoghi di lavoro, è circostanza idonea a legittimare la costituzione di parte civile, ma non dimostra ancora la presenza di un danno risarcibile, che richiede viceversa la prova che i fatti illeciti di cui gli imputati sono stati ritenuti responsabili abbiano

---

<sup>216</sup> Non a caso la giurisprudenza ha ritenuto configurabile un danno all'immagine del Comune nel cui territorio si è insediata ed ha operato un'associazione mafiosa in ragione del fatto che la presenza di tale associazione è di per sola sufficiente a gettare discredito sulla percezione dei soggetti terzi, arrecando in tal modo pregiudizio allo sviluppo turistico ed alle attività produttive.

<sup>217</sup> Si vedano, in tema, le puntuali enunciazioni della più recente giurisprudenza di legittimità: "Non vi è dubbio che debba essere preservata la fondamentale e ben spiegata distinzione tra offesa e danno; e non è neppure dubbio che tale danno debba costituire concreta, diretta conseguenza del reato e debba essere provato". Cassazione S.U. sentenza n. 38343/2014.

creato un pregiudizio concreto all'esplicarsi di tale primaria funzione istituzionale.

La risarcibilità di tale voce di danno, invocata da tutti gli Enti territoriali, imponeva il positivo riscontro che, negli anni in cui le condotte illecite oggetto di giudizio si sono esplicate (1970/1997), gli Enti territoriali di cui si discute avessero assunto iniziative concrete per la prevenzione e tutela dal rischio amianto (quali, a titolo meramente esemplificativo, campagne di informazione e sensibilizzazione, intensificazione dei controlli presso le unità produttive presenti nel territorio, protocolli di cooperazione con i vari organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della salute pubblica), sì da poter ritenere non una potenziale lesioni dei fini istituzionali, ma un effettivo pregiudizio alla loro pratica attuazione. Tale dimostrazione non è stata fornita da alcuna delle parti civili di cui si discute, non potendo a tal fine ritenersi rilevanti le iniziative solo recentemente assunte dal Comune di Ivrea in materia di individuazione dei siti inquinati e avvio della loro bonifica.

L'unico danno della cui esistenza è stata fornita dimostrazione nel presente giudizio, e che può dunque essere risarcito, è quello attinente al turbamento prodotto nelle comunità territoriali dai fatti illeciti commessi dagli odierni imputati.

A tale fine occorre richiamare i principi enunciati dalla più evoluta giurisprudenza di legittimità, ed integralmente condivisi dal giudicante, a tenore dei quali gli enti esponenziali dei territori hanno titolo ad ottenere il risarcimento dei danni morali sofferti dalle collettività di riferimento. In particolare, tale pregiudizio deve ritenersi sussistente allorché le condotte illecite abbiano provocato turbamento e preoccupazione in un'ampia cerchia di soggetti, che trascende le singole persone offese degli illeciti ed i loro familiari<sup>218</sup>.

Che tale pregiudizio, diretta conseguenza dei fatti giudicati, si sia concretamente prodotto è agevolmente evincibile laddove si consideri il profondo e pluriennale legame del gruppo Olivetti con i territori dei Comuni canavesani.

Invero, come ampiamente documentato in atti, all'inizio degli anni '70 il gruppo Olivetti occupava circa 34.000 persone in Italia, di cui 22.000 nel Canavese<sup>219</sup>, ed aveva undici stabilimenti industriali nel territorio nazionale, di cui tre a Ivrea, due a Scarmagno ed uno ad Agliè.

Ora, non è seriamente contestabile che le reiterate e pluridecennali omissioni di cautele per la protezione dal rischio amianto accertate

<sup>218</sup> In termini Cassazione, sentenza n. 23288/2014.

<sup>219</sup> Gli occupati nel Canavese erano circa 10/12 mila nei primi anni '90. Sul punto si veda esame PICHI Alberto, ud. 17.03.2016, cit..

abbiano prodotto un concreto e fondato timore per la salute nelle comunità di cui il Comune di Ivrea, l'Unione dei Comuni "Comunità collinare piccolo anfiteatro morenico canavesano" e la Città Metropolitana di Torino sono enti esponenziali, laddove si consideri il numero elevatissimo di persone, e relativi nuclei familiari, che hanno prestato la loro attività lavorativa presso gli stabilimenti del Gruppo Olivetti, fondatamente preoccupate di essere state esposte all'agente nocivo, e la loro ubiquitaria collocazione sul territorio di vari Comuni della ex Provincia di Torino.

Né vale obiettare, come argomentato dal Responsabile Civile, che dalla ritenuta sussistenza di tale voce di danno in capo a più Enti deriverebbe un'indebita duplicazione della tutela risarcitoria. In realtà, come avvertito dalla stessa Difesa, la questione attiene alla *quantificazione* del pregiudizio, e non già alla sua sussistenza. In altri termini, il danno è configurabile per ciascun Ente, in quanto espressione di collettività territoriali distinte, sulle quali tutte progressivamente si sono avvertiti gli effetti pregiudizievoli dei fatti illeciti.

Il riconoscimento di tale specifica voce di danno comporta la condanna di ALZATI Renzo, CALOGERO Giuseppe, DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, DEMONTE BARBERA Filippo, FRATTINI Roberto, GANDI Luigi, MARINI Manlio, PARZIALE Anacleto, PASSERA Corrado, PISTELLI Luigi, SMIRNE Paolo e TARIZZO Pierangelo al relativo risarcimento.

In assenza di indicazioni fornite da ciascuna parte civile circa *l'intensità* di tale pregiudizio, la sua quantificazione va rimessa alla competente sede civile, risultando preclusa anche l'assegnazione di una provvisionale.

Quanto alla posizione del Responsabile Civile, la Difesa ha contestato la legittimazione passiva di Telecom spa per i fatti di reato ascritti a CALOGERO Giuseppe, DEMONTE BARBERA Filippo, PARZIALE Anacleto PISTELLI Luigi e FRATTINI Roberto.

Con puntuali argomentazioni si è osservato come, affinché il fatto illecito del preposto possa fondare la responsabilità del committente, l'art. 2409 c.c. richiede la sussistenza di un rapporto di preposizione. Orbene, esclusa la ricorrenza di un rapporto di lavoro fra gli amministratori delegati di O.C.N. spa, O.P.E. spa e Sixtel spa ed Olivetti spa, la ricorrenza di una rapporto di preposizione *di fatto* non può essere desunta dalla predisposizione, da parte della capogruppo, di protocolli, sistemi e servizi di cui beneficiavano anche le controllate.

L'assunto è integralmente condivisibile atteso che, come ripetutamente chiarito in precedenza, la circostanza che le società consociate abbiano usufruito dei servizi erogati dai vari organismi di Olivetti spa preposti alla tutela della sicurezza e salute dei dipendenti



non ha affatto privato gli amministratori di O.C.N. spa, O.P.E. spa e Sixtel spa della propria autonomia.

Conseguentemente, la condanna al risarcimento dei danni di Telecom Italia spa va limitata, per gli Enti Territoriali e per tutte le altre parti civili, agli amministratori delegati e dirigenti della Ing. C. Olivetti spa.

## 8.2 Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi sul Lavoro (ANMIL) ed Associazione Familiari Vittime Amianto (AFEVA).

La parte Civile ANMIL, nelle conclusioni rassegnate, ha chiesto il risarcimento di due voci di danno, che ha così quantificate: per la frustrazione dell'attività svolta dalla predetta associazione nel settore della tutela della salute e delle condizioni di vita dei lavoratori, assunto quale primario fine statutario (art. 2), complessivi euro 165.000 (di cui euro 100.000 per danno morale ed euro 65.000 per spese di sensibilizzazione); ulteriori euro 100.000 a titolo di "*danni punitivi*".

Quanto alla seconda voce di danno, basti osservare che la categoria dei "*danni punitivi*" non è prevista dall'ordinamento giuridico vigente.

Quanto al cd. danno non patrimoniale da frustrazione degli scopi dell'associazione, è stata fornita prova esaustiva della sua sussistenza, avendo ANMIL dimostrato di aver svolto, anche nel territorio del Canavese e negli anni di interesse (1979/1985), un'attività di informazione e sensibilizzazione contro i rischi dell'amianto<sup>220</sup>.

Non possono invece condividersi i criteri utilizzati dalla predetta parte civile per la quantificazione di parte degli indicati danni (quelli cd. da sensibilizzazione) in quanto fondati su presunzioni non corroborate da alcun elemento di fatto, come puntualmente argomentato dal Responsabile Civile.

In sostanza, all'importo di 65.000 euro la parte è pervenuta muovendo dalle spese complessive sostenute da ANMIL per lo svolgimento della propria attività nel 2014, moltiplicate per 35 anni di attività (dal 1979 al 2014), dividendo quindi il risultato per i 300.000 associati presenti nel territorio nazionale e moltiplicandolo poi per il numero (550) degli associati di Ivrea. Tale conteggio *presume*, ma non dimostra, che le spese sostenute a livello nazionale dall'associazione nel 2014 siano rappresentative delle spese sostenute annualmente nei trentacinque anni precedenti e che il numero degli iscritti sia rimasto invariato nel tempo.

Anche in favore della predetta parte civile si impone, dunque, la pronuncia di una condanna generica al risarcimento dei danni, da

<sup>220</sup> Cfr. produzioni PC ANMIL, udienze 11.01.2016 e 17.03.2016.



quantificarsi in separato giudizio civile. Di tali danni devono rispondere gli imputati nei cui confronti è stata pronunciata condanna, in solido con il responsabile civile Telecom Italia spa, limitatamente agli amministratori delegati e dirigenti di Olivetti spa.

La parte civile AFEVA ha chiesto il ristoro del danno subito alla propria immagine e credibilità, che ha quantificato in euro 60.000 (con richiesta di provvisionale pari ad euro 30.000).

La Difesa del Responsabile Civile ha contestato sia stata fornita prova della sussistenza di tale pregiudizio, non avendo la predetta associazione dimostrato di aver profuso il proprio impegno nel territorio interessato dal processo.

L'assunto non merita condivisione.

Premesso che l'AFEVA, costituita il 01.06.1998, annovera fra i propri scopi statutari "*la tutela e la difesa dell'ambiente e della salute pubblica, in particolare, dal rischio amianto*" (art. 3), va sottolineato come sia stata fornita adeguata dimostrazione di plurime iniziative assunte dalla predetta parte civile a livello nazionale ed internazionale, nello specifico settore di interesse<sup>221</sup>. Non vi è dubbio che la frustrazione dell'attività svolta dal sodalizio per il raggiungimento dei propri fini possa derivare anche da condotte illecite per così dire localizzate, soprattutto se hanno assunto la dimensione di quelle oggetto del presente giudizio; e parimenti è intuitivo che la credibilità di un ente non si misura solo a livello locale. In difetto, anche in questo caso, della enunciazione di specifici indici che consentano di valutare l'entità del *vulnus* prodotto dalle condotte degli odierni imputati all'azione ed al prestigio di AFEVA, si impone la pronuncia di una condanna generica al risarcimento del danno, che dovrà essere quantificato nella sede civile.

### 8.3 Le sigle sindacali.

Le parti civili FIM-CISL, Federazione lavoratori metalmeccanici uniti e FIOM-CGIL hanno chiesto il risarcimento del danno da frustrazione degli scopi statutari, variamente quantificandolo (rispettivamente 120.000 euro e 100.000 euro).

Anche in relazione alle indicate parti si è argomentato non essere stata fornita prova di concrete iniziative assunte dalle predette sigle sindacali all'intero dell'azienda Olivetti e consociate a tutela della salute dei lavoratori.

---

<sup>221</sup> Cfr. produzioni PC AFEVA, udienza 11.01.2016.



Ora, in disparte la circostanza che tale prova è stata fornita da FIOM-CGIL e da Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti Italiana<sup>222</sup>, l'assunto difensivo non appare condivisibile.

E' noto l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, anche recentemente ribadito, a tenore del quale l'attribuzione alle organizzazioni sindacali di specifici compiti e responsabilità in materia di tutela dei diritti primari del lavoratore, tra i quali quello costituzionalmente riconosciuto della salute, non solo legittima la costituzione di parte civile di tali organizzazioni, ma impone una pronuncia risarcitoria in loro favore ogni qual volta di tali compiti il sindacato abbia fatto uso, così che possa ritenersi lesa la credibilità della sua azione in dipendenza di reati di omicidio o lesioni colpose commesse con violazione della normativa antinfortunistica<sup>223</sup>. Ancora una volta, tale pregiudizio non può essere affermato o negato avendo riguardo alla specifica realtà produttiva nella quale sono maturate le condotte illecite, essendo innegabili le ripercussioni che anche fatti localizzati producono sul prestigio complessivo dell'organizzazione sindacale. La maggiore o minore incidenza dell'attività svolta da ciascuna sigla sindacale all'interno di una determinata azienda è uno dei parametri utilizzabili per accertare l'intensità e il grado della lesione di immagine subita, ma non anche elemento imprescindibile per la sussistenza di un danno risarcibile. Ricorrono, dunque e conclusivamente, i presupposti per una pronuncia di condanna al risarcimento dei danni in favore di tutte le sigle sindacali in esame.

Essendo, tuttavia, mancata un'adeguata prova (il cui onere incombeva sulle parti) dell'entità della lesione subita, la quantificazione del danno va demandata al giudice civile.

#### 8.4 L'INAIL

Come già anticipato, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha esercitato, nella presente sede, l'azione di rivalsa spettante *jure proprio* all'Ente nei confronti del datore di lavoro e di tutti soggetti responsabili o corresponsabili della malattia professionale a causa della condotta tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa<sup>224</sup>.

La predetta parte civile ha fornito esaustiva prova del credito *ad oggi* vantato depositando conteggio dettagliato delle somme già erogate alle singole persone offese a titolo di rendita diretta e/o rendita a

---

<sup>222</sup> Cfr. produzioni Parte Civile FIOM-CGIL udienza 11.01.2016 e Parte Civile Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti Italiana ud. 06.06.2016.

<sup>223</sup> Cfr. Cassazione, sentenza n. 22558/2010.

<sup>224</sup> Cfr. *ex plurimis* Cassazione civile, sentenza n. 1841/2015.

superstiti alla data del gennaio 2016, con idonea attestazione di congruità del funzionario competente, ed ha altresì depositato separato conteggio delle prestazioni previdenziali erogate in favore delle varie persone offese e loro eredi<sup>225</sup>.

Gli indicati conteggi non sono stati oggetto di alcuna contestazione.

Si impone, dunque, la condanna di ALZATI Renzo, CALOGERO Giuseppe, DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, DEMONTE BARBERA Filippo, FRATTINI Roberto, GANDI Luigi, MARINI Manlio, PARZIALE Anacleto, PASSERA Corrado, PISTELLI Luigi, SMIRNE Paolo e TARIZZO Pierangelo, in via fra loro solidale e con il responsabile civile Telecom Italia spa, limitatamente agli amministratori delegati e dirigenti di Olivetti spa, al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile INAIL.

In questa sede la liquidazione va *prudenzialmente* limitata alle somme già corrisposte dalla predetta parte civile (danno che si ritiene già provato)<sup>226</sup>, con rimessione delle parti avanti al giudice civile per la quantificazione dell'intero pregiudizio.

Poiché ciascun imputato è, ovviamente, tenuto al risarcimento *unicamente* delle somme erogate dall'INAIL alla persona offesa che ha subito pregiudizio dalle specifiche condotte a lui ascritte, si è proceduto al conteggio di tali importi, sulla base della documentazione prodotta dall'Istituto, nei termini che seguono:

- CALOGERO Giuseppe, GANDI Luigi, MARINI Manlio, in solido fra loro e con il responsabile civile Telecom Italia spa, limitatamente a GANDI e MARINI, euro 97.362,47 (assegno funerario, ratei rendita superstiti e ratei rendita diretta erogati per BERGANDI Antonio)
- DE BENEDETTI Carlo e DEBENEDETTI Franco, in solido fra loro e con il responsabile civile Telecom Italia spa, euro 75.867,37 (ratei rendita diretta erogati in favore di BOVIO FERASSA Pierangelo)
- DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, GANDI Luigi e MARINI Manlio, in solido fra loro e con il responsabile civile Telecom Italia spa, euro 38.5469,48 (assegno funerario, ratei rendita superstiti e ratei rendita diretta erogati per BRETTO Giuditta)
- DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, GANDI Luigi e MARINI Manlio, in solido fra loro e con il responsabile civile Telecom Italia spa, euro 70.999, 72 (assegno funerario, ratei

---

<sup>225</sup> Cfr. produzioni PC INAIL, ud. 11.01.2016.

<sup>226</sup> Secondo il consolidato insegnamento del Supremo Collegio, ai fini del riconoscimento della provvisoria non si richiede lo stato di bisogno della parte civile, essendo sufficiente l'accertamento di un danno nella misura corrispondente. Cfr. *ex plurimis* Cassazione, Sez. 5, sentenza n. 29064/2012.

- rendita superstiti e ratei rendita diretta erogati per COSTANZO Marcello)
- DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, GANDI Luigi e MARINI Manlio, in solido fra loro e con il responsabile civile Telecom Italia spa, euro 156.487,72 (ratei rendita superstiti e ratei rendita diretta erogati per ENRICO GANSIN Aldo)
  - DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, PISTELLI Luigi, FRATTINI Roberto, DEMONTE BARBERA Filippo, GANDI Luigi, SMIRNE Paolo e MARINI Manlio, in solido fra loro e con il responsabile civile Telecom Italia spa limitatamente a DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, DEMONTE BARBERA, GANDI, SMIRNE e MARINI, euro 43.408,17 (assegno funerario e ratei rendita superstiti erogati per GANIO MEGO Emilio)
  - DE BENEDETTI Carlo, PASSERA Corrado, PARZIALE Anacleto, ALZATI Renzo e TARIZZO Pierangelo, in solido fra loro e con il responsabile civile Telecom Italia spa limitatamente a DE BENEDETTI Carlo, PASSERA, ALZATI e TARIZZO, euro 89.280,82 (ratei rendita diretta erogati a PERELLO Bruna Luigia)
  - CALOGERO Giuseppe euro 70.346,19 (assegno funerario, ratei rendita superstiti e ratei rendita diretta erogati per RISSO Vittore)
  - DE BENEDETTI Carlo e DEBENEDETTI Franco, in solido fra loro e con il responsabile civile Telecom Italia spa, euro 125.029,70 (assegno funerario, ratei rendita superstiti e ratei rendita diretta erogati per STRATTA Francesco)
  - DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, PASSERA Corrado, SMIRNE Paolo, ALZATI Renzo, TARIZZO Pierangelo e MARINI Manlio, in solido fra loro e con il responsabile civile Telecom Italia spa, euro 75.960,56 (assegno funerario, ratei rendita superstiti e ratei rendita diretta erogati per VIGNUTA Silvio)
  - DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, GANDI Luigi, SMIRNE Paolo e MARINI Manlio, in solido fra loro e con il responsabile civile Telecom Italia spa, euro 149.937,44 (assegno funerario, ratei rendita superstiti e ratei rendita diretta erogati per VIGNUTA Silvio).

Statuizioni tutte assistite da provvisoria esecutività *ex lege* (art. 540 c.p.p.).

8.5 I prossimi congiunti/eredi delle persone offese COSTANZO Marcello e VIGNUTA Silvio.

JOLY Lidia, CESARE Nicolin Mauro e CESARE NICOLIN Claudia hanno chiesto il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali vantati, *iure proprio e iure hereditatis*, nelle rispettive

qualità di vedova di COSTANZO Marcello, figlio di JOLY Lidia ed erede universale di COSTANZO Marcello (CESARE NICOLIN Mauro) e figlia di quest'ultimo (CESARE NICOLIN Claudia).

NICOLELLO Alma Teresina, VIGNUTA Michela e VIGNUTA Vittorio hanno parimenti chiesto il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali vantati, *iure proprio e iure hereditatis*, rispettivamente quale vedova e figli di VIGNUTA Silvio.

Le indicate parti civili hanno esaurientemente dimostrato la sussistenza di tutte le voci di danno allegate<sup>227</sup>, essendo in contestazione unicamente la loro quantificazione.

La stessa Difesa delle indicate parti civili ha dato atto di una oggettiva difficoltà nell'individuazione di criteri che consentano di addivenire ad una liquidazione che tenga conto delle particolarità dei casi concreti, con specifico riguardo ai danni non patrimoniali patiti dal *de cuius*, e della sussistenza a livello nazionale di una giurisprudenza di merito quanto mai diversificata, precisando poi di non aderire ai criteri tabellari milanesi e di voler fare applicazione, con alcuni correttivi, di recenti arresti della giurisprudenza torinese.

Il Responsabile Civile ha censurato le quantificazioni in tal modo operate sottolineando, da un lato e quanto al danno *iure hereditatis*, la richiesta di somme superiori a quelle liquidate dalla Corte d'Appello di Torino; dall'altro, il mancato scomputo degli importi versati dall'INAIL a titolo di indennizzo del danno biologico permanente subito dal lavoratore.

L'assenza di orientamenti giurisprudenziali sufficientemente consolidati in materia induce il giudicante a rimettere la valutazione in ordine all'esatta quantificazione di tutti i danni subiti dalle predette parti alla sede civile, con assegnazione in questa sede di una provvisoria<sup>228</sup>, immediatamente esecutiva *ex lege*, che viene determinata in *via prudenziale* facendo applicazione dei criteri elaborati dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno da perdita di congiunto, avuto riguardo, per ciascuna parte, al grado di parentela, all'età della vittima, all'età dei danneggiati e alla convivenza con la persona deceduta.

Pertanto:

---

<sup>227</sup> Cfr. produzioni avv. D'Amico, ud. 11.01.2016, ed esame dibattimentale di NICOLELLO Alma Teresina, VIGNUTA Michela e VIGNUTA Vittorio, ud. 22.02.2016, verbale sten. pagg. 95 e ss.; esame CESARE NICOLIN Mauro e CESARE NICOLIN Claudia, ud. 29.02.2016, verbale sten. pagg. 52 e ss..

<sup>228</sup> Il disposto di cui al comma secondo dell'art. 539 c.p.p., che consente la condanna dell'imputato al pagamento di una provvisoria nei limiti del danno per cui il giudice ritiene già raggiunta la prova, è applicabile anche al danno non patrimoniale. In termini Cassazione, sentenza n. 38809/2015.

- DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, GANDI Luigi, MARINI Manlio ed il responsabile civile Telecom Italia spa, in solido fra loro, vengono condannati al pagamento di una provvisionale di euro 180.000,00 in favore di JOLY Lidia, di euro 150.000 in favore di CESARE NICOLIN Mauro e di euro 25.000,00 in favore di CESARE NICOLIN Claudia
- DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, PASSERA Corrado, SMIRNE Paolo, ALZATI Renzo, TARIZZO Pierangelo, MARINI Manlio ed il responsabile civile Telecom Italia spa, in solido fra loro, vengono condannati al pagamento di una provvisionale di euro 200.000 in favore di NICOLELLO Alma Teresina, di euro 150.000 in favore di VIGNUTA Michele e di euro 150.000 in favore di VIGNUTA Vittorio.

ALZATI Renzo, CALOGERO Giuseppe, DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, DEMONTE BARBERA Filippo, FRATTINI Roberto, GANDI Luigi, MARINI Manlio, PARZIALE Anacleto, PASSERA Corrado, PISTELLI Luigi, SMIRNE Paolo e TARIZZO Pierangelo devono altresì essere condannati, in solido fra loro e con il responsabile civile Telecom Italia spa limitatamente agli imputati ALZATI, DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, GANDI, MARINI, PASSERA, SMIRNE e TARIZZO alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza sostenute dalle parti civili nella presente fase di giudizio, che vengono liquidate, tenuto conto del numero di parti assistite e dell'entità e pregio dell'attività defensionale svolta, come segue:

- euro 20.314,80 oltre accessori di legge per NICOLELLO Alma Teresina, VIGNUTA Michela e VIGNUTA Vittorio, JOLY Lidia, CESARE NICOLIN Mauro e CESARE NICOLIN Claudia, FIOM CGIL Torino, Associazione Familiari Vittime Amianto (AFEVA) con avv. Laura D'Amico
- euro 20.314,80 oltre accessori di legge per INAIL con avv. Loretta Clerico
- euro 14.685,00 ciascuno, oltre accessori di legge, per Comune di Ivrea con avv. Giulio Calosso, Città Metropolitana di Torino con avv. Riccardo Peagno, Unione dei Comuni "Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano" con avv. Andrea Castelnuovo, Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti Italiana con avv. Simone Vallese, Federazione Italiana Metalmeccanici FIM-CISL Torino e Canavese con avv. Roberto Lamacchia, ANMIL con avv. Cesare Bulgheroni.

Va sin d'ora disposto il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto della documentazione in giudiziale sequestro al passaggio in giudicato della presente sentenza.

La pluralità e complessiva delle questioni trattate rende ragione dell'indicazione del termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

**P.Q.M**

visti gli art. 533 e 535 c.p.p.

**dichiara**

- **ALZATI Renzo** responsabile dei reati di lesioni colpose in danno di PERELLO Bruna Luigi (capo H) e di omicidio colposo in danno di VIGNUTA Silvio (capo P)
- **CALOGERO Giuseppe** responsabile dei reati di omicidio colposo in danno di BERGANDI Antonio (capo A) e RISSO Vittore (capo L)
- **DE BENEDETTI Carlo** responsabile dei reati di lesioni colpose in danno di PERELLO Bruna Luigia (capo H) e BOVIO FERASSA Pierangelo (capo B), e di omicidio colposo in danno di BRETTO Maria Giuditta (capo C), COSTANZO Marcello (capo D), ENRICO GANSIN Aldo (capo E), GANIO MEGO Emilio (capo F), STRATTA Francesco (capo M), VIGNUTA Silvio (capo P) e MARISCOTTI Luigi (capo Q)
- **DEBENEDETTI Franco** responsabile dei reati di lesioni colpose in danno di PERELLO Bruna Luigia (capo H) e BOVIO FERASSA Pierangelo (capo B), e di omicidio colposo in danno di BRETTO Maria Giuditta (capo C), COSTANZO Marcello (capo D), ENRICO GANSIN Aldo (capo E), GANIO MEGO Emilio (capo F), STRATTA Francesco (capo M), VIGNUTA Silvio (capo P) e MARISCOTTI Luigi (capo Q)
- **DEMONTE BARBERA Filippo** responsabile del reato di omicidio colposo in danno di GANIO MEGO Emilio (capo F)
- **FRATTINI Roberto** responsabile del reato di omicidio colposo in danno di GANIO MEGO Emilio (capo F)
- **GANDI Luigi** responsabile dei reati di omicidio colposo in danno di BERGANDI Antonio (capo A), BRETTO Maria Giuditta (capo C), COSTANZO Marcello (capo D), ENRICO GANSIN Aldo (capo E), GANIO MEGO Emilio (capo F) e MARISCOTTI Luigi (capo Q)
- **MARINI Manlio** responsabile dei reati di omicidio colposo in danno di BERGANDI Antonio (capo A), BRETTO Maria Giuditta (capo C), COSTANZO Marcello (capo D), ENRICO GANSIN Aldo (capo E), GANIO MEGO Emilio (capo F), VIGNUTA Silvio (capo P) e MARISCOTTI Luigi (capo Q)
- **PARZIALE Anacleto** responsabile del reato di lesioni colpose in danno di PERELLO Bruna Luigia (capo H)



- **PASSERA Corrado** responsabile del reato di lesioni colpose in danno di PERELLO Bruna Luigia (capo H) e di omicidio colposo in danno di VIGNUTA Silvio (capo P)
  - **PISTELLI Luigi** responsabile del reato di omicidio colposo in danno di GANIO MEGO Emilio (capo F)
  - **SMIRNE Paolo** responsabile dei reati di omicidio colposo in danno di GANIO MEGO Emilio (capo F), VIGNUTA Silvio (capo P) e MARISCOTTI Luigi (capo Q)
  - **TARIZZO Pierangelo** responsabile dei reati di lesioni colpose in danno di PERELLO Luigia Bruna (capo H) e di omicidio colposo in danno di VIGNUTA Silvio (capo P)
- e, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 589, ultimo comma, c.p. e riconosciute a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche

**condanna**

**ALZATI Renzo** alla pena di anni uno e mesi undici di reclusione  
**CALOGERO Giuseppe** alla pena di anni due e mesi due di reclusione  
**DE BENEDETTI Carlo** alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione  
**DEBENEDETTI Franco** alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione  
**DEMONTE BARBERA Filippo** alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione  
**FRATTINI Roberto** alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione  
**GANDI Luigi** alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione  
**MARINI Manlio** alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione  
**PARZIALE Anacleto** alla pena di anni uno di reclusione  
**PASSERA Corrado** alla pena di anni uno e mesi undici di reclusione  
**PISTELLI Luigi** alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione  
**SMIRNE Paolo** alla pena di anni due e mesi otto di reclusione  
**TARIZZO Pierangelo** alla pena di anni uno e mesi undici di reclusione

**condanna**

ALZATI Renzo, CALOGERO Giuseppe, DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, DEMONTE BARBERA Filippo, FRATTINI Roberto, GANDI Luigi, MARINI Manlio, PARZIALE Anacleto, PASSERA Corrado, PISTELLI Luigi, SMIRNE Paolo e TARIZZO Pierangelo al pagamento delle spese processuali  
visto l'art. 163 c.p.

**dispone**

la sospensione condizionale della pena in favore di ALZATI Renzo, DEMONTE BARBERA Filippo, FRATTINI Roberto, PARZIALE Anacleto, PASSERA Corrado, PISTELLI Luigi e TARIZZO Pierangelo

visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

**condanna**

DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, GANDI Luigi, MARINI Manlio ed il responsabile civile Telecom Italia spa, in solido fra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, *iure proprio* e *iure hereditatis*, in favore delle costituite parti civili JOLY Lidia, CESARE NICOLIN Mauro e CESARE NICOLIN Claudia, da liquidarsi in separato giudizio civile

**condanna**

i medesimi imputati DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, GANDI Luigi, MARINI Manlio ed il responsabile civile Telecom Italia spa, in solido fra loro, al pagamento delle seguenti provvisoriamente esecutive:

- in favore di JOLY Lidia la somma di euro 180.000,00
- in favore di CESARE NICOLIN Mauro la somma di euro 150.000,00
- in favore di CESARE NICOLIN Claudia la somma di euro 25.000,00

**condanna**

DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, PASSERA Corrado, SMIRNE Paolo, ALZATI Renzo, TARIZZO Pierangelo, MARINI Manlio ed il responsabile civile Telecom Italia spa, in solido fra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, *iure proprio* e *iure hereditatis*, in favore delle costituite parti civili NICOLELLO Alma Teresina, VIGNUTA Michela e VIGNUTA Vittorio, da liquidarsi in separato giudizio civile

**condanna**

i medesimi imputati DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, PASSERA Corrado, SMIRNE Paolo, ALZATI Renzo, TARIZZO Pierangelo, MARINI Manlio ed il responsabile civile Telecom Italia spa, in solido fra loro, al pagamento delle seguenti provvisoriamente esecutive:

- in favore di NICOLELLO Alma Teresina la somma di euro 200.000,00
- in favore di VIGNUTA Michela e VIGNUTA Vittorio la somma di euro 150.000,00 ciascuno

**condanna**

ALZATI Renzo, CALOGERO Giuseppe, DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, DEMONTE BARBERA Filippo, FRATTINI Roberto, GANDI Luigi, MARINI Manlio, PARZIALE Anacleto, PASSERA Corrado, PISTELLI Luigi, SMIRNE Paolo e TARIZZO Pierangelo, in solido fra loro relativamente ai reati come a ciascuno ascritti, e con il responsabile civile Telecom Italia spa limitatamente agli imputati ALZATI, DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, GANDI, MARINI, PASSERA, SMIRNE e TARIZZO, al

risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), da liquidarsi in separato giudizio civile

**condanna**

CALOGERO Giuseppe, GANDI Luigi, MARINI Manlio, in solido fra loro e con il responsabile civile Telecom Italia spa limitatamente a GANDI e MARINI, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 97.362,47 in favore di INAIL in relazione al reato di cui al capo A)

**condanna**

DE BENEDETTI Carlo e DEBENEDETTI Franco, in solido fra loro e con il responsabile civile Telecom Italia spa, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 75.867,37 in favore di INAIL in relazione al reato di cui al capo B)

**condanna**

DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, GANDI Luigi e MARINI Manlio, in solido fra loro e con il responsabile civile Telecom Italia spa, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 38.469,48 in favore di INAIL in relazione al reato di cui al capo C)

**condanna**

DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, GANDI Luigi e MARINI Manlio, in solido fra loro e con il responsabile civile Telecom Italia spa, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 70.999,72 in favore di INAIL in relazione al reato di cui al capo D)

**condanna**

DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, GANDI Luigi e MARINI Manlio, in solido fra loro e con il responsabile civile Telecom Italia spa, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 156.487,72 in favore di INAIL in relazione al reato di cui al capo E)

**condanna**

DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, PISTELLI Luigi, FRATTINI Roberto, DEMONTE BARBERA Filippo, GANDI Luigi, SMIRNE Paolo e MARINI Manlio, in solido fra loro e con il responsabile civile Telecom Italia spa limitatamente a DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, DEMONTE BARBERA, GANDI, SMIRNE e MARINI, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 43.408,17 in favore di INAIL in relazione al reato di cui al capo F)

**condanna**

DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, PASSERA Corrado, PARZIALE Anacleto, ALZATI Renzo e TARIZZO Pierangelo, in

solido fra loro e con il responsabile civile Telecom Italia spa limitatamente a DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, PASSERA, ALZATI e TARIZZO, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 89.280,82 in favore di INAIL in relazione al reato di cui al capo H)

**condanna**

CALOGERO Giuseppe al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 70.346,19 in favore di INAIL in relazione al reato di cui al capo L)

**condanna**

DE BENEDETTI Carlo e DEBENEDETTI Franco, in solido fra loro e con il responsabile civile Telecom Italia spa, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 125.029,70 in favore di INAIL in relazione al reato di cui al capo M)

**condanna**

DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, PASSERA Corrado, SMIRNE Paolo, ALZATI Renzo, TARIZZO Pierangelo e MARINI Manlio, in solido fra loro e con il responsabile civile Telecom Italia spa, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 75.960,56 in favore di INAIL in relazione al reato di cui al capo P)

**condanna**

DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, GANDI Luigi, SMIRNE Paolo e MARINI Manlio, in solido fra loro e con il responsabile civile Telecom Italia spa, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 149.937,44 in favore di INAIL in relazione al reato di cui al capo Q)

**condanna**

ALZATI Renzo, CALOGERO Giuseppe, DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, DEMONTE BARBERA Filippo, FRATTINI Roberto, GANDI Luigi, MARINI Manlio, PARZIALE Anacleto, PASSERA Corrado, PISTELLI Luigi, SMIRNE Paolo e TARIZZO Pierangelo, in solido fra loro e con il responsabile civile Telecom Italia spa limitatamente agli imputati ALZATI, DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, GANDI, MARINI, PASSERA, SMIRNE e TARIZZO, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili Comune di Ivrea, Città Metropolitana di Torino, Unione dei Comuni "Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano", Associazione Familiari Vittime Amianto (AFEVA), FIOM CGIL, Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti Italiana, Federazione Italiana Metalmeccanici FIM-CISL Torino e Canavese, Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi sul Lavoro, da liquidarsi in separato giudizio civile  
visto l'art. 541 c.p.p.



**condanna**

ALZATI Renzo, CALOGERO Giuseppe, DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, DEMONTE BARBERA Filippo, FRATTINI Roberto, GANDI Luigi, MARINI Manlio, PARZIALE Anacleto, PASSERA Corrado, PISTELLI Luigi, SMIRNE Paolo e TARIZZO Pierangelo, in solido fra loro e con il responsabile civile Telecom Italia spa limitatamente agli imputati ALZATI, DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, GANDI, MARINI, PASSERA, SMIRNE e TARIZZO alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza sostenute dalle parti civili, che liquida in:

- euro 20.314,80 oltre accessori di legge per NICOLELLO Alma Teresina, VIGNUTA Michela e VIGNUTA Vittorio, JOLY Lidia, CESARE NICOLIN Mauro e CESARE NICOLIN Claudia, FIOM CGIL Torino, Associazione Familiari Vittime Amianto (AFEVA) con avv. Laura D'Amico

- euro 20.314,80 oltre accessori di legge per INAIL con avv. Loretta Clerico

- euro 14.685,00 ciascuno, oltre accessori di legge, per Comune di Ivrea con avv. Giulio Calosso, Città Metropolitana di Torino con avv. Riccardo Peagno, Unione dei Comuni "Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano" con avv. Andrea Castelnuovo, Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti Italiana con avv. Simone Vallese, Federazione Italiana Metalmeccanici FIM-CISL Torino e Canavese con avv. Roberto Lamacchia, ANMIL con avv. Cesare Bulgheroni

visto l'art. 530 c.p.p.

**assolve**

OLIVETTI Camillo dagli addebiti di cui ai capi A (omicidio colposo in danno di BERGANDI Antonio), D (omicidio colposo in danno di COSTANZO Marcello), E (omicidio colposo in danno di ENRICO GANSIN Aldo), F (omicidio colposo in danno di GANIO MEGO Emilio) ed L (omicidio colposo in danno di RISSO Vittore) perché il fatto non costituisce reato e dall'addebito di cui al capo B (lesioni colpose in danno di BOVIO FERASSA Pierangelo) per non aver commesso il fatto

**assolve**

BONO Onofrio e COLANINNO Roberto dal reato loro ascritto al capo H (lesioni colpose in danno di PERELLO Bruna Luigia) e PREVE Silvio dal reato a lui ascritto al capo P (omicidio colposo in danno di VIGNUTA Silvio) per non aver commesso il fatto

visto l'art. 521 c.p.p

**dispone**

la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero nei confronti di

- DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, SMIRNE Paolo, ALZATI Renzo e MARINI Manlio per il reato di omicidio colposo in danno di MERLO Antonio (capo G)
  - DE BENEDETTI Carlo, DEBENEDETTI Franco, GANDI Luigi e MARINI Manlio per il reato di omicidio colposo in danno di RABBIONE Domenico (capo I)
  - CALOGERO Giuseppe per il reato di omicidio colposo in danno di VALLINO Aldo (capo O)
- visti gli artt. 253 e 262, co. 4, c.p.p.

**ordina**

il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto della documentazione in giudiziale sequestro al passaggio in giudicato della presente sentenza  
visto l'art. 544, co. 3, c.p.p.

**indica**

in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.  
Ivrea, 18 luglio 2016

Il Giudice  
(Elena Stoppini)



Sentenza depositata in Cancelleria in originale il 14-10-2016

